

323.

SEDUTA DI LUNEDÌ 31 LUGLIO 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INGRAO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|---|---------------------|---|---|
| Missioni | 20541 | CASTELLINA LUCIANA ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di in- dulto (1656); | |
| Disegni di legge: | | MENICACCI: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (2062) . . . | 20552 |
| (Assegnazione a Commissione in sede referente) | 20572 | PRESIDENTE | 20552, 20602, 20606 20611, 20612, 20623, 20642, 20643, 20645, 20646 20669, 20670, 20675, 20679, 20680, 20689, 20694 |
| (Autorizzazione di relazione orale) . . | 20572 | BONIFACIO, <i>Ministro di grazia e giu- stizia</i> | 20562, 20573, 20667 |
| (Presentazione) | 20612, 20644 | BONINO EMMA | 20605, 20607, 20608, 20679 |
| (Proposta di assegnazione a Commis- sione in sede legislativa) | 20572, 20646 | CASTELLINA LUCIANA | 20590, 20635, 20649, 20655 20659, 20663, 20664, 20670, 20673, 20681 |
| (Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) | 20541 | CAVALIERE | 20651, 20654 |
| (Trasmissione dal Senato) | 20541, 20572, 20618 | COSTA | 20573 |
| Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione): | | DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> | 20593, 20632 20633, 20634, 20643, 20648, 20683 |
| Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione ci- vile in seguito ad amnistia (2343); | | DEL PENNINO | 20656, 20670 |
| MELLINI ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessio- ne di amnistia e di indulto (882); | | | |

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1978

| PAG. | PAG. | | |
|--|---|--|--|
| DI NARDO, <i>Relatore di minoranza</i> | 20552 | SPAVENTA | 20674 |
| | 20597, 20670 | TRANTINO | 20661, 20665, 20668, 20669, 20683 |
| FACCIO ADELE | 20605, 20607 | VALENSISE | 20690 |
| FELISETTI LUIGI DINO, <i>Relatore per la</i> | | Proposta di legge (Annunzio) | 20541 |
| <i>maggioranza</i> | 20554, 20592, 20606 | Interrogazioni e mozione (Annunzio) | 20694 |
| | 20632, 20633, 20634, 20643, 20647 | | |
| | 20666, 20667, 20671, 20674, 20683 | Interpellanze e interrogazioni (Svolgi- | |
| FERRARI SILVESTRO | 20682, 20689 | mento): | |
| FRACCHIA | 20632, 20633 | PRESIDENTE | 20542, 20552 |
| FRANCHI | 20651, 20652, 20664 | CASTELLINA LUCIANA | 20548 |
| GALASSO | 20669 | DAL MASO, <i>Sottosegretario di Stato</i> | |
| GORIA GIOVANNI GIUSEPPE | 20589 | <i>per le poste e le telecomunicazioni</i> | 20543 |
| LABRIOLA | 20606, 20667 | FERRARI MARTE | 20551 |
| MELLINI | 20577, 20592, 20595 | PUMILIA, <i>Sottosegretario di Stato per</i> | |
| | 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614 | <i>il lavoro e la previdenza sociale</i> | 20549 |
| | 20617, 20618, 20620, 20621, 20625, 20627, 20630 | REGGIANI | 20542, 20544 |
| | 20632, 20633, 20634, 20647, 20648, 20652, 20654 | Corte dei conti (Trasmissione di docu- | |
| | 20655, 20657, 20659, 20665, 20671, 20673, 20682 | menti) | 20541 |
| MENICACCI | 20588, 20650, 20655 | Risposte scritte ad interrogazioni (An- | |
| | 20657, 20659, 20672, 20681 | nunzio) | 20541 |
| MISASI, <i>Presidente della IV Commis-</i> | | Votazioni segrete | 20573, 20594, 20595, 20596 |
| <i>sione</i> | 20679 | | 20597, 20598, 20599, 20600, 20601, 20602 |
| PANNELLA | 20573, 20593, 20594, 20596, 20597 | | 20603, 20604, 20605, 20607, 20608, 20609 |
| | 20598, 20599, 20600, 20601, 20602, 20603, 20604 | | 20610, 20611, 20613, 20615, 20616, 20617 |
| | 20607, 20615, 20616, 20635, 20644, 20645, 20684 | | 20618, 20620, 20624, 20625, 20626, 20629 |
| PAZZAGLIA | 20645, 20672 | | 20631, 20635, 20636, 20675, 20684, 20690 |
| PINTO | 20579, 20653, 20656, 20663 | Ordine del giorno della seduta di do- | |
| | 20671, 20674, 20683, 20689 | mani | 20694 |
| RIZ | 20590, 20642, 20643 | | |
| SCOVACRICCHI | 20644 | | |
| SPAGNOLI | 20668 | | |

La seduta comincia alle 10.

MORINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 28 luglio 1978.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Maggioni e Servello sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

LOBIANCO ed altri: « Norme in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli » (2369).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge approvato dal Senato, modificato dalla XIV Commissione della Camera e nuovamente modificato da quella XII Commissione:

« Disciplina della informazione scientifica e della pubblicità dei farmaci ed isti-

tuzione della partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica » (2210-B).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione della Corte stessa sulla gestione finanziaria dell'Unione nazionale mutilati per servizio, per gli esercizi dal 1973 al 1976 (doc. XV, n. 94/1973-1974-1975-1976).

Il documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta del 28 luglio scorso, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che la XIV Commissione

(Sanità) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa del seguente disegno di legge, ad essa attualmente assegnato in sede referente:

« Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché negli alimenti con aggiunta di oli e grassi » (1374).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interpellanze e interrogazioni.

Cominciamo dall'interpellanza degli onorevoli Preti e Reggiani, al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro delle poste e delle telecomunicazioni, « per sapere se - di fronte alla continua intensificazione delle attività criminali nel paese, di fronte ai gravi delitti che hanno seguito il barbaro assassinio dell'onorevole Moro, e di fronte alle recenti scoperte di covi, che testimoniano la sofisticata organizzazione dei gruppi eversivi e criminali, i quali contano su una rete notevole di fiancheggiatori - non ritenga finalmente doveroso e indispensabile rompere l'attuale inerzia e sollecitare il Consiglio di amministrazione della RAI-TV, affinché dia categoriche disposizioni agli uffici dipendenti per la sospensione, fino a quando la situazione dell'ordine pubblico non sarà normalizzata, delle trasmissioni televisive, tuttora assai numerose, di film impostati sulla descrizione del crimine e in generale della violenza, della quale si illustrano anche le tecniche più raffinate. È infatti ormai accertato che tali spettacoli influiscono molto negativamente sulla psicologia dei giovani, che finiscono per considerare la violenza e il delitto come aspetti quasi normali della vita quotidiana, e si sentono indirettamente incoraggiati alle più pericolose e antisociali avventure. Analogo

invito dovrebbe essere rivolto alle televisioni libere, se si intende condurre seriamente la battaglia contro la diffusione della criminalità comune e pseudopolitica » (2-00365),

nonché dalla interrogazione degli onorevoli Preti e Reggiani, al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro delle poste e delle telecomunicazioni, « per sapere se non ritengano opportuno e urgente dare disposizioni alla RAI-TV affinché, almeno fino a quando la situazione del paese non sarà normalizzata, vengano sospese le trasmissioni televisive, tuttora frequentissime, di film polizieschi, e di altro genere, caratterizzati da numerosi assassini e fatti di sangue. Non c'è dubbio infatti che queste trasmissioni tendano ad abituare i telespettatori all'immagine del delitto di sangue e rischiano di essere diseducativi per le più giovani generazioni in un momento di grave crisi come l'attuale. Sarebbe anche opportuno invitare le televisioni private ad attenersi agli stessi criteri per aiutare indirettamente lo Stato a far fronte alla crescente ondata di criminalità » (3-02758).

Questa interpellanza e questa interrogazione, che riguardano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

L'onorevole Reggiani ha facoltà di svolgere l'interpellanza Preti, di cui è cofirmatario.

REGGIANI. Questa interpellanza tende a sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro delle poste e telecomunicazioni intendano intervenire presso il consiglio di amministrazione della RAI-TV per evitare che alla televisione siano programmati film normalmente impostati sulla descrizione del delitto e, in generale, sulla violenza, il più delle volte accompagnata anche da una forte dose di sessualità male esposta e male descritta.

In un clima come quello in cui vive attualmente il nostro paese, e che non ha bisogno di essere descritto (il riferimento fatto nell'interpellanza all'assassinio dell'onorevole Aldo Moro ne rappresenta soltanto l'occasione), non sono accettabili

queste somministrazioni continue, di una fortissima carica suggestiva di segno negativo, da parte della RAI-TV in maniera che ritengo incontrollata e irresponsabile, sotto forma di film di scarsissimo, anzi nullo, valore artistico. Tanto più che a questo si accompagnano (lo aggiungo io, perché nell'interpellanza non se ne parla) trasmissioni di assai dubbio gusto che denotano l'adesione ad un determinato tipo di interpretazione della moralità che, se è quella di oggi, è comunque sicuramente quella di una parte soltanto del paese e non di tutto il paese.

Questo tipo di manifestazioni dovrebbero dunque sollecitare l'intervento del Presidente del Consiglio e del ministro delle poste e telecomunicazioni, per quanto di loro competenza, al fine di ottenere una qualche correzione.

So bene che qualcuno potrà dire che quello che vado dicendo configura una intollerabile pretesa di intervento e di censura nei confronti della RAI-TV, ma, concludendo, devo dire che deve essere a conoscenza del Presidente del Consiglio e del Governo il fatto che, se c'è una parte del nostro paese che ha acquisito le note caratteristiche di questa moralità, dalla quale noi assolutamente dissentiamo, vi è anche una altra parte del paese che ha diritto di non essere costretta a vivere in un clima morale che essa respinge, e la cui affermazione è andata di pari passo con il crearsi di quelle condizioni che hanno fatto del nostro paese ciò che, per carità di patria, in questo momento evito di definire.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà di rispondere all'interpellanza testé svolta, nonché all'interrogazione di cui è stata data lettura.

DAL MASO, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Mi corre l'obbligo di informare che la concessionaria RAI, che è stata interessata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ha fatto presente che il pro-

prio consiglio di amministrazione, con ordine del giorno del 12 gennaio 1978, ha richiamato tutta l'azienda all'impegno ed alla pratica contro la sopraffazione, il terrore e l'eversione con l'uso di tutti i propri mezzi (testate, reti e dipartimento), per una informazione quanto più possibile esatta ed imparziale sui fatti di violenza e di terrorismo ed anche per un'analisi storica e culturale approfondita delle matrici e delle finalità di tali fatti. Con successivo ordine del giorno del 16 marzo 1978, data della strage di via Fani e del rapimento dell'onorevole Aldo Moro, il medesimo consiglio di amministrazione ha invitato tutta l'azienda ad assicurare la programmazione radiofonica e televisiva come atto e risposta della comunità nazionale a qualsivoglia tentativo di diffondere tra i cittadini la mortificazione e l'allarme, che sono lo scopo primario delle azioni terroristiche.

Va comunque precisato che la legge 14 aprile 1975, n. 103, attribuisce il potere di formulare gli indirizzi generali per la programmazione televisiva e di vigilare sulla loro attuazione esclusivamente all'apposita Commissione parlamentare, alla quale debbono pertanto essere rivolti gli eventuali rilievi, osservazioni e proposte.

Per quanto concerne la repressione delle attività di quelle emittenti televisive private che trasmettono film vietati ai minori di 18 anni, si ricorda che l'articolo 13 della legge 21 aprile 1962, n. 161, proibisce la diffusione per televisione di tali film e non consente ai minori di accedere alle scale cinematografiche nelle quali i film stessi vengono proiettati.

In proposito, il Ministero dell'interno ha fatto conoscere che, sensibile al danno che tale genere di spettacoli potrebbe arrecare ad una larga fascia di spettatori in età evolutiva, non ha mancato di richiamare l'attenzione delle autorità provinciali di pubblica sicurezza sulla necessità di attuare una severa ed assidua vigilanza, intesa a garantire il rispetto della normativa vigente, con espresso riferimento al mezzo televisivo ed in particolare alle numerose emittenti private entrate in funzione successivamente dopo l'emanazione

della nota sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 15 luglio 1976, che ne ha dichiarato la liceità.

Lo stesso Ministero dell'interno ha suggerito che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1975, n. 705, concernente la depenalizzazione delle contravvenzioni sanzionate con la sola pena dell'ammenda, le pronunce dell'autorità giudiziaria conseguenti alle numerose denunce inoltrate per violazione dell'articolo 13 della citata legge n. 161 del 1962 non esprimono tuttavia orientamenti univoci. Infatti alcuni giudici si sono pronunciati per la condanna penale mentre altri si sono espressi per la depenalizzazione, con la conseguente remissione degli atti al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa. C'è da aggiungere infine che la procura della Repubblica di Bari, per esempio, accogliendo la richiesta di un imputato, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 161 del 1962, ed ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale.

D'altro canto, manca la possibilità di intervenire in via amministrativa per le carenze di disposizioni che consentono di operare in tal senso. Infatti, mentre lo ente televisivo di Stato è soggetto, come già detto, al controllo della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, non sembra che l'attività delle emittenti private possa assoggettarsi alla normativa del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in materia di pubblici spettacoli o ad altre diverse forme autorizzatorie o di controllo.

Ad ogni modo si rammenta che il Governo ha recentemente presentato, alcune settimane fa, in Parlamento un disegno di legge concernente la disciplina degli impianti televisivi privati in ambito locale (atto del Senato n. 1308). In detto provvedimento tale specifico problema è stato considerato sotto il profilo della possibilità di comminare la decadenza della licenza in caso di violazione del predetto articolo 13 della legge n. 161 del 1962.

PRESIDENTE. L'onorevole Reggiani ha tacoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interpellanza e per l'interrogazione Preti, di cui è cofirmatario.

REGGIANI. Vorrei dichiararmi soddisfatto proprio per la mia istintiva propensione alla cortesia, ma non posso farlo.

Il Governo non può dire con rassegnazione che non è competente ad interferire in attività di questo genere in quanto di competenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Né il Governo può dire, sempre con rassegnazione, che in sostanza alcuni magistrati danno delle dimostrazioni sconcertanti dell'opinione che essi hanno dell'andamento dell'evoluzione del diritto e della moralità nel nostro paese. Il Governo, a prescindere dalle possibilità di successo che ritenga di poter avere intervenendo, dovrebbe sapere che è suo dovere intervenire per fare quanto può al fine di ovviare ad una situazione che è respinta con disgusto da larga parte dell'opinione pubblica la quale per taluni potrà essere considerata non ancora sufficientemente modernizzata o avanzata, ma è pur sempre una parte rilevante dell'opinione pubblica che respinge la tolleranza passiva dimostrata. Se il Governo non è in grado per lo meno di affrontare questo problema — giudizio che può essere anche capito —, dimostra una chiara rassegnazione che sarebbe bene lasciasse il posto ad un'energia, ad un ottimismo e ad una capacità di intervento diversi.

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza degli onorevoli Silvestri, Ferdinando Russo, Zaniboni, Santuz, Rosini, Lussignoli, Bonalumi, Zoppi, Sanese, Meucci, Vittoria Quarenghi e Sangalli, al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro del lavoro e previdenza sociale, « per conoscere — rilevato che gli operatori della formazione professionale dipendenti dagli enti e dalle associazioni preposti a tale compito, hanno il contratto collettivo di lavoro scaduto dal 30 settembre 1976 e a tutt'oggi non rinnovato; tenuto conto

che pure nell'avvenuto trasferimento delle competenze alle regioni, in tema di formazione professionale e artigiana, il Ministero del lavoro permane essenzialmente punto di riferimento per assicurare coordinamento e uniformità a taluni provvedimenti di carattere generale; constatato che le rivendicazioni della categoria di cui trattasi sono prevalentemente di carattere normativo e non economico, miranti soprattutto alla stabilità dell'impiego e alla armonizzazione con altre componenti della scuola, anche al fine, tutt'altro che secondario, di meglio collegare il rapporto scuola-formazione professionale; a conoscenza che le trattative tra il Ministero del lavoro, regioni ed enti gestori, sono, di fatto, sospese dall'ottobre 1977 determinando comprensibile malessere e profonda insoddisfazione in oltre 12 mila operatori della formazione professionale, i quali si trovano di fronte ad un palleggiamento di responsabilità tra Stato, regioni ed enti gestori —: la presente reale situazione, con particolare riguardo alle difficoltà che ritardano la conclusione della delicata vertenza in atto; quale correlazione esista fra regolamentazione contrattuale per il personale preposto alla formazione professionale e nuova legge-quadro in esame al Parlamento; quali iniziative intenda intraprendere il Governo per giungere ad una equa normalizzazione del rapporto di lavoro in un settore da cui tanto attendono i giovani, i lavoratori e il paese » (2-00364).

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Seguono l'interpellanza degli onorevoli Castellina Luciana, Berlinguer Giovanni, Ferrari Marte e Pellegatta Maria Agostina ai ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e previdenza sociale e della sanità, « per sapere se siano a conoscenza dei seguenti fatti: il giorno 11 maggio 1978, in due riunioni richieste dal consiglio di fabbrica intorno ad alcune questioni che aggravano ulteriormente lo stato di già profonda insicurezza degli impianti dello stabilimento (con particolare riferimento a quelli per la produzione dell'alcole me-

tilico), la direzione Montedison di Castellanza (Varese) si era dichiarata disponibile ad iniziare, subito, le manutenzioni adeguate e gli interventi preventivi idonei, attraverso un immediato confronto di merito con lo stesso consiglio di fabbrica. Per sapere se siano a conoscenza che, nonostante la gravità della situazione e gli impegni presi, ancora una volta, e senza motivazione alcuna, la direzione Montedison si rifiuta di affrontare concretamente, e nel merito, i problemi con la organizzazione sindacale dei lavoratori. Occorre ribadire che questo comportamento della direzione Montedison è di estrema gravità e si manifesta dopo che, per circa due mesi, la stessa direzione aziendale si è rifiutata pregiudizialmente ed unilateralmente di avere qualsiasi tipo di incontro, confronto e trattativa sindacale, con il consiglio di fabbrica e l'organizzazione sindacale a livello aziendale, con la associazione degli industriali, con l'ufficio del lavoro e della massima occupazione nonché con la prefettura, per affrontare i problemi concernenti le manutenzioni preventive, ordinarie, straordinarie e tutti gli idonei interventi atti a ripristinare e garantire la sicurezza, la salute ed un ambiente salubre, interno ed esterno alla fabbrica. Questo gravissimo comportamento si può facilmente desumere, tra l'altro, anche dalle diverse interrogazioni ed interpellanze già presentate sia alla Camera sia al Senato, sempre sugli stessi temi. Per sapere, inoltre, se siano a conoscenza che il consiglio di fabbrica ha comunicato per iscritto, alla direzione Montedison del 15 maggio 1978, del 17 maggio 1978 e del 18 maggio 1978 una serie di richieste concernenti gli indispensabili interventi manutentivi con riferimento prioritario agli impianti di produzione di alcole metilico, pentaeritrite ed urea, e inoltre, stante il grave stato di insicurezza degli impianti, ha pure ribadito la volontà e la determinazione dei lavoratori ad attuare, concordando preventivamente con la direzione aziendale le modalità, l'entità ed i tempi di tutti i lavori manutentivi nell'arco giornaliero

dell'orario solare. Per sapere, in ultimo, quali iniziative intendano adottare per ottenere la revoca del licenziamento dei cinque lavoratori delegati, del consiglio di fabbrica, sottoposti a questo inaccettabile provvedimento perché, come per altro tutto il consiglio di fabbrica nel suo complesso, hanno contribuito, nello svolgere il loro normale lavoro, a realizzare interventi per il mantenimento della sicurezza, della salute e di un ambiente salubre; per sapere quali iniziative intendano anche adottare per favorire l'apertura delle trattative sulla vertenza concernente le manutenzioni, il lavoro in appalto, la sicurezza interna ed esterna allo stabilimento Montedison di Castellanza » (2-00371);

e quella degli onorevoli Castellina Luciana, Margheri e Ferrari Marte, ai ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e previdenza sociale e della sanità, « per sapere se siano a conoscenza che, in data 27 aprile 1978, durante la trattativa tra il sindacato nazionale chimici (FULC) e la direzione generale della Montedison, rappresentata fra gli altri dall'amministratore delegato dottor Mario Lupo, che si svolgeva a Roma presso la sede della Montedison-sistemi, i cinque delegati dello stabilimento Montedison di Castellanza (Varese), che erano stati unilateralmente sospesi perché avevano attuato interventi di manutenzione degli impianti per garantire la sicurezza interna ed esterna della fabbrica, sono stati licenziati senza alcuna motivazione. Questo provvedimento ha comportato, insieme con altri, la rottura delle trattative concernenti la vertenza nazionale di gruppo Montedison. Si precisa, inoltre, che la direzione Montedison di Castellanza sta inviando in queste ore ad altri delegati del consiglio di fabbrica e ad altri lavoratori lettere che preannunciano nuovi provvedimenti disciplinari, motivati fra l'altro dal fatto che giovedì 20 aprile 1978 alcuni lavoratori hanno accolto i partiti democratici che partecipavano ad una riunione in fabbrica con il consiglio di fabbrica e le organizzazioni sindacali, indetta per affrontare i problemi già posti da pre-

cedenti interrogazioni presentate sia alla Camera sia al Senato sulla vertenza in corso allo stabilimento Montedison di Castellanza, concernente le manutenzioni e la sicurezza interna ed esterna alla fabbrica. Per sapere quali iniziative intendano adottare per ottenere la revoca dei cinque licenziamenti e per favorire l'apertura delle trattative sulla vertenza concernente manutenzioni, lavoro in appalto, sicurezza interna ed esterna alla fabbrica » (2-00357);

nonché le seguenti interrogazioni:

Castellina Luciana, Ferrari Marte e Pellegatta Maria Agostina, ai ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali, « per sapere: se siano a conoscenza che il 5 aprile 1978, durante lo sciopero europeo per la piena occupazione cui avevano aderito tutti i lavoratori giornalieri, nella fabbrica Montedison di Castellanza (Varese) si è verificato uno scoppio al *cracking-B* dell'impianto Metanolo, che solo per cause fortuite non ha prodotto gravissimi incidenti. Questo scoppio si aggiunge alla lunga serie di perdite che si sono verificate in questo ultimo anno; se siano a conoscenza che già da diversi giorni le maestranze avevano fatto presente alla direzione che nella caldaia *STORK* del *cracking-B* si verificavano pericolose perdite, senza però ottenere nessun risultato concreto e nessuna misura di controllo sulla sicurezza degli impianti; quali provvedimenti intendano adottare perché la linea di condotta della direzione Montedison di Castellanza non concretizzi il già annunciato licenziamento di 80 lavoratori delle imprese appaltatrici. Ciò comporterebbe, oltre al blocco degli investimenti, una pesante diminuzione degli interventi di manutenzione agli impianti e quindi della sicurezza di lavoro nello stabilimento di Castellanza, rendendo ancora più precarie le condizioni di lavoro degli operai; infine, quali misure si intendano adottare per garantire la sicurezza ambientale delle zone circostanti lo stabilimento Montedison di Castellanza ed il pieno rispetto di tutte le norme sulla sicurezza del lavoro per i suoi dipendenti » (3-02666);

Castellina Luciana e Ferrari Marte, ai ministri delle partecipazioni statali e della sanità, « per sapere: se siano a conoscenza dell'ennesima azione provocatoria e antisindacale messa in atto il 19 aprile 1978 dalla direzione dello stabilimento Montedison di Castellanza (Varese) nei confronti dei lavoratori delle aziende appaltatrici che si presentavano al lavoro. Come si ricorderà, solo poche settimane fa la grave situazione dello stabilimento era stata messa in luce da un nuovo scoppio nell'impianto metanolo e solo per cause fortuite e per il pronto intervento dei lavoratori si era evitato un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime. Ora, la direzione dello stabilimento di Castellanza ha impedito l'ingresso al lavoro degli operai delle ditte appaltatrici. Questo grave provvedimento ha favorito il verificarsi di un infortunio che ha colpito due lavoratori. Inoltre, per deliberata decisione della direzione dello stabilimento, è stato rifiutato l'espletamento della normale prassi stabilita dalla legislazione e dalle norme vigenti in materia di pratiche per l'infortunio. Si precisa, inoltre, che le organizzazioni sindacali di categoria di Varese e il consiglio di fabbrica della Montedison di Castellanza hanno stigmatizzato più volte l'operato della direzione invitando i lavoratori a respingere qualsiasi atteggiamento di contrapposizione e a battersi per migliorare le condizioni di sicurezza sul posto di lavoro. Per sapere: se siano a conoscenza che finora la direzione Montedison non ha ritenuto di dover aprire le trattative con i sindacati e il consiglio di fabbrica per riportare alla normalità le condizioni di lavoro in fabbrica; quali provvedimenti intendano adottare per portare a una conclusione positiva l'intera vicenda e se non ritengano opportuno adoperarsi per ottenere l'allontanamento dal loro incarico dei componenti della direzione Montedison di Castellanza che, proprio in questo ultimo periodo, hanno dato nuove prove di irresponsabilità, non solo per quanto riguarda l'atteggiamento assunto nei confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori e del consiglio di fabbrica, ma anche per

la distruzione che rischiano di arrecare al capitale fisso rappresentato dagli immobili dello stabilimento di Castellanza. Infatti, il grave stato di manutenzione e di insicurezza in cui versano gli impianti (già segnalato in precedenti interrogazioni sia alla Camera sia al Senato) rischiano di arrecare danni irreparabili che potrebbero provocare un nuovo caso ICMESA » (3-02689);

Castellina Luciana e Ferrari Marte, al ministro delle partecipazioni statali, « per sapere: se sia a conoscenza che nell'ambito della vertenza in svolgimento nello stabilimento Montedison di Castellanza (Varese) sui problemi della sicurezza e della manutenzione degli impianti, la direzione della fabbrica ha provveduto a sospendere 5 lavoratori, delegati del consiglio di fabbrica, perché hanno effettuato la manutenzione degli impianti. Si ricorda che uno di questi lavoratori riuscì a fermare gli impianti nel corso di uno scoppio verificatosi il 5 aprile 1978, che solo per caso non produsse gravi conseguenze; se sia a conoscenza del fatto che i consigli comunali, riuniti in sedute straordinarie e ordinarie, di Castellanza, Olgiate Olona, e il consorzio sanitario di zona Busto/2 est, hanno condannato più volte l'atteggiamento intransigente e provocatorio della direzione dello stabilimento Montedison di Castellanza, che ha l'obiettivo di licenziare i lavoratori delle ditte appaltatrici, facendo in questo modo scadere ulteriormente i già precari livelli di sicurezza degli impianti. Si precisa, inoltre, che a queste ferme prese di posizione hanno aderito fattivamente tutte le forze politiche democratiche; quali iniziative intenda prendere per ottenere la revoca delle cinque sospensioni e della moltitudine di provvedimenti disciplinari che continuano ad abbattersi sui lavoratori, decisione indispensabile per riportare alla normalità la situazione dello stabilimento » (3-02694);

Ferrari Marte, ai ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, « per conoscere — atteso che la situazione all'interno dello stabilimento Montedison di Castellanza in pro-

vincia di Varese è da tempo sempre motivo di profonda tensione con gli organismi aziendali, dei lavoratori, con le organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL per i comportamenti della direzione in ordine a: provvedimenti di licenziamento dei lavoratori delle imprese addetti prioritariamente alla manutenzione; carenze di provvedimenti per la tutela della garanzia del lavoro e per la salute dei lavoratori; provvedimenti di sospensione nei confronti di diversi delegati aziendali; a conoscenza delle posizioni negative assunte nei confronti della direzione aziendale dai consigli comunali di Olgiate Olona e Castellanza oltre che dai rappresentanti dei partiti e dalla sezione ANPI aziendale Montedison — quali urgenti interventi si siano svolti per ripristinare in azienda condizioni di convivenza civile, per corretti rapporti sociali e sindacali e fra le organizzazioni ai fini della tutela del diritto al lavoro, alla sicurezza dell'integrità fisica dei lavoratori » (3-02708).

Queste interpellanze e queste interrogazioni, che riguardano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgere le sue interpellanze.

CASTELLINA LUCIANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, debbo dire che non si tratta più di interpellanze ma, ormai, di un romanzo. Ognuna di queste interpellanze ed interrogazioni, infatti, è la tappa di una vicenda tuttora aperta e via via aggravata, di una vicenda che investe lo stabilimento Montedison di Castellanza. Di essa si è parlato, per riflesso, soltanto poche settimane fa, quando in quest'aula si è discusso di un altro stabilimento della Montedison, quello di Brindisi, dove per uno scoppio vi sono stati ben tre morti: tre morti per assenza di manutenzione degli impianti. In quella occasione citai la circolare della direzione aziendale, nella quale si diceva che, poiché le manutenzioni costano troppo, era bene ridurre i costi. Tale riduzione ha avuto come conseguenza, a Brindisi, tre morti

e molti feriti, e rischia di averne altri a Castellanza, dove si è creata un'analoga situazione.

Il 5 aprile vi è stato un primo scoppio al *cracking-B* dell'impianto di metanolo; non è avvenuto un disastro soltanto perché un operaio, delegato del consiglio di fabbrica, è riuscito ad evitarlo, fermando in tempo l'impianto. Ma già precedentemente vi erano state perdite nella caldaia *STORK* che erano state denunciate. Ma anziché intervenire con una più puntuale opera di manutenzione, la direzione aziendale ha operato in senso contrario, annunciando il licenziamento di 80 operai delle imprese appaltatrici addette alle manutenzioni.

Il 20 aprile viene impedito ai lavoratori delle imprese in questione di entrare nell'azienda. Il 21 aprile abbiamo una vera e propria *escalation* in questa vicenda: la direzione aziendale sospende 5 delegati del consiglio di fabbrica, perché avevano operato per effettuare le manutenzioni abbandonate dalla direzione, per impedire, per l'appunto, che avvenisse nuovamente un disastro. Tra i 5 operai sospesi vi era proprio quel delegato che aveva fermato l'impianto del *cracking-B* il 5 aprile, evitando gravi conseguenze. L'atteggiamento della direzione aziendale viene condannato anche dai consigli comunali di Castellanza e di Olgiate Olona, oltre che dal consorzio sanitario di Busto Arsizio/2.

Il 2 maggio vi è un ulteriore *escalation*: durante la trattativa tra la *FULC* e la direzione generale della Montedison, a Roma, i 5 operai che erano stati sospesi, vengono addirittura licenziati. Al 26 maggio — data di un'altra interrogazione — non sono state ancora avviate trattative ed il consiglio di fabbrica continua ancora ad avanzare richieste, cui si oppone il « no » della direzione aziendale.

Per assenza di manutenzione e di investimenti sugli impianti, la situazione attuale è ulteriormente peggiorata. L'impianto 8ª unità formaldeide è fermo da tre mesi, con una perdita giornaliera di 34 milioni (in totale, fino ad oggi, 5 miliardi). La stessa situazione si registra in

altri impianti, per esempio in quello di pentaeritrite, i cui tubi non sono stati allacciati per cui la produzione non si accresce come potrebbe, col risultato di una perdita di 550 milioni al mese. Potrei continuare, citando quanto avviene per altre produzioni: il metanolo, l'urea, eccetera.

In conclusione, la situazione attuale è la seguente: dal punto di vista sindacale abbiamo avuto il licenziamento di rappresentanza di 5 delegati, rei di aver operato quella manutenzione che l'azienda rifiutava di effettuare. Licenziati dopo tutto quello che, sappiamo, può avvenire per assenza di manutenzione negli impianti degli stabilimenti chimici. Inoltre i lavoratori delle imprese appaltatrici sono stati allontanati e le trattative continuano ad andare avanti con « traccheggiamenti » della direzione aziendale, che passa da una posizione all'altra. Dapprima aveva detto che gli operai delle imprese appaltatrici erano superflui, e perciò ne aveva fatti licenziare 80; quindi, incalzata dal consiglio di fabbrica, ha dichiarato che gli operai per le manutenzioni e l'allestimento degli impianti non si troverebbero, quando le ditte d'appalto sono invece pronte a firmare i contratti.

Questa è la situazione a tutt'oggi. Se queste operazioni di manutenzione non vengono fatte in agosto, che è l'unico mese in cui si possono compiere operazioni di rilievo, quelle necessarie per riparare i guasti derivanti dalla situazione di abbandono dei mesi precedenti, non potranno poi più essere fatte nei prossimi mesi, a causa delle condizioni meteorologiche.

Da un punto di vista economico, il fatto che questi impianti siano fermi è grave per l'economia aziendale: comporta perdite di miliardi, come abbiamo detto, logoramento dell'immagine stessa dell'azienda all'estero, dove l'azienda dovrebbe esportare e in certi casi non riesce più a farlo a causa della situazione esistente. Poiché la Montedison è un'azienda alla quale lo Stato dà molti e molti miliardi, e sappiamo che in questo stesso Parlamento i dirigenti della Montedi-

son vengono puntualmente a chiedere che siano rinnovati i finanziamenti per i fondi di dotazione, credo vi sia un dovere preciso, da parte del Governo, di accertare per quali motivi questa direzione aziendale, che si conduce in questo modo, venga lasciata al suo posto e non si intervenga per modificare la situazione in atto.

Credo che la conclusione che si può trarre se si considera, passo per passo, quello che è avvenuto nell'azienda Montedison di Castellanza sia evidente: c'è una decisione politica della direzione aziendale Montedison di colpire il consiglio di fabbrica, perché questo consiglio di fabbrica di Castellanza non è disposto ad accettare le decisioni della direzione aziendale senza reagire, esercita un controllo reale, momento per momento, non solo sulla manutenzione degli impianti, ma anche sulle scelte produttive che l'azienda compie. È dunque per questo che si vuole colpirlo. E lo si colpisce con licenziamenti di rappresentanza con un atteggiamento antisindacale di tutta gravità.

È su questo dato politico, quindi, che io credo il Governo debba pronunciarsi, dando una risposta in merito alla situazione che si è venuta a creare.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere alle interpellanze testé svolte ed alle interrogazioni, di cui è stata data lettura.

PUMILIA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Queste interpellanze ed interrogazioni traggono origine dallo scoppio verificatosi nello stabilimento Montedison di Castellanza il 5 aprile scorso, che ha comportato una violenta fuoriuscita di vapore, che per fortuna non ha provocato alcuna conseguenza per il tempestivo intervento dell'operatore quadrista, che ha immediatamente bloccato l'impianto. A seguito dell'incidente, vi è stato l'immediato intervento dell'ispettorato del lavoro che, dopo aver discusso con il consiglio di fabbrica la

problematica riguardante la sicurezza, i rischi e la nocività esterna ed interna all'azienda, ed alla luce anche degli ordini del giorno di vari enti locali, ha svolto un'accurata indagine sulla situazione dello stabilimento Montedison di Castellanza, ed in particolare in tutti i reparti e su tutti gli impianti esistenti, allo scopo di ottenere una sempre maggiore affidabilità degli stessi ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro. A conclusione degli accertamenti effettuati, limitati per ora solo all'impianto metanolo e all'impianto urea, sono state rilasciate apposite prescrizioni ai responsabili della ditta, ed inoltre i responsabili dello stabilimento sono stati deferiti alla competente autorità giudiziaria per violazione dell'articolo 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, riguardante la mancata manutenzione degli impianti, nonché per l'eventuale infrazione dell'articolo 437 del codice penale.

Su un piano più generale, si può dire che il potenziale elevato grado di pericolosità delle industrie chimiche e petrolchimiche in particolare, costituito essenzialmente dalla notevole nocività delle sostanze impiegate e prodotte, giustifica ampiamente le preoccupazioni manifestate dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori e dalle autorità politiche e amministrative locali e nazionali. La gravità del problema e la conseguente necessità di garantire condizioni di sicurezza e di salubrità all'interno e all'esterno delle predette industrie sono fortemente avvertite dal Governo, e più specificamente dal Ministero del lavoro, che già in passato ha disposto l'intensificazione dell'azione di vigilanza nel settore da parte dell'ispettorato del lavoro e degli altri organi preposti alla prevenzione degli infortuni attraverso una particolare tecnica ispettiva condotta unitariamente dai predetti organismi.

Il problema, ovviamente, non può essere risolto semplicemente con gli interventi ispettivi o, in genere, di carattere amministrativo. Occorrono adeguati strumenti legislativi, che, per altro, già elaborati dal Ministero del lavoro, saranno presentati al Parlamento non appena pun-

tualizzate dalla legge di riforma sanitaria le competenze in merito alla sicurezza.

Per quanto concerne il problema della manutenzione nella generalità degli impianti della Montedison — che attualmente è oggetto di contatti tra sindacati e la società — il Ministero del lavoro ha incaricato una *équipe* di funzionari tecnici altamente qualificati (ingegneri e chimici) di procedere ad un attento e approfondito esame dei programmi, al fine di poter disporre di più precisi elementi di valutazione per ogni utile iniziativa.

Per quanto riguarda un altro argomento sollevato dalle interpellanze e richiamato dalla collega onorevole Luciana Castellina, occorre precisare che la Montedison in quanto tale, com'è noto non ha proceduto ad alcun licenziamento; ha invece comunicato ad alcune ditte appaltatrici di manutenzione il rinvio del programma di costruzione di alcuni nuovi impianti. A seguito di questa comunicazione i lavoratori di una impresa appaltatrice hanno continuato, malgrado lo scioglimento del rapporto con la Montedison, ad entrare nello stabilimento, determinando una situazione di tensione con la dirigenza della società (e non già con il consiglio di fabbrica, che ha anzi favorito l'ingresso di questi lavoratori).

Sono stati esperiti tentativi per risolvere la vertenza iniziata a seguito della disdetta del contratto che legava la Montedison ad alcune imprese appaltatrici. Lo inizio delle trattative è stato fissato con telegramma presso l'associazione industriale di Varese, trasmesso per conoscenza al prefetto di Varese, al quale la società Montedison comunicava la propria disponibilità, a condizione che ai lavoratori della ditta appaltatrice non venisse consentito di entrare nello stabilimento. Poiché questa condizione non si determinò, la Montedison non proseguì le trattative, che sono state riprese con successivo invito; e che sono tutt'ora in corso.

Quanto ai licenziamenti operati direttamente dalla Montedison nei confronti di cinque operai, essi sono stati giustificati dall'azienda stessa con pretese gra-

vi insubordinazioni dei dipendenti. Il Governo, dopo aver effettuato a questo proposito diversi tentativi, che purtroppo non hanno approdato ad alcun risultato, attraverso gli uffici periferici del Ministero del lavoro, l'ufficio del lavoro di Varese e la prefettura di Varese, per rimuovere l'atteggiamento rigido assunto dalla Montedison, ha affidato la questione alla autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. L'onorevole Marte Ferrari ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione, nonché per le interpellanze e interrogazioni Castellina Luciana, di cui è cofirmatario.

FERRARI MARTE. Le dichiarazioni del rappresentante del Governo confermano le notizie che avevamo già ricevuto in sede di Commissione industria, in risposta ad una nostra precedente interrogazione.

Il problema che era stato sollevato nelle interpellanze dell'onorevole Luciana Castellina non trova risposta soddisfacente nelle parole del sottosegretario. Si è detto che la questione degli impianti e della garanzia del lavoro trova puntuale risposta nell'azione della rappresentanza sindacale di fabbrica e degli enti locali a livello del territorio; non si può tuttavia dire che l'*équipe* che è stata nominata stia attualmente operando concretamente. È presente un funzionario dell'ispettorato del lavoro di Milano; ma noi non pensiamo che gli studi del programma che la direzione generale della Montedison ha predisposto, preparati a tavolino, siano sufficienti per compiere le necessarie verifiche. Occorre recarsi direttamente sui luoghi di lavoro a verificare gli impianti, le strutture, le condizioni di lavoro. Chiediamo, quindi, che questa *équipe*, in funzione dal 29 giugno, diventi davvero un gruppo di lavoro, perché attualmente opera soltanto colui che è stato incaricato della direzione di una *équipe* che non c'è, o per lo meno non si è vista a livello aziendale. Speriamo che le intenzioni si traducano in atti concreti, perché la situazione è sempre più precaria e più complessa.

Il rinvio costante, protrattosi in queste ultime settimane, delle conclusioni dell'inchiesta sull'ICMESA, i problemi esistenti — sono stati confermati dalla risposta fornita dal Governo la settimana scorsa sulla Montedison di Brindisi — denunciano una situazione complessa e difficile. Ogni ritardo, pertanto, può essere una causa di ulteriori danni — anche mortali — nei confronti dei lavoratori.

Riteniamo, quindi, che la prima parte della risposta sia un giusto riconoscimento della fermezza della denuncia da parte dei lavoratori e degli enti locali. Non basta, però, dire di aver denunciato alla magistratura i responsabili: occorre ottenere, invece, dai dirigenti della Montedison azioni concrete che impediscano il ripetersi dei fatti che abbiamo denunciato nelle nostre interpellanze e interrogazioni.

Quanto alla parte relativa ai lavoratori, c'è da dire che se l'impresa viene assunta per l'impianto nuovo — e, quindi, lo conosce — riteniamo sia molto più giusto che la manutenzione sia eseguita dai lavoratori che hanno costruito l'impianto stesso. Dico questo a causa del permanere di una notevole pericolosità per i lavoratori, perché i problemi della manutenzione vengono riconosciuti in ritardo. La denuncia alla magistratura dei dirigenti, infatti, è dovuta alla mancata attuazione della manutenzione degli impianti.

Diceva il sottosegretario che le trattative sono in corso da tre mesi. Bene, noi possiamo dire che da tre mesi non sono in corso delle trattative, ma dei ripetuti incontri presso l'associazione industriale di Varese che, però, non si concretizzano in nessun accordo. Non si riesce ad imporre la verifica del grado di manutenzione necessario, anche se i dirigenti della Montedison riconoscono che l'esame da parte del consiglio di fabbrica, posto sul tavolo delle trattative dalle rappresentanze sindacali, è giusto e concordano sul numero dei lavoratori da assumere per la manutenzione, che è anche superiore a quello dei lavoratori licenziati. Essi, però, non giungono mai all'accordo per iniziare la manutenzione. Dato che — come rilevava l'onorevole Luciana Castellina — il me-

se di agosto è quello in cui normalmente si provvede alla manutenzione, se il problema non viene risolto in questi giorni in sede di trattative, la situazione aziendale — è da tener presente che i lavoratori hanno sospeso ogni azione sindacale per favorire uno svolgimento più sereno delle trattative — non potrà non divenire calda. La denuncia alla magistratura non è sufficiente: serve solo a sottolineare la gravità della situazione, in relazione alla quale il Governo deve imporre — anche sul piano concreto — la sua autorità, anche con riferimento alla soluzione dei problemi di carattere finanziario.

Quanto ai cinque delegati, respingiamo in modo netto l'interpretazione fornita dal Ministero. Sarebbe stato molto più giusto se il Governo avesse adottato un'azione autonoma di ricerca delle cause. Se così fosse stato, non avrebbe detto che alla base dei licenziamenti vi è stata l'insubordinazione, perché i lavoratori hanno svolto un compito doveroso, cui, invece, la direzione è mancata, per la garanzia della sicurezza.

Concludendo, devo dire di essere soddisfatto dalla risposta per la parte che riguarda l'impegno sul piano degli atti concreti, che hanno dato il segno corretto dell'intervento del Governo. Sono invece insoddisfatto — e chiedo quindi che il Governo intervenga — per la parte che riguarda gli 80 lavoratori addetti alla manutenzione, che riteniamo debba essere un problema da chiudere rapidamente nella trattativa con i rappresentanti della Montedison attraverso la revoca dei licenziamenti, per i quali non bisogna attendere la pronuncia della magistratura. Non si può demandare ad altre sedi quella che, invece, è una risposta politica che il Governo deve fornire ai problemi della Montedison.

PRESIDENTE. Naturalmente non voglio e non posso entrare nel merito delle questioni che sono state testé oggetto di dibattito e delle valutazioni che sono state espresse. Siccome però ho avuto occasione assai recentemente di partecipare ad un'assemblea dei la-

voratori della Montedison di Castellanza, su invito del consiglio di fabbrica, per un dibattito che non riguardava le questioni specifiche di quella fabbrica, ma più in generale i problemi delle istituzioni democratiche del nostro paese e le lotte di emancipazione dei lavoratori, voglio solo cogliere questa occasione — ripeto, senza intervenire nel merito — per esprimere l'augurio più vivo che quella grave vertenza trovi uno sbocco positivo che ridia serenità alle maestranze. E questo credo di poter fare nel modo più oggettivo, pregando con molta forza il Governo perché faccia tutto, ma davvero tutto il possibile, perché a questo esito positivo si possa giungere al più presto.

È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizione sull'azione civile in seguito ad amnistia (2343); e delle concorrenti proposte di legge Mellini ed altri (882); Castellina Luciana ed altri (1656); Menicacci (2062).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia; e delle concorrenti proposte di legge Mellini ed altri; Castellina Luciana ed altri e Menicacci.

Come la Camera ricorda, nella seduta di venerdì 28 luglio 1978 è stata chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo dunque alle repliche dei relatori e del Governo.

Ha facoltà di replicare il relatore di minoranza, onorevole di Nardo.

DI NARDO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarei quasi tentato di rinunciare alla replica,

ma desidero dire poche cose. Ancora in Commissione giustizia si sta tentando di emendare ulteriormente il testo governativo; e da parte di tutti i commissari — e soprattutto da parte dell'onorevole relatore per la maggioranza — ho notato la buona volontà di voler migliorare, soprattutto dal punto di vista tecnico, questo provvedimento di clemenza.

In sostanza, quello che il relatore di minoranza e — mi pare — larghi settori di quest'aula non condividono, è l'impostazione del provvedimento, per migliorare la quale abbiamo presentato numerosi emendamenti. È un provvedimento che ci rende attoniti, come partecipi della fenomenologia del diritto. Eccezionalmente si era considerato che potessero esservi delle persone chiamate *ad hoc* a beneficiare del vantaggio dell'amnistia; ma è la prima volta che vi sono dei « non beneficiari » chiamati *ad hoc*. Non si concede dunque l'amnistia a determinate persone, perché queste non piacciono, come « la sentinella che si addormenta » o « colui che rende una testimonianza dubbia ». Sono cose nuove, inusitate sul piano del diritto! Voglio ricordare che Togliatti, quando ricoprì la carica di ministro di grazia e giustizia, fu un ministro di grande equilibrio; come del resto Pacciardi, che resse il Ministero della difesa ugualmente con grande equilibrio. Ebbene, circa il primo, quando venne presentato il provvedimento di amnistia del primo dopoguerra, si voleva comprendere tra i beneficiari solo coloro che avevano commesso dei reati, ma avevano partecipato alla lotta partigiana, e non quelli che per ipotesi si erano trovati dall'altra parte, e avevano fatto le stesse cose con un *nomen juris* identico, ma con una casacca diversa. Mi risulta che Togliatti reagì decisamente, perché questo non era concepibile; e ognuno dovette dare atto, quanto meno, all'equilibrio e alla serietà dell'uomo.

Ora noi con queste manifestazioni andiamo screditando noi stessi e l'istituto. Il fatto che l'amnistia possa essere esclusa per il soldatino che si è addormentato è una cosa che reca discredito ad un

rilevante istituto che, prima di essere un istituto del diritto, è un istituto umano. La stessa cosa può dirsi per quanto riguarda le esclusioni in fatto di reati urbanistici, per i quali l'agente subisce già grosse punizioni, come quelle di vedersi abbattere la casa, di vedersi chiamato ad esborsare *in duplo* il valore di quel vano, di vedere acquisito al comune quel bene che egli ha acquisito.

Per quanto riguarda questa amnistia, a me è sembrato che in Commissione e in sede di comitato dei nove si sia soprattutto considerata la quantità di reità, come se si dovessero dosare ora degli articoli edittali di codice penale relativamente ad un procedere indebito; richiamo a me stesso invece che in tema di amnistia e di indulto la pena che la società ha prefissato o dato attraverso un determinato magistrato è stata data e resta, la reità resta, anche se poi l'uomo che ha commesso quell'indebito invece di trent'anni, ne sconta, per esempio, ventinove.

Quanto poi al concetto se sia giusto o non sia giusto introdurre l'amnistia, soprattutto nell'attuale situazione del nostro ordine sociale e politico, io dico che, pur non credendo alla pena di morte né all'ergastolo, sono sfavorevole alle amnistie, perché sono del parere che esse intacchino il senso generalizzato della coercibilità che ai fini del *recte vivere* è indispensabile, perché si deve sapere che se qualcuno è condannato a dieci o trenta anni sconterà effettivamente dieci e trenta anni. Con l'amnistia tutto questo viene sacrificato comunque alla necessità di questo provvedimento di clemenza.

Per altro, la decisione di ricorrere all'amnistia non l'abbiamo presa proprio oggi e a questa decisione hanno concorso tanti fattori, tra cui la situazione generale del paese, la depenalizzazione sempre *in itinere* e l'affollamento delle carceri. È da ciò che io traggo il mio favore a questo provvedimento, che anzi giudico in questo momento come opportuno e necessario; non condivido però che, partendo da questi presupposti ne-

cessari, si vada quindi a cercare il pelo nell'uovo per non darla a Tizio o a Caio; perché in tal modo è proprio il provvedimento di clemenza che si incrina nel suo complesso, dato che proprio l'ingiustizia è la maggiore inclemenza che possa esistere.

Ribadisco quindi in questo mio breve intervento la mia relazione iniziale e spero che qualche modifica positiva possa emergere dall'esito dei lavori del Comitato dei nove e soprattutto dall'esito delle valutazioni assembleari, nonché dalla cortese attenzione del ministro Bonifacio, cui va tutto il mio riguardo per la fatica svolta. Ho l'impressione infatti che qualche margine per alcune modifiche ci sia, perché qualche punto è stato lasciato al giudizio dell'aula e perché non siamo di fronte a posizioni del tipo: « I partiti hanno detto... i competenti hanno detto... », ma siamo di fronte ad un documento che è ancora migliorabile. Mi auguro quindi che in sede di dichiarazione di voto, da parte mia o di qualche altro rappresentante del mio gruppo e da parte di rappresentanti di altri gruppi politici, si possa tirare un fiato di soddisfazione perché questo provvedimento sarà stato effettivamente migliorato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore per la maggioranza.

FELISETTI LUIGI DINO, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, cercherò di assolvere al mio compito di replicare agli oratori intervenuti sulle linee generali mettendo insieme, se è possibile, due elementi: il massimo di brevità e al contempo un po' di completezza rispetto ad alcuni temi particolari che sono stati sollevati nel corso della discussione stessa.

Tralascio tutta una serie di considerazioni che riguardano alcune domande di carattere per così dire pregiudiziale rispetto all'argomento, anche se hanno una loro pertinenza; ma ciò faccio perché in grande misura se ne è già parlato e non credo valga la pena tornare, in sede di replica, su argomenti già trattati: per

esempio, la risposta alla domanda se questa sia una buona o una cattiva amnistia, se questa sia una scelta libera o necessitata, se questa proposta di amnistia e di indulto sia in qualche misura collegata o sia addirittura l'anticipazione di quella normativa che fa capo al disegno di legge n. 1799, in tema di depenalizzazione e di pene alternative. Perché — ripeto — questi sono argomenti sui quali il nostro pensiero (quando dico « nostro », intendo quello di tutti) si è già espresso; d'altra parte le contrapposizioni, anche portate all'estremo, circa le risposte a queste domande mi pare non portino assolutamente nulla di nuovo, se non la conferma che ancora una volta la realtà è assolutamente soggettiva e ognuno la vede come ritiene di vederla.

Poiché, però, noi oggi non siamo ai preliminari di questa vicenda, ma siamo vicini alla sua conclusione, ritengo senza disprezzare le motivazioni in forza delle quali gli uni per un verso, gli altri per un altro, giungono a determinate convinzioni, che quello che interessa puntualizzare sia il fatto, cioè l'elemento di determinazione: il provvedimento in sé e per sé.

Su alcune questioni pregiudiziali devo però dire qualche parola; ad esempio su quella secondo cui, anche per le implicazioni che escono da quest'aula, si è sollevata, con accenti piuttosto diversi tra vari oratori, ma in qualche misura coincidenti, l'eccezione di « espropriazione » compiuta nei confronti del Presidente della Repubblica della sua prerogativa in tema di concessione dell'amnistia e dell'indulto. Ne ha parlato l'onorevole Almirante in termini piuttosto secchi e decisi, così come del resto — ma non li citerò per non fare troppe citazioni — gli altri colleghi del suo gruppo; ne ha parlato, tuttavia, anche qualcun altro, come l'onorevole Pennacchini, giungendo quasi a fornire un elaborato di interpretazione costituzionale su questa materia, così come ne hanno anche parlato gli onorevoli Labriola e Bozzi. Quest'ultimo si è mosso in un ambito che egli ha definito essere non tanto di eccezione di incostituziona-

lità, quanto di correttezza, e si è espresso con una certa discrezione; ma ha pur sempre sottolineato la questione.

Non è dunque presunzione, la mia, ma mio preciso compito di relatore, se dirò qualche cosa a questo riguardo. A me parrebbe che sia sfuggito quasi a tutti — qui forse sono presuntuoso — un dato: cioè che l'amnistia e l'indulto sono, sì, una prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica, ma tuttavia il Presidente della Repubblica, nel concedere l'amnistia e l'indulto, non procede *motu proprio*, ma ha bisogno della delegazione da parte delle Camere. È da questo passaggio, espresso nella prima parte dell'articolo 79 della Costituzione, che per qualche segno qualcuno ha ritenuto di vedere nel concetto di delegazione ivi espresso un riferimento al principio che regola la delegazione legislativa e si è richiamato all'articolo 76, là dove si prevede che nella delegazione della funzione legislativa dal Parlamento all'esecutivo, debbano essere sempre specificati le direttive e i principi di tale delegazione; vi dovrebbe cioè essere sempre una specie di legge-cornice dentro la quale il delegante conferisce la delega al delegato; quest'ultimo sarebbe quindi costretto a muoversi in tale ambito.

Non mi pare che i due temi siano fra loro assimilabili e confondibili perché, come ho già detto, il concetto di delegazione della funzione legislativa, con esplicita formulazione delle direttive e dei principi, è dato dall'articolo 76 soltanto in relazione al rapporto di delegazione della funzione legislativa all'esecutivo e non anche, viceversa, ai temi della specifica delegazione prevista dal successivo articolo 79 della Costituzione in materia di amnistia ed indulto. Il problema tuttavia è aperto e credo che sia comune l'attesa per una sua risoluzione in termini più persuasivi e conclusivi.

Voglio soffermarmi anche su un altro argomento e cioè su quello del termine di efficacia. A questo proposito dobbiamo parlarci molto chiaramente: questo è uno degli importanti argomenti sottoposti alla nostra attenzione. Non credo che i proble-

mi siano ben affrontati quando sono trattati in silenzio o in punta di piedi, tanto più che il tempo è un galantuomo tale per cui, ammesso e non concesso che da parte nostra il problema venga risolto in un certo modo, immediatamente dopo si riparlerebbe dell'argomento in questa e, probabilmente, in altre sedi.

L'articolo 79, secondo comma, della Costituzione dice dunque che l'amnistia non si applica « ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione ». Pregherei i colleghi di riflettere sulla parola « proposta », e di notare che essa è al singolare. Si stia attenti a questo singolare! Nel nostro caso, ad esempio, di proposte, compresa quella del Governo, ve ne sono quattro. C'è quella radicale del 2 dicembre 1976, quella demoproletaria del 19 luglio 1977, la proposta Menicacci del 24 febbraio 1978 e il disegno di legge del Governo che è addirittura del 21 luglio del 1978, cioè di pochi giorni fa. Se volessimo estremizzare il concetto, dovremmo arrivare a dire che non si può concedere amnistia che oltrepassi la data del 2 dicembre del 1976, data di deposito della prima proposta. Però, le cose vanno calate nella concretezza e non in puri termini astratti. Non è ignoto a nessuno che all'inizio di ogni legislatura vi è sempre un deputato o un senatore che deposita una proposta di amnistia la quale, magari, sta nel cassetto per quattro anni interi, mentre poi, verso la fine della legislatura, nasce l'esigenza di discutere dell'argomento: ebbene, si dovrebbe far riferimento a quella data originaria, quale limite da non superare?

La questione è stata già risolta dalla Corte costituzionale in una serie di tre decisioni: la n. 171 del 1963, la n. 51 del 1968 e, più in particolare, la n. 178 del 5 luglio del 1971, dove si è fatto riferimento proprio a questa « calata nella concretezza » del tema che stiamo discutendo. È stata fatta una interpretazione specifica del contenuto del secondo comma dell'articolo 79 della Costituzione, cui ho fatto prima riferimento, e si è affermato testualmente che con il termine « proposta » si è inteso fare riferimento a

quella proposta dalla quale poi ha preso avvio concreto il provvedimento che è sfociato nell'amnistia.

A questo punto noi estremizzeremmo la questione in altro modo se parlassimo di « momento trainante » del disegno di legge. Non si sottovaluti tuttavia il fatto che la Commissione, ed anche il sottoscritto, fin dalla presentazione della prima proposta, come del resto in Commissione, ha dichiarato che è il testo del Governo che costituisce il « testo-base »; non si è fatto un testo unico derivandolo dagli apporti specifici dei vari progetti, ma ci si è soffermati esclusivamente — pur procedendosi ad un abbinamento reso necessario a termini di regolamento — sul disegno di legge, prendendolo come unico testo-base; per cui, secondo me, potremmo arrivare anche fino alla data della presentazione del disegno di legge. Credo però che sia il buon senso quello che deve guidare le cose umane, anche e soprattutto in materia di legislazione; è il buon senso il caposcuola e la chiave di interpretazione di tutte le cose che abbiano qualche riferimento con la serietà, cioè con la disciplina delle cose umane. Sotto questo profilo, riesprimendo in sintesi l'orientamento già emerso in Commissione, la data del 31 dicembre 1977 (fissata dal Governo e della quale comprendo l'importanza e il significato di atto di deferenza del Governo verso il Parlamento, nel lasciare a quest'ultimo un possibile margine di decisione discrezionale sul termine) è un po' troppo arretrata; per cui, senza proporre nulla di cogente, ritengo che dovrà essere l'Assemblea a fare una scelta specifica al riguardo, nel momento del voto.

Per quanto riguarda il cosiddetto « tetto », l'onorevole Bozzi, che ha parlato con grande competenza, si è tuttavia messo in una posizione di sostanziale beatitudine perché, avendo premesso di essere contrario all'amnistia per ragioni di principio, e spingendo tale assenso fino alla contrarietà specifica a questo provvedimento, ha potuto spaziare soltanto sugli argomenti generali e « di principio », senza addentrarsi nelle strettoie del merito nelle quali viceversa si sono addentrati tutti gli

altri oratori intervenuti. Quindi, il « tetto » deve essere di tre o di cinque anni? Non so se abbia molto significato la disputa che si è accesa al riguardo, con riferimento agli effetti che produrrebbe la scelta del « tetto » quinquennale rispetto a quello triennale. Anche perché, se è vero che l'amnistia non ha, come qualcuno assume, come sua ragione d'essere (e ciò vale soprattutto per l'indulto) l'alleviamento della crisi della giustizia, ma una scelta di altro genere e quindi l'inizio di quella depenalizzazione di cui parlavamo, allora la coincidenza tra la depenalizzazione, il disegno e l'amnistia la troviamo nel « tetto » dei tre anni. In proposito potrei usare gli argomenti spesi dall'una contro l'altra parte e viceversa: obiettivamente, il « tetto » triennale viene ripetutamente sfondato verso l'alto perché, attraverso la meccanica dell'articolo 3 in tema di bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti, una serie di reati finisce per essere sostanzialmente compresa nell'amnistia, concretamente, ancorché (attraverso l'espressione della maggiorazione come aggravante) in misura appena superiore ai tre anni. Sotto questo profilo, non so se abbiano voluto fare un'osservazione di principio od abbiano voluto perseguire un concreto obiettivo i colleghi radicali, i quali si sarebbero dovuti accorgere che molti dei loro emendamenti (questa mia replica consentirà poi, almeno mi auguro, un più sollecito esame degli emendamenti) non hanno ragione d'essere perché sono sostanzialmente già inclusi nel provvedimento di amnistia, attraverso il meccanismo di computo della pena previsto all'articolo 3 del disegno di legge (mi riferisco in particolare ai reati che — per esempio quelli di opinione — essi propongono di includere nell'amnistia, ancorché teoricamente al di sopra dei tre anni).

Circa il superamento del limite dei tre anni attraverso il meccanismo descritto, devo dire che non è esatto che vi ricadano solo i reati di competenza pretorile: molti di questi reati sono già di competenza del tribunale e alcuni addirittura al giudizio della Cassazione; i colleghi avvocati mi diranno quanti ricorsi, duran-

te l'ultimo anno, sono stati fatti semplicemente in previsione ed in attesa di questo provvedimento. Lo sfolgimento, quantitativamente, investe non solo il primo grado pretorile, ma tutti gli altri. Mi pare che qualcuno, da destra, si sia lamentato di questo, abbondantemente e con qualche contraddizione perché poi si è chiesta una specie di comprensione per altro verso, di cui parleremo più avanti. È stata espressa preoccupazione per l'eccessiva liberalità (vi ha accennato il collega Cavaliere) che deriverebbe dall'applicazione dei meccanismi delle attenuanti ed aggravanti. La soluzione adottata mi pare equa e giusta e potrebbe esser accolta dalla Camera.

Passo al tema delle esclusioni, oggetto di critiche. Ripeto che in tema di reati di corruzione, oltretutto non ci troviamo di fronte a valutazioni diverse rispetto a quelle compiute in occasione delle amnistie precedenti. A parte l'ovvia considerazione che questa amnistia deve essere figlia del nostro tempo e cadere nella nostra realtà, perciò anche in queste materie non dobbiamo avere l'aria di svolgere esercitazioni accademiche e a tener presente che i reati dei pubblici ufficiali, in tema di corruzione, sollevano una giusta preoccupazione e quell'allarme a tutti noti. È un punto delicato già affrontato da altre amnistie: quella del 1966 aveva un tetto triennale ed ha escluso — forse in modo più severo del nostro — i reati in tema di corruzione; quella del 1970 che, per tanti versi, presentava un tetto più elevato che in molte ipotesi giungeva a cinque anni, pur non avendo escluso i reati al di sotto dei tre anni in tema di corruzione, li ha disciplinati in modo preciso in tema di indulto, al punto da ammetterli soltanto nella misura della metà (prevista allora per due anni). Credo che la Commissione abbia adottato criteri abbastanza realistici e concreti nel riaffermare la validità di questa esclusione, come per il tema di falsa testimonianza. Qui la posizione della Commissione è ancora aperta.

Catanzaro è lì, non lo abbiamo mica inventato: perché non dire queste cose?

Dirà qualcuno: con l'introduzione della rinunciabilità dell'amnistia, avete imposto a qualcuno la condizione di doverci rinunciare per forza. Ora, non so se saranno proposti emendamenti in questo senso, ma certi episodi esistono e noi non possiamo far finta di essere il marmo sul quale scivola l'acqua. Noi non siamo marmo e quella che esce di là non è acqua, ma qualcosa che incide profondamente nella nostra realtà, per cui noi saremmo fuori del nostro tempo se non ci rendessimo conto di queste esigenze.

Lo stesso per le esclusioni in tema di beni comuni. Credo sia giusto, nel momento in cui si predispongono un'amnistia, commisurare ai valori del nostro tempo la valutazione dei beni sociali, dei beni comuni.

Il codice del 1930, in materia di edilizia, urbanistica, inquinamento e beni comuni non aveva previsioni specifiche, forse perché era impostato in un certo modo, ma soprattutto — bisogna essere obiettivi — perché certi valori collettivi non erano minacciati e non era neppure pensabile che lo fossero. Chi pensava allora allo sviluppo della chimica, dell'industria, dell'elettromeccanica, chi pensava al *boom* dell'edilizia?

Sarebbe serio, ad esempio, come era allora, che l'evasione fiscale e l'esportazione clandestina di moneta venissero punite con una contravvenzione, con un'ammonizione, con una sanzione amministrativa e che sostanzialmente allo stesso modo venissero punite le violazioni in materia di inquinamento, edilizia o di quant'altro?

È giusto, quindi, che in tema di amnistia, proprio per il necessario adeguamento alle nuove valutazioni del sistema penale, che secondo me si è andato sviluppando nei due versi (con la eliminazione di certe previsioni penalistiche che non hanno più senso nella società moderna, ma anche con la previsione di severità rispetto ad altre violazioni che hanno assunto una enorme importanza ai nostri giorni), se il diritto penale e soprattutto la pena è equa valutazione del comportamento illecito, questa valutazione debba

essere proporzionata al peso sociale di questi valori.

Vengo alla questione dei reati militari. Essa va vista da due angoli visuali ben diversi. Il primo è quello del codice penale militare di pace, l'altro - e qui anticipo un tema che affronterò in sede di emendamenti - riguarda il codice penale militare di guerra. Secondo me, questi due aspetti vanno distinti nettamente.

Io non credo sia un'impertinenza da parte del relatore affermare, in tema di reati previsti dal codice penale militare di pace, che il Governo - nella sua piena legittimità intendiamoci, perché noi abbiamo rivendicato ai singoli organi per la loro competenza (Governo, Parlamento e ovviamente Presidente della Repubblica) un ambito di incidenza sulla normativa recata dal provvedimento adeguato alla competenza di ciascuno - il Governo dunque ha presentato un testo nel quale compare - non svelo mica un segreto se dico che ciò è avvenuto al di fuori delle precedenti intese tra i gruppi politici di maggioranza - la esclusione dalla amnistia dei reati del codice penale militare di pace che vanno dall'articolo 117 al 121 e 122 e alcuni altri.

La Commissione, a larga maggioranza - ed io credo di poter prevedere che anche ulteriori resistenze rimaste vengano meno nel corso della discussione - ha espresso il parere che occorra ritornare all'impostazione precedente, in forza della quale, salvo un caso o due, di cui parlerò in tema di emendamenti, tutte le esclusioni dall'amnistia dei reati che vanno dall'articolo 117 in poi del codice penale militare di pace - reati che sono puniti edittalmente con una pena inferiore ai tre anni - vengano eliminate, di modo che sia applicabile per questi l'amnistia.

Devo dare atto del fatto che - e io non vorrei addentrarmi in un discorso che può anche sembrare irriverente - che non è da parte del dicastero della giustizia che è stato posto questo problema e lo derivò dal fatto che a rispondere in Commissione è venuto il sottosegretario per la difesa - evidentemente sono

emerse esigenze che il Governo nella sua collegialità ha inteso tener presenti (*Commenti del deputato Mellini*).

Non so se si tratti del Ministero degli esteri, in Commissione è venuto a sostenere il punto di vista del Governo su questa materia il sottosegretario alla difesa.

Notevolmente diverso è il discorso che riguarda la richiesta di soppressione totale (e quindi di ammissione all'amnistia) di tutti i reati previsti dal codice penale militare di guerra, ad eccezione di due o tre soltanto.

Credo di dover parlare con franchezza agli amici e colleghi radicali, anche perché per tanti versi ritengo vi sia una possibilità di comuni intenti.

La situazione è questa: si sta portando avanti la logica referendaria, cioè si intende perseguire in questa sede con uno strumento che ha caratteri diversi, gli stessi obiettivi dei *referendum* sui codici militari. Diciamocelo, è così. Comunque, a parte questa considerazione, che può anche essere gratuita, una cosa è certa: capisco l'elegia di chi parla del contadino che fu condannato per diserzione e che non capiva, non sapeva, non poteva capire,...

MELLINI. E soprattutto non doveva.

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. ...e oggi ne soffre ancora le conseguenze. Però, quando voi chiedete l'abolizione totale del codice militare di guerra...

MELLINI. Qui non si parla di abolizione!

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Sì, l'amnistia: è un *lapsus*, ma basta che si faccia riferimento al *referendum* per trovare la chiave di interpretazione!

Comunque, quando si chiede l'applicazione totale dell'amnistia a tutti i reati del codice militare di guerra, ad eccezione di due, bisogna avere coscienza di quello

che si chiede: dopo di che, se siamo d'accordo si può anche concedere, ma prima bisogna capirci.

Intendo dire questo: la richiesta che si avanza comprenderebbe nell'amnistia, ad esempio, anche l'alto tradimento. Vogliamo questo? Non è mica un reato da poveri contadini in uniforme! Comprenderebbe lo spionaggio militare ed anche il reato di resa con disparità di trattamento, cioè quello commesso dall'ufficiale che tratta la resa della propria unità dicendo: a me la libertà e la sicurezza della vita, ai miei soldati il loro destino.

MELLINI. Vorrei vedere a chi si applica l'amnistia per fatti di questo genere! Magari a chi diventa poi Presidente del tribunale militare!

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Questo è un altro discorso e comunque è inutile adirarsi di fronte alla realtà. Continuo nell'elencazione dei reati che si vorrebbero cancellare con la amnistia: uso delle armi contro le ambulanze ed altro ancora.

E devo continuare perché, signori, le scatole bisogna aprirle: non basta buttare lì una bella scatola con scritto sopra « amnistia per tutti i reati militari », sollevando un sentimento generoso ed emotivo al quale vorremmo partecipare tutti. Poi però si va ad aprire la scatola e ci si trova dentro questa roba. Allora, le cose vanno verificate, per fare una scelta più oculata, più specifica, più dettagliata, escludendo alcune cose ed altre no. E magari si può anche aprire un discorso che abbia una effettiva possibilità di concretizzarsi.

Tra quei reati che si vorrebbe amnistiare ci sono anche le sevizie ai prigionieri ed in più (ed ho finito, perché non è generoso continuare così) tutti i reati dei « pescicani » e degli sfruttatori di guerra, quelli che hanno fornito le divise marce, le scarpe di cartone, le scatolette di carne guasta.

PANNELLA. È successo trentacinque anni fa!

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Ci sono, non ci sono? Mi interessa di più la questione di principio che non la questione specifica.

Esaminiamo allora i casi concreti e solo allora potremo trovare la chiave giusta per distinguere le varie situazioni, senza lasciarci indurre a conclusioni che sono enunciativamente molto belle ma che nel concreto portano a conseguenze di questo genere.

Situazioni soggettive, abitudini, professionalità, precedenti: il collega Pinto (e mi fa piacere che sia presente) parla come un boscaiolo, ma ogni tanto azzecca qualche colpo. Intendo dire che egli ha un tratto di eloquio (ma ognuno ha il suo!) che lo porta a parlare con l'accetta, però è chiaro che anche con l'accetta qualche volta si può tagliare bene e secco. Alcuni accenti di partecipazione umana per certe situazioni carcerarie ed umane, come il discorso sulla abitudine, sulla professionalità e, soprattutto, sui precedenti, lo ha ben sostenuto. Forse il discorso della abitudine e professionalità, inteso come un grosso limite all'applicazione dell'amnistia in quanto condizione soggettiva, non ha in questa sede molta possibilità di essere accettato, perché non siamo certo qui a determinare quelle che sono le condizioni che inducono alla dichiarazione di abitudine e di professionalità. E, tuttavia, in tante abitudini e in tante professionalità c'è il segno di una miseria culturale ed economica che porta a conclusioni di questo genere. Per cui, sarà in sede di revisione dei principi generali e della parte speciale del codice penale che queste cose potranno essere calate (penso che su questo il signor ministro sia d'accordo). Infatti, non possiamo fare qui la riforma del codice sulla base di questi criteri.

Quanto, viceversa, ai precedenti, forse non si è considerato che all'interno del provvedimento in esame vi sono delle grosse valvole di rimedio; infatti, tutte le volte che sia stata pronunciata una sentenza con la concessione della condizionale, tutte le volte che sia stata concessa la riabilitazione dopo la pronuncia della

sentenza, tutte le volte che sia stata o sia concedibile anche *a posteriori*, quindi in forma impropria, una amnistia su una precedente condanna, in tutti questi casi il precedente che sia accompagnato da uno di questi elementi, non conta più ai fini della previsione di esclusione. È una valvola di un certo respiro che può consentire una interpretazione a livello umano di quelle situazioni di cui abbiamo parlato prima.

Vengo all'indulto. Non vi sono stati in genere molti commenti negativi, ed io ne comprendo la ragione. È soprattutto l'indulto che è importante in un provvedimento di clemenza. Mentre l'amnistia è finalizzata ai processi che si devono ancora fare e quindi ad una sofferenza notevole ma relativa, l'indulto, viceversa, agisce là dove la piaga è sotto martirio, sotto disciplina, sotto remunerazione. L'indulto, in sostanza, è un esonero da pena se la misura della pena rientra nella misura dell'indulto o una riduzione della pena, quando la pena sia superiore alla misura dell'indulto concesso (due anni in questo caso, un anno in altri casi). Pertanto, l'indulto è veramente l'elemento determinante e qualificante di un provvedimento. In primo luogo, lo è all'esterno; bisognerebbe abituarsi a guardare non soltanto con l'ottica degli addetti ai lavori e degli interessati, ma anche con l'ottica di una società esterna, che noi non abbiamo abituato — ed è una colpa grossa — a guardare ai problemi della detenzione, ai problemi penitenziari come ad un problema di tutta la società e non soltanto di qualcuno. Si tratta di un problema grosso anche rispetto ad un'ottica esterna. C'è gente che guarda con preoccupazione all'uscita contemporanea di cinque o sei mila condannati che d'impatto verrebbero a contatto con la società. Dobbiamo ricordare che, quando nel corso di questi anni è scappato qualcuno di questi condannati, ne è derivato una specie di caso pubblico e si è mobilitata la polizia. Ora, di colpo ne usciranno cinque o sei mila, sulla base di una condizione di legittimità. Questi « formalismi » — mi sia consentito di dire così — non sono visti in questo

modo all'esterno dalla gente, ma sono visti per gli effetti pratici che provocano. Ecco perché l'indulto è particolarmente importante, e a questo proposito mi riservo di fare ulteriori considerazioni al termine del mio intervento.

Il tema dell'indulto non è stato toccato criticamente da nessuno, anzi mi è sembrato di capire da alcuni interventi (da quello dell'onorevole Cavaliere, ad esempio, e, l'altro ieri, da quello dell'onorevole Ricci) che sia stata avanzata la richiesta di qualche ulteriore inclusione, il che significa poi esclusione dall'indulto, per esempio in tema di violenza carnale (articolo 519), in tema di reati previsti dagli articoli 318 e 319 ed anche, aggiungeva l'onorevole Del Pennino, di reati previsti dal quarto comma dello stesso articolo 319, nel quale sembrerebbe che il compendio sia un *quid* gratuito che avviene *ex post*, quando sappiamo che nella realtà non è che un meccanismo che sposta temporalmente al dopo quello che in effetti può essere stato concordato prima; occorre per altro aggiungere che, se così fosse, non saremmo più nella specie prevista dal quarto comma dell'articolo 319, ma in un'altra.

L'unica questione che è stata sollevata a proposito di questo argomento è stata quella di avere incluso tra i casi, per i quali non si consente la possibilità dell'indulto, l'articolo 2 della legge Scelba. È stato sollevato ripetutamente da tutta la destra e, in particolare, dai deputati del Movimento sociale-destra nazionale. Devo dire con molta chiarezza, e d'altra parte offenderei l'intelligenza di chi mi ha preceduto se non fosse così, che su alcune cose dobbiamo intenderci. La legge-Scelba ha alcuni articoli e l'articolo 2 è uno di questi, e non credo onestamente che si possa qualificare come reato di opinione il complesso di previsioni inserite nell'articolo 2.

LO PORTO. È un reato politico !

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Reato politico, sì; ho sentito parlare di reato d'opinione. L'orga-

nizzazione, la direzione, la responsabilità di costituire e di organizzare un'associazione di quel tipo non è opinione, è commissione specifica. Se poi andiamo oltre e guardiamo il terzo comma dell'articolo 3 — tanto è vero che in questo primo comma c'è una pena edittale che mi pare vada dai cinque ai dodici anni, e quindi è qualificata in un certo modo penalisticamente — là dove c'è scritto che quando l'organizzazione si avvale o di armi o della violenza nell'esplicazione della sua funzione, la pena è raddoppiata, non credo che si tratti di opinione.

Questi sono argomenti, ove sussistano, solidi, su cui credo tutti conveniamo. Quindi, per il primo e il terzo comma non può esserci un'ipotesi — questo è il pensiero del realtore — di ammissibilità al condono per questa specie di reato.

Devo dire che, viceversa, l'opinione della Commissione, e con molta franchezza anche la mia, è diversa per quello che riguarda il secondo comma, relativo ai partecipanti; intanto, perché la questione della partecipazione ha una collocazione diversa da quella dell'organizzazione, della direzione, e in secondo luogo perché tutta la tematica delle associazioni di un certo tipo vede sempre la distinzione netta — vedi testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e codice penale — e la diversa e distinta sanzione penale, maggiore o minore, a seconda che si tratti dei promotori, degli organizzatori, dei dirigenti o dei responsabili, ovvero dei partecipanti, degli aderenti, assumendo questa loro collocazione una configurazione di disponibilità di subalternità e non di direzione. Si fa carico di tutto questo anche lo stesso articolo 2, e in Commissione — devo dire — eravamo arrivati ad un accordo pressoché generale, poi giustamente ci sono stati dei ripensamenti; come dicevo, se ne fa carico anche l'articolo 2, perché prevede una pena attenuata con riferimento al primo comma e non al terzo per i promotori rispetto alla pena — minimo cinque, massimo dodici anni — che è ridotta rispetto a questa misura. Quindi, almeno a maggioranza, la Commissione non si opporrebbe ad un emendamento che vedes-

se applicato nella misura della metà l'indulto rispetto alle previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge-Scelba.

La questione relativa alla richiesta di amnistia per infrazioni amministrative e civili è emersa anche nel corso dei lavori di Commissione e di Comitato ristretto e mi pare che la opinione espressa in quella sede dalla Commissione — che riporto — sia condensabile in poche parole. Sempre, o quasi sempre, e quando lo è stata, lo è stata come appendice ad una più grande, l'amnistia in tema di infrazioni amministrative e civili e in materia di infrazioni disciplinari ha costituito l'oggetto di un provvedimento separato; addirittura, in qualche caso, di un atto amministrativo.

Ora, non v'è opposizione, almeno di principio, a prendere in considerazione un'ipotesi, così come è quella formulata dall'onorevole Scovacricchi nel suo intervento e in sede di Commissione da altri, ma, a mio giudizio, non in questa sede ma in quell'altra.

È presumibile che tra oggi e domani la Camera approvi il provvedimento al nostro esame e che il Senato lo faccia subito dopo; se non è un'espressione pesante la mia, perché implica un richiamo che faccio soltanto come finzione logica per introdurre l'argomento, vorrei dire che dobbiamo avere la capacità di guardare almeno un palmo davanti al nostro naso. L'amnistia risolve qualcosa per un breve periodo di tempo. Credo occorra essere convinti di questo. Il carico giudiziario rapidamente ed in grossa misura si ripristinerà; il carico carcerario ed il carico penitenziario altrettanto, soprattutto se è esatta quella notizia, secondo la quale vi sarebbero dei mandati di cattura in attesa di essere eseguiti; mandati di cattura che in una certa misura potranno essere travolti dall'amnistia. Vedo che il ministro Bonifacio assente: cioè in qualche misura potranno esserlo. Ed allora, facciamo un altro discorso: la nostra capienza carceraria è superata di sette-ottomila presenze. Né sono tanti i detenuti che tireremo fuori con il provvedimento

in esame, sicché il problema carcerario resterà in tutta la sua acutezza, in tutta la sua durezza.

Ecco perché dico di guardare un palmo davanti al proprio naso. Non lo abbiamo fatto per il passato. Per esempio, in tema di riforma penitenziaria tre anni fa avevamo previsto una serie di istituti esterni, capaci di garantire il reinserimento dell'ex-detenuto. Le misure alternative della semilibertà, dell'affidamento in prova, della libertà vigilata, vengono sì applicate ma sono ignorate in grande parte, perché mancano le strutture esterne ad esse relative; mancano a livello centrale, mancano a livello di regione, mancano a livello locale, perché non vi sono i fondi o perché, comunque, una tale organizzazione non è stata ancora allestita.

Passiamo al problema del reinserimento per questi sei o sette mila detenuti che usciranno nelle condizioni che sappiamo. Vediamo di non licenziarli all'uscita della porta, perché non si verifichi che chi in prigione è stato una volta finisca per ritornarvi, non avendo all'esterno quell'aiuto per l'inserimento nella società che è necessario, se vogliamo dare a quella norma della Costituzione, che parla della pena come mezzo di rieducazione e quindi di reinserimento, attuazione completa, se vogliamo offrire a costoro la possibilità di reinserirsi veramente, di non ripetere l'errore e di non ricadere nelle condizioni di commettere reati.

Due parole ancora, signor Presidente. Abbiamo altri problemi, che sono echeggiati anche in questa sede e che non vi è alcuna ragione di non enunciare: siamo di fronte ai magistrati che hanno uno sciopero alle spalle ed uno in programmazione; siamo di fronte a strutture organizzative dell'amministrazione della giustizia; a livello di base — commessi, cancellieri, segretari — che sono nella condizione che tutti sappiamo; vi sono impegni e programmi di Governo specifici su questo punto. Non credo sia estraneo alla nostra discussione preoccuparci anche di tutto ciò.

Vi è una più volte promessa, una più volte impegnata, ma mai venuta al nostro

esame, nota di variazioni del bilancio per il settore di cui trattasi. Siamo alla fine dell'anno 1978. Mi auguro che il signor ministro la porti alla nostra attenzione.

BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*. È all'esame del Senato!

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Bene. Ne prendo atto e mi auguro che giunga in porto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli deputati, il delicato provvedimento sottoposto oggi al vostro esame non trova diretta e immediata giustificazione nella esigenza di alleviare il pesante lavoro degli uffici giudiziari o di porre rimedio al sovraffollamento degli istituti carcerari. Questi due obiettivi, come in verità ho sempre affermato, e come desidero ribadire in questa occasione, devono essere perseguiti con mezzi diversi dall'amnistia e dall'indulto, giacché l'utilizzazione di questi due strumenti, anche per quel che dirò in seguito, rappresenterebbe una evidente distorsione dei fini in riferimento ai quali amnistia e indulto sono previsti e consentiti dalla nostra Costituzione.

Per razionalizzare il lavoro degli uffici giudiziari è necessario far ricorso ad una complessa strategia, nell'ambito della quale si collocano alcuni interventi, in parte già disposti ed in parte in avanzata fase di elaborazione, che siano volti nel loro complesso ad adeguare strutture e meccanismi ad una realtà storica e sociale profondamente diversa da quella del passato. In questo indirizzo vanno valutati, onorevole Felisetti, i recenti e già operanti aumenti degli organici del personale non appartenenti all'ordine giudiziario, disposti con decreto-legge sottoposto all'approvazione delle Camere con procedura d'urgenza, attraverso il collocamento in ruolo dei segretari giudiziari idonei e procedure nuove e più rapide per i concorsi del restante personale. Non c'è da inventare al-

cunché; si tratta di provvedimenti già disposti dal Governo, con notevole impiego di fondi, attraverso un decreto che è stato favorevolmente accolto dal Parlamento e convertito in legge.

Desidero ricordare, poi, che le previste variazioni di bilancio non sono più meri propositi del ministro di grazia e giustizia o del Governo, ma sono già state sottoposte all'approvazione del Parlamento e sono attualmente all'esame del Senato: esse consentiranno una più ampia disponibilità di quei mezzi materiali che sono anch'essi necessari al corretto e puntuale esercizio della funzione giurisdizionale.

Ricorderò anche l'imminente modifica delle piante organiche degli uffici giudiziari, per quanto attiene ai magistrati, modifiche che sono state rese possibili dall'attività preparatoria svolta da un comitato altamente qualificato, composto da rappresentanti del Ministero e del Consiglio superiore della magistratura, che proprio nei giorni scorsi ha completato il lavoro preparatorio.

Ricorderò, inoltre, la prossima presentazione di un disegno di legge che, in attesa di una più incisiva riforma, che sta per ridefinire la funzione e il modo di essere di una magistratura onoraria profondamente rinnovata — perché credo che questa debba essere la via da percorrere — rivitalizzi comunque l'istituto del conciliatore, con conseguente sgravio di lavoro dei giudici ordinari; e l'altrettanto prossima presentazione di un disegno di legge — questo sarà il banco di prova della nostra volontà di rinnovamento — che con prudenza, ma anche con fermezza e coraggio, modifichi le circoscrizioni giudiziarie, con l'abolizione degli uffici giudiziari diventati inutili e che comportano un dannoso spreco delle pur sempre limitate risorse disponibili, e con la conseguente possibilità di potenziare gli uffici per i quali le profonde trasformazioni sociali ed i conseguenti fenomeni connessi a problemi del tutto nuovi emersi nella realtà di oggi hanno determinato un insostenibile carico di lavoro.

Questa è la strategia complessiva che vuol aggredire le difficoltà nelle quali si

trovano gli uffici giudiziari, ed in modo particolare quelli dei grandi centri.

Per quanto riguarda gli istituti carcerari, il problema del sovraffollamento va risolto attraverso il piano concernente l'edilizia penitenziaria, già in fase di attuazione, con l'utilizzo della legge dello scorso anno che stanziò 400 miliardi. Il conseguimento degli obiettivi del piano ci consentirà non soltanto la disponibilità di un maggior numero di posti, ma anche l'abbandono di istituti che, per la loro vetustà, incidono negativamente su quel trattamento civile ed umano del detenuto che costituisce uno dei pilastri della riforma del 1975.

Ci consentirà altresì, anche qui in attuazione di un principio fondamentale della riforma, una più appropriata distribuzione territoriale della popolazione carceraria, che tenga conto dell'esigenza di non allontanare il detenuto dal luogo di origine, in modo da facilitare anche la possibilità del suo reinserimento sociale (*Commenti del deputato Pannella*).

A conseguire gli stessi obiettivi e anche, devo aggiungere, a rendere possibile una più efficace praticabilità del regime di semilibertà, è stato indirizzato il disegno di legge da tempo proposto dal Governo per rivitalizzare la rete delle carceri mandamentali, con la creazione, a tempi molto brevi, di oltre tremila posti. Mi pare che difficoltà non insormontabili siano state superate, e mi auguro che in questi giorni il disegno di legge diventi legge dello Stato.

Ma tutto questo, onorevoli deputati, non basta: occorre anche un riassetto del nostro sistema normativo. Ed io qui devo aprire necessariamente una parentesi, perché nel suo intervento, in sede di discussione sulle linee generali, l'onorevole Almirante, con la vis polemica che gli è propria e che io obiettivamente gli riconosco, ha rivolto alla maggioranza parlamentare, ai partiti che credono nella Costituzione, una pesante accusa, quella cioè di aver lasciato in piedi tutta l'architettura del codice fascista; anzi, diceva l'onorevole Almirante con una iperbole, le forze dell'arco costituzionale hanno contri-

buito a realizzare quasi una ricostituzione del partito fascista.

Ebbene, signor Presidente, onorevoli deputati, su questo punto è bene che diciamo una parola chiara che sia il frutto di una attenta riflessione e meditazione sulle vicende del nostro ordinamento giuridico, giacché io — e lo dico in anticipo — contesto radicalmente l'affermazione — che spesso ricorre, poi, anche fuori di questa aula — che l'Italia sia ancora governata dai codici emanati dal fascismo.

ROMUALDI. Non è più governata da niente!

BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*. Certo, presa nella sua sinteticità, questa mia affermazione può destare meraviglia in chi, aprendo la raccolta dei codici, vi trova ancora la data del 1931 o del 1941, e così via di seguito.

Da che cosa nasce il mio dissenso? Nasce da una attenta valutazione delle caratteristiche dell'ordinamento che oggi vige in vari settori della vita del diritto, in materia civile, in materia penale, in materia processuale. Io credo che solo una riflessione ingenua, superficiale, possa dar rilievo alla circostanza che finora non sono stati emanati nuovi codici di diritto sostanziale e processuale.

Vorrei fare una riflessione su questo punto, senza riaprire — per carità — le vecchie polemiche sul significato e sulla attualità della codificazione. Alle codificazioni nuove si può dar vita quando una società ha acquisito una certa stabilità intorno a determinati principi; viceversa, dobbiamo essere più preoccupati quando, come nel caso di oggi, e la cosa non riguarda solo l'Italia, le trasformazioni sociali, storiche, sono così rapide, così convulse, da rendere obsoleti non solo i principi che vigevano quarant'anni fa, ma anche quelli in cui si credeva appena dieci anni fa.

ROMUALDI. L'ha detto lei!

BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*. E io credo che quando la società

è in profonda trasformazione siano preferibili alcuni interventi legislativi settoriali in attesa che si raggiunga quel nuovo equilibrio che, poi, consentirà la codificazione, giacché è vero che la codificazione, in qualche misura, imbriglia la realtà e che una realtà in movimento non è facilmente imbrigliabile.

Mi chiedo, e vi chiedo, onorevoli deputati: tre anni fa abbiamo operato una incisiva riforma di una importantissima parte del codice civile, il diritto di famiglia; siamo convinti che, se all'indomani della promulgazione della Costituzione, avessimo modificato il codice civile ed il diritto di famiglia, avremmo varato una buona legislazione? O, invece, è stato più utile modificare il diritto di famiglia quando alcuni concetti nuovi si sono fatti strada, non soltanto in forza della Costituzione, ma anche in forza di una crescita civile all'interno del paese?

Fatta questa considerazione di ordine generale, e mi scuso se sembra che siamo fuori del campo che è oggetto del nostro esame...

ROMUALDI. No, siamo sempre nel campo della confusione.

BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*. ...dovrei dire che è semplicistico trarre la conclusione che questi codici, solo per il fatto che portano ancora la data del 1931, siano rimasti indenni da quella grossa evoluzione politica e giuridica rappresentata dalla Costituzione e dagli interventi che questa ha consigliato o, addirittura, imposto.

Non posso, ovviamente, a lungo trattenermi su questo argomento, ma vorrei che insieme riflettessimo su alcune considerazioni, che dimostrano come quelle deduzioni siano destituite di ogni fondamento. Già in linea di principio c'è da osservare che l'entrata in vigore della Costituzione, che è legge suprema e che condiziona tutte le altre, anche nel momento della interpretazione, ha profondamente ed immediatamente inciso sull'intero ordinamento, giacché i suoi principi fondamen-

tali, specialmente, costituiscono una guida necessaria nell'interpretazione delle norme di rango subordinato. Sicché è accaduto che, nel rispetto di questo che è un fondamentale canone ermeneutico, rilevanti disposizioni in ogni campo del diritto, nonostante la loro formale e letterale permanenza nell'ordinamento, hanno acquistato un significato profondamente diverso, e quindi un contenuto normativo del tutto nuovo. Pensiamo, ad esempio, ai reati di opinione, a proposito dei quali si dice che nei codici leggiamo le stesse norme che furono elaborate dal fascismo; ma verificiamo qual è l'applicazione che queste norme ricevono, e attraverso l'applicazione un diverso contenuto. Basti considerare la rilevanza, che ha acquistato in forza dell'articolo 21 della Costituzione, o il diritto di cronaca o il diritto di critica, per vedere come noi, pur trovandoci letteralmente di fronte alle stesse norme, ci troviamo, invece, nella realtà di fronte a norme completamente nuove. E questa è solo una esemplificazione.

Più in generale, si può dire davvero che, per quanto riguarda la materia civile, sia ancora vigente il codice del 1942? Ebbene, quante significative modifiche ha subito questo codice, che sono sempre modifiche settoriali e parziali, ma che hanno in se stesse, data l'unità dell'ordinamento, la capacità di influire su tutte le altre parti della legislazione! Ho ricordato il diritto di famiglia; ricordiamo anche il diritto del lavoro, che ha subito una profondissima, totale rivoluzione. E ricordiamo anche il diritto dell'economia; e ricordiamo, da ultimo, la legge che pochi giorni fa abbiamo approvato sul nuovo regime giuridico delle locazioni, che innova un importante capitolo di questo codice.

Vorrei riferirmi anche allo stesso codice di procedura penale. Ma è vero quello che sentiamo ripetere e che talvolta ingenuamente ripetiamo, cioè che il processo penale di oggi è il processo governato dal codice Rocco del 1931? Qui la risposta negativa deve essere recisa, e deve essere anche convinta, onorevoli deputati! Il processo penale che oggi vige in Italia è un processo radicalmente, profon-

damente diverso da quello che era il processo disegnato nel codice del 1931.

E vogliamo forse dimenticare le rilevanti innovazioni apportate dalla « novella » del 1955, che, nella misura in cui ha allargato il diritto di difesa, ha modificato il principio stesso del processo Rocco, che era basato su una prevalenza assoluta del principio di autorità? E non vogliamo valutare questo atto rivoluzionario, che è scritto nella Costituzione, che si è poi trasfuso nell'ordinamento, dell'obbligatorietà dell'azione penale?

Signor Presidente, onorevoli colleghi, come potremmo dimenticare i numerosi interventi della Corte costituzionale, una esperienza della quale sono stato partecipe, spesso anche con funzioni di relatore e di estensore di importanti decisioni? Quelle sentenze hanno allargato le garanzie di difesa; taluno dice anche che sono state allargate a dismisura. Come possiamo dimenticare quella pagina che la Corte costituzionale — e poi il Parlamento con gli interventi legislativi — ha scritto, quando ha ammesso il difensore a partecipare all'interrogatorio dell'imputato? Direi che da questo complesso di cose — e potrei ricordare altri interventi legislativi — noi dobbiamo ricavare la conclusione che l'affermazione, secondo la quale il processo penale che oggi si svolge in Italia è un processo delineato dal codice fascista del guardasigilli Rocco, è una affermazione destituita del minimo fondamento.

Abbiamo l'esigenza di riformare il codice per andare avanti secondo certe vie tracciate nella legge di delegazione e per dare una maggiore coerenza all'intera materia, ma non partendo dal presupposto che oggi dobbiamo eliminare dall'ordinamento il codice fascista, perché questo è stato già, di fatto ed anche di diritto, eliminato.

Signor Presidente, onorevoli deputati, volgendo ora lo sguardo al tema in esame devo far una riflessione che, come si usa dire, rispetto a questo tema sta a monte ed è una riflessione che poi spiega il significato e la natura di questo provvedimento. Credo che il nostro sistema sanzionatorio sia affetto da due vizi che

devo giudicare molto gravi; il primo è la tendenza a considerare che la sanzione penale sia sempre la più efficace delle sanzioni; il secondo è rappresentando dall'indirizzo che è volto a privilegiare la carcerazione con il frequentissimo ricorso a pene detentive di breve durata. Ho detto che si tratta di due gravi vizi ed infatti devo contestare che la sanzione penale tuteli sempre, ed in ogni caso meglio di ogni altra sanzione, gli interessi della collettività e con pari fermezza devo affermare che le brevi pene detentive contengono spesso in sé germi assai pericolosi e al limite, lungi dal rappresentare un'arma adeguata per combattere la criminalità minore, costituiscono occasione o motivo di una negativa incidenza sulla personalità del detenuto.

Sul primo punto, quello relativo alla sanzione penale privilegiata rispetto ad altri tipi di sanzione, è sufficiente far cadere la nostra riflessione sull'*id quod plerumque accidit* in tema di contravvenzioni penali; le statistiche delle prescrizioni stanno a dimostrare che si tratta di una sanzione che, ancorché, in apparenza grave per il suo paludamento penale, proprio in conseguenza di questo carattere è priva di ogni reale contenuto di effettività.

Per quanto riguarda le pene detentive di breve durata, devo ricordare, invece, che il problema della loro potenziale dannosità sociale è all'ordine del giorno di tutti i paesi. Circa un anno e mezzo fa ci riunimmo, i ministri della giustizia del Consiglio d'Europa, cioè di diciotto paesi, e insieme portammo la nostra riflessione su questo argomento e, ancorché ovviamente si avesse una varietà di indirizzi sulla soluzione positiva e costruttiva del problema, i diciotto ministri che erano portatori di una vastissima esperienza europea furono unanimi nella diagnosi negativa su queste pene detentive brevi e unanimi sulla necessità non procrastinabile di prevedere delle sanzioni di carattere alternativo. Tenendo conto, quindi, di questa esperienza e facendo tesoro anche dei suggerimenti di qualificati ambienti scientifici e operativi, a suo tempo, su

mia iniziativa, il Governo si fece promotore di una importantissima riforma del sistema sanzionatorio, caratterizzata, come si sa, da due indirizzi di fondo: una depenalizzazione prudente ma coraggiosa di numerose fattispecie, con la previsione di un sistema di sanzioni amministrative che per l'alto grado della loro efficacia rendono, non già più debole, ma viceversa più rigorosa la tutela di certi interessi della collettività, e previsione per i reati punibili con la pena edittale massima di tre anni della possibilità di scegliere sanzioni alternative diverse dalla carcerazione.

Devo constatare con soddisfazione che intorno alle linee di fondo di questa riforma c'è stata in Parlamento, e fuori di esso, una vasta convergenza di consensi; alla Commissione giustizia di questa Camera devo, altresì, dare atto del grandissimo impegno posto nell'esame della difficile problematica, alla ricerca di soluzioni che, muovendosi nelle direttive che caratterizzano la proposta del Governo, ne arricchiscono significativamente il contenuto riformatore.

E con ciò, onorevoli deputati, siamo ora nel vivo dell'argomento all'ordine del giorno, giacché la proposta di amnistia è stata concepita e voluta fin dall'inizio, come uno dei momenti della più ampia strategia criminale, della quale la riforma di cui ho testè parlato è la principale ma non unica espressione. Ho sempre detto, e qui lo ribadisco, che l'amnistia va collegata alla riforma del sistema sanzionatorio e in particolare a quella parte di tale riforma che prevede per le pene brevi misure diverse dalla carcerazione. Ciò spiega un punto fondamentale del disegno di legge; infatti, la scelta del tetto massimo di tre anni non è arbitraria, né è dettata da mere ragioni di opportunità. Essa, al contrario, razionalmente corrisponde a quei reati per i quali, una volta approvata la riforma, sarà possibile che il giudice applichi una sanzione diversa dalla reclusione o dall'arresto.

Le ragioni che motivano tale scelta giustificano anche l'opposizione del Gover-

no agli emendamenti che innalzano il tetto massimo dei reati amnestiabili. Si tratta di emendamenti che, oltre a consentire l'applicazione della clemenza a fattispecie che possono essere di notevole gravità, romperebbero la logica stessa che presiede alla proposta governativa. Al Governo, che è aperto ad ogni innovazione migliorativa del testo, in nessun modo — credo — si può chiedere di essere favorevole a modificazioni che rappresenterebbero il capovolgimento di quell'indirizzo che ha giustificato la sua iniziativa. E, del resto, molto acutamente l'onorevole Felisetti ha dimostrato come, attraverso quella norma riguardante il modo con il quale si viene a determinare la pena e i reati che possono rientrare nell'amnistia, siano soddisfatte alcune esigenze di opportunità e di equità.

Onorevoli deputati, su questa scelta di fondo — quella di prevedere istituzionalmente che cadano nell'amnistia i reati puniti con un tetto massimo di tre anni — i partiti della maggioranza hanno espresso fin da principio un convinto ed unanime consenso. Questa constatazione, di per sé, dimostra l'assoluta infondatezza delle notizie secondo le quali nell'ambito della maggioranza sarebbero emersi tentativi diretti ad amnestiare gravi reati che, perché punibili con pena massima superiore ai tre anni, per definizione sono stati da sempre in ogni sua fase di elaborazione esclusi dal provvedimento di amnistia.

Più difficile, per ragioni obiettive, è stato il tema che abbiamo dovuto affrontare dopo la scelta preliminare del tetto massimo dei tre anni: vale a dire il problema della eventuale esclusione di alcuni reati che in questa fascia rientrano.

A questo proposito, signor Presidente, onorevoli deputati, ho il dovere di toccare anche quel delicato profilo costituzionale che è stato sollevato da vari oratori intervenuti nel dibattito e che trova una eco anche sulla stampa: vale a dire che questo provvedimento disciplina compiutamente l'intera materia sia in tema di amnistia sia di condono, non lasciando spazio per scelte che appartengono al momento dell'esercizio del potere delegato.

Credo che si debba fare un attimo di riflessione sul significato che l'articolo 79 della Costituzione acquista nell'intero sistema costituzionale. Certo, a sostegno della validità di una disciplina completa della legge di delega, noi non invociamo soltanto una prassi trentennale, ancorché — come lo stesso onorevole Almirante riconosceva — in materia costituzionale una prassi costante abbia un peso notevolissimo, senza eccezioni. Ho l'impressione che chi pensa che la Camera, attraverso il suo atto legislativo, debba in fondo soltanto rimuovere un « ostacolo » ad un potere che la Costituzione riconosce al Presidente della Repubblica, è troppo legato alla visione di un ordinamento che, per la verità, non è più il nostro ordinamento, cioè amnistia ed indulto come atto sovrano di indulgenza e clemenza. Invece, no! L'amnistia e l'indulto nella logica del sistema (perché l'articolo 79 della Costituzione deve essere inteso nella vasta cornice dei principi in materia penale) sono strumenti di scelta di politica legislativa. Questo è il punto! L'amnistia e l'indulto possono essere finalizzati, spesso o quasi sempre, a riequilibrare tutto un sistema di funzioni.

Allora, se non si tratta più dell'atto sovrano di indulgenza e clemenza, come era in un ordinamento che non è certo quello della nostra attuale Costituzione, e se si tratta, invece, di scelta di politica legislativa, questi sono poteri che spettano al potere legislativo, al Parlamento.

Non c'è soltanto questa riflessione sulla prassi...

ROMUALDI. Ciò è molto discutibile!

BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*. Tutto è discutibile ed, infatti, io discuto; avete sostenuto una tesi: mi sia consentito sostenere quella contraria.

ROMUALDI. Allora, è un atto politico!

BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*. Certo: tutti gli atti legislativi sono atti politici, ma...

ROMUALDI. Va benissimo, ma è molto pericoloso.

BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*. Scusi: non è affatto pericoloso perché tutti gli atti legislativi, per definizione, sono politici. Evitiamo l'equivoco nella pubblica opinione. Quando parliamo di scelte politiche, parliamo di quelle che appartengono al potere che contribuisce in posizione centrale a delineare l'indirizzo politico della legislazione. Ogni legge soggiace ad una scelta politica, è un dato assolutamente indubitabile e non vedo come ciò possa provocare una distorsione del sistema.

ROMUALDI. Ebbene, è una politica del potere!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sia consentito al ministro di continuare la sua replica!

BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*. Alle nostre spalle non abbiamo soltanto un trentennio che non ha conosciuto se non eccezioni estremamente marginali; non abbiamo soltanto queste considerazioni di ordine sistematico, che pure hanno un proprio valore; come mi pare ricordasse l'onorevole Luigi Dino Felisetti, vi è anche la giurisprudenza della Corte costituzionale.

Devo contestare una affermazione che è stata avanzata, secondo la quale la stessa Corte costituzionale avrebbe quanto meno suggerito di adottare clausole che lascino un certo spazio di discrezionalità. Contesto questo leggendo una riflessione dell'insigne giurista Mortati, massimo protagonista della nostra giustizia costituzionale. Egli ha tratto dalle pronunzie della Corte un significato unificante: dalla coordinazione delle due pronunzie che cadevano allora all'esame, egli argomentava che « la Corte ha ritenuto preminente il potere del Parlamento che deve essere esercitato in modo da vincolare, nel suo contenuto, l'atto presidenziale di concessione, che può spingersi fino al punto da rendere questo atto mera-

mente riprodotto della normazione legislativa ».

Credo che il concorso di questi tre argomenti (esperienza trentennale, interpretazione dell'articolo 79 nel contesto del sistema, giurisprudenza costituzionale) ci renda notevolmente tranquilli su questo punto.

Fatta questa scelta fondamentale, ci siamo trovati di fronte ad altre difficoltà, al tema della eventuale, specifica esclusione di alcuni reati pur punibili nel massimo indicato di tre anni. Risolto positivamente il problema delle esclusioni, resta quello dell'individuazione delle singole fattispecie normative da escludere e dei criteri che questa scelta devono guidare perché essa non risulti assolutamente libera, ed al limite anche arbitraria.

Dal punto di vista logico e razionale, più lineare sarebbe stato escludere ogni esclusione (sia venia al bisticcio), sulla base della fondamentale considerazione che la gravità del reato è apprezzata dal legislatore nel momento in cui fissa la cosiddetta pena edittale; di conseguenza, nel rispetto dei principi di eguaglianza, dovrebbero essere compresi nell'amnistia tutti i reati di pari gravità e rilevanza.

E tuttavia, onorevoli deputati, chiunque abbia esperienza delle cose della vita del diritto, sa bene che non sempre è utile, opportuno, consigliabile, ricorrere alla fredda logica e alla fredda razionalità.

E sa altrettanto bene che questa logica spesso può portare a soluzioni che formalmente sembrano ispirate al principio dell'eguaglianza, ma che nella sostanza ne possono costituire grave violazione.

Ora, sul problema che stiamo esaminando, acquista una particolare rilevanza l'esperienza. Anche qui, infatti, ci rifacciamo a questi ultimi trent'anni in cui i provvedimenti di amnistia hanno sempre contenuto, in misura maggiore o minore non importa, casi di esclusione e mai, sotto questo aspetto, la relativa disciplina è stata considerata come posta in violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Non è mai sorto alcun problema degno di rilievo.

A parte questa constatazione, che pure ha il suo peso, l'opportunità di preve-

dere alcune esclusioni è suggerita da ragioni di politica legislativa di innegabile validità.

Giova in proposito considerare che alcune valutazioni della gravità dei reati sono state effettuate dal legislatore in epoca lontana dalla nostra e può essere accaduto, come ricordava anche, credo, lo onorevole relatore, che alcune fattispecie penali abbiano nel nostro tempo acquisito una carica di dannosità estremamente più grave e più pesante. Ciò suggerisce di riflettere sulla necessità, certo, di introdurre più gravi sanzioni, ma anche nel frattempo, visto che qui ci occupiamo di altra cosa, di non mandare esenti da ogni conseguenza penale chi si sia reso responsabile di siffatti reati.

Per converso, è accaduto che in tempi recenti, o addirittura recentissimi, il legislatore abbia ritenuto sanzionare penalmente comportamenti un tempo irrilevanti dal punto di vista penale. Esempio tipico è quello della esportazione illegittima di capitali all'estero. Sarebbe contraddittorio, a breve distanza, attraverso l'amnistia, eliminare quella rilevanza penale che è stata ritenuta opportuna e addirittura necessaria a presidio di fondamentali interessi della collettività.

Queste ragioni, signor Presidente, onorevoli deputati, spiegano perché il Governo, con ragionato convincimento, sia orientato nel senso di proporre al Parlamento alcune esclusioni dalla amnistia (articolo 2 del disegno di legge). Spiegano, altresì, perché anche su questo punto ci sia stata immediata convergenza delle forze di maggioranza.

Imboccata la via delle esclusioni, si è posto il problema di individuare i singoli reati per i quali un tratto di spugna sarebbe stato estremamente inopportuno.

Io credo che le ragioni che ci hanno indotto ad imboccare la via delle esclusioni — ragioni che ho già esposto — contengano in sé i criteri che ci hanno guidato in questa complessa e difficile scelta.

Non voglio spendere molto tempo in una analitica esposizione delle ragioni delle singole esclusioni, ma spero che il Parlamento vorrà apprezzare lo sforzo fatto

dal Governo nella faticosa e difficile individuazione di quelle fattispecie che ancorché punite nel massimo di tre anni, sono apparse, sotto il profilo che ho indicato, meritevoli di particolare e ponderata valutazione. Il Parlamento, nella sua autonomia e sovranità, valuterà, come è ovvio, le singole esclusioni e il Governo si dimostrerà ragionevolmente disposto a non far mancare il suo atteggiamento favorevole o, almeno, a non esprimere un parere negativo su eventuali emendamenti ispirati a principi di opportunità, di giustizia e di razionalità.

Quello che mi preme mettere in rilievo è che, nell'ambito dei reati contemplati all'articolo 1, ve ne sono certo alcuni sui quali la coscienza sociale del nostro tempo non consente misure di lassismo. Esemplicamente, voglio fare riferimento alle violazioni urbanistiche, per dire che lo sforzo che si sta facendo, il principio che ha ispirato l'attuale stesura dell'articolo 2, tende ad includere nell'amnistia le piccole violazioni ma, con pari fermezza, ad escluderne l'abusivismo edilizio di tipo speculativo. Anche in questo caso, il Governo è aperto ad una migliore formulazione della norma ed è pronto a prendere in considerazione tutti i suggerimenti che valgono a meglio delimitare e definire la discrezionalità che viene rimessa al giudice per la valutazione della gravità dell'abuso.

Come è ben noto, il Governo ha posto la sua attenzione anche sui reati contro la pubblica amministrazione ed ha ritenuto di dover proporre l'esclusione della corruzione per atto di ufficio. Devo ora ribadire, di fronte a questa Assemblea, signor Presidente, ciò che ho detto alla stampa all'indomani dell'approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri. Devo cioè portare una testimonianza — morale prima che politica — circa il fatto che nessuno dei partiti della maggioranza ha proposto che nell'amnistia fossero incluse fattispecie di corruzione, forse pure impropria, ma di notevole gravità. Lo sforzo congiunto di tutti i partiti della maggioranza e del Governo è stato quello di individuare una formulazione che consentisse di tener ferma l'esclusione per

questi gravi reati, includendo però nell'amnistia quelli di particolare ed eccezionale tenuità.

Signor Presidente, onorevoli deputati, ho già dichiarato la disponibilità del Governo ad esaminare con larga apertura eventuali emendamenti all'articolo 2 e, per quanto riguarda le esclusioni che si riferiscono al codice militare, devo aggiungere che la proposta del Governo è motivata dal convincimento, maturato attraverso la esperienza, che, ancorché si tratti di fattispecie che possono apparire poco rilevanti, esse hanno tuttavia prodotto danni assai gravi. Fatta questa affermazione, il Governo - e non solo il ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro della difesa - su questo argomento si rimette alla valutazione e alla determinazione del Parlamento.

Signor Presidente, onorevoli deputati, alle esclusioni oggettive si accompagna nell'articolo 4 la previsione di esclusioni soggettive, conformemente a precedenti che in questo settore sono costantemente presenti. Sulla *ratio* delle singole ipotesi meglio potremo trattenerci in occasione dell'esame degli emendamenti, ma la *ratio* complessiva va ricercata nell'esigenza di circondare il provvedimento di tutte quelle cautele che appaiono opportune o addirittura necessarie, specialmente quando la situazione dell'ordine pubblico impone di evitare che di un atto di clemenza possano fruire anche soggetti che per i loro gravi precedenti presentino un alto grado di pericolosità. È bene tener presente che il paese, al quale dobbiamo sempre volgere lo sguardo, comprende una amnistia per i reati minori: l'apprezza non come atto di debolezza e di lassismo, ma come una misura che si inquadra in una più vasta strategia, volta a colpire duramente la criminalità maggiore e, proprio per ciò, a riservare ai reati minori un regime differenziato. Ma lo stesso paese sarebbe, decisamente con buona ragione, contrario ad una misura che affrancasse dalla pena anche individui estremamente pericolosi.

La stessa *ratio* presiede alle esclusioni oggettive dall'indulto, così come è previsto

dall'articolo 7; su tali esclusioni occorre solo un momento di riflessione per quanto riguarda i reati contemplati dalla legge Scelba.

Su questo punto potrei rimettermi tranquillamente alle osservazioni e alle motivazioni esposte testé in quest'aula dall'onorevole relatore per la maggioranza Felisetti Luigi Dino, soprattutto per correggere l'affermazione secondo la quale con queste esclusioni dal condono si vorrebbero colpire reati di opinione.

ROMUALDI. Abbiamo sempre detto che si vogliono escludere reati politici, anche se personalmente penso che si tratti anche di reati d'opinione.

BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ci siamo posti responsabilmente questo problema quando abbiamo portato la nostra attenzione sulle fattispecie minori previste dalla legge Scelba. Nessuno ha sottolineato il fatto che tra le esclusioni dall'amnistia non compare, per esempio, l'articolo 4 della legge Scelba, che pure contempla la cosiddetta apologia del fascismo. Si può discutere se qui si sia proprio nel campo dei cosiddetti reati d'opinione, specialmente dopo le interpretazioni riduttive fatte in materia dalla Corte costituzionale; comunque questa esclusione non compare nel testo dell'articolo 2. Ma, onorevoli colleghi, le cose stanno diversamente quando leggiamo l'articolo 2 della legge Scelba, che prevede il reato di ricostituzione del partito fascista e punisce questo reato con una pena edittale molto elevata. Non credo vi sia alcuno che possa ragionevolmente sostenere che la ricostituzione del partito fascista - e dà un riferimento l'esperienza giudiziaria, ossia la pronuncia che ha colpito « ordine nuovo » - rappresenti un reato di opinione. E, per quanto riguarda l'aspetto, si tratta certamente di un reato politico; però stiamo attenti: leggiamo la XII disposizione - non transitoria, ma finale! - della Costituzione, la quale può piacere o non piacere, poiché pone il divieto di ricostitu-

zione del partito fascista, e diremo che il carattere politico di questo reato non può avere alcun rilievo, perché è la Costituzione stessa che direttamente impone al legislatore di prevederlo e punirlo.

ROMUALDI. Ne parleremo nel 2050.

BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*. Per quanto riguarda il merito di scindere le fattispecie all'interno dell'articolo 2, il Governo valuterà con serenità ed obiettività, eventuali proposte che provenissero dalla Commissione.

Signor Presidente, onorevoli deputati, il mio discorso volge alla fine, vorrei pertanto portare un momento di riflessione sulla data di riferimento indicata dal Governo al 31 dicembre 1977. Direi che in proposito, come bene ha detto l'onorevole relatore per la maggioranza Felisetti - non starò qui a dilungarmi - non esistono problemi di costituzionalità, che pure sono stati dibattuti in quest'aula. Credo, nello spirito di ciò che diceva l'onorevole Felisetti, che si debba far riferimento all'articolo 77 del regolamento della Camera. Cioè, per il fatto che formalmente siano iscritte all'ordine del giorno non soltanto la proposta del Governo, ma le varie altre proposte di legge formulate, presentate e depositate anche in tempi lontanissimi, non credo che dovremmo avere preoccupazioni di sorta. Viceversa, qualche preoccupazione circa la data avremmo potuto avere se la Commissione, in forza del terzo comma dell'articolo 77 del regolamento, avesse proceduto alla redazione di un testo unificato; in tal caso sarebbe sorto il problema cioè se prendere in considerazione la data della prima proposta. Siccome tutto ciò non è accaduto, dal momento che il testo sul quale si svolge questo dibattito è la proposta del Governo, credo che si possa essere sufficientemente tranquilli sotto questo profilo.

Ciò posto, il Governo ha scelto la data del 31 dicembre sulla base di una valutazione di opportunità e di correttezza. È ben noto che questo provvedimento avrebbe

dovuto essere approvato dal Consiglio dei ministri nella prima metà del gennaio scorso; ma ciò non fu possibile per le note vicende costituzionali e politiche, e in quell'epoca la data di riferimento era quella del dicembre 1977. Il Governo ha ritenuto di non doversi discostare, nel formulare la proposta, da quella data; tuttavia su questo punto il Governo è pienamente disponibile, nel senso che si rimette alle autonome valutazioni e determinazioni dell'Assemblea.

Un ultimo punto riguarda la rinunciabilità della amnistia; a tale proposito è stato affermato in quest'aula da qualche deputato che la rinunciabilità in principio non è costituzionalmente illegittima e neppure richiesta dalla Costituzione. Devo correggere una simile impostazione, ricordando che c'è stata una fondamentale pronuncia della Corte costituzionale sull'articolo 151 del codice penale nella parte, in cui, per evidenti ragioni attinenti al diritto di difesa, non era prevista la possibilità di rinuncia.

Signor Presidente, onorevoli deputati, forse il mio discorso è stato troppo lungo ma ho certo evitato il rischio di una esposizione più ampia e più analitica, per riservare la mia attenzione ai profili di carattere generale in modo diretto o indiretto connessi a questo provvedimento. A me premeva mettere in luce le ragioni di fondo che hanno suggerito l'adozione della proposta e delle direttive fondamentali che ne costituiscono una caratteristica essenziale.

Come ho già detto, il Governo è disponibile a manifestare il suo consenso, o almeno a non esprimere un dissenso su singoli emendamenti proposti in questa Assemblea; ma lo stesso Governo, nel pieno rispetto della autonomia e della sovranità del Parlamento, sente di dover esprimere comunque l'auspicio che, nell'interesse del paese, per non deludere le sue attese, questa Assemblea - così come è già avvenuto durante la discussione in Commissione - approvi un testo che nel suo complesso resti fedele alle motivazioni che hanno ispirato la proposta del Governo (*Applausi*).

Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede referente e autorizzazioni di relazione orale.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti disegni di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

IX Commissione (Lavori pubblici):

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 » (approvato dal Senato) (2367) (con parere della I, della IV e della V Commissione);

XIII Commissione (Lavoro):

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, recante modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile » (approvato dal Senato) (2366) (con parere della I, della V, della VII, della XI e della XII Commissione).

Data la particolare urgenza dei disegni di legge, propongo altresì che le Commissioni suddette siano autorizzate, sin d'ora, a riferire oralmente all'Assemblea nella stessa giornata di domani.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sospendo la seduta fino alle 15.

La seduta, sospesa alle 12,35, è ripresa alle 15.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
SCALFARO

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguen-

ti disegni di legge, approvati da quel Consesso:

« Rifinanziamento degli interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile » (2370);

« Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768, approvata dal Consiglio dei ministri della CEE il 27 luglio 1976 » (2371).

Saranno stampati e distribuiti.

Proposta di assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente disegno di legge:

alla XIV Commissione (Sanità):

« Disciplina della informazione scientifica e della pubblicità dei farmaci ed istituzione della partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica » (già approvato dalla XIV Commissione della Camera e modificato dalla XII Commissione del Senato) (2210-B) (con parere della I, della V, della XII e della XIII Commissione).

La suddetta proposta di assegnazione sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli:

« La Camera,

considerato che nel corso della discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 2343, contenente "Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposi-

zioni sull'azione civile in seguito ad amnistia" sono emerse, pressoché da tutti i gruppi, indicazioni contrastanti con il testo del disegno di legge,

delibera

il non passaggio all'esame degli articoli.

9/2343/1

« COSTA ».

Poiché tale ordine del giorno è stato presentato dopo la chiusura della discussione sulle linee generali, esso, a norma del secondo comma dell'articolo 84 del regolamento, non potrà essere svolto dal presentatore.

BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere contrario, richiamandosi alle considerazioni svolte in sede di replica alla discussione sulle linee generali.

PANNELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione voto sull'ordine del giorno di non passaggio agli articoli.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Io penso che la motivazione prescelta dal gruppo liberale, e in particolare dal collega Costa, non sia corrispondente alla realtà. Mi sembra, cioè, che da parte di tutti i gruppi, almeno formalmente, si sia convenuto — pur deplorandosi le cause che hanno fatto giungere la situazione a questo punto — sulla necessità del provvedimento in esame, evidentemente secondo angolazioni e motivazioni diverse. Sulla necessità del provvedimento non sembra, insomma, che siano state poste riserve sostanziali da parte di alcun gruppo. Dobbiamo quindi constatare che da parte del gruppo liberale viene proposta una tesi (contro la quale noi dichiariamo di votare) infondata e chiaramente pretestuosa. Dobbiamo nel contempo sottolineare che un gruppo politico che ha assistito silenzioso all'amnistia in par-

te strisciante ed incontrollata di questi anni oggi è alla ricerca di pretesti per porre obiezioni ad un provvedimento che ha semmai il limite di essere tardivo e di non essere adeguato alle motivazioni in base alle quali viene proposto, con buona pace del signor ministro di grazia e giustizia, per le quali il Parlamento si appresta a votarlo.

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli colleghi che da parte del gruppo liberale è pervenuta alla Presidenza richiesta di votazione per scrutinio segreto dell'ordine del giorno di non passaggio agli articoli.

Poiché tale votazione avverrà mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 15,15, è ripresa alle 15,35.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, insiste sul suo ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli?

COSTA. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Costa di non passaggio all'esame degli articoli.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 325 |
| Maggioranza | 163 |
| Voti favorevoli . . . | 22 |
| Voti contrari . . . | 303 |

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
Adamo Nicola
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allegri Cesare
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Ambrosino Alfonso
Amici Cesare
Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Angelini Vito
Aniasi Aldo detto Iso
Antoni Varese
Antoniozzi Dario
Arfè Gaetano
Armato Baldassare
Arnaud Gian Aldo
Arnòne Mario
Azzaro Giuseppe
Bacchi Domenico
Balbo di Vinadio Aimone
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barba Davide
Bardelli Mario
Bartocci Enzo
Battino-Vittorelli Paolo
Belardi Merlo Eriase
Belci Corrado
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Berlinguer Giovanni
Bernini Bruno
Bernini Lavezzo Ivana
Bertani Eletta
Bertoli Marco
Biamonte Tommaso
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bini Giorgio
Bisignani Alfredo
Bocchi Fausto
Boffardi Ines
Boldrin Anselmo
Bolognari Mario
Bonifazi Emo
Bonino Emma
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bressani Pier Giorgio
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Buro Maria Luigia
Cabras Paolo
Cacciari Massimo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Carandini Guido
Cardia Umberto
Carelli Rodolfo
Carlassara Giovanni Battista
Carlone Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Carrà Giuseppe
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casati Francesco
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa
Castellina Luciana
Castellucci Albertino
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Cecchi Alberto
Ceravolo Sergio
Cerra Benito
Cerrina Feroni Gianluca
Cerullo Pietro
Chiovini Cecilia
Cirasino Lorenzo
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Coccia Franco
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Colurcio Giovanni Battista
Conchiglia Calasso Cristina
Corà Renato
Corallo Salvatore
Corghi Vincenzo

Cossiga Francesco
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo
Cuffaro Antonino
D'Alema Giuseppe
D'Alessio Aldo
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
de Carneri Sergio
De Caro Paolo
De Gregorio Michele
Del Donno Olindo
De Leonardis Donato
Dell'Andro Renato
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
Di Giannantonio Natalino
di Nardo Ferdinando
Di Vagno Giuseppe
Drago Antonino
Erminero Enzo
Esposito Attilio
Evangelisti Franco
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Fantaci Giovanni
Felicetti Nevio
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Flamigni Sergio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Formica Costantino
Forni Luciano
Forte Salvatore
Fortunato Giuseppe
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Froio Francesco
Furia Giovanni
Fusaro Leandro
Galloni Giovanni
Galluzzi Carlo Alberto
Gambolato Pietro
Garbi Mario
Gargani Giuseppe

Gatti Natalino
Giadresco Giovanni
Giannantoni Gabriele
Giordano Alessandro
Giovagnoli Angela
Giuliani Francesco
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gramegna Giuseppe
Granati Caruso Maria Teresa
Granelli Luigi
Gualandi Enrico
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Guglielmino Giuseppe
Ianni Guido
La Loggia Giuseppe
La Malfa Giorgio
Lamanna Giovanni
Lamorte Pasquale
La Torre Pio
Lezzi Pietro
Libertini Lucio
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Macciotta Giorgio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enrico
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Mannuzzu Salvatore
Marchi Dascola Enza
Margheri Andrea
Marraffini Alfredo
Martini Maria Eletta
Martino Leopoldo Attilio
Martorelli Francesco
Marzano Arturo
Masiello Vitorio
Matrone Luigi
Mazzola Francesco Vittorio
Mazzotta Roberto
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miana Silvio

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1978

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Miceli Vito | Rauti Giuseppe |
| Milano De Paoli Vanda | Ricci Raimondo |
| Millet Ruggero | Riga Grazia |
| Mirate Aldo | Riz Roland |
| Misasi Riccardo | Robaldo Vitale |
| Mondino Giorgio Annibale | Rocelli Gian Franco |
| Monteleone Saverio | Romualdi Pino |
| Mora Giampaolo | Rosati Elio |
| Morazzoni Gaetano | Rossino Giovanni |
| Morini Danilo | Rubbi Antonio |
| Moro Dino | Ruffini Attilio |
| Moro Paolo Enrico | Russo Carlo |
| Moschini Renzo | Sabbatini Gianfranco |
| Natta Alessandro | Salvato Ersilia |
| Occhetto Achille | Salvi Franco |
| Olivi Mauro | Sandomenico Egizio |
| Orsini Gianfranco | Santuz Giorgio |
| Ottaviano Francesco | Sanza Angelo Maria |
| Padula Pietro | Sarri Trabujo Milena |
| Palopoli Fulvio | Savoldi Gianni |
| Pani Mario | Sbriziolo De Felice Eirene |
| Pannella Marco | Scaramucci Guaitini Alba |
| Papa De Santis Cristina | Scovacricchi Martino |
| Pazzaglia Alfredo | Sedati Giacomo |
| Pecchia Tornati Maria Augusta | Segni Mario |
| Peggio Eugenio | Segre Sergio |
| Pellegatta Maria Agostina | Sicolo Tommaso |
| Pellicani Giovanni | Sinesio Giuseppe |
| Pellizzari Gianmario | Sobrero Francesco Secondo |
| Perantuono Tommaso | Spagnoli Ugo |
| Perrone Antonino | Speranza Edoardo |
| Petrella Domenico | Stegagnini Bruno |
| Piccoli Flaminio | Stella Carlo |
| Pinto Domenico | Tamburini Rolando |
| Pisanu Giuseppe | Tamini Mario |
| Pisoni Ferruccio | Tani Danilo |
| Pontello Claudio | Tantalo Michele |
| Porcellana Giovanni | Tassone Mario |
| Portatadino Costante | Tedeschi Nadir |
| Postal Giorgio | Terraroli Adelio |
| Pratesi Piero | Tesi Sergio |
| Preti Luigi | Tesini Aristide |
| Pucciarini Giampiero | Tessari Giangiacomo |
| Pugno Emilio | Testa Antonio |
| Pumilia Calogero | Todros Alberto |
| Quaranta Enrico | Toni Francesco |
| Quarenghi Vittoria | Torri Giovanni |
| Quercioli Elio | Trantino Vincenzo |
| Radi Luciano | Trezzini Giuseppe Siro |
| Raffaelli Edmondo | Urso Giacinto |
| Raicich Marino | Vaccaro Melucco Alessandra |
| Ramella Carlo | Vagli Maura |

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vecchietti Tullio
Venegoni Guido
Vetere Ugo
Vincenzi Bruno
Zagari Mario
Zambon Bruno
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zucconi Guglielmo
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Bernardi Guido
Bisaglia Antonio
Colombo Emilio
Foschi Franco
Maggioni Desiderio
Servello Francesco

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

MORINI, *Segretario*, legge:

(Amnistia).

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

b) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi aveva superato gli anni settanta ».

MELLINI. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. L'articolo 1 di questo disegno di legge contiene i dati essenziali - a nostro avviso - di tutto il disegno di legge, in quanto è quello che stabilisce il « tetto » dell'amnistia: il « tetto » dei tre anni. Signor Presidente, da varie parti e anche dal relatore per la maggioranza è stato osservato che, se questo progetto di amnistia non può considerarsi restrittivo, e non può considerarsi avara la concessione dell'amnistia, questo deve ritrovarsi non già nella indicazione del « tetto » della determinazione della pena editale, ma semmai, invece, nei sistemi di determinazione della pena, con la quale commisurare l'applicabilità o meno della amnistia. Noi riteniamo che, se è vero che con i sistemi di determinazione della pena, sulla quale commisurare l'ammissibilità all'amnistia, possono determinarsi delle dilazioni, tuttavia è anche vero che la fissazione di un « tetto » di tre anni per l'ammissione all'amnistia determina indubbiamente una scelta qualitativa.

È chiaro che, se si stabilisce la fissazione dell'amnistia ai reati puniti con una pena non superiore a tre anni, anche se con il gioco delle attenuanti e delle aggravanti (e del calcolo della prevalenza delle une sulle altre) si può stabilire una dilatazione dei casi da sottoporre ad amnistia, i reati vengono individuati in ragione di una pena editale normale di tre anni; e la qualità dei reati stessi è fissata in maniera immutabile, anche con quei sistemi di calcolo, in relazione alla qualità dei reati cui la pena stessa va applicata.

Noi riteniamo che questa amnistia, in realtà, colpisca più gravemente i reati di una entità meno grave, anche se probabilmente invece si opera una qualche dilatazione nei confronti di imputati - e di condannati, per quel che riguarda l'indulto - che possono essere forse considerati meno pericolosi, proprio in funzione del gioco delle attenuanti e delle aggravanti.

Questa è una scelta politica, e riteniamo sia una pessima scelta politica. Rite-

niamo che questo comporti una minore considerazione proprio per quei tipi di reato che, in funzione di un atteggiamento diverso, di una valutazione qualitativamente diversa, in relazione ad un diverso atteggiamento della società attuale verso determinati reati (ad esempio, i reati di opinione), sarebbero meritevoli di un atteggiamento diverso, in considerazione di un'amnistia che in realtà è una forma di ripensamento.

Questa amnistia rappresenta, signor ministro, dei ripensamenti, che poi non sono seguiti da provvedimenti adeguati per il futuro, ma che riguardano soltanto il passato; ripensamenti per l'atteggiamento della società, dello Stato nei confronti di una serie di reati, che sono oggetto di sanzioni punitive troppo gravi o di previsioni penali che potrebbero benissimo non essere introdotte in determinati provvedimenti. Parliamo dei famosi reati di opinione, per i quali ci si ripete sempre che si è disposti ad un atteggiamento più liberale, che comporterebbe la cancellazione di questi reati dal nostro codice penale; ma sono affermazioni alle quali poi non si dà seguito.

Se questo è vero, noi riteniamo che la scelta del « tetto » di tre anni, anziché quella del « tetto » di cinque anni, come abbiamo proposto in alcuni emendamenti, abbia un carattere eccessivamente restrittivo.

Vi è un'altra considerazione: per i reati militari questo provvedimento di amnistia usa lo stesso metro relativo all'entità della pena, considerata come pena edittale, con un evidente trattamento di disfavore nei confronti di reati militari, pur sapendo che questi sono puniti con pene edittali superiori a quelle dei reati comuni. Avere escluso, per esempio, il reato di insubordinazione con ingiuria significa avere scelto un « tetto » di cinque anni. e qui non c'è diversificazione che possa ottenersi, poi, con il diverso gioco delle attenuanti e delle aggravanti; non c'è emendamento, consistente nel diverso gioco delle attenuanti, anche in relazione all'articolo 69 del codice penale, che possa far sì che questo grave vizio d'origine

venga meno, anche per l'uguale considerazione agli effetti dell'amnistia dei reati penali e addirittura dei vecchi fatti previsti dal codice penale militare di guerra, per i quali è inutile che oggi il relatore per la maggioranza onorevole Felisetti ci dica che, ricomprendendo nell'amnistia anche tutti i reati previsti nel codice penale militare di guerra, esclusi quelli contro i criminali di guerra, finiremmo con l'amnistiare nientemeno che la resa al nemico, nientemeno che la frode in forniture militari e il tradimento.

Si tratta di fatti per i quali ormai, a distanza di oltre un trentennio, abbiamo perso la sensazione di che cosa significassero nella contingenza storica della guerra: che ha significato la resa al nemico da una parte o dall'altra, di questo o quel generale, che magari oggi è diventato presidente del tribunale militare e dei soldati che si sono arresi e che sono stati deportati al nord, di quelli che sono andati al nord volontariamente e di altri, che non sono andati al nord ma che si sono arresi? Che cosa significa questo metro del codice penale militare di guerra, oggi, alla luce della storia, che ormai ha offuscato il ricordo storico stesso di questi fatti? Mentre invece, alla stregua delle conseguenze penali, se si tratta di conseguenze penali esclusivamente secondarie, voi insistete per colpire i contadini, per colpire la gente che non è stata capace di farsi assolvere come si sono fatti assolvere i generali della resa di Roma, che sono stati tutti assolti con formula piena benché si accusassero l'uno con l'altro! Che cosa significa, oggi, venirci a dire che esigenze morali impongono che i reati più gravi non debbano essere amnistiati, quando in realtà questa amnistia sarebbe l'amnistia per la povera gente, per il vecchio contadino che ormai non riesce a rendersi conto della propria situazione e che non sa nemmeno chiedere il provvedimento di riabilitazione perché, magari, gli mancano gli stessi termini di orientamento a questo fine?

Ecco, questo riteniamo sia un segno — lasciatemelo dire — di grossolanità di questo provvedimento, cui bisogna aggiungere

la mancanza di articolazione di questa amnistia, che si trasforma in una cascata di giochi per cui la determinazione dell'amnistia e la sua applicazione diventano una forma di riscrittura del codice, se non addirittura di rifacimento delle sentenze, con la pretesa di giocare caso per caso con un provvedimento che di per se stesso non può giocare caso per caso. Viceversa invece, per quello che riguarda le grandi linee di scelta tra un codice e l'altro, si è voluta usare un'uguaglianza nel metro che è stridente, perché si tratta di metri diversi che sono applicati nell'uno e nell'altro codice, nel codice penale militare di pace e in quello di guerra: storie diverse, realtà diverse, alle quali applicate lo stesso criterio, quando poi pretendete, nell'ambito dell'unica logica, quella del codice penale ordinario, addirittura di andare a centellinare la pena con l'esclusione di questo o quel reato, con la graduazione dell'indulto a seconda che si tratti di reati ritenuti oggi socialmente più gravi in relazione alla situazione delle aggravanti e delle attenuanti per questo o quell'imputato.

La contraddizione, quindi, di questo provvedimento parte proprio dalla formulazione dell'articolo 1, rispetto al quale poi gli articoli successivi finiscono con l'aggravare, nella pretesa di correggerle, le incongruenze che sono proprie della formulazione di questo primo articolo. Di conseguenza, noi abbiamo proposto una serie di emendamenti perché riteniamo che da questo punto di partenza, a nostro avviso sbagliato, discenda una serie di incongruenze assai gravi e pericolose.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Alla lettera a) sostituire la parola: tre, con la seguente: cinque.

1. 1. PINTO, GORLA MASSIMO, CASTELLINA LUCIANA.

Alla lettera b) sostituire la parola: quattro, con la seguente: sei.

1. 2. PINTO, GORLA MASSIMO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerli.

PINTO. Per quanto riguarda l'emendamento 1. 1, si tratta, come ho già detto nel corso della discussione sulle linee generali, di estendere la previsione dell'amnistia fino ai rati per i quali è prevista una pena massima di cinque anni. Mi sembra che questo provvedimento di amnistia stabilisca per la prima volta che non si può tener conto delle attenuanti, ma su questo punto ritornerò quando esamineremo l'articolo 3. Finora i reati per i quali il codice prevede pene anche superiori ai tre anni, in base al gioco delle attenuanti che facevano scendere la pena massima al di sotto di quel limite, rientravano nell'amnistia. Invece, con questo disegno di legge ciò è impossibile. A questo proposito desidero fare un solo caso e precisamente quello della violenza privata nella cui previsione è da inserire il caso del picchettaggio. Si tratta, evidentemente, di un tipo di reato che può rientrare in certe azioni sindacali e della classe operaia. È, questo, un reato punito con una pena massima di quattro anni, ma in pratica, fino a questo momento, esso è stato sempre amnistiato. Ma con questo provvedimento non sarà più possibile che delle ipotesi del genere godano dei benefici dell'amnistia. Sono d'accordo con il relatore per la maggioranza Felisetti nel ritenere che si tratti di reati sui quali c'è molto da discutere e sui quali vi sarebbe bisogno di entrare nel merito e nel particolare, però non bisogna dimenticare che in queste ipotesi di reato possono essere incorsi dei cittadini i quali hanno portato avanti, ad esempio, la lotta per l'occupazione delle case. Per evitare, dunque, che simili cittadini siano esclusi dalla amnistia propongo l'accoglimento dell'emendamento 1. 1.

L'emendamento 1. 2., invece, signor Presidente, lo do per svolto.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Alla lettera a) sostituire le parole: tre anni, con le seguenti: cinque anni.

1. 4. BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI, PANNELLA.

Alla lettera b) sostituire le parole: quattro anni, con le seguenti: sei anni.

1. 5.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 256 codice penale (Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato).

1. 6.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 261, commi secondo e terzo del codice penale (Rivelazione di segreti di Stato).

1. 7.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 262 del codice penale (Rivelazione di notizie di cui è stata vietata la divulgazione).

1. 8.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 263 del codice penale (Utilizzazione dei segreti di Stato).

1. 9.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 265 del codice penale (Disfattismo politico).

1. 10.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 266, commi secondo e terzo del codice penale (Istigazione di militari a disubbidire alle leggi).

1. 11.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 267 del codice penale (Disfattismo economico).

1. 12.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 268 del codice penale (Parificazione degli stati alleati).

1. 13.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 269 del codice penale (Attività antinazionale del cittadino all'estero).

1. 14.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale anche se ricorre l'aggravante di cui all'articolo 292-bis dello stesso codice.

1. 15.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 290 del codice penale anche se ricorre l'aggravante di cui all'articolo 292-bis.

1. 16.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato di cui all'articolo 292 del codice penale anche se ricorrono le aggravanti di cui agli articoli 292-bis e 293 dello stesso codice.

1. 17.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 302 del codice penale (Istigazione a commettere alcuni dei reati previsti dai capi primo e secondo).

1. 18.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 303 del codice penale (Pubblica istigazione e apologia).

1. 19.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 304 del codice penale (Cospirazione politica mediante accordo).

1. 20.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 305 del codice penale (Cospirazione politica mediante associazione).

1. 21.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 334 del codice penale (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro).

1. 22.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 336, primo comma, del codice penale (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale).

1. 23.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 337 del codice penale quando concorra l'aggravante di cui all'articolo 339 del codice penale, esclusa l'ipotesi dell'uso delle armi (Resistenza a un pubblico ufficiale).

1. 24.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato di cui all'articolo 341, ultimo comma, del codice penale (Oltraggio a un pubblico ufficiale).

1. 25.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 342, terzo comma, del codice penale (Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario).

1. 26.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 343 del codice penale (Oltraggio a magistrato in udienza).

1. 27.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato di cui all'articolo 346 primo comma del codice penale (Millantato credito).

1. 28.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 351 del codice penale (Violazione della pubblica custodia di cose).

1. 29.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato di cui all'articolo 378 del codice penale (Favoreggiamento personale).

1. 30.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 379 del codice penale (Favoreggiamento reale).

1. 31.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 380 primo capoverso del codice penale (Patrocinio o consulenza infedele).

1. 32.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 414 n. 1, secondo e terzo comma (Istigazione a delinquere).

1. 33.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 415 del codice penale (Istigazione a disobbedire alle leggi).

1. 34.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 449 del codice penale (Delitti colposi di danno).

1. 35.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 454 del codice penale (Alterazione di monete).

1. 36.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 455 codice penale (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate).

1. 37.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 468 del codice penale (Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti).

1. 38.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 478 del codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atto pubblico o privato e in attestati del contenuto di atti).

1. 39.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 482 del codice penale (Falsità materiale commessa dal privato).

1. 40.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 491 del codice penale (Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena).

1. 41.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 508 secondo comma del codice penale (Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio).

1. 42.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 514 del codice penale (Frodi contro le industrie nazionali).

1. 43.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 556 del codice penale (Bigamia).

1. 44.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 568 del codice penale (Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto).

1. 45.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 610 del codice penale (Violenza privata).

1. 46.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 611 del codice penale (Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato).

1. 47.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il delitto di furto anche se ricorra una delle circostanze di cui all'articolo 625 del codice penale o una delle circostanze aggravanti comuni.

Ove ricorrano più circostanze aggravanti l'amnistia si applica se ricorre l'attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, del codice penale.

1. 48. BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato di cui all'articolo 628, commi primo e secondo, del codice penale se concorre l'attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, dello stesso codice.

1. 49. BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 640, primo capoverso, nn. 1 e 2, del codice penale (Truffa).

1. 50. BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 645 del codice penale (Frode in emigrazione).

1. 51.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato di cui all'articolo 648 del codice penale se ricorre l'attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, dello stesso codice (Ricettazione).

1. 52.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per i reati previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi penali militari per il tempo di guerra, esclusi quelli previsti dagli articoli 185, 186, 187, commi secondo e terzo, 192, ultimo comma, 193, ultimo comma.

1. 53.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per ogni reato previsto dal codice militare di pace per il quale è prevista una pena detentiva, non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena.

1. 54.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per i reati previsti dal codice penale militare di pace con esclusione degli articoli 77, 78, 84, 85, 86, 134, 186 (salvo che la violenza non abbia cagionato le-

sioni personali gravi o la morte), 195 (salvo che la violenza non abbia cagionato lesioni gravi o la morte), 209, 215, 218, 223, 224, 230, 234, 235 e 236.

1. 55.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il reato previsto dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche. L'estinzione del reato o della pena in virtù della concessa amnistia, per il reato suddetto, comporta l'esonero del servizio militare ai sensi del terzo comma dell'articolo medesimo.

1. 56.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per il reato previsto dall'articolo 82 del codice penale militare di pace (Vilipendio alla nazione italiana).

1. 59.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per il reato previsto dall'articolo 97 del codice penale militare di pace (Agevolazione colposa).

1. 60.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per il reato previsto dall'articolo 121 del codice penale militare di pace (Abbandono del convoglio o colposa separazione da esso).

1. 61.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per il reato previsto dall'articolo 128 del codice penale militare di pace (Violazione, soppressione, omessa consegna di dispacci; rivelazione del contenuto di comunicazioni).

1. 62.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per il reato previsto dall'articolo 137 del codice penale militare di pace (Manifestazione di codardia).

1. 63.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per il reato previsto dall'articolo 142 del codice penale militare di pace (Violenza a sentinella, vedetta o scolta).

1. 64.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per il reato previsto dall'articolo 143 del codice penale militare di pace (Resistenza alla forza armata).

1. 65.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per il reato previsto dall'articolo 146 del codice penale militare di pace (Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri).

1. 66.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per il reato previsto dall'articolo 149, n. 4, del codice penale militare di pace (Casi di diserzione immediata).

1. 67.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per il reato di cui all'articolo 186 del codice penale militare di pace qualora la violenza non consista nella morte o in una lesione personale e concorra l'attenuante di cui all'articolo 188 del codice penale militare di pace.

1. 68.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per il reato di cui all'art. 186 del codice penale militare di pace qualora la violenza non consista nella morte o in una lesione personale.

1. 69.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per il reato di cui all'articolo 189 del codice penale militare di pace.

1. 70.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per il reato di cui all'articolo 189 del codice penale militare di pace ove concorra l'attenuante di cui all'articolo 192 del codice penale militare di pace.

1. 71.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per il reato previsto dall'articolo 195 del codice penale militare di pace (Violenza contro un inferiore).

1. 72.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per il reato previsto dagli articoli 201 e 206 del codice penale militare di pace (Inferiore che sfida il superiore; accettazione duello - Circostanze aggravanti).

1. 73.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per il reato previsto dall'articolo 202, terzo comma, e 206 del codice penale militare di pace (Superiore che sfida lo inferiore; accettazione duello - Circostanze aggravanti).

1. 74.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per il reato previsto dall'articolo 217 del codice penale militare di pace (Peculato e malversazione del portalettere).

1. 75.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per il reato previsto dall'articolo 227, ultimo comma, del codice penale militare di pace (Diffamazione).

1. 76.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per il reato previsto dagli articoli 230, 231 n. 1 del codice penale militare di pace (Furto militare aggravato).

1. 77.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per il reato previsto dagli articoli 230, 231 n. 3 del codice penale militare di pace (Furto militare aggravato).

1. 78.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per il reato previsto dagli articoli 230, 231 n. 4 del codice penale militare di pace (Furto militare aggravato).

1. 79.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per il reato previsto dall'articolo 234, secondo comma n. 2, del codice penale militare di pace (Truffa).

1. 80.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per il reato previsto dall'articolo 235, secondo comma, del codice penale militare di pace (Appropriazione indebita).

1. 81.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per il reato previsto dall'articolo 244 del codice penale militare di pace (Violenza contro superiori nella gerarchia tec-

nica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare).

1. 82.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per il reato previsto dall'articolo 250, primo comma, del codice penale militare di pace (Ostruzionismo o sabotaggio nei lavori).

1. 83.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per il reato previsto dall'articolo 251 del codice penale militare di pace (Violazione di disposizione dell'autorità statale preposta alla fabbricazione di guerra).

1. 84.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per il reato previsto dall'articolo 253 del codice penale militare di pace (Pilota che abbandona la nave).

1. 85.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per i reati militari di diserzione, di renitenza alla leva e di mancata chiamata, la cui consumazione sia iniziata tra l'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945.

1. 86.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

MELLINI. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per il delitto di diffamazione con il mezzo della stampa, anche se consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, salvo le ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 596 del codice penale, nn. 1, 2 e 3.

1. 57.

DI NARDO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, GALASSO, CERQUETTI, ROBERTI, PALOMBY ADRIANA, NICOSIA, SPONZIELLO.

MENICACCI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENICACCI. Come abbiamo avuto occasione di dire nel corso della discussione sulle linee generali, c'è in questo progetto di amnistia tutta una sfilza di eccezioni, che personalmente condivido, come dimostra anche la mia proposta di legge presentata nel febbraio scorso. Nessuno, certamente, vuole clemenza per i grandi corruttori e per i pericolosi delinquenti, ma vi è in questo disegno di legge qualche assurdo e qualche iniquità. Una iniquità bella e buona riguarda, a nostro parere, il lavoro dei giornalisti.

L'emendamento che noi vogliamo sottoporre all'attenzione dell'Assemblea riguarda l'esclusione nel progetto di amnistia dei reati commessi a mezzo stampa. Riteniamo di non poter condividere tale esclusione, perché si tratta di una vera e propria iniquità e di un problema di particolare delicatezza, per cui mi auguro che la Camera ponga ai miei rilievi la dovuta attenzione. Lasciando i discorsi astratti circa la libertà di espressione, vogliamo andare al concreto, e a questo proposito desidero fare un esempio che mi sembra appropriato. Supponiamo che un giornalista abbia scritto che un certo funzionario ha abusato del suo ufficio e che per rancore ha giocato un tiro mancino

ad un suo nemico. Ebbene, il funzionario disonesto godrà dell'amnistia, mentre il giornalista non potrà beneficiarne. Se questi, infatti, è stato querelato per diffamazione specifica, e cioè per aver detto, fornendo dettagli e particolari, che quel funzionario è disonesto, l'amnistia non sarà comunque applicabile al giornalista; non solo, ma poiché il funzionario disonesto gode del provvedimento di clemenza, vi è il rischio che diventi impossibile dimostrare in pratica che il giornalista aveva detto la verità.

Non possono essere chiesti — è ovvio — dei privilegi per la stampa e va certamente condannato lo scandalismo gratuito che, per alcuni, è diventato un costume; inoltre, la stampa ha dato cattivo esempio, negli ultimi tempi, in ordine a determinati processi che hanno interessato la cronaca politica e giudiziaria del nostro paese. Certe cose, però, lasciano perplessi.

Per certe questioni si è tratta ispirazione dai vecchi provvedimenti di amnistia, anzi, talune iniquità del progetto nascono proprio da una eccessiva supinità alla tradizione. Per la stampa, invece, della tradizione ci si è dimenticati: le norme del 1966 e del 1970 (mi riferisco alle precedenti amnistie) prevedevano specifiche regole per i giornalisti. Riprodurle semplicemente, oggi, comporterebbe qualche problema tecnico di adattamento e di sistemazione, ma è davvero sconcertante (questo lo rilevo a nome di tutto il mio gruppo) che della stampa non si voglia fare parola nell'ambito di questa amnistia.

Certi discorsi sulla volontà del potere di imbavagliare la libera informazione ci hanno trovato scettici, ma se l'amnistia passasse senza toccare, nemmeno di sfuggita, i problemi di questo settore (e lo scriveva oggi un ottimo giornalista in un grande quotidiano) potrebbe trovare credito chi parla di « messaggio intimidatorio » della classe politica nei confronti di tutto il giornalismo.

Forse dovremmo ricrederci: potrebbe essere vero che, come dicono alcuni, il giornalismo va tenuto al guinzaglio; pro-

prio per non dare questa sensazione, riteniamo però che l'amnistia debba prevedere la clemenza anche nei confronti dei reati commessi a mezzo della stampa. Per questo raccomandiamo l'approvazione di questo emendamento alla sensibilità dell'Assemblea.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) per ogni reato, anche finanziario, accertabile in virtù delle denunce presentate dai residenti ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, come sostituito dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689.

1. 58. **GORIA GIOVANNI GIUSEPPE, RUBBI EMILIO.**

L'onorevole Giovanni Giuseppe Goria ha facoltà di svolgerlo.

GORIA GIOVANNI GIUSEPPE. Molto brevemente, vorrei ricordare come l'emendamento in oggetto abbia, di fatto, origini lontane. Quando nell'autunno del 1976 discutemmo alcune modifiche alla legge n. 159 che, oltre ad appesantire le sanzioni per i reati valutari, intendeva favorire il rientro dall'estero delle disponibilità finanziarie e dei valori patrimoniali in possesso di cittadini italiani, fu rilevato che assolutamente incongruente si sarebbe dimostrata una normativa che tendesse a sanare situazioni pregresse senza intervenire allo stesso tempo su tutti gli aspetti — compresi quelli penali — che dalle stesse situazioni traevano origine. In altri termini, si rilevò che sarebbe apparso paradossale l'atteggiamento di uno Stato che da un lato proponeva una sanatoria, giudicata di comune interesse, e dall'altro creava dei meccanismi di autodenucia che avrebbero condotto inevitabilmente all'avvio di altri processi penali.

È chiaro a tutti, infatti, come nella stragrande maggioranza dei casi ad una illecita esportazione di capitali siano legati anche comportamenti altrettanto illeciti

sul piano della situazione contabile, tanto per richiamare uno dei casi più diffusi. Allora fu autorevolmente risposto che il problema era serio e che andava risolto anche se la legge (poi divenuta la legge n. 689 dell'8 ottobre 1976) non appariva lo strumento più idoneo.

Ho voluto ricordare il dibattito sul tema in oggetto non soltanto per far rilevare come il tempo trascorso renda sostanzialmente improcrastinabile una soluzione, ma anche per sottolineare come l'ipotesi che si propone con questo emendamento sia nata in tempi non sospetti per quanto riguarda riferimenti a casi specifici, cioè come autentica questione di coerenza normativa.

Comunque, sulla base del ricordato ragionamento, intendiamo inserire nel provvedimento in esame, il caso di quei reati, certo di natura finanziaria, la cui prova a supporto è costituita dall'autodenucia del contribuente, presentata ai sensi e per gli effetti della legge n. 159 del 1976. Ricordo che non si tratta di intervenire su reati valutari giustamente regolati dalla stessa legge n. 159 come socialmente gravi; non si tratta nemmeno di recuperare reati finanziari solo in qualche modo connessi con illeciti valutari: si tratta soltanto di dare coerenza di trattamento ai soli reati accertabili con un'autodichiarazione del cittadino, chiaramente disciplinata da una legge statale e dalla medesima sollecitata.

Mi auguro che la Commissione presti a questo emendamento l'attenzione necessaria e lo raccomando all'approvazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il Presidente della Repubblica è inoltre delegato a concedere amnistia per ogni reato determinato da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche commesso prima del 31 dicembre 1967.

1. 3. **RIZ, BENEDIKTER, GAMPER.**

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Già in Commissione giustizia mi ero battuto per ottenere l'amnistia totale per i fatti avvenuti in provincia di Bolzano tra la fine degli « anni '50 » e l'inizio degli « anni '60 ». In questo senso ho chiesto un'amnistia totale per reati determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, commessi entro il 31 dicembre 1967. L'emendamento viene ripresentato in Assemblea con la firma di tutti i parlamentari della *Südtiroler Volkspartei*.

In questa materia che cosa si è fatto fino a oggi? L'amnistia del 1970 era un primo passo, volutamente modesto, che avrebbe dovuto essere preludio a un'amnistia totale: modesto perché riguardava reati punibili con pena detentiva non superiore a cinque anni. Ora la situazione è quella che illustro senza nascondere nulla. Negli ultimi anni, gli uffici statali e parastatali hanno proceduto in via giudiziaria e ipotecaria nei confronti delle persone che avevano subito condanne per reati politici. Non vi sono più procedimenti in corso: ma molti dei condannati sono tuttora interdetti dall'esercizio dei diritti civili. Nove di essi sono latitanti e non possono rientrare nella loro patria per le condanne pendenti a loro carico.

In provincia di Bolzano è opinione comune che, in nome della distensione e dello spirito umanitario, sarebbe doveroso concedere a questi condannati per reati politici una generale amnistia: questo provvedimento, da lungo atteso, rappresenterebbe un sostanziale contributo alla comprensione dei popoli in Europa. Da ciò animati e convinti anche del fatto che persone emigrate e perseguitati politici non rappresentano un fattore favorevole per la creazione in Europa di un clima di necessaria comprensione reciproca - oggi tanto necessario - abbiamo presentato l'emendamento in esame.

Giustamente il Governo ha detto in Commissione e ripetuto in Assemblea che l'amnistia è una scelta politica: si è aggiunto che essa non persegue lo scopo di svuotare le carceri, bensì quello tipico, ben preciso, degli atti di clemenza. Se veramente essa è una scelta politica, se-

condo noi dovrebbe essere più coraggiosa, dovrebbe recare un effettivo messaggio di pacificazione, dovrebbe cancellare fatti politici appartenenti al passato: precisamente, dovrebbe eliminare le questioni che l'attuale giovane classe politica del paese non ricorda, se non parzialmente. Non ricorda questi fatti perché sono tanto lontani nel tempo e perché riguardano un'epoca in cui la classe politica responsabile di allora dovette battersi contro i residui del totalitarismo, vorrei dire contro le incrostazioni del centralismo burocratico, ed aprire la strada al decentramento nonché alla tutela dei diritti delle minoranze etniche nello Stato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena quando tale reato sia stato commesso in occasione di iniziative sindacali, o comunque quando ad esso possa essere applicata l'attenuante prevista all'articolo 62, n. 1, del codice penale.

1. 87.

CASTELLINA LUCIANA, CORVISIERI,
MAGRI.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerlo.

CASTELLINA LUCIANA. Signor Presidente, pur prescindendo dalla questione del tetto dei cinque anni relativo all'amnistia in termini generali, credo che debbano essere presi in considerazione alcuni casi particolari.

Giustamente, questa mattina il ministro Bonifacio sottolineava nel suo discorso come il tetto dei tre o dei cinque anni non sia di per sé indicativo, in quanto alcuni reati nel tempo assumono maggiore gravità, perché muta - diciamo - la coscienza storica.

Per analogia, credo che il ministro non possa non consentire che, di converso,

taluni reati perdono gravità ed è giusto, dunque, non assumere rigidamente il tetto dei tre anni per guardare alla sostanza del reato, così come si presenta storicamente, per l'appunto, alla nostra coscienza, alla morale media acquisita da questa società.

Ebbene, se ci si accosta così al problema, non si può non considerare che i reati compiuti nel corso o in conseguenza di manifestazioni sindacali, anche ove la pena edittale superi i tre anni — e spesso, anzi, quasi sempre la supera — non debbono essere esclusi dall'amnistia. Escluderli sarebbe politicamente e socialmente grave.

Di qui il nostro emendamento, relativo al caso di reato commesso in occasione di iniziative sindacali o quando ad esso possa essere applicata l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 1, del codice penale, cioè le attenuanti da applicare allorché il reato sia stato commesso per particolari ragioni morali o sociali. È questo il caso, ad esempio, delle manifestazioni di occupazione di case, per le quali la pena, quando si tratti di edificio pubblico — e quando le case sono in comune si tratta di edificio pubblico — o quando l'occupazione sia stata fatta in più persone — e generalmente l'occupazione di case sono manifestazioni di massa — supera i tre anni.

Allora, se vogliamo poter includere nell'amnistia i reati compiuti in occasione di manifestazioni sindacali, vale a dire di manifestazioni a carattere politico e sociale così nettamente distinguibile, credo sia necessario accogliere il nostro emendamento.

Si tenga presente che le occupazioni di case, in modo particolare a Roma dove sono state vaste e numerose, sono state attuate per colpire particolari atti di speculazione edilizia e in questo modo hanno colmato un vuoto che le autorità avrebbero dovuto riempire con la loro iniziativa. Spesso a queste occupazioni di case hanno fatto seguito decisioni di requisizione o sequestro da parte delle autorità statali.

Per questo, ritengo che debba essere accettata la nostra proposta. Aggiungo solamente che vi sono altre eccezioni, nel senso di una maggiore larghezza del provvedimento. Le ricordava proprio adesso l'onorevole Riz, quando accennava alla proposta accolta all'articolo 7, punto c), dove si prevede che possano beneficiare dall'indulto i reati — in sé pur gravi — rivolti a modificare l'ordinamento istituzionale della provincia di Bolzano commessi fino al 31 dicembre 1967.

Infine, vorrei ricordare che tutti i reati sindacali erano stati inclusi nel provvedimento del 1970; che una proposta del tutto analoga al nostro emendamento era stata avanzata dal gruppo socialista nel giugno scorso in sede di elaborazione della amnistia e che su questa proposta mi sembra di rilevare non poche perplessità ed interesse anche da parte del gruppo comunista.

Per questo, chiederei alla Commissione, ancora una volta, di prendere seriamente in esame questo nostro emendamento.

PRESIDENTE. Informo la Camera che da parte del gruppo radicale è pervenuta alla Presidenza richiesta di votazione per scrutinio segreto su tutti gli emendamenti presentati da quel gruppo. Informo inoltre che i deputati del gruppo radicale hanno preannunciato che chiederanno di parlare per dichiarazione di voto su ognuno dei loro emendamenti.

La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Alla lettera b), dopo le parole: degli anni diciotto o da chi, aggiungere le seguenti: , al momento dell'entrata in vigore del decreto che concede l'amnistia,
1. 88.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente: c) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale, commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione.
1. 89.

La Commissione ha altresì presentato i seguenti subemendamenti:

All'emendamento Bonino Emma 1. 22 aggiungere, in fine, le parole: , se il valore della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuità.
1. 22. 1.

All'emendamento Bonino Emma 1. 25 aggiungere, in fine, le parole: , eccettuato il caso in cui il fatto è commesso con violenza o minaccia.
1. 25. 2.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di illustrarli.

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza.* Si illustrano da sé, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 1. 89 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: Tale disposizione non è tuttavia applicabile quanto l'autore noto dello scritto sia persona contro la quale non si possa procedere per difetto della necessaria autorizzazione.
0. 1. 89. 1. MELLINI.

L'onorevole Mellini ha facoltà di illustrarlo.

MELLINI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti e subemendamenti presentati all'articolo 1?

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione esprime in generale parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1. I motivi di questo parere contrario sono già stati anticipati nella replica che ho fatto dopo la chiusura della discussione sulle linee generali, ma qualche precisazione può essere fatta, ad esempio, per gli emendamenti Bonino Emma 1. 16 e 1. 17,

che sono a nostro avviso inutili, in quanto il meccanismo previsto dall'articolo 3 in tema di attenuanti e di aggravanti ammette all'amnistia le ipotesi in essi considerate.

Per quanto riguarda l'emendamento Bonino Emma 1. 22, esprimo parere contrario, a meno che non sia integrato dal subemendamento 01. 22. 1 della Commissione. Quanto all'emendamento Bonino Emma 1. 25, la Commissione esprime parere contrario, essendosi indotta a ritirare il proprio subemendamento 01. 25. 2.

Superflui appaiono anche gli emendamenti Bonino Emma 1. 32, 1. 40, 1. 41 e 1. 42 in quanto, sempre per il meccanismo delle attenuanti, sono ammesse all'amnistia le ipotesi da essi considerate.

Per quanto riguarda l'emendamento Riz 1. 3, posso dire che la richiesta ad esso sottesa può essere considerata, ma in una sede diversa da questa; il parere è quindi contrario, anche se devo aggiungere che sotto il profilo dell'indulto questa materia è considerata all'articolo 7.

La Commissione ha molto riflettuto sull'emendamento Castellina Luciana 1. 87 e addirittura, in una diversa sede, aveva sottoposto al Governo un'ipotesi di questo genere, perché se ne tenesse conto in sede di elaborazione del disegno di legge. Pur potendo condividere le motivazioni di fondo che sono state avanzate e che trovano un precedente nell'amnistia del 1970, tuttavia la scelta fatta in tema di limiti massimi della pena edittale non consente, per le ragioni che sono state illustrate in sede di discussione sulle linee generali, e di replica di accettare questo emendamento. Raccomando alla Camera l'approvazione degli emendamenti della Commissione 1. 88 e 1. 89.

Il subemendamento Mellini 0. 1. 89. 1 all'emendamento della Commissione 1. 89, introduce una eccezione alla concedibilità del beneficio nei casi in cui sia richiesta autorizzazione a procedere, relativamente ai reati di cui all'articolo 57 del codice penale. Data la delicatezza della questione, la Commissione si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Il Governo?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta gli emendamenti della Commissione 1. 88 e 1. 89, rimettendosi all'Assemblea per il subemendamento Mellini 0. 1. 89. 1.

Accetta inoltre l'emendamento Bonino Emma 1. 22, purché sia integrato dal subemendamento della Commissione 1. 22. 1. È, infine, contrario a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione degli identici emendamenti Bonino Emma 1. 4 e Pinto 1. 1.

PANNELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, mi consenta, nell'ambito della breve dichiarazione di voto, di chiarire ai colleghi che il gruppo radicale ha sostanzialmente rinunciato a tutta l'illustrazione degli emendamenti; e la nostra richiesta di scrutinio segreto sui nostri emendamenti, accompagnata da una breve dichiarazione di voto, vuole semplicemente cogliere l'occasione per ricordare, al di là delle cifre del codice penale, brevemente di cosa si tratti ad ogni votazione.

Comunque, siamo impegnati con la Conferenza dei capigruppo ad operare in aula in modo tale che domani alle 13 il nostro lavoro, per quel che ci concerne, sia terminato. Quindi, nessun intento ostruzionistico, ma semmai un puntuale lavoro di precisazione nel corso delle votazioni. Per quanto riguarda il nostro emendamento, 1. 4 che tende a portare gli anni da tre a cinque, le nostre motivazioni sono estremamente semplici. Contrariamente a quanto abbiamo sentito questa mattina dal ministro di grazia e giustizia, credo che il motivo di questa amnistia non sia, come ci si racconta, quello di una costruzione strategica, perfetta, che richiederebbe, a questo punto, finalmente la programmazione dell'amnistia; ma penso che tutti noi sappiamo, colleghe e colleghi, che l'urgenza di questa amnistia

non ha nulla a che vedere con l'acquisita nostra convinzione della necessità di un provvedimento di clemenza. Infatti, è un intervento straordinario che noi facciamo per cercare, con un atto di giustizia, di liberare dal carico giudiziario e carcerario la nostra giustizia, per alcune settimane e mesi; tempo prezioso per realizzare quelle riforme che il Governo fa sempre slittare. Di conseguenza in questa ottica, che è quella di liberare la giustizia per il fatto che, come tutti sanno, la stragrande maggioranza dei reati previsti nei tre anni sono reati che riguardano le preture, dobbiamo farci carico anche di liberare soprattutto i tribunali, perché questi siano finalmente liberi di svolgere quei processi più gravi ed importanti che invece sono, non di rado, agevolati dalla crisi della giustizia, sino a tradursi in un'amnistia strisciante, indiscriminata e soprattutto di classe.

Volevo ricordare, per terminare questa dichiarazione di voto, signor Presidente, qual è la fascia di reati compresa tra i tre e i cinque anni; ritengo che questo sia un atto di serietà che dobbiamo effettuare. Questa fascia di reati — li abbiamo condensati perché i colleghi riflettano su questo punto — comprende, oltre ad alcuni reati minori contro la personalità dello Stato, le agevolazioni colpose alla distruzione o al sabotaggio di opere militari, la soppressione di atti concernenti la sicurezza dello Stato, tutti sotto la loro fattispecie colposa. Ci sono poi i reati di opinione contro la personalità e in modo particolare la pubblica istigazione di militari a disobbedire alle leggi. E quali sono gli inviti di questo tipo che si sono concretamente avuti in questo periodo? Sono quelli pacifisti e non violenti degli obiettori di coscienza. Abbiamo poi altri reati tra i tre e i cinque anni che vorrei ricordare una volta per tutte — ed è per questo che insistiamo sui cinque anni —, come il millantato credito semplice, le violazioni di sepolcro, la bigamia, le risse eccetera.

Quindi mi pare un atto di serietà, contro la demagogia di una severità senza contenuto, quello di puntare sul tetto dei

cinque anni anche per fare, in questo modo, un'opera di sensibilità democratica, visto che tra i tre e i cinque anni è compresa la stragrande maggioranza dei reati di opinione dei quali, a parole, tutti riteniamo essere necessaria ormai la soppressione ma che, anche con questo provvedimento, finiamo invece per discriminare in senso sfavorevole. Mi pare quindi che, se la Camera accoglierà il suggerimento di elevare dai tre ai cinque anni il tetto dell'amnistia, si compirà un atto necessario dal punto di vista del sollevamento del carico giudiziario eccessivo che pesa sui nostri tribunali. Quindi, sul piano quantitativo è un atto necessario, mentre sul piano qualitativo mi pare estremamente importante che si giunga ad inserire nell'amnistia quei reati di opinione che tutti saremmo d'accordo, a parole, di eliminare dai nostri codici (ma una tale soluzione si rinvia continuamente).

È per questo che raccomandiamo all'Assemblea un atto di chiarezza che è — mi pare — conseguente alle reali motivazioni per le quali oggi le Camere votano un progetto di amnistia. È ipocrita dire che si tratta di un provvedimento dettato da sensibilità verso la clemenza. Tale sensibilità non c'è, e magari è giusto che non vi sia stata; comunque, il motivo vero e reale — checché ne pensi il signor ministro di grazia e giustizia — è da porre in riferimento ad un atto volto ad acquistare, nell'immediato, quel momento di ossigeno, di respiro, necessario per il carico giudiziario e carcerario che rende sempre più incerta l'erogazione delle pene per i presunti colpevoli, nonché il mantenimento effettivo delle sanzioni.

Da questo punto di vista il signor ministro di grazia e giustizia non ha avuto, questa mattina, una sola parola per tranquillizzarci su tale situazione. Mi riferisco agli ordini di carcerazione non eseguiti. Debbo, invece, alla sua personale cortesia un chiarimento che mi ha fornito in altra sede: essere, cioè, ventimila e non quarantasettemila i mandati di carcerazione tenuti nei cassetti dalla magistratura nonché il fatto che quasi tutti rientrerebbero, secondo la valutazione del ministro Bo-

nifacio, nell'ambito interessato dall'indulto. Desideravo precisarlo, perché mi pare abbia qualche rilievo nella nostra discussione. L'Assemblea ha il diritto di non vedersi sottratto un elemento di valutazione che la cortesia del ministro ci ha fornito in altra sede: nei corridoi, e non qui dentro.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta congiunta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pinto 1. 1 e Bonino Emma 1. 4, non accettati dalla Commissione né dal Governo

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione.

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti | 375 |
| Votanti | 374 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 188 |
| Voti favorevoli | 31 |
| Voti contrari | 343 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione degli identici emendamenti Pinto 1. 2 e Bonino Emma 1. 5.

PANNELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Come è giusto, si è voluto prendere in considerazione la particolare situazione degli ultrasessantenni e di coloro che sono minorenni. Proponiamo,

con il nostro emendamento, che il limite sia portato a sei anni: in tal modo potrebbero farsi rientrare nell'amnistia i reati già prima ricordati, oltre a quello di calunnia, in favore di tale particolare categoria di soggetti. Si tratta di una misura integrativa, che recepisce alcune intenzioni della Commissione, alle quali intende dare effettiva sostanza.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta congiunta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pinto 1. 2 e Bonino Emma 1. 5.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 363 |
| Maggioranza | 182 |
| Voti favorevoli . . . | 34 |
| Voti contrari | 329 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione l'emendamento della Commissione 1. 88, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione del subemendamento Mellini 01. 89. 1 all'emendamento della Commissione 1. 89. Onorevole Mellini, come ella ha udito, su questo emendamento Commissione e Governo si rimettono all'Assemblea. Ella insiste per la votazione?

MELLINI. Sì, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. L'emendamento della Commissione prevede che l'amnistia sia applicabile per i reati commessi con il mezzo della stampa quando la responsabilità sia addebitabile al direttore responsabile, essendo noto l'autore dell'articolo. Questo perché viene in ogni caso salvaguardata la possibilità di colpire, appunto, l'autore della diffamazione, nella persona dell'autore dell'articolo. A nostro avviso, però, la preoccupazione della Commissione verrebbe ad essere frustrata nei casi in cui, pur essendo noto l'autore della pubblicazione, quest'ultimo non fosse perseguibile per difetto di autorizzazione a procedere. Richiamo i colleghi alla delicatezza della questione, che coinvolge, indirettamente, la delicatissima questione dell'immunità parlamentare. Sarebbe grave, in sostanza, che attraverso pubblicazioni risalenti a soggetti coperti dall'immunità parlamentare venisse esclusa ogni ulteriore possibilità di indagine. Sappiamo che una disposizione della legge sulla stampa vieta a coloro che sono forniti dell'immunità parlamentare di essere direttori di un periodico. Nel caso in esame, con l'applicazione dell'amnistia, nei casi in cui fosse noto l'autore dello scritto ma quest'ultimo risultasse coperto dall'immunità parlamentare, favoriremmo indirettamente anche il direttore responsabile, il quale fruirebbe del beneficio relativo alla responsabilità per il reato nel suo complesso, diversamente dai casi in cui l'autore dello scritto non goda dell'immunità parlamentare, di questa particolare situazione.

Il nostro subemendamento vuole introdurre il principio che non sia applicabile questa norma, che cioè l'amnistia non si applichi quando l'autore noto dello scritto sia persona contro la quale non si possa procedere per difetto della necessaria autorizzazione. Si ristabilisce in tal modo il principio rispetto al quale la preoccupazione della Commissione ha operato stabilendo che l'amnistia venga applicata solo nel caso in cui si possa procedere nei confronti dell'autore dello scritto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Mellini 0. 1. 89. 1 all'emendamento 1. 89 della Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti | 349 |
| Votanti | 346 |
| Astenuti | 3 |
| Maggioranza | 174 |
| Voti favorevoli | 59 |
| Voti contrari | 287 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento della Commissione 1. 89, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento di Nardo 1. 57.

PANNELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Parlo a titolo personale, signor Presidente, perché non so se gli altri membri del mio gruppo siano d'accordo a questo proposito. Ciascuno di noi farebbe bene a chiedersi se sia veramente peregrino voler richiamare l'Assemblea su una situazione che è tra le più gravi in termini e di dottrina e di giurisprudenza.

Abbiamo tutti coscienza che per un certo tipo di reati - come per esempio

gli inquinamenti - i nostri codici non corrispondono più alla gravità oggettiva, storica, che hanno assunto alcuni fatti che non potevano essere prevedibili prima di un certo sviluppo della nostra società.

Ebbene, per quanto riguarda i reati di stampa e di *mass media*, stiamo attenti, colleghi e colleghe, perché tutti possiamo essere feriti a questo proposito. Abbiamo ritardi e insensibilità gravissimi in questo campo.

L'omicidio rappresenta la violenza fisica più grave, la più definitiva. Subito dopo vengono certi comportamenti di stampa che possono colpire il bene più grande degli individui e dei gruppi, il diritto alla propria identità, alla verità delle proprie azioni. Si pensi all'opera di una stampa in gran parte sovvenzionata, in gran parte legata non a comuni valori, ma molto spesso a comuni servitù, magari gloriose, nei confronti di maggioranze, politiche o meno. Ma si pensi anche al modo in cui, nella vita quotidiana, nella cronaca, il sospettato, l'indiziato viene di già presentato come colpevole. Se anche questa persona verrà, quindi, rilasciata, le resterà nel suo paese, nella sua città, la macchia di questo sospetto, che magari avrà distrutto la sua famiglia. Ricordate che molto spesso chi si suicida in carcere è l'ingiustamente sospettato, quello che non regge a una situazione che gli sembra folle. Ebbene, il potere enorme che hanno la stampa, la radio, la televisione, rispetto a cinquant'anni fa, è di una responsabilità tremenda.

In questa amnistia non volete considerare la calunnia privata. Non volete concedere nemmeno due anni di indulto all'omicida, con tutto che sappiamo che, normalmente, l'omicida non è un delinquente abituale. Avete questi parametri di - cosiddetta - austerità e poi inserite nell'amnistia la diffamazione aggravata a mezzo stampa, con l'attribuzione di un fatto determinato falso, che ammazza la personalità politica e morale. L'articolo, oggi, lo devo dire, apparso su un quotidiano autorevole è sicuramente quello di un avvocato dell'Ordine dei giornalisti, e di questo Ordine dei giornalisti, ma non

aiuta la libertà e la responsabilità della stampa. Cassare i processi che a decine, a centinaia, ci sono, non solo per noi politici, è cosa assai grave. La diffamazione a mezzo stampa, con attribuzione di un fatto determinato è più grave di qualsiasi altro delitto, a parte l'omicidio. È qualche cosa che, nella vita di una famiglia, di una città, di un ambiente è di estrema gravità.

Fare questo è assolutamente un'istigazione al comportamento di una stampa che, da questo punto di vista, in tutto il mondo capitalistico - nell'altro questi problemi non esistono, perché non esiste la libertà di stampa - e di democrazia politica ha un potere enorme. Il problema è molto importante. Non è a caso che, anche a livello di dottrina, non si fanno gli studi da questo punto di vista: la diffamazione, che si realizza attraverso la omissione costante anche di informazione rispetto a certa parte politica, violando l'identità morale, che è il bene massimo (*Commenti*).

Io parlo dell'emendamento. Sto parlando, per una volta, nella vostra direzione. Sto spiegando perché voterò contro l'emendamento di Nardo 1. 57.

di NARDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

di NARDO. L'onorevole Pannella non ha considerato l'ultima parte del mio emendamento, che recita così: « ... salvo le ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 596 del codice penale, nn. 1, 2 e 3 ». Annuncio, quindi, il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento di Nardo 1. 57, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo ora all'emendamento Bonino Emma 1. 6.

PANNELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Colleghi, il procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato è punito con una pena edittale che va dai 3 ai 10 anni. Per le notizie di cui l'autorità ha proibito la divulgazione, la pena è da 2 a 8 anni. Nel caso in cui il procacciamento abbia compromesso la preparazione o l'efficacia bellica dello Stato, la pena è più grave.

Siamo - è su questo che vorrei richiamare la vostra attenzione - nel campo del segreto politico e militare, che viene stabilito tale dall'autorità amministrativa, di sua iniziativa. A questo punto, mi pare clamoroso e preoccupante il fatto di voler escludere dall'amnistia il privato che si procaccia delle notizie, quando è l'autorità amministrativa che, con l'apposizione del timbro « segreto », decide sulla gravità o meno del fatto, intervenendo, al limite, anche nel corso del processo, derubricando o, invece, rendendo più gravi alcuni comportamenti. Da questo punto di vista la storia degli *omissis* è molto istruttiva, così come altre, ad esempio, riguardo al processo Lockheed, con i timbri di « segreto » che sono stati apposti.

Proprio per la esperienza fatta al riguardo, ci siamo indotti a proporre questo emendamento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1, 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 355 |
| Maggioranza | 178 |
| Voti favorevoli . . . | 26 |
| Voti contrari | 329 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione degli emendamenti Bonino Emma 1.7, 1.8 e 1.9.

PANNELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Anche se non è molto apprezzata la nostra iniziativa di illustrare brevemente le motivazioni dei nostri voti, noi proponiamo di aggiungere, dopo la lettera *b*), il reato previsto dall'articolo 261, commi secondo e terzo del codice penale, relativo alla rivelazione di segreti di Stato.

Per il reato previsto dall'articolo 262 del codice penale (rivelazione di notizie di cui è stata vietata la divulgazione) vi è una pena non inferiore ai tre anni. La pena è nella fascia tra i tre e cinque anni: dobbiamo escluderla? Attendiamo una risposta, anche se il nostro auspicio è di carattere diverso.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico sull'emendamento Bonino Emma 1. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione.

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 352 |
| Votanti | 351 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 176 |
| Voti favorevoli . . . | 22 |
| Voti contrari | 329 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 354 |
| Maggioranza | 178 |
| Voti favorevoli . . . | 27 |
| Voti contrari | 327 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti | 327 |
| Votanti | 326 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 164 |
| Voti favorevoli | 21 |
| Voti contrari | 305 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 10.

PANNELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Né ha facoltà.

PANNELLA. Riteniamo che il reato di disfattismo politico dovrebbe essere incluso nel provvedimento. La pena prevista è non inferiore a cinque anni e quindi possiamo ipotizzare che esistano persone condannate che possono beneficiare di questo provvedimento. Per quel che ci riguarda ci sembra importante e necessario prevedere anche in un provvedimento di amnistia il reato di disfattismo politico.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti | 365 |
| Votanti | 364 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 183 |
| Voti favorevoli | 33 |
| Voti contrari | 331 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 11.

PANNELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Qui credo che non si tratti di un fatto di principio, ma, se in relazione al reato di istigazione di militari a disubbidire alle leggi avessimo la documentazione adeguata ed acconcia, come sarebbe il caso di avere quando legiferiamo, riscontreremmo che almeno nel 90 per cento dei casi le imputazioni sono elevate ad obiettori di coscienza, non violenti e pacifisti, e che i processi che sono in corso per questo reato sono nella stragrande maggioranza dei casi istruiti nei confronti di pacifisti e non violenti. Abbiamo incluso nell'amnistia diversi reati che sono di una certa pericolosità sociale, quindi noi chiediamo di prendere in considerazione quest'altro reato di opinione anche per le reali caratteristiche nelle quali tale reato si è manifestato nel nostro paese. Ci auguriamo che la Camera voglia tenere in considerazione la nostra preoccupazione — mi pare — di carattere democratico: che non vi sia cioè discriminazione nei confronti dei responsabili di un reato di opinione rispetto a chi ha commesso reati i quali, anche se puniti con pene edittali minori, certamente non sono meno pericolosi socialmente di questo.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti | 366 |
| Votanti | 365 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 183 |
| Voti favorevoli | 38 |
| Voti contrari | 327 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 363 |
| Maggioranza | 182 |
| Voti favorevoli | 29 |
| Voti contrari | 334 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamen-

to Bonino Emma 1. 13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti | 350 |
| Votanti | 349 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 175 |
| Voti favorevoli | 18 |
| Voti contrari | 331 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 14.

PANNELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, colleghi e colleghi, il Governo e la Commissione propongono di escludere dall'amnistia la attività antinazionale del cittadino all'estero. Si tratta di una ipotesi assai meno platonica di quanto si creda, perché coloro i quali hanno operato in questi anni fra gli emigrati all'estero non di rado hanno subito una azione ricattatoria di questo tipo, della quale anche di recente si è riscontrata qualche manifestazione. Non mi sembra che si possa premiare un articolo del codice che punisce con una pena non inferiore ai cinque anni il cittadino che è stato accusato di menomare il credito e il prestigio dello Stato all'estero attraverso voci e notizie false ed esagerate o tendenziose circa le condizioni interne dello Stato. Mi pare che si tratti di un

reato d'opinione ed è, appunto, uno dei tanti reati che ci si propone di escludere dall'amnistia, non approvando l'innalzamento del tetto da tre a cinque anni. Su questa impostazione non siamo d'accordo, per cui proponiamo che l'amnistia sia prevista anche per il reato di attività antinazionale di cittadino all'estero.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti | 359 |
| Votanti | 358 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 180 |
| Voti favorevoli | 32 |
| Voti contrari | 326 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 15.

PANNELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Noi insistiamo su questo emendamento che riguarda l'offesa allo onore e al prestigio del Presidente della Repubblica, anche se ci si dice che que-

sto emendamento sarebbe superfluo, perché questa fattispecie già rientrerebbe nell'amnistia. A noi, invece, sulla base dell'articolo 292-bis del codice penale, che prevede l'aumento di pena se il fatto è commesso dai militari in congedo — vale a dire da tutti gli uomini fino a 50 anni che non siano stati esonerati dal servizio militare, — sembra che questo reato rischi di essere escluso dall'amnistia. Ciò non ci pare equo e non ne comprendiamo il motivo; pertanto insistiamo nel nostro emendamento affinché sia esplicitamente inclusa fra i reati che beneficeranno dell'amnistia anche questa forma di vilipendio consistente nell'offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 360 |
| Maggioranza | 181 |
| Voti favorevoli | 29 |
| Voti contrari | 331 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, vorrei chiederle relativamente gli emendamenti Bonino Emma 1. 16 e 1. 17, poiché il relatore per la maggioranza ha detto

che le ipotesi in essi contenute sono - con un termine tipicamente curiale - « ultronee » se insiste per la votazione, perché non vorrei che una votazione potesse avere un significato anche meno opportuno.

PANNELLA. Dato il rischio cui anche lei ha accennato - che cioè la votazione possa legittimare una interpretazione diversa - non possiamo che ritirare questi nostri emendamenti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Sta bene. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 356 |
| Maggioranza | 179 |
| Voti favorevoli . . . | 24 |
| Voti contrari | 332 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 354 |
| Maggioranza | 178 |
| Voti favorevoli . . . | 19 |
| Voti contrari | 335 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 20.

PANNELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Si tratta di un punto sicuramente delicato: «cospirazione politica mediante accordo». Noi proponiamo di inserire ugualmente questo reato nell'amnistia, come avvenne già nella scorsa legislatura per iniziativa di alcuni parlamentari di sinistra, perché per noi si tratta di un indubbio reato di opinione. Infatti, nel caso vi sia una effettiva cospirazione politica mediante associazione (abbiamo le varie gradazioni) riteniamo che se di effettiva cospirazione politica contro le istituzioni, di effettiva mira eversiva si tratta, questa non può non materializzarsi anche in altri fatti di autonoma rilevanza penale. È pericoloso mantenere in un ordinamento, sia pure nell'illusione di poterla usare nella quotidianità repubblicana a fini di tutela repubblicana, una individuazione ideologica di reato che appunto è chiaramente di carattere tale da risentire dell'autorità che l'ha emanata e del tempo in cui è stata emanata: proponiamo che sia inserita nell'amnistia anche la cospirazione politica, mediante accordo ed associazione.

Se si hanno alcuni principi, se si hanno - come noi di sinistra abbiamo - trenta anni univoci di polemica politica e culturale su questo, contro questi reati; se è vero, come è vero, che questa norma è stata inserita anche nelle richieste di re-

ferendum abrogativi fatte da Magistratura democratica in un periodo nel quale non era certo a direzione estremistica, ecco, penso che dobbiamo essere conseguenti con i principi che abbiamo e non illuderci per ipotetici vantaggi immediati nel mantenere nelle leggi dello Stato, e nell'escludere dall'amnistia, un reato di questo genere con il risultato di una piena riconsacrazione di una norma che per noi è di segno chiaramente autoritario, repressivo e fascista!

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti | 364 |
| Votanti | 363 |
| Astenuto | 1 |
| Maggioranza | 182 |
| Voti favorevoli | 26 |
| Voti contrari | 337 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma, 1. 21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 359 |
| Maggioranza | 180 |
| Voti favorevoli | 24 |
| Voti contrari | 335 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 22 al quale la Commissione ha presentato un subemendamento comunicando di essere favorevole all'emendamento stesso a condizione che esso sia integrato con tale subemendamento.

PANNELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, io credo che sostanzialmente potremmo dichiararci d'accordo con la Commissione, ma abbiamo una preoccupazione, in tema di sottrazione o danneggiamento in cose sottoposte a pignoramento o sequestro. Opportunamente la Commissione propone di aggiungere al nostro emendamento la condizione che il valore della cosa sottoposta a pignoramento o al sequestro sia di speciale tenuità.

Concordo sul concetto, ma la nostra preoccupazione è questa. Se la nozione di « particolare tenuità » ha una precisa configurazione, siamo d'accordo. Infatti, secondo la giurisprudenza della Cassazione, nella nozione di « particolarmente tenue » rischiamo di non farci rientrare nemmeno i mobili che sono stati appunto sottratti al pignoramento. Allora, ecco, chiedo se non si possa trovare una dizione diversa in luogo di « particolarmente tenue »; è una richiesta alla Commissione, affinché tale dizione sia meno ambigua al confronto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Per esempio non so se si potrebbe dire: « se il valore della cosa sottoposta a sequestro è particolarmente

tenue», oppure «con tenue valore della cosa». Altrimenti, mantenendo il «particolarmente tenue», temiamo che le stesse intenzioni della Commissione siano sostanzialmente vanificate poi nell'attuazione dell'amnistia.

Richiamo l'attenzione del relatore su questa nostra preoccupazione che va nella stessa direzione indicata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento della Commissione 0. 1. 22. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare l'emendamento Bonino Emma 1. 22.

Onorevoli colleghi, ricordo che il relatore ed il Governo si sono dichiarati favorevoli a questo emendamento a condizione che fosse accolto il subemendamento 0. 1. 22.1 della Commissione che è stato appena approvato.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 22, nel testo modificato dal subemendamento 0. 1. 22. 1 della Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti | 366 |
| Votanti | 365 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 183 |
| Voti favorevoli | 321 |
| Voti contrari | 44 |

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 23.

PANNELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, io penso che, a meno di amnesie collettive, non siano pochi i militanti democratici in quest'aula che si sono visti puntualmente contestare la violenza o minaccia a un pubblico ufficiale nel corso di qualsiasi manifestazione politica, nella quale vi sia stata una sorta di aggressione da una parte o dall'altra.

È un tipico reato politico ed io sottolineo che sicuramente chiunque sia stato militante democratico, impegnato in azioni sociali e sindacali, in manifestazioni politiche, sa che questo reato è stato sempre contestato in modo pretestuoso. Lo è stato per lunghissimi anni e continua ancora ad esserlo.

Di qui la richiesta di cui all'emendamento Bonino Emma 1. 23.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 23.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti | 360 |
| Votanti | 359 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 180 |
| Voti favorevoli | 46 |
| Voti contrari | 313 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Bonino Emma 1. 24.

BONINO EMMA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONINO EMMA. Questo è un reato del quale anch'io, pur essendo non violenta, sono stata accusata tantissime volte, perché è un tipico reato politico, oltre che giuridicamente incredibile. È stato usato persino in manifestazioni di *sit-in* autorizzate e poi improvvisamente non più autorizzate: venivamo caricati e portati via senza opporre nessuna resistenza. Come noi, quasi tutti i militanti di questo tipo si sono trovati ad essere denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.

Voglio ricordare che persino nel caso Di Vecchi — forse qualcuno se ne ricorda — alcuni feriti sopravvissuti allo schiacciamento del camion (mentre Di Vecchi è morto) sono stati imputati di tante cose e, tra l'altro, anche di resistenza a pubblico ufficiale: evidentemente, resistenza... al camion, visto che sono sopravvissuti. E il caso Di Vecchi sta venendo fuori proprio in questi giorni.

Io credo che il reato di resistenza, anche con l'aggravante di cui all'articolo 339 (che è semplicemente la resistenza di chi è mascherato: e ricordiamoci, per esempio, la legge sui caschi!), debba essere considerato anche quando è compiuto da più persone. Ovviamente, escludiamo il caso di resistenza con uso delle armi.

Questo è un reato comunemente usato contro le manifestazioni di piazza e persino contro le manifestazioni di 10 o 12 persone (che, magari, non sono neanche manifestazioni) e ritengo sia incredibile non amnistiarlo, trattandosi chiaramente di un reato usato contro il dissenso politico. Per questo, vi chiediamo di includerlo nell'amnistia.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 24.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 357 |
| Maggioranza | 179 |
| Voti favorevoli | 60 |
| Voti contrari | 297 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Bonino Emma 1. 25, essendo stato ritirato il subemendamento 0. 1. 25. 2 della Commissione.

FACCIO ADELE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. Ritengo necessario parlare di questo reato di oltraggio a pubblico ufficiale, perché in Italia esso rappresenta un problema molto grave: qualunque imbecille — passatemi l'espressione — si metta un cappelletto e faccia il posteggiatore diventa un pubblico ufficiale. È diventata una forma di prevaricazione da parte di gente che non ne ha nessuna autorizzazione, ma si sente tanto pubblico ufficiale. Basta ci sia un fatto pubblico o una qualunque baruffa o un qualunque bisticcio, basta che siano presenti dei testimoni e risulta subito l'oltraggio non appena uno usi una parola

ormai normale nel nostro linguaggio e soltanto un poco più forte.

Ma non è tanto questo il punto, quanto piuttosto il modo in cui si discriminano e si continuano a ricacciare in prigione, con questa particolare accusa di oltraggio a pubblico ufficiale, tutti i giovani emarginati che vanno in giro e che per qualunque motivo vengono fermati dalla polizia con la brutalità, con la mancanza di garbo e di correttezza che conosciamo: ad una risposta solo un pochino più vivace ecco che viene immediatamente contestato il foglio di via, la mancanza di domicilio e una quantità di quei reati che dovrebbero appartenere alla sfera della depenalizzazione. Invece, abbiamo ragazzi e ragazze che continuano ad uscire ed entrare dalle prigioni, in certo qual modo già presi sott'occhio da certi poliziotti, da certi commissari, da certe persone che non fanno altro che metterli fuori e dentro proprio con l'accusa di oltraggio a pubblico ufficiale, in quanto l'oltraggio può sempre venire testimoniato da altri poliziotti anche se non c'è stato: e se pure c'è stato, anche se non era tale da ferire, in realtà, il pubblico ufficiale, o cosiddetto.

Se vogliamo fare qualcosa di concreto per evitare l'emarginazione gratuita dei giovani, dobbiamo concedere l'amnistia a queste persone che sono in carcere per oltraggio a pubblico ufficiale, perché se c'è un reato che non è reato è sicuramente questo.

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei ricordare che questo emendamento è inutile, in quanto fra i reati ammissibili è previsto anche l'oltraggio a pubblico ufficiale!

PRESIDENTE. Onorevole Adele Faccio, ha ascoltato il relatore per la maggioranza, il quale ha affermato che questa ipotesi è prevista nel progetto di amnistia? Insiste, quindi, nella votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 25, di cui ella è cofirmataria?

FACCIO ADELE. Insistiamo per la votazione proprio perché vogliamo conoscere l'opinione dell'Assemblea su questo emendamento.

PRESIDENTE. Il rischio è suo, onorevole Adele Faccio, ma forse anche dei destinatari.

LABRIOLA. Chiedo di parlare, signor Presidente, per un brevissimo richiamo all'ordine dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA. Vorrei avere, dal nostro Presidente, qualche chiarimento sul senso della votazione che ci accingiamo a compiere, perché, se le cose stanno come ha affermato il relatore (e non c'è motivo di dubitarne), mi domando se è ammissibile votare questo emendamento, in quanto il voto stesso sarebbe tale da creare inutili complicazioni in sede applicativa del provvedimento di amnistia.

PRESIDENTE. Non ho alcun motivo di dubitare della dichiarazione del relatore per la maggioranza, però, lo dobbiamo ricordare, siamo in presenza di una ipotesi di applicabilità. Lei sa, quanto so io, che su questo si può sempre trovare chi, cavillando in un modo o nell'altro, può dare diverso parere. Un attimo fa, per un caso analogo, dissi all'onorevole Pannella, che accettò, che era imprudente il voto su un emendamento, ma non ritengo che, su una pur autorevole dichiarazione di applicabilità di amnistia fatta dal relatore, io mi senta tranquillo nel dichiarare inammissibile al voto l'emendamento. Una volta che io ho richiamato l'attenzione sull'estrema delicatezza di questo voto, perché poi danneggiati sono i terzi, evidentemente non posso fare altro che metterlo ai voti.

PANNELLA. Chiedo di parlare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Dopo la sua dichiarazione signor Presidente, che mi chiarisce la situazione, per gli stessi motivi per i quali anche prima abbiamo accettato il consiglio della Presidenza, riteniamo opportuno fare altrettanto ora. Con la dichiarazione della collega Faccio abbiamo voluto esplorare quella via che era implicita nel suggerimento avanzato dal collega Labriola. A questo punto, aderiamo al suo invito, signor Presidente, e quindi ritiriamo l'emendamento Bonino Emma 1. 25.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 26.

BONINO EMMA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONINO EMMA. I primi due commi dell'articolo 342 del codice penale sono già compresi nell'amnistia. Noi chiediamo che nell'amnistia sia inserito anche il terzo comma dell'articolo 342. Perché questo? In realtà, perché è un'aggravante che può essere comminata a discrezione del giudice; in secondo luogo, perché è un reato di opinione e non si capisce — essendoci già nel nostro codice il reato di ingiuria e di diffamazione — il motivo per il quale ci debba essere anche l'oltraggio ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Poiché questo terzo comma esclude dall'amnistia la pena che il giudice comminerà in relazione ad un fatto determinato, in realtà viene amnistiato l'oltraggio generico ma non quello con l'attribuzione di un fatto determinato. Noi riteniamo che queste sottili distinzioni rendano anche più difficilmente applicabile l'amnistia. Per questo, rispetto a due reati che sono già amnistiati, noi chiediamo di inserire l'ipotesi perché sia più semplice la applicazione dell'amnistia e anche perché, riteniamo, che l'attribuzione di un fatto determinato sia un atteggiamento più puntuale e meno generico di quelli previsti dai primi due commi.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 26.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|-------------------------|-----|
| Presnti e votanti . . . | 368 |
| Maggioranza | 185 |
| Voti favorevoli . . . | 39 |
| Voti contrari | 329 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 27.

FACCIO ADELE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. Riteniamo che il reato contro il magistrato in udienza non sia tanto un reato contro la persona — così viene considerato — quanto contro la pubblica amministrazione, contro questo concetto astratto; cioè, non si difende in realtà la persona del magistrato, ma si va a difendere il sovrano che nella mente del legislatore stava dietro al suo rappresentante. Cioè, è ancora un concetto medioevale, un concetto astratto che non riguarda la persona ma riguarda qualcosa che noi non abbiamo più e in astratto non rispettiamo più. Per questo riteniamo che questo tipo di reato sia di quelli che debbono avere la depenalizzazione e se, in realtà, qualcuno insulta il magistrato come persona può semplice-

mente essere multato; pertanto, in questo modo vorremmo sdrammatizzare certe situazioni che si verificano in certe udienze e soprattutto ci sembra importante, per quanto riguarda il passato, che venga concessa l'amnistia in quei casi in cui il fatto è già accaduto proprio legandoci al discorso per cui noi avevamo chiesto addirittura il *referendum* per la abrogazione di questi reati, che rivelano una mentalità superata e totalitaria, ancora precedente al fascismo, ottocentesca e borbonica, che non servono certo a chiarire le cose e a facilitare i rapporti tra i cittadini e le autorità.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 27.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 356 |
| Maggioranza | 179 |
| Voti favorevoli . . . | 35 |
| Voti contrari | 321 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 28.

BONINO EMMA. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bonino. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 29.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, questo emendamento si ricollega alla tutela penale delle procedure, anche giudiziarie, perché questa è l'ipotesi del reato di cui all'articolo 351 del codice penale. Chi conosce la dolorosa storia di queste procedure esecutive sa che molto spesso la funzione del custode delle cose è svolta da persona che assume la funzione di pubblico ufficiale proprio perché investita della custodia delle cose stesse. Quindi, a nostro avviso, una tale previsione può essere compresa nell'amnistia senza che siano scardinati quegli elementi di tutela penale che debbono essere sottratti alla amnistia stessa.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento Bonino Emma 1. 29, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 356 |
| Maggioranza | 179 |
| Voti favorevoli . . . | 24 |
| Voti contrari | 332 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 30.

MELLINI Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Non si tratta, in materia, di discutere se il reato di favoreggiamento sia tale da avere una sua ragione d'essere. Tutti siamo d'accordo sulla necessità che la giustizia penale esiga che chiunque collabori in qualche modo a sottrarre il responsabile della commissione di reati alle conseguenze del proprio gesto, debba essere colpito. È una di quelle norme di fiancheggiamento di altre norme, penali e processuali, senza le quali un sistema penale non può restare in piedi. Il problema è di vedere se, a fronte della commissione anche di reati minimi, debba essere colpito il responsabile del favoreggiamento, magari con pene talvolta sproporzionate.

Ove si tenga presente la circostanza che, in pratica, il termine al quale si riferisce l'amnistia va indietro nel tempo (le indagini sono già state compiute e l'azione di coercizione nei confronti degli eventuali responsabili dell'azione di copertura ha già esplicito la sua efficacia), e che la pena non viene in concreto irrogata (non si procede, cioè, penalmente), si rileva come tutto ciò non faccia venir meno la finalità della norma. Di conseguenza, riteniamo che non vi sia ragione per lasciar fuori dall'amnistia un reato quale quello cui ci riferiamo.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento Bonino Emma 1. 30, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti | 349 |
| Votanti | 348 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 175 |
| Voti favorevoli | 18 |
| Voti contrari | 330 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 31, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 353 |
| Maggioranza | 177 |
| Voti favorevoli | 21 |
| Voti contrari | 332 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 32. Ricordo che il relatore ha sottolineato l'assoluta inutilità di tale emendamento, affermando che il reato di patrocinio o consulenza infedele è già ricompreso tra quelli cui si applicano le norme del presente provvedimento.

MELLINI. Ritiriamo questo emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 33.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Credo che l'ipotesi del reato di istigazione a delinquere abbia, nella nostra storia politica oltre che nella nostra storia giudiziaria, una sua posizione particolare. Le amnistie che sono state concesse, nel nostro paese, proprio perché per la maggior parte hanno avuto la loro origine nella necessità di coprire reati politici, credo abbiano quasi sempre avuto presenti reati di questo tipo. Il reato di istigazione a delinquere è infatti uno di quei tipici reati che si configurano come reati di opinione: comunque sia definito nella collocazione scolastica della sistemazione penale, la sua posizione e funzione è quella di un reato politico. Spesso, infatti, opinioni ed atteggiamenti politici sono stati colpiti da questa fattispecie penale. Noi riteniamo pertanto che tale reato debba essere incluso nella amnistia. Questa mia dichiarazione di voto si estende, se il Presidente me lo consente, anche al successivo emendamento Bonino Emma 1. 34, relativo al reato di istigazione a disobbedire alle leggi.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mellini.

MELLINI. Vorrei aggiungere che, essendo imputato di questo reato (e spero la Camera conceda la relativa autorizzazione a procedere, per poi poter rinunciare all'amnistia), credo proprio di poter sottolineare la particolarità di questa fattispecie giuridica: sono infatti imputato di aver istigato i deputati a delinquere! Ritengo che questo riferimento sia illuminante rispetto al modo con cui è interpretata la legge penale. Quale significato può avere, infatti, una norma che consente un'imputazione per aver istigato i deputati a delinquere? Questo ci dice di che razza di reato si tratti. Considerato poi che vi sono altre persone che non godono dell'immunità parlamentare, ritengo

in coscienza di dover sottolineare la gravità dell'esclusione dall'amnistia di un reato di questo genere: e sono confortato in ciò dalla mia personale esperienza (e ripeto a tale proposito che mi auguro di poter rinunciare all'amnistia, non appena sarà stata concessa l'autorizzazione a procedere nei miei confronti).

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 33, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 352 |
| Maggioranza | 177 |
| Voti favorevoli | 22 |
| Voti contrari | 330 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 34, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 351 |
| Maggioranza | 176 |
| Voti favorevoli | 20 |
| Voti contrari | 331 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 35.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, colleghi, credo che siano poche le amnistie che non abbiano coperto reati colposi. Qui si tratta della ipotesi colposa di reati gravi nella loro ipotesi dolosa. Evidentemente, nel caso, per esempio, di omicidio colposo, questo non verrebbe ad essere coperto dall'amnistia. Proprio perché si tratta di reati colposi, (i delitti colposi di danno), a nostro avviso, questi potrebbero essere coperti dall'amnistia. La sanzione prevista, tra l'altro, è di detenzione fino a cinque anni; si tratta quindi di reati che rientrano nella fascia che anche nella generalità dei casi avrebbero potuto usufruire dell'amnistia. Si tratta qui di una fattispecie colposa, e un provvedimento di amnistia che la escluda non sembra a nostro avviso giustificato.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 35, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 353 |
| Maggioranza | 177 |
| Voti favorevoli . . . | 23 |
| Voti contrari | 330 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 36, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 349 |
| Votanti | 348 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 175 |
| Voti favorevoli . . . | 20 |
| Voti contrari | 328 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione degli emendamenti Bonino Emma 1. 37, 1. 38, 1.39, 1. 40 e 1. 41.

MELLINI. Li ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mellini.

Le faccio comunque osservare che quella dichiarazione del relatore per la maggioranza sulla quale ci siamo soffermati poc'anzi riguarda, in particolare, gli emendamenti 1. 40, 1. 41 e 1. 42. La rinuncia agli emendamenti potrebbe, quindi, forse giungere fino ad includere l'1. 42.

MELLINI. D'accordo, signor Presidente: ritiriamo anche l'emendamento Bonino Emma 1. 42.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico,

sull'emendamento Bonino Emma 1. 43, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti | 354 |
| Votanti | 353 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 177 |
| Voti favorevoli | 20 |
| Voti contrari | 333 |

(La Camera respinge).

Presentazione di disegni di legge.

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Mi onoro presentare i disegni di legge:

« Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1977 »;

« Aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 44.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Poco fa pensavo al libro scritto dal Presidente del Consiglio Andreotti in apologia della Sacra Rota, intitolato *Minibigami*. Pensavo che nel nostro paese di nullità matrimoniali — per tanti anni lo è stato — di matrimoni celebrati all'estero, di ricorsi o sotterfugi, per il problema del divorzio che non c'era, (ma poi c'era), sono intervenuti problemi di bigamia nei confronti di persone che, in realtà, non avevano la tendenza a dividersi tra due talami, ma avevano soltanto dei problemi di successione. Di conseguenza, la cancellazione delle azioni penali per bigamia — molto spesso si tratta di questioni nelle quali non si è avuto il coraggio di scoprire che c'era, magari, un matrimonio inglese non registrato in Italia — e, quindi, il fare intervenire un provvedimento di amnistia significa cancellare le vestigia di un passato che è fortunatamente cancellato. È un'esigenza che si pone, proprio per la specialità della nostra storia recente.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, l'onorevole Luigi Dino Felisetti, relatore per la maggioranza, con uno scrupolo di cui voglio dargli pubblicamente atto, ha approfondito l'esame degli emendamenti del suo gruppo che ora ci apprestiamo a votare e mi ha fatto sapere di aver riveduto e precisato il giudizio da lui precedentemente espresso su di essi.

L'onorevole relatore, come ella ricorderà, si era dichiarato contrario agli emendamenti Bonino Emma nn. 1. 40, 1. 41 e 1. 42 perché ritenuti superflui (o « ultronei » come ha detto in gergo curiale, lui che è avvocato). Ora, da un più approfondito esame dei testi risulta che tale tesi è valida solo per alcune delle fattispecie previste negli articoli del codice penale richiamati dall'articolo 482, cui si riferisce l'emendamento 1. 40, in particolare per quella di cui all'articolo 477 (falsità materiale commessa dal pubblico uffi-

ziale in certificati e autorizzazioni amministrative, punita con la pena edittale della reclusione da uno a tre anni); ma non lo è per le fattispecie di cui agli articoli 476 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, punita per l'ipotesi di cui al primo comma con pena edittale fino a sei anni e per quella di cui al secondo comma da tre a dieci anni) né per quelle di cui all'articolo 478 primo e secondo comma (simulazione o rilascio di copie di atti pubblici e privati diverse dall'originale, punita con la pena edittale della reclusione da uno a quattro anni; ovvero falsità in atti facenti fede a querela di falso, punita con pena edittale da tre ad otto anni); e non lo è nemmeno nell'ipotesi prevista dall'articolo 482 per gli stessi reati contemplati negli articoli 476, 477 e 478, qualora commessi da un privato o da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, in cui la riduzione di un terzo della pena edittale non riesce tuttavia a farne arretrare il limite al di qua della soglia dei tre anni di reclusione.

Le stesse considerazioni — mi ha sottolineato l'onorevole relatore — valgono per gli emendamenti 1. 41 e 1. 42.

In conclusione, dunque, gli emendamenti in questione possono considerarsi superflui solo in riferimento alle ipotesi criminose di cui all'articolo 477, all'articolo 478, ultimo comma, e all'articolo 508, primo comma, del codice penale, perché esse sono già implicitamente ricomprese, ai fini della concessione dell'amnistia, nella lettera *a*) dell'articolo 1 del testo della Commissione (salvo l'ulteriore specificazione della lettera *b*). Sono invece validi, e quindi ammissibili a votazione in riferimento alle ipotesi criminose non ricomprese nella predetta lettera *a*) e cioè a quelle di cui all'articolo 476, all'articolo 478, primo e secondo comma e all'articolo 508, ultimo comma del codice penale.

Onorevole Mellini, quale cofirmatario dei suddetti emendamenti, che aveva in precedenza annunciato di voler ritirare, insiste a che essi siano posti in votazio-

ne, con le precisazioni che le ho testé fornito?.

MELLINI. Rimane, signor Presidente, l'altra ipotesi che non è aperta dall'amnistia per il meccanismo delle aggravanti. La segnalazione del relatore Felisetti implicherebbe anche una qualche attenzione in merito, se non un'adesione. Comunque, insisto per la votazione.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 40.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 357 |
| Maggioranza | 179 |
| Voti favorevoli . . . | 24 |
| Voti contrari | 333 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico sull'emendamento Bonino Emma 1. 41.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 349 |
| Maggioranza | 175 |
| Voti favorevoli . . . | 28 |
| Voti contrari | 321 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico sull'emendamento Bonino Emma 1. 42, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 349 |
| Maggioranza | 175 |
| Voti favorevoli . . . | 20 |
| Voti contrari | 329 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico sull'emendamento Bonino Emma 1. 44, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 354 |
| Maggioranza | 178 |
| Voti favorevoli . . . | 34 |
| Voti contrari | 320 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 45.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, quando poco fa sentivo un collega che diceva: « Qui siamo anche contrari alla bigamia! », facevo la stessa riflessione osservando che i radicali sono anche contrari all'occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto. Credo che, se dobbiamo decidere con coscienza dell'esclusione di questo reato, dobbiamo conoscere quali sono i casi in cui è stato applicato questo articolo del codice penale. I casi, non dico frequenti, ma gli unici in cui è stato applicato questo articolo del codice penale riguardano una situazione dolorosissima in cui si è versato nel nostro paese prima dell'entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia, quando era vietato alla madre di riconoscere il figlio nato fuori del matrimonio e si ricorreva alla dichiarazione di figlio nato dal padre e da donna che non si vuole nominare. Questo era previsto dalla legge penale quando non c'erano ancora le nuove norme sul diritto di famiglia e anche oggi quando non c'è separazione legale. Questo è il reato di occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto, un reato commesso esclusivamente dalla povera gente, perché le persone che potevano permettersi filiazioni coniugali ed extraconiugali in alti livelli sociali avevano una schiera di avvocati che consentivano loro (con l'Inghilterra o con qualsiasi altro sistema) di rimediare a qualunque situazione di questo genere. Invece la gente dei « bassi » napoletani, la gente delle borgate di Roma, la gente delle periferie delle grandi città o delle campagne è ricorsa a questo sistema, magari con una compiacente chiusura d'occhio da parte dell'ufficiale di stato civile, il quale gli suggeriva appunto questo sistema: dichiara che è nato da te e da donna che non vuole essere nominata. Questa è la situazione: abbiamo della gente che ancora non ha rimediato a queste situazioni, perché non si capisce bene se la sopravvenienza della nuova legge sul diritto di famiglia possa sanare anche le conseguenze penali.

A questo punto noi riteniamo che in pratica l'amnistia possa garantire un minimo di verità, non il falso, perché una volta che i fatti siano coperti dall'amnistia si può tirar fuori la reale situazione, facendo in modo che le situazioni anagrafiche di questi bambini, o molto spesso ragazzi, siano rispondenti a verità.

Credo, quindi, che interverremmo in modo positivo per dare una sistemazione ad una situazione che si è andata determinando per molti casi nel nostro paese. Di conseguenza, chiediamo che si approvi questo emendamento per sanare situazioni che a nostro avviso non sono tollerabili.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 45, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti | 356 |
| Votanti | 355 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 178 |
| Voti favorevoli | 47 |
| Voti contrari | 308 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 46.

PANNELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Dichiaro di votare a favore di questo emendamento e lo faccio soprattutto per memoria, perché sia chiaro di che cosa si tratti. L'articolo 610 del codice penale prevede una pena fino a quattro anni e a questo proposito desidero ricordare che trent'anni fa l'onorevole Cappugi, sindacalista democristiano, usava dire che non vi era sindacalista che, in un certo clima sociale, dovendo fare il suo mestiere, non fosse passato attraverso la puntuale contestazione di questo reato. Ho preso atto degli umori unanimi favorevoli a questa concezione crispina dello Stato, proprio da parte della sinistra ufficiale. Il senso dello Stato pare che si manifesti, appunto, escludendo dall'amnistia la resistenza passiva; penso che per trent'anni la sinistra avrebbe votato contro l'esclusione dall'amnistia di questo come degli altri reati e per tali motivazioni, signor Presidente, il gruppo radicale chiede alla Assemblea che venga incluso nell'amnistia anche questo reato.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 46, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 351 |
| Maggioranza | 176 |
| Voti favorevoli | 35 |
| Voti contrari | 316 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 47, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti | 345 |
| Votanti | 344 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 173 |
| Voti favorevoli | 17 |
| Voti contrari | 327 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 48, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 346 |
| Maggioranza | 174 |
| Voti favorevoli | 16 |
| Voti contrari | 330 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 49.

PANNELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Su questo emendamento spenderò qualche parola di più doverosamente, perché passiamo da una serie di reati di opinione alla rapina.

Si tratta di un concetto tabù: sembra sia acquisito che le amnistie debbano essere fatte per i non colpevoli; certamente qualche parola va detta sulla rapina.

La pena va da tre a dieci anni: noi chiediamo che venga inserita, anche per questo reato, quella attenuante di cui all'articolo 62 che riguarda la « particolare tenuità » che la Commissione ed il Governo hanno inserito per altri reati.

Per fare un esempio che confermerà altri nella decisione severa e giusta di escludere dall'amnistia questo reato, dirò che, per quanto riguarda i ragazzi delle borgate dediti a quell'orrenda cosa — molto spesso per i suoi risultati, a volte assai gravi — che è lo scippo, quando la persona offesa (in certe occasioni viene contestata la rapina) subisce un danno di particolare tenuità o viene involontariamente colpita come a volte accade nello scippo, noi riteniamo che un atto di clemenza per questo tipo di reato — se si vuole non indulgere in demagogia — sarebbe opportuno: bisogna avere il coraggio, almeno in coscienza, di rispondere ad interrogativi di questo genere.

Riteniamo che quella attenuante sulla particolare tenuità, che è raccolta per altri reati socialmente meno riservati al sottoproletariato, debba essere presa in considerazione anche in questo caso.

Ho fatto un esempio che mi pare abbia qualche fondatezza, augurandomi di avere indotto ad un minimo di riflessione anche rispetto alla rapina.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico,

sull'emendamento Bonino Emma 1. 49, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 336 |
| Maggioranza | 169 |
| Voti favorevoli . . . | 17 |
| Voti contrari | 319 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 50.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, questo emendamento riguarda reati commessi da militari di truppa che sono, in base al testo in esame, esclusi dall'amnistia. Se si deve obbedire al criterio che i fatti meritevoli di punizione non devono essere oggetto dell'amnistia, dovremmo respingere il provvedimento; soltanto per pochi casi avremmo un'amnistia sostitutiva di una depenalizzazione del fatto. Direi che anche in questo caso sarebbe sbagliata la scelta di ricorrere all'amnistia invece di cancellare dal codice le norme che non vi dovrebbero essere.

Se invece partiamo dal principio che si tratta di fatti meritevoli di punizione ma che, per contingenze particolari, devono essere esclusi dall'esercizio concreto dell'azione penale, allora dovremmo ricorrere all'applicazione dell'amnistia. Chiedia-

mo che questi reati siano inclusi nell'amnistia, malgrado siano puniti con pene superiori al « tetto » della medesima, così come stabilito dall'articolo 1 del disegno di legge.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 50, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 358 |
| Maggioranza | 180 |
| Voti favorevoli . . . | 15 |
| Voti contrari | 343 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 51, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 355 |
| Maggioranza | 178 |
| Voti favorevoli . . . | 17 |
| Voti contrari | 338 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo votare ora l'emendamento Bonino Emma 1. 52.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, valgano le stesse considerazioni di cui al precedente emendamento. Si tratta di una figura esclusa dall'amnistia ed a nostro parere anche questo è un reato che vorremmo veder cancellato dal codice penale; esso potrebbe rientrare nell'amnistia ove si consideri appunto che questa è pur sempre un provvedimento che riguarda atti che costituiscono reato e che debbono rimanere come reato. Quello considerato rientra tra i tipi di criminalità rispetto ai quali dobbiamo fare spazio, nei tribunali e nelle carceri, perché si possa procedere per reati certamente più gravi.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 52, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti | 361 |
| Votanti | 360 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 181 |
| Voti favorevoli | 20 |
| Voti contrari | 340 |

(La Camera respinge).

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

« Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate » *(già approvato dalla XI Commissione della Camera in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del Governo e delle proposte di legge: PISONI ed altri; BAMBI ed altri; e modificato da quella IX Commissione) (1670-677-901-B).*

Sara stampato e distribuito.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 53.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Credo che dovremmo dedicare una particolare attenzione al tema cui si riferisce questo nostro emendamento. Le pene previste dal codice penale militare di guerra sono state da lungo tempo scontate da tutte le persone cui erano state irrogate, salvo i casi delle esclusioni previste anche da questo emendamento e relative ai reati contro gli usi di guerra, in realtà contro i crimini di guerra. Per intendersi, reati come quelli addebitati a Reder e a Kappler, applicabili anche nei confronti dei militari stranieri e commessi contro i cittadini italiani.

Fino a poco tempo fa a *Regina Coeli* vi era ancora una persona che stava scontando la pena per diserzione in tempo di guerra, un certo Valletta, cui era stato revocato un condono per una condanna di questo tipo; o meglio, ci si era scordati di revocargliela, quando era intervenuta la condanna che aveva comportato la revoca

del condono, per cui fino a poco tempo fa stava ancora scontando la pena per essersene andato a casa l'8 settembre, quando era già andato a casa il re e non so chi altro. Tutti a casa, come diceva Alberto Sordi, Mi auguro che qualcuno si sia accorto di questo signor Valletta e lo abbia liberato e, quindi, mi auguro che questo provvedimento non serva a liberare nessuno, ma serva a liberare molti cittadini italiani dalle conseguenze secondarie della irrogazione di una condanna intervenuta per reati previsti dal codice penale militare o da altre leggi di guerra. Cioè, non ne faccia più dei pregiudicati, ma delle persone alle quali può essere applicata l'amnistia, in caso di nuova amnistia, facendo in modo che anche ad altri, che siano incorsi in altri reati, possa essere applicata questa amnistia, perché poi questo provvedimento prevede la possibilità di irrogare l'amnistia quando i precedenti siano stati coperti a loro volta da precedenti amnistie.

Mi è stato detto: ma come, volete niente di meno che amnistiare il tradimento, al resa di fronte al nemico, la frode in forniture militari, quelli che davano le scarpe di cartone ai nostri poveri soldati? Ma io mi domando quanti siano stati condannati per le scarpe di cartone o per resa di fronte al nemico. Sono stati tutti assolti. Quelli di Roma si accusavano tutti l'uno contro l'altro, e sono stati assolti con formula piena.

Il problema è un altro. A distanza di 32-33 anni dalla guerra non hanno più significato quei valori, quelle scelte. Che cosa significa nella nostra storia questa persona che si è arresa mentre altri non si sono arresi, ma sono passati alla repubblica sociale italiana e lì sono stati amnistiati, perché hanno combattuto contro i partigiani ed hanno commesso effrazioni sì, ma non particolarmente gravi? Allora, quello che se ne è andato a casa oggi è punito dalla legge penale militare di guerra, perché è stato condannato, mentre l'altro è stato amnistiato perché non è andato a casa, ma è andato addirittura con quello che si dice il nemico. Ma, al-

lora, a questo punto, questi valori che cosa significano? Certo, noi riteniamo la Repubblica fondata su certi valori, ma guardate che qui la Repubblica fondata sulla Resistenza esclude dall'amnistia chi se ne sia andato a casa per non combattere contro gli inglesi, mentre riconosce l'applicabilità dell'indulto a chi se ne sia andato a casa per non combattere contro i tedeschi.

Ecco questa confusione di situazioni, che non è certamente confusione morale, di giudizi storici, ma è certo confusione nella concreta applicazione della legge stessa, è confusione rispetto a quello che hanno significato i tribunali militari, le leggi militari, nella situazione di un paese che si è spaccato, che ha avuto storia e dati contraddittori. E se noi non abbiamo coraggio, la nostra Repubblica, proprio perché nata dalla Resistenza, proprio perché portatrice di valori morali chiari, non ha la capacità di dire che il passato è passato rispetto al dato enorme, ributtante, sconvolgente della guerra, a leggi che hanno un significato proprio nella logica della guerra.

Chi è stato condannato, ha già scontato e rimane solo la condanna per i criminali di guerra riconosciuti come tali. Per il resto, dobbiamo prendere atto che la lontananza di quell'evento, le particolarità della nostra storia e di eventi che hanno travolto il paese in maniera tale da non consentire un metro preciso nelle singole coscienze delle persone, la contraddittorietà di fatti come quelli che citavo prima (è punito chi se ne è andato a casa e anche chi invece è passato dall'altra parte) impongono un provvedimento di amnistia che operi anche per le ultime conseguenze nei confronti di persone spesso molto anziane e che tra l'altro hanno avuto già dei condoni (per cui non si tratta di aprire le galere).

Riteniamo quindi che l'includere nella amnistia questi tipi di reato avrebbe un significato morale di riconoscimento di un dato che ormai la storia ci dice che non può essere risolto che in questo modo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 53, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti | 361 |
| Votanti | 360 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 181 |
| Voti favorevoli | 32 |
| Voti contrari | 328 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 54.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. In questo caso, non si tratta, come per il precedente emendamento, di fatti pregressi, cioè di giudicare la storia, ma di reati previsti dal codice penale militare in genere. Come ho detto intervenendo sull'articolo 1, gli articoli del codice penale militare prevedono pene più alte a parità di rilevanza penale del fatto, di interesse punitivo. Le pene edittali, cioè, sono più alte nel codice penale militare rispetto al codice penale ordinario per fatti analoghi, anche se in verità, per il gioco di un numero maggiore di attenuanti, i tribunali militari (io che ne sono acerrimo nemico posso permettermi di

dirlo) finiscono molto spesso per irrogare pene più basse. Se però si applica alla lettera il « tetto » dei tre anni ai reati militari, facciamo per questi un trattamento peggiore rispetto ai reati ordinari.

Colgo l'occasione per dire qualcosa anche a proposito del successivo emendamento 1. 55, il quale riguarda, signor Presidente, tutti i reati previsti dal codice penale con l'esclusione di determinati reati che, per la loro natura, hanno una rilevanza maggiore. Si tratta di reati che non troveremo negli altri emendamenti che abbiamo presentato perché sono reati gravi per i quali non si può riconoscere l'amnistia. Non vogliamo arrivare alla cancellazione di tutte le pendenze militari, ma usare semplicemente un metro che non sia di disfavore per i reati militari.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 54, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti | 354 |
| Votanti | 353 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 177 |
| Voti favorevoli | 23 |
| Voti contrari | 330 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 55, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 375 |
| Maggioranza | 188 |
| Voti favorevoli . . . | 26 |
| Voti contrari | 349 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 59.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento nonché sui successivi emendamenti Bonino Emma dall'1. 60 all'1. 62.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Vorrei intrattenermi brevemente, signor Presidente, sull'emendamento 1. 59 e sugli altri che riguardano i reati previsti dal codice penale militare di pace. Ritengo che questi emendamenti potranno dare ai colleghi un'idea di quello che significa affrontare il tema dei reati militari e affrontarlo specificatamente in relazione ad un provvedimento di amnistia.

Noi abbiamo votato, respingendo il « tetto » dei cinque anni per i reati militari, per il criterio dell'equiparazione, agli effetti dell'applicazione dell'amnistia, dei reati militari rispetto ai reati previsti dal codice penale ordinario. A questo punto probabilmente abbiamo tutti quanti — questa è una cosa di cui ho dovuto occuparmi più spesso di quanto non sia accaduto magari ad altri colleghi — una conoscenza del codice militare — per fortuna nostra in quanto ci ha permesso di non scontrarci con certe realtà del codice

militare — piuttosto limitata, per cui ho l'impressione che la sopravvivenza di molte norme del codice penale sia legata proprio al fatto di essere defilate rispetto alle attenzioni dei politici e dei giuristi stessi. Quanti giuristi hanno scritto o si sono interessati di certe fattispecie del codice penale militare? Ma qui quello che ci interessa è vedere come certi reati nel codice penale militare finiscano con l'assumere proporzioni veramente molto rilevanti o addirittura stravaganti. Credo che il richiamo alle fattispecie previste dai nostri emendamenti porterà a renderci conto di come in pratica ci sia l'esclusione dall'amnistia per questi reati. In realtà, sono esclusi tutti i reati, anche quelli all'interno della fascia dei tre anni, perché si è trovato il modo di escluderli tutti in quanto con questo progetto di amnistia, i reati militari non godono dell'amnistia e per i tribunali militari resta tutto come prima. Infatti, bastano quelle poche esclusioni e quelle altre che di fatto operano, per cui in pratica una vera amnistia per i reati militari non esiste.

L'emendamento 1. 59 tratta del reato previsto dall'articolo 82 del codice militare penale di pace, cioè il vilipendio alla nazione italiana, e sappiamo come un certo sciovinismo alla rovescia sia proprio del nostro linguaggio e con questo comporti, ove avvenga in pubblico, il vilipendio alla nazione italiana. Cioè, questa entità diversa dallo Stato, questa entità naturale della nazione italiana diventa oggetto di una tutela penale speciale attraverso il reato di vilipendio. Credo che questo in modo particolare sia un reato di opinione, perché anche questo concetto di nazione, che non si identifica con lo Stato, finisce con l'essere esso stesso opinabile quanto agli effetti del vilipendio. Cioè, delle valutazioni positive e negative che i grandi patrioti della nazione italiana hanno detto della nazione italiana, riguardata alla stregua del codice penale in genere e del codice militare penale diventano vilipendio.

Ritengo che superando queste doppie verità per cui le cose non costituiscono vilipendio se dette dal grande poeta men-

tre lo sono se pronunciate dal militare, non facciamo opera di lesione dei grandi interessi morali del nostro paese, cioè se amnistiamo il reato previsto dall'articolo 82 del codice penale militare di pace che prevede per il militare che compia reato di vilipendio della nazione italiana la reclusione da due a cinque anni. Ecco che siamo al di sopra del « tetto » dei tre anni e possiamo fare anche la comparazione con il reato analogo del codice penale ordinario e vedere cosa significa una previsione punitiva di questo genere.

Per quanto riguarda l'emendamento Bonino Emma 1. 60 vorrei ricordare che ci troviamo in presenza di agevolazione colposa in una situazione in cui la tutela del segreto non è mantenuta da nessuno e che comunque è oggetto delle cose più stravaganti sia quando il segreto è mantenuto sia quando non lo è. Ad un certo punto si colpiscono soltanto i militari che per colpa possono aver determinato violazioni del segreto. Ritengo che nell'attuale situazione, in cui sul segreto si può dire tutto e il contrario di tutto (abbiamo avuto ampie ragioni di vederlo) sia a nostro avviso particolarmente grave dover insistere per l'esclusione dall'amnistia del reato in parola che comporta, poi, una pena elevata.

Tutto ciò ci richiamerebbe alla considerazione che l'amnistia in esame, probabilmente più di ogni altra prima di questa, rappresenta il tentativo di una sorta di ristrutturazione del codice, sia pure con riferimento al passato e non al futuro (che è la cosa peggiore che possa accadere); addirittura, una sorta di « ristrutturazione » delle sentenze, andando a ripescare attenuanti ed aggravanti da applicare ai casi singoli.

Credo, comunque, che ove volessimo allontanare da noi la sensazione di voler giustificare le esclusioni in parola, in funzione di una ristrutturazione del codice, invece che in funzione di quello che finisce ancora per essere chiamato un atto di clemenza, dovremmo logicamente consentire l'inserzione del reato di cui tratta-

si, di un reato - come ho già detto - colposo.

Ho un'ultima considerazione da fare sull'emendamento in parola. Non vorrei che dopo aver negato (mi rivolgo in modo particolare al ministro della giustizia) che questa amnistia si attui per ovviare all'eccessivo carico giudiziario, proprio lo atteggiamento nei confronti dei reati militari, che comportano pene che vengono comminate e si espiano in luoghi (tribunali e carceri militari) in cui il sovraccarico in questione non esiste o, se esiste, non si avverte, dovesse portare ad una diversa considerazione. Dicevo che tale sovraccarico può non essere avvertito. Infatti, nelle carceri militari anche se tale sovraccarico esiste non si può protestare, perché se si protesta si va in galera e ci si resta, con riferimento al reato di insubordinazione e di reclamo collettivo (i reclami possono essere individuali, non collettivi; comunque, al ministro della giustizia non potrebbero arrivare, anche perché ove vi arrivassero entrerebbe in funzione un articolo del codice militare che li punisce). In ogni caso, dal momento che nelle carceri militari si deve stare zitti e non si può neppure esercitare il diritto, proprio del cittadino, di esporre reclami alle pubbliche autorità, dal momento che le carceri in questione, anche perché pletoriche nei confronti delle reali necessità, in fondo non hanno problemi di superaffollamento, i tribunali militari possono condannare tutti quelli che vogliono. I tribunali in questione sanno che vi è posto, in grande quantità, per possibili condannati. La « produttività » in materia, è ancora ben lontana dai limiti della saturazione...

Noi riteniamo, dunque, possibile affermare che con riferimento ai reati militari si usa un criterio di maggior rigore nell'applicazione dell'amnistia. In realtà, non so se il vero motivo possa essere quello che ho ricordato, dal momento che problemi tanto drammatici quali quelli che si presentano nelle carceri ordinarie e nei tribunali ordinari non si pongono. Non c'è questo intasamento e, di conseguenza, si può essere anche meno larghi

nella concessione dell'amnistia. Questa mi sembra essere l'unica logica in base alla quale sia possibile operare tale peggiore trattamento per i reati militari.

Con riferimento all'emendamento 1. 61, rilevo che non so se il reato previsto dall'articolo 121 del codice penale militare di pace (abbandono del convoglio o colposa separazione da esso) trovi applicazione in concreto. Dice l'articolo in questione: « Il comandante della scorta di un convoglio che lo abbandoni è punito con la reclusione militare da 1 a 5 anni ». Non credo che vi siano casi di questo genere. Non credo, comunque, che il problema dell'abbandono di convogli sconvolga particolarmente la nostra giustizia penale, tanto più se si pensa — e questo potrei dirlo a proposito di tutti i reati militari — alla particolare situazione in base alla quale viene perseguito tale reato.

Per tutti i reati militari c'è infatti questa situazione: o si tratta di reati permanenti, che sono esclusi dall'amnistia, in quanto ancora è presente lo stato di latitanza o di non detenzione; o si tratta di reati per i quali c'è stato l'arresto immediato (ed a questo proposito si deve considerare che in genere, per i reati militari, l'arresto segue a brevissima distanza dal fatto), e quindi, anche tenendo presenti i più benevoli termini di applicazione dell'amnistia, i colpevoli hanno già scontato o cominciato a scontare la pena. È noto, del resto, che per i reati militari, salvo nei casi di reati minimi, è obbligatorio il mandato di cattura. È evidente quindi che ci si trova in presenza di soggetti già ristretti in carcere, per reati colposi: applicando l'amnistia, quindi, non si fa venir meno l'attività punitiva dello Stato. In queste condizioni, non c'è il pericolo che si affermi l'opinione secondo la quale impunemente nel nostro paese, si possono abbandonare i convogli perché poi interviene un'amnistia che fa venir meno l'azione penale, nientemeno che nei confronti del comandante (anche perché poi in genere, a parte l'ipotesi del convoglio, è difficile che i comandanti finiscano imputati di reati previsti dal codice penale militare, sotto i quali ricado-

no per lo più ufficiali e sottufficiali). Non so se sia opportuno che io prosegua, dato che poi potremmo allontanare troppo il momento della dichiarazione di voto da quello del voto...

ROMUALDI. Altrimenti parla da solo!

PRESIDENTE. Se lo ritiene, onorevole Mellini, ella potrebbe effettuare la dichiarazione di voto anche sull'emendamento Bonino Emma 1. 62; passeremo poi alla votazione di questi emendamenti.

MELLINI. Sta bene, signor Presidente. Il reato previsto nell'emendamento 1. 62, quello cioè punito dall'articolo 128 del codice penale militare di pace, non è quello commesso dal portalettere, che se non vado errato è previsto da un successivo emendamento, bensì quello di violazione, soppressione, omessa consegna di dispacci e rivelazione del contenuto di comunicazioni. Anche qui, signor Presidente, a parte il fatto che non credo siano pendenti al riguardo procedimenti penali, si tratta di reati, di entità anche modesta, che sono esclusi dall'amnistia. In considerazione del fatto che, se il messaggio non giunge a destinazione, si procede subito all'individuazione del colpevole (la prova infatti è *per tabulas*), e quindi all'arresto dello stesso, non si vede per quale motivo dovremmo prevederne l'esclusione dall'amnistia. Si tenga presente che si resta sempre entro un tetto che, considerando il meccanismo delle pene previste dal codice penale militare, dimostra che non si tratta certamente di un reato di grave entità e di grave allarme. Si tratta anzi di un reato che, commisurato a quelli di cui al codice penale ordinario, appare certamente meno grave di quelli che rientrano nella fascia dell'amnistia.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Mellini, soprattutto per la grande cortesia che ha usato nei confronti della Presidenza e dell'Assemblea. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto di questi emendamenti, per i quali è stata effettuata la dichiarazione di voto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 59, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 360 |
| Maggioranza | 181 |
| Voti favorevoli . . . | 27 |
| Voti contrari | 333 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 60, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 359 |
| Maggioranza | 180 |
| Voti favorevoli . . . | 25 |
| Voti contrari | 334 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 61, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 351 |
| Votanti | 349 |
| Astenuti | 2 |
| Maggioranza | 175 |
| Voti favorevoli . . . | 22 |
| Voti contrari | 327 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 62, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 372 |
| Votanti | 371 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 186 |
| Voti favorevoli . . . | 21 |
| Voti contrari | 350 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 63.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, signor ministro, colleghi, noi qui siamo certamente tutte persone coraggiosissime e, quindi, siamo portati a non avere una particolare considerazione per chi è imputato di codardia: per carità! Qui, però, si tratta di vedere se possa essere applicata l'amnistia. Quale grave reato è la codardia? È un reato proprio del codice penale militare di guerra e che, per quello che riguarda il codice penale militare di pace, colpisce il militare che — come si legge all'articolo 137 — in caso di tempesta, naufragio, incendio o altra circostanza di grave pericolo, compia atti che possano incutere lo spavento o procurare disordini: in sostanza, grida perché ha paura. Questi, se lo spavento si produce ed il fatto è tale da compromettere la sicurezza di un posto militare, è colpito con la reclusione militare per un periodo che va dai sei mesi a 5 anni. Ricordo che c'è un'opera letteraria spagnola in cui si parla di un cavaliere del re che ha paura: qui, però, si tratta di vedere se dare non l'assoluzione, ma l'amnistia. Chi è che può dire che si può negare l'amnistia ad un povero carabiniere o ad un agente di pubblica sicurezza di 18 anni che, di fronte all'atto terroristico, viene preso da terrore e grida, producendo diserzione? Come si fa a dire che si deve negare l'amnistia, perché per i codardi non c'è assoluzione?

A questo punto, se vogliamo renderci conto di cosa sia un provvedimento di amnistia, non dico che tocchiamo il ridicolo, perché i legislatori non toccano mai il ridicolo, ma certo sfioriamo, con i nostri argomenti, questioni che possono essere oggetto di ridicolo. Credo che questo si possa dire; e comunque vi è un motivo di opportunità per cui certe cose vanno evitate.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 63, non

accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 369 |
| Maggioranza | 185 |
| Voti favorevoli . . . | 37 |
| Voti contrari . . . | 332 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 64.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento, nonché sugli altri emendamenti Bonino Emma fino all'1. 67 compreso.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, il reato di violenza a sentinella, vedetta o scolta è l'equivalente del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ma, nella realtà dei casi, questo avviene molto spesso per il diverbio tra il militare ubriaco e il militare di sentinella alla porta della caserma. Si tratta comunque di casi non aggravati, perché l'ipotesi aggravata prevede un diverso tipo di pena, e conseguentemente non è applicabile in questo caso.

Se vogliamo quindi incidere sulla realtà dei processi pendenti avanti ai tribunali militari, non possiamo operare esclusioni per fatti di questa rilevanza. Se diamo un po' d'attenzione a questi fatti, ci rendiamo conto che non hanno nessuna particolare gravità, e non sono tali da portare addi-

rittura all'esclusione da un provvedimento di amnistia.

Non dobbiamo dimenticare che dovrà essere fatta tutta una ristrutturazione del codice militare di pace, arrivando ad una riduzione delle fattispecie penali militari, come è avvenuto per i codici militari di altri paesi (nel codice della Repubblica federale tedesca vi sono non più di una quindicina di reati: per il resto si applicano le sanzioni comuni o soltanto quelle disciplinari). Ritengo pertanto che non vi sia nulla di particolarmente drammatico se accogliamo l'emendamento Bonino Emma 1. 64.

L'emendamento Bonino Emma 1. 65 riguarda la resistenza alla forza armata (ad esempio, la resistenza di un militare alla ronda). È una ipotesi anche qui non aggravata, altrimenti sarebbe prevista una pena diversa.

L'emendamento Bonino Emma 1. 66 concerne il reato previsto dall'articolo 146 del codice penale militare di pace (minaccia ad un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri). Nella generalità dei nostri emendamenti sull'amnistia, non abbiamo certo privilegiato i reati commessi dai superiori nei confronti degli inferiori, ma sappiamo che molto spesso reati come questo vengono addebitati al caporale, che è superiore al soldato. Se quindi pensiamo soprattutto a queste incongruenze, se pensiamo cioè che in caserma il superiore molto spesso è il caporale, che fa la vita del soldato, assieme al soldato, è un coetaneo, è della stessa leva, vive e dorme nella stessa camerata, se pensiamo a tutto ciò credo che questo terrore di applicare l'amnistia a reati di questo genere non dovremmo averlo, anche perché si tratta poi di reati che hanno la loro sanzione anche in provvedimenti disciplinari; e non è certo la compagine militare ad essere messa in pericolo perché fatti di questo genere possano verificarsi. Se si tratta poi di ufficiali, ci sarà la rinuncia all'amnistia perché ci sarà un interesse diverso, che sarà quello a sanzioni disciplinari che assumono una rilevanza molto maggiore. Quindi, a nostro avviso, si tratta di uno di quei reati che

possono, senza particolare strazio delle nostre coscienze, anche le più sensibili alle esigenze dell'organismo militare venire inclusi nell'amnistia.

Per quanto riguarda il nostro emendamento 1. 67, intendiamo chiederne l'accantonamento, perché comprende uno dei casi in cui la pena è al di sotto dei tre anni e si riferisce al reato di diserzione, che di per se stesso rientra nell'amnistia. Ne riproporremo invece l'esame quando passeremo all'articolo 2, dove questo reato è invece escluso dall'amnistia.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Melini. Procederemo pertanto alla votazione degli emendamenti Bonino Emma da 1. 64 a 1. 66.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 64, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti | 363 |
| Votanti | 362 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 182 |
| Voti favorevoli | 25 |
| Voti contrari | 337 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 65, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 368 |
| Maggioranza | 185 |
| Voti favorevoli . . . | 29 |
| Voti contrari | 339 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 66, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 364 |
| Votanti | 363 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 182 |
| Voti favorevoli . . . | 27 |
| Voti contrari | 336 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 68.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento, nonché sugli altri emendamenti Bonino Emma dall'1. 69 all'1. 72 compreso.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, il reato di cui all'articolo 186 del codice penale militare di pace è quello della insubordinazione con violenza al superiore, nelle due ipotesi di insubordinazione con violenza a superiore ufficiale o a superiore non ufficiale; la violenza è più grave quando è commessa contro un superiore ufficiale. Il nostro emendamento tende a far rientrare nell'amnistia anche l'ipotesi di cui a questo articolo 186, nel caso in cui la violenza non consiste nella morte o in una lesione personale e concorra l'attenuante di cui all'articolo 188 del codice penale militare di pace. Per il codice penale militare, infatti, l'omicidio non è omicidio, ma è violenza a superiore o a inferiore e, quindi, viene cambiata la natura dell'omicidio.

L'articolo 188 del codice penale militare di pace prevede la concessione di un'attenuante per avere agito per motivi diversi da quelli del servizio. Se andiamo a vedere cosa sia questo reato di violenza a superiore non consistente in lesioni e per cause diverse da quelle di servizio, ci accorgiamo che si tratta di un fatto che non ha a che vedere specificamente con la vita militare ed in cui c'è una sottoposizione al codice penale militare che non trae origine dai motivi per i quali si agisce, in quanto le cause di servizio sono estranee; ed infatti tale estraneità è considerata dal codice militare come una attenuante.

Noi prevediamo l'inclusione di tali reati nell'amnistia soltanto nei casi in cui — ripeto — la violenza non abbia portato a lesioni e quindi, in pratica, solo quando ci si trovi di fronte a casi di percosse non determinate da cause di servizio. Bisogna inoltre tenere presente che per questi casi vi è sempre l'arresto immediato; per cui si tratta di persone che hanno già scontato, di fatto, il carcere militare. Di conseguenza, crediamo che l'applicazione dell'amnistia, in questi limiti che ci siamo studiati di rendere piuttosto ristretti, non comporti certamente uno sconvolgimento di esigenze proprie dell'organismo militare. Abbiamo cercato di entrare nella logica di chi si propone la tutela di certe

esigenze proprie dell'organismo militare. Quindi, a nostro avviso, l'esclusione dall'amnistia di questi fatti — che costituiscono gli unici veri processi di qualche entità presso i tribunali militari — serve a ristabilire anche un minimo di uguaglianza di trattamento: se infatti confrontiamo quanto avviene in proposito nel codice ordinario, la disparità di trattamento è veramente grave.

L'emendamento successivo — a mio avviso — riguarda il caso più grave, per cui è il più lontano dal testo, perché non prevede la concorrenza della attenuante. Non c'è bisogno di illustrarlo; rilevo solamente che questo nostro emendamento 1. 69 è più lontano dal testo dell'1. 68.

NATTA ALESSANDRO. Veniamo al dunque!

MELLINI. L'emendamento Bonino Emma 1. 70 riguarda l'articolo 189 del codice penale militare di pace, relativo alla insubordinazione con minaccia o ingiuria. In questo caso non vi è violenza, ma soltanto la minaccia e l'ingiuria. Vorrei ricordare che rientrano nell'amnistia reati considerati in azioni assai più gravi commesse da superiori nei confronti di inferiori, quale l'abuso d'autorità. Ebbene, non sono comprese, invece, la minaccia nei confronti del superiore — anche non ufficiale — e le ingiurie rivolte dal soldato al caporale (cose che nella vita di caserma avvengono tutti i giorni). Se, in qualcuna di queste occasioni, il superiore si sente particolarmente offeso e deferisce l'inferiore ad un tribunale militare, questi è escluso dall'amnistia. Credo quindi che si tratti di uno di quei reati la cui mancata inclusione nell'amnistia, oltretutto, renderebbe ancora più stridente la struttura del codice penale militare contro cui abbiamo sentito già parlare in sede di discussione sulla riforma dell'ordinamento militare. Tra l'altro, abbiamo sentito dire che sarebbe stato opportuno l'adeguamento del codice penale militare alle nuove indicazioni date dalla legge sui principi dell'ordinamento militare.

Quindi, pensare alla storia del caporale che, nello scambio di ingiurie con l'inferiore, viene amnistiato (ammesso che il colonnello abbia concesso « l'autorizzazione a procedere », perché anche in quel caso si può parlare di « autorizzazione a procedere », come per i parlamentari: soltanto che a concederla non è il Parlamento, ma è il colonnello)...

PRESIDENTE. È una equiparazione lusinghiera!

MELLINI. Per carità.

PRESIDENTE. Pensavo al caporale, in questo momento!

MELLINI. Signor Presidente, certo non è lusinghiero per l'istituto della autorizzazione a procedere. Però dobbiamo prendere atto che per procedere contro il caporale occorre una autorizzazione da parte del colonnello, mentre per il soldato semplice che può aver avuto un scambio di parolacce col caporale non soltanto si procede direttamente, ma anche gli neghiamo, oggi, l'amnistia: questo è veramente incongruente.

Io forse non sono legittimato a fare queste considerazioni, ma chi crede nella necessità dei codici e dei tribunali penali militari dovrebbe farsi carico di non lasciar passare, in questo momento di paura riflessiva, tale incongruenza. C'è il rischio di creare delle mine vaganti in questo campo. Qui diciamo che tutto va bene; poi, quando le cose succedono, si registrano episodi come quello della zanzara: quello che aveva fatto il verso della zanzara al sottotenente si è preso un anno e mezzo! (*Si ride all'estrema sinistra*). E voi gli avreste negato l'amnistia, questa è la situazione! Un minimo di attenzione si deve prestare a questi casi, perché non ci possiamo poi salvare l'anima, cari colleghi, dicendo: ma guarda un po', è un caso abnorme che un tribunale militare applichi il codice e dia per un fatto del genere un anno e mezzo al lanciere Angelino! Ricordiamocene anche

nel momento in cui, come legislatori, pur in sede di amnistia, ci dobbiamo occupare di eventuali altri episodi del genere che vaghino nei nostri tribunali militari.

Signor Presidente, passo al successivo nostro emendamento (*Commenti*). Colleghi, ritenete di poter scherzare su queste cose? Io ritengo che non ci si possa scherzare: sono cose abbastanza serie (*Vivi commenti*).

Anche l'emendamento 1. 71 concerne l'attenuante parallela. Il soldato che offende il caporale per cause estranee al servizio non può beneficiare dell'amnistia: è veramente assurdo pensare che possiamo lasciarlo fuori dell'amnistia!

L'emendamento 1. 72 considera la violenza contro un inferiore; siamo affatto contrari alla differenziazione tra i casi di violenza all'inferiore ed al superiore. Anche questi reati rientrano nella fascia dei cinque anni e riteniamo che l'amnistia possa comprendere anche tali casi.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Probabilmente è esatta l'osservazione dello onorevole Mellini: l'emendamento Bonino Emma 1. 69 considera l'articolo 186 del codice penale militare di pace senza riferimento ad attenuanti; e tale ipotesi può essere considerata più lontana del testo anche se soltanto ai fini della decisione sull'ordine di priorità nelle votazioni.

Indico pertanto la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sullo emendamento Bonino Emma 1. 69, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti | 346 |
| Votanti | 345 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 173 |
| Voti favorevoli | 34 |
| Voti contrari | 311 |

(*La Camera respinge*).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 68, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|----------------------------|-----|
| Presenti votanti | 354 |
| Maggioranza | 178 |
| Voti favorevoli | 34 |
| Voti contrari | 320 |

(*La Camera respinge*).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico sull'emendamento Bonino Emma 1. 70, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificare le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 339 |
| Maggioranza | 170 |
| Voti favorevoli | 31 |
| Voti contrari | 308 |

(*La Camera respinge*).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico sull'emendamento Bonino Emma 1. 71, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificare le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 370 |
| Maggioranza | 186 |
| Voti favorevoli . . . | 30 |
| Voti contrari | 340 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico sull'emendamento Bonino Emma 1.72, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificare le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 369 |
| Votanti | 368 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 185 |
| Voti favorevoli . . . | 34 |
| Voti contrari | 334 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo, alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 73.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamen-

to, nonché sugli altri emendamenti Bonino Emma dall'1. 73 al 1. 86 compreso.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Sono perfettamente d'accordo che la stupidità non possa essere amnistiata; e, dato che sono convinto che il duello sia espressione di stupidità, ne dovrei concludere che non possa essere amnistiata. Ma qui non si tratta di amnistiare la stupidità, ma le espressioni della stupidità, come ad esempio quella del duello. Mi sembra veramente grave che in tutto questo giuoco di storia, ammesso che ci siano dei duelli, questi non debbano essere esclusi dall'amnistia, sempre perché dobbiamo tenerci al di sotto della fascia dei cinque anni e non possiamo comprendere nell'amnistia questi reati che, come ho detto, hanno già la loro punizione nella stupidità, che è già pena abbastanza grave, della quale nessuno può essere amnistiato. Questo però — ripeto — non è un buon motivo per escluderli dall'amnistia.

Per quanto riguarda l'emendamento Bonino Emma 1. 75, tendente ad estendere la portata dell'amnistia al peculato e alla malversazione del portalettere, non c'è molto da dire, trattandosi di un reato ricompreso nella fascia dei cinque anni, mentre l'articolo 227 del codice penale militare di pace — e questo caso è previsto al nostro emendamento 1. 76 — prevede un caso di diffamazione non compreso nell'amnistia, anche se si tratta di diffamazione fatta al di fuori della presenza del superiore. Ci sembra grave che, pur non trattandosi di cosa che attenga direttamente il rapporto immediato tra superiore e inferiore o il servizio, cose di questo genere debbano essere innanzitutto riguardate dal codice militare e poi escluse dall'amnistia.

Per quanto riguarda il furto militare aggravato, da noi preso in considerazione nel nostro emendamento 1. 77, si tratta di ipotesi che rientrano spesso in un rituale di caserma, trattandosi di furto tra militari ed effetti militari. Ci sembra strano escluderli dall'amnistia, proprio perché si sa che si tratta di una specie di

rituale. La stessa cosa si deve dire per le ipotesi di furto militare aggravato previste dagli emendamenti 1. 78 e 1. 79. Per quanto riguarda la truffa militare (emendamento 1. 80), si tratta di un caso di truffa semplice; e non si vede perché debba essere considerato diversamente solo per il fatto che avviene tra militari. Lo stesso vale per gli emendamenti 1.81, 1.82 e 1.83, il quale ultimo si riferisce ad un caso, quello dell'ostruzionismo o del sabotaggio nei lavori, che è particolarmente pericoloso che sia previsto nel codice militare, per cui, quanto meno, dovrebbe essere oggetto dell'amnistia, pur senza voler creare condizione di reciprocità tra ostruzionismo e amnistia.

L'emedamento 1. 84 prevede il reato di cui all'articolo 251 del codice militare (violazione di disposizione dell'autorità statale preposta alla fabbricazione di guerra), cioè di fatti che fortunatamente non possono verificarsi in questo periodo. Lo stesso dicasi del reato commesso dal pilota che abbandona la nave, contemplato al nostro emendamento 1. 85.

L'ultimo nostro emendamento è l'1.86, che forse sarebbe dovuto rientrare tra i casi previsti dal codice penale militare di guerra. Naturalmente, queste situazioni dovrebbero essere considerate agli effetti del condono. Si tratta di gente per la quale forse in molti campi sarebbe possibile anche il provvedimento di riabilitazione, che però sarebbe macchinoso e difficile. tratta per lo più di povera gente (perché gli altri hanno già provveduto anche alla riabilitazione) che ha compiuto certi fatti tra l'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945. Non è a nostro carico andare a vedere fatti diversi, perché è lo stesso provvedimento che attribuisce questa differenziazione per i casi in cui si tratta di considerare questi precedenti ai fini dell'applicazione dell'amnistia.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 73,

non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti | 376 |
| Votanti | 373 |
| Astenuti | 3 |
| Maggioranza | 187 |
| Voti favorevoli | 25 |
| Voti contrari | 348 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 74, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti | 367 |
| Votanti | 364 |
| Astenuti | 3 |
| Maggioranza | 183 |
| Voti favorevoli | 32 |
| Voti contrari | 332 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 75, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 372 |
| Maggioranza | 187 |
| Voti favorevoli . . . | 35 |
| Voti contrari | 337 |

(La Camera respinge).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 76.

FRACCHIA. Chiedo di parlare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo, onorevole Fracchia.

FRACCHIA. Vorrei richiamare l'attenzione dei proponenti sull'inutilità dell'emendamento Bonino Emma 1. 76, che mira ad estendere l'amnistia ad un reato già ricompreso dall'articolo 3 del disegno di legge.

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Concordo con le osservazioni dell'onorevole Fracchia ed invito i proponenti dell'emendamento Bonino Emma 1. 76 a ritirarlo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si associa all'invito rivolto dal relatore per la maggioranza ai proponenti di questo emendamento perché lo ritirino.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, insiste per la votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 76, di cui ella è cofirmatario?

MELLINI. No, signor Presidente. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mellini.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 77, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 376 |
| Maggioranza | 189 |
| Voti favorevoli . . . | 26 |
| Voti contrari | 350 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 78, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 367 |
| Maggioranza | 184 |
| Voti favorevoli . . . | 23 |
| Voti contrari | 344 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 79, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 374 |
| Maggioranza | 188 |
| Voti favorevoli . . . | 19 |
| Voti contrari | 355 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 80, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 370 |
| Maggioranza | 186 |
| Voti favorevoli . . . | 21 |
| Voti contrari | 349 |

(La Camera respinge).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 81, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

FRACCHIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo, onorevole Fracchia.

FRACCHIA. Vorrei segnalare l'inutilità di questo emendamento 1. 81, come ho poc'anzi fatto per l'emendamento 1. 76, in quanto anche la fattispecie prevista dall'emendamento 1. 81 è già ricompresa nel provvedimento.

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Concordo con l'osservazione dell'onorevole Fracchia ed invito i proponenti dell'emendamento Bonino Emma 1. 81 a ritirarlo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo si associa alla richiesta del relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, insiste per la votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 81, di cui ella è cofirmatario?

MELLINI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mellini. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 82, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 379 |
| Maggioranza | 190 |
| Voti favorevoli . . . | 32 |
| Voti contrari | 347 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico sull'emendamento Bonino Emma 1. 83, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1978

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti | 376 |
| Votanti | 375 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 188 |
| Voti favorevoli | 26 |
| Voti contrari | 349 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 84, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti | 375 |
| Votanti | 371 |
| Astenuti | 4 |
| Maggioranza | 186 |
| Voti favorevoli | 26 |
| Voti contrari | 345 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 85, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti | 372 |
| Votanti | 368 |
| Astenuti | 4 |
| Maggioranza | 185 |
| Voti favorevoli | 28 |
| Voti contrari | 340 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 86. Onorevole relatore per la maggioranza, la dichiarazione dell'onorevole Mellini, che ha richiamato l'attenzione della Assemblea sull'emendamento in questione, ha in qualche modo modificato il parere della Commissione?

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la stessa questione è ricompresa in una posizione, riguardo all'indulto, che è propria della Commissione. Tenuto conto dell'analogia e pur avendo chiara la differenza che corre tra amnistia ed indulto, rettificando il parere precedentemente espresso, per questo emendamento mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Il Governo?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, insiste nella richiesta di votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Bonino Emma 1. 86, di cui ella è cofirmatario, dopo l'avviso espresso dal relatore e dal Governo?

MELLINI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bonino Emma 1. 86, per il quale la Commissione e il Governo si rimettono all'Assemblea.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 1. 56.

PANNELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Qui si tratta, per essere chiari, dell'obiezione di coscienza: non di quella dei medici sull'aborto, ma di quella degli obiettori di coscienza i quali, contro la nostra opinione, da sempre sono sottoposti ad una procedura inquisitoria che giustamente, invece, non è stata imposta ai medici, cucchiari d'oro o meno, che praticano l'obiezione di coscienza sull'aborto. Tale procedura inquisitoria è rifiutata da molti obiettori di coscienza, i quali ritengono che non comporta allo Stato o a chicchessia indagare sulle motivazioni di coscienza cui essi si richiamano, considerata anche l'estrema severità della legge, che lega il giudizio sull'obiezione di coscienza al passato, alla vita, all'attività degli obiettori. Nella stragrande maggioranza, poi, credo al 90 o al 98 per cento, sono gli obiettori di coscienza non violenti e pacifisti quelli che si trovano a scontare una pena, a causa di motivazioni religiose (si pensi ai testimoni di Geova). Mi permetto, quindi, di nuovo di augurarmi che l'attenzione del relatore e del Governo, se proprio è necessario affinché sussistano delle possibilità di voto non omogeneo alle indicazioni iniziali di questa Assemblea, ci consenta (in questo momento in cui sono intervenuti fatti importantissimi, quale la adozione, da parte vostra, a stragrande maggioranza, del giusto principio secondo cui l'obiettore di coscienza, nel momento in cui viene riconosciuto come tale, non deve essere sottoposto — e appunto il medico non viene sottoposto — a procedure vessatorie o inquisitorie) di poter dire che

con questa amnistia non facciamo eccezione per gli obiettori di coscienza per motivi di religiosità e di non violenza, o di religiosità laica, per esprimerci in termini accessibili almeno a noi.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 1. 56, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 355 |
| Maggioranza | 178 |
| Voti favorevoli . . . | 53 |
| Voti contrari | 302 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Gorla Giovanni Giuseppe 1. 58, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Castellina Luciana 1. 87.

CASTELLINA LUCIANA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLINA LUCIANA. Ho chiesto di parlare per una dichiarazione di voto soltanto per richiamare l'attenzione degli altri gruppi su questo emendamento. Vo-

tare contro di esso significa escludere dal provvedimento di amnistia i reati commessi dai lavoratori nel corso di manifestazioni sindacali, che si configurano come tipici reati compiuti nel corso di picchetti, manifestazioni sindacali e così via, ma che superano il « tetto » dei tre anni. Credo che in questo caso debba essere tenuto presente il carattere dei reati stessi. Mi sembra, oltretutto, che la giustificazione che il Comitato dei nove ha fornito nel respingere tali emendamenti fosse tale da far valere il suo contrario. Voglio dire che quanto il relatore, onorevole Felisetti, ha detto avrebbe dovuto coerentemente concludersi con le parole « e per questo accettiamo l'emendamento », mentre, incoerentemente, egli alla fine ha detto « e perciò lo respingiamo ».

Su questo emendamento, signor Presidente, il nostro gruppo chiede la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Castellina Luciana 1. 87, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti | 371 |
| Votanti | 370 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 186 |
| Voti favorevoli | 77 |
| Voti contrari | 393 |

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
 Adamo Nicola
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Almirante Giorgio
 Amabile Giovanni
 Amalfitano Domenico Maria
 Amarante Giuseppe
 Ambrogio Franco Pompeo
 Amici Cesare
 Andreoni Giovanni
 Angelini Vito
 Anselmi Tina
 Antoni Varese
 Arfè Gaetano
 Armato Baldassare
 Armella Angelo
 Arnaud Gian Aldo
 Arnone Mario
 Ascari Raccagni Renato
 Azzaro Giuseppe

 Bacchi Domenico
 Balbo di Vinadio Aimone
 Baldassari Roberto
 Baldassi Vincenzo
 Ballardini Renato
 Baracetti Arnaldo
 Barba Davide
 Barbarossa Voza Maria Immacolata
 Barbera Augusto
 Barca Luciano
 Bardelli Mario
 Bartocci Enzo
 Bartolini Mario Andrea
 Bassetti Piero
 Bassi Aldo
 Battino-Vittorelli Paolo
 Belardi Merlo Eriase
 Belci Corrado

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Bellocchio Antonio | Casadei Amelia |
| Belussi Ernesta | Casalino Giorgio |
| Benedikter Johann | Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa |
| Berlinguer Giovanni | Castellina Luciana |
| Bernardini Vinicio | Castellucci Albertino |
| Bernini Bruno | Castoldi Giuseppe |
| Bernini Lavezzo Ivana | Cattanei Francesco |
| Bertani Eletta | Cavaliere Stefano |
| Bertoli Marco | Cavigliasso Paola |
| Biamonte Tommaso | Cazora Benito |
| Bianchi Beretta Romana | Cecchi Alberto |
| Bianco Gerardo | Ceravolo Sergio |
| Bini Giorgio | Cerra Benito |
| Bisignani Alfredo | Cerrina Feroni Gianluca |
| Bocchi Fausto | Chiovini Cecilia |
| Boldrin Anselmo | Ciai Trivelli Anna Maria |
| Bolognari Mario | Ciavarella Angelo |
| Bonalumi Gilberto | Ciccardini Bartolomeo |
| Bonifazi Emo | Cirasino Lorenzo |
| Bonino Emma | Citaristi Severino |
| Bosi Maramotti Giovanna | Citterio Ezio |
| Bottarelli Pier Giorgio | Ciuffini Fabio Maria |
| Bottari Angela Maria | Coccia Franco |
| Branciforti Rosanna | Cocco Maria |
| Bressani Pier Giorgio | Codrignani Giancarla |
| Brini Federico | Colomba Giulio |
| Brocca Beniamino | Colonna Flavio |
| Broccoli Paolo Pietro | Colucci Francesco |
| Brusca Antonino | Colurcio Giovanni Battista |
| Buro Maria Luigia | Compagna Francesco |
| Buzzoni Giovanni | Conchiglia Calasso Cristina |
| Cabras Paolo | Conte Antonio |
| Cacciari Massimo | Conti Pietro |
| Calaminici Armando | Corà Renato |
| Calice Giovanni | Corallo Salvatore |
| Canullo Leo | Corgi Vincenzo |
| Cappelli Lorenzo | Corradi Nadia |
| Cappelloni Guido | Costamagna Giuseppe |
| Carandini Guido | Cravedi Mario |
| Cardia Umberto | Cresco Angelo Gaetano |
| Carelli Rodolfo | Cuffaro Antonino |
| Carlassara Giovanni Battista | Cuminetti Sergio |
| Carlone Andreucci Maria Teresa | D'Alema Giuseppe |
| Carmeno Pietro | D'Alessio Aldo |
| Carrà Giuseppe | Da Prato Francesco |
| Caruso Antonio | de Carneri Sergio |

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1978

De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
De Gregorio Michele
Del Castillo Benedetto
Del Duca Antonio
De Leonardis Donato Mario
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
Di Giannantonio Natalino
Di Giulio Fernando
Di Vagno Giuseppe
Dulbecco Francesco

Esposito Attilio

Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Felicetti Nevio
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Silvestro
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Flamigni Sergio
Fontana Giovanni Angelo
Formica Costantino
Forni Luciano
Forte Salvatore
Fortunato Giuseppe
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Froio Francesco
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Galloni Giovanni
Galluzzi Carlo Alberto
Gambolato Pietro
Gamper Hugo
Garbi Mario
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gatto Vincenzo

Giadresco Giovanni
Giannantoni Gabriele
Giordano Alessandro
Giovagnoli Angela
Giovanardi Alfredo
Giuliani Francesco
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gramegna Giuseppe
Granati Caruso Maria Teresa
Granelli Luigi
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Guglielmino Giuseppe

Ianni Guido

Labriola Silvano
La Loggia Giuseppe
Lamanna Giovanni
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Torre Pio
Leccisi Pino
Lezzi Pietro
Libertini Lucio
Licheri Pier Giorgio
Lima Salvatore
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Malvestio Piergiovanni
Manfredi Giuseppe
Mannuzzu Salvatore
Marchi Dascola Enza
Margheri Andrea
Marraffini Alfredo
Martini Maria Eletta
Martino Leopoldo Attilio

Marzano Arturo
Masiello Vitilio
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Mazzola Francesco Vittorio
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Merloni Francesco
Meucci Enzo
Miana Silvio
Miceli Vincenzo
Miceli Vito
Migliorini Giovanni
Milano De Paoli Vanda
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Misasi Riccardo
Mondino Giorgio Annibale
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Morini Danilo
Moro Dino
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Noberasco Giuseppe

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Palomby Adriana
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pannella Giacinto Marco
Papa De Santis Cristina
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta Maria Agostina

Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Perrone Antonino
Petrella Domenico
Pezzati Sergio
Piccoli Flaminio
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Pompei Ennio
Pontello Claudio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Pratesi Piero
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quercioli Elio

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raicich Marino
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Reggiani Alessandro
Rende Pietro
Riga Grazia
Riz Roland
Robaldo Vitale
Rocelli Gian Franco
Romualdi Pino
Rosati Elio
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rumor Mariano
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Saladino Gaspare

Salomone Giosuè
Salvato Ersilia
Salvi Franco
Sandri Renato
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Savino Mauro
Savoldi Gianni
Sbriziolo De Felice Eirene
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Sedati Giacomo
Segni Mario
Segre Sergio
Sgarlata Marcello
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Sobrero Francesco Secondo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Spigaroli Alberto
Spinelli Altiero
Squeri Carlo
Stegagnini Bruno
Tamburini Rolando
Tamini Mario
Tani Danilo
Tantalo Michele
Tedeschi Nadir
Terraroli Adelio
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Todros Alberto
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trantino Vincenzo
Trezzi Giuseppe Siro
Triva Rubes
Trombadori Antonello

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vaccaro Melucco Alessandra
Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vecchietti Tullio
Venegoni Guido
Venturini Aldo
Vincenzi Bruno
Vineis Manlio

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zucconi Guglielmo
Zuech Giuseppe

Si è astenuto sugli emendamenti Pinto ed altri 1. 1 e Bonino ed altri 1. 4:

Zoso Giuliano

Si sono astenuti sul subemendamento Mellini 0. 1. 89. 1 all'emendamento 1. 89 della Commissione:

Felisetti Luigi Dino
Trantino Vincenzo
Zagari Mario

Si è astenuto sull'emendamento Bonino ed altri 1. 7:

De Carolis Massimo

Si è astenuto sull'emendamento Bonino ed altri 1. 9:

Giannantoni Gabriele

Si è astenuto sull'emendamento Bonino ed altri 1. 10:

Benedikter Johann

Si è astenuto sull'emendamento Bonino ed altri 1. 11:

Gaspari Remo

Si è astenuto sull'emendamento Bonino ed altri 1. 13:

Spaventa Luigi

Si è astenuto sull'emendamento Bonino ed altri 1. 14:

Calice Giovanni

Si è astenuto sull'emendamento Bonino ed altri 1. 20:

Spagnoli Ugo

Si è astenuto sull'emendamento Bonino ed altri 1. 22:

Pavone Vincenzo

Si è astenuto sull'emendamento Bonino ed altri 1. 23:

Mellini Mauro

Si è astenuto sull'emendamento Bonino ed altri 1. 30:

Magri Lucio

Si è astenuto sull'emendamento Bonino ed altri 1. 36:

Gamper Hugo

Si è astenuto sull'emendamento Bonino ed altri 1. 43:

Gamper Hugo

Si è astenuto sull'emendamento Bonino ed altri 1. 45:

Gamper Hugo

Si è astenuto sull'emendamento Bonino ed altri 1. 47:

Cecchi Alberto

Si è astenuto sull'emendamento Bonino ed altri 1. 52:

Stegagnini Bruno

Si è astenuto sull'emendamento Bonino ed altri 1. 53:

Moro Dino

Si è astenuto sull'emendamento Bonino ed altri 1. 54:

Gamper Hugo

Si sono astenuti sull'emendamento Bonino ed altri 1. 61:

Sarti Armando
Sobrero Francesco Secondo

Si è astenuto sull'emendamento Bonino ed altri 1. 62:

Pisanu Giuseppe

Si è astenuto sull'emendamento Bonino ed altri 1. 64:

Codrignani Giancarla

Si è astenuto sull'emendamento Bonino ed altri 1. 66:

Rosati Elio

Si è astenuto sull'emendamento Bonino ed altri 1. 69:

Labriola Silvano

Si è astenuto sull'emendamento Bonino ed altri 1. 72:

Olivi Mauro

Si sono astenuti sull'emendamento Bonino ed altri 1. 73:

Benedikter Johann
Gamper Hugo
Riz Roland

Si sono astenuti sull'emendamento Bonino ed altri 1. 74:

Benedikter Johann
Gamper Hugo
Riz Roland

Si è astenuto sull'emendamento Bonino ed altri 1. 83:

Spaventa Luigi

Si sono astenuti sull'emendamento Bonino ed altri 1. 84:

Benedikter Johann
Gamper Hugo
Orsini Gianfranco
Riz Roland

Si sono astenuti sull'emendamento Bonino ed altri 1. 85:

Benedikter Johann
Gamper Hugo
Labriola Silvano
Riz Roland

Si è astenuto sull'emendamento Castellina ed altri 1. 87:

Cavaliere Stefano

Sono in missione:

Bernardi Guido
Bisaglia Antonio
Colombo Emilio
Foschi Franco
Maggioni Desiderio
Servello Francesco

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento Riz 1. 3.

Onorevole Riz, io ho qualche preoccupazione personale, se lei mi consente, perché questo suo emendamento presenta mi pare, una eccessiva genericità. Il testo dice: « Il Presidente della Repubblica è inoltre delegato a concedere amnistia per ogni reato determinato da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche commesso prima del 31 dicembre 1967 ».

Se lei crede, piuttosto che porre in votazione l'emendamento in una dizione che a me sembra davvero estremamente generica, sia nel caso che esso venga accolto, sia nel caso che venga respinto, preferirei accantonarlo. Lo dico per un senso di responsabilità da parte della Presidenza. Un testo di questo genere, infatti, può comunque essere votato anche successivamente. Questo le consentirebbe, onorevole Riz, di incontrarsi, nel frattempo, con il relatore e con il rappresentante del Governo, per esaminare entro quali limiti e con quale dizione l'emendamento possa essere preso in considerazione. Nell'attuale formulazione, mi permetto di ripetere, esso presenta una genericità tale che la qualificazione della persona in quanto appartenente a minoranza etnica finisce per diventare titolo per aver diritto all'applicazione della amnistia, verificandosi le condizioni di qualsiasi reato agganciato a motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche.

Se lei crede, può accogliere questa mia proposta, altrimenti procederemo alla votazione dell'emendamento così come da lei formulato.

RIZ. Signor Presidente, la ringrazio per il suggerimento che lei mi ha dato di incontrarmi con il relatore e con il rappresentante del Governo per esaminare la possibilità di trovare una soluzione.

Per quanto riguarda la genericità del testo, però, mi permetto di dirle, signor

Presidente, che lei è in contrasto con il guardasigilli in carica nel 1970, perché io non ho fatto altro che prendere il testo dell'amnistia del 1970, con le stesse parole, ed estendere il limite, che allora era previsto in cinque anni, chiedendo la amnistia totale.

Non faccio mistero del fatto che la mia richiesta mirava ad ottenere una amnistia totale per i fatti avvenuti per motivi politici inerenti a gruppi etnici: ovviamente, si tratta dei fatti avvenuti fra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60 soprattutto nella provincia di Bolzano.

PRESIDENTE. Onorevole Riz, la ringrazio di avermi ricordato questa mia discrepanza con il guardasigilli dell'epoca. Temo che questo ricordo aumenti in me il convincimento che la questione meriti di essere riveduta. Ma questa è soltanto una pubblica confessione.

Onorevole relatore per la maggioranza ?

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Desidero innanzitutto fare una precisazione per quanto riguarda il garbato appunto fatto alla Presidenza circa la discrepanza tra i due contenuti. Un'amnistia come quella del 1970, limitata ai reati puniti con la detenzione fino a 5 anni, dimensionava già quel maggiore aspetto che, viceversa, è richiesto in questa quando, in sostanza, si vogliono comprendere anche le stragi, anche gli omicidi, anche gli attacchi armati. Questa è una precisazione che l'onorevole Riz mi consentirà, anche perché sono state la sua chiarezza e la sua sincerità a spingermi ad intervenire.

Quanto al merito, ricorderò che già in Commissione avemmo una discussione molto serena ed approfondita sull'argomento. Arrivammo a queste conclusioni: la prima, che una parte di questi problemi, quelli che attengono in modo più specifico alla provincia di Bolzano, sono compresi nell'articolo 7, dove si dispone in materia di indulto; la seconda, che lo argomento deve essere considerato come oggetto di una richiesta da introdurre at-

traverso un veicolo diverso. Se questa è ancora la posizione sulla quale si colloca il proponente lo inviterei a ritirare l'emendamento e a trasformarne il contenuto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Riz ?

RIZ. Signor Presidente, vorrei l'opinione del Governo, prima di decidere se ritirare o meno il mio emendamento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ha già espresso la sua opinione in Commissione. La ribadisce e si dichiara d'accordo con quanto ha detto il relatore per la maggioranza. Prego, pertanto, l'onorevole Riz di ritirare il suo emendamento 1. 3, trasformandolo, eventualmente, in un ordine del giorno.

RIZ. Ho detto all'Assemblea, con molta franchezza, che l'emendamento da me proposto si propone di giungere ad una amnistia totale per quei fatti che sono avvenuti in una generazione passata: i giovani, infatti, non ricordano più i fatti avvenuti negli anni '50, o all'inizio degli anni '60. Io, pertanto, con tutta franchezza ho detto che voglio comprendere nell'amnistia anche le stragi.

Al relatore per la maggioranza che mi ha proposto di trasformare il mio emendamento in un ordine del giorno devo rispondere che non credo che un'ordine del giorno possa risolvere problemi relativi all'amnistia: le amnistie, o si concedono, o non si concedono e in quest'ultimo caso resta la speranza in una concessione futura. Questo non toglie che io debba insistere per la votazione del mio emendamento. Prego, pertanto, i colleghi di comprendere le ragioni da me addotte e di votare a favore del mio emendamento 1. 3.

PANNELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Il gruppo radicale voterà a favore di questo emendamento proposto dai colleghi della *Südtiroler Volkspartei*, non solo per la franchezza con la quale è stato illustrato, ma perché mi pare di ricordare che con il famoso « pacchetto » il Governo italiano si era impegnato ad operare in questo senso, a pacificazione ottenuta. Sono passati quasi 20 anni e penso che saranno solo una decina i detenuti che potrebbero valersi dell'amnistia.

Una voce. Sono nove!

PANNELLA. Sono nove, che ormai, dopo 18 anni, hanno espiato duramente le pene loro irrogate. La zona è ormai pacificata, c'è una collaborazione che è esemplare; mi pare, quindi, che uno Stato che abbia una coscienza serena e forte della propria natura, si debba rendere conto del fatto che le circostanze storiche nelle quali la rabbia, la disperazione, le speculazioni, gli errori — che non sono mancati da parte dello Stato italiano, insieme agli eccessi e alle provocazioni — sono stati delle attenuanti e non delle esimenti, fanno parte ormai del passato.

A questo punto, ritengo che la concessione dell'amnistia per questi reati sia un atto esemplare, non un mero atto di clemenza, ma anche un atto politico, che riqualifica in qualche misura l'istituto dell'amnistia. Se non applichiamo l'amnistia in questi casi, credo che ci troveremo sempre dinanzi alla tentazione di misure borboniche di clemenza per il popolino che commette piccoli reati. In questo caso, penso che il Parlamento italiano, concedendo l'amnistia totale, che è richiesta da questo gruppo, dimostrerebbe il senso di forza che la Repubblica ha acquisito anche in relazione al fatto che i gruppi i quali ci chiedono questo, che sono ideologicamente all'opposto di quello che noi siamo, hanno dimostrato in questi anni un grande attaccamento alle istituzioni repubblicane ed un indubbio senso dello Stato, che forse traggono da quello Stato austriaco del quale forse alcune volte anche i non sudtirolesi potrebbero avere nostalgia, qui, nel nostro paese.

SCOVACRICCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOVACRICCHI. Il problema esiste ed è anche molto delicato. Noi siamo, in linea di principio, tesi a favorire questa inclusione, ma l'onorevole Riz ha fatto una richiesta precisa, che profila la questione sotto un aspetto tecnico; se, cioè, sia possibile arrivarci all'infuori di questa legge, con un ordine del giorno che effettivamente trasferisca la soluzione in altra sede. In tal caso voteremo, ovviamente, l'ordine del giorno. Però, se al quesito dell'onorevole Riz non si darà risposta, ci riserveremo di conformare il nostro atteggiamento di conseguenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Riz 1. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Presentazione di disegni di legge.

ANSELMINI TINA, *Ministro della sanità.* Chiedo di parlare per la presentazione di due disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANSELMINI TINA, *Ministro della sanità.* Mi onoro presentare, a nome del ministro delle finanze, il disegno di legge:

« Modificazioni al regime fiscale sugli spiriti ».

Mi onoro altresì presentare, a nome del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il disegno di legge:

« Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale

di lire 55 miliardi per l'anno finanziario 1978 ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza propone di esaminare gli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 1 per poi sospendere la seduta per un'ora, al fine di consentire l'approvazione del provvedimento e la sua trasmissione al Senato entro le ore 13 di domani, come concordato in sede di Conferenza dei capigruppo. Chiedo comunque ai gruppi di precisare il loro orientamento sul prosieguo dei lavori, per consentire alla Presidenza di organizzare gli stessi nel modo migliore.

In particolare, la Presidenza chiede se il gruppo che ha avanzato richieste di votazione a scrutinio segreto sull'articolo 1 (o eventualmente altri gruppi) intendano valersi di tale loro diritto anche in sede di esame dei successivi articoli.

Dico questo senza volere minimamente interferire nella valutazione dei gruppi che - ripeto - hanno legittimamente fatto ricorso ad una facoltà loro concessa dal regolamento (e colgo anzi l'occasione per congratularmi con tutti i colleghi che, con la loro presenza assidua hanno consentito di procedere ad un numero rilevante di votazioni segrete con una certa celerità).

La richiesta della Presidenza è unicamente volta ad assicurare nel modo migliore la conclusione di questo dibattito, anche in considerazione degli impegni che attendono l'Assemblea prima della sospensione dei lavori per le ferie estive.

PANNELLA. Chiedo di parlare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, prima di concederle la parola tengo a sottolineare ancora una volta che la richiesta della Presidenza è volta unicamente ad as-

sicurare il buon andamento dei nostri lavori, senza voler esercitare la benché minima pressione circa l'uso che i diversi gruppi intendono fare di facoltà loro riconosciute dal regolamento.

Ha facoltà di parlare, onorevole Pannella.

PANNELLA. Signor Presidente, è proprio questo senso di tolleranza e di attenzione con la quale in questa occasione la Assemblea e i colleghi hanno risposto e corrisposto, comprendendo la nostra esigenza di procedere a tante votazioni a scrutinio segreto, che ci rende più liberi nel preannunciare che d'ora in poi useremo con parsimonia molto maggiore la facoltà di richiedere votazioni a scrutinio segreto, e cercheremo anche di ritirare alcuni nostri emendamenti. E ciò, signor Presidente, non tanto per trovare dei momenti di pausa per uscire dall'aula, quanto piuttosto per ridurre la durata del dibattito. Non posso ancora quantificarle, ma posso sin da adesso dire che le richieste di votazione a scrutinio segreto saranno in numero minore rispetto alle altre con voto palese.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Come ella forse ricorderà, signor Presidente, mi sono permesso nella Conferenza dei capigruppo di far presente che forse non era possibile giungere alla conclusione dell'esame del provvedimento di amnistia entro le ore 13 di domani. Si era detto, in quella sede, che se anche si fosse giunti all'approvazione una o due ore dopo, ciò non doveva destare scandalo. Per quanto riguarda il nostro gruppo, non chiederemo votazioni a scrutinio segreto se non per alcuni emendamenti - sei o sette in tutto - per noi estremamente importanti ed illustreremo soltanto gli emendamenti più rilevanti. Non vorremmo, però, essere messi nelle condizioni di non avere il tempo materiale, senza abusare della pazienza di nessuno, per illustrare i nostri emendamenti.

Ella, del resto, signor Presidente, avrà notato che i nostri emendamenti non sono numerosi.

PRESIDENTE. Devo dirle, onorevole Pazzaglia, e forse non c'è neanche bisogno che lo dica, che non ho rivolto ai colleghi, che pure hanno fatto dichiarazioni di voto per ogni votazione a scrutinio segreto, neanche una sollecitazione, né ho chiesto che essi abbreviassero i loro interventi. Ho chiesto soltanto, ad un certo momento, che gli emendamenti potessero essere illustrati globalmente e sono stato molto grato ai colleghi che hanno raccolto il mio invito, perché questo ha consentito di accelerare i nostri lavori.

Prendendo atto della disponibilità manifestata dai gruppi, sospendo la seduta fino alle 21,15.

La seduta, sospesa alle 20,15, è ripresa alle 21,15.

Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge:

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Modificazioni al regime fiscale sugli spiriti » (2374) (con parere della V e della XI Commissione);

alla X Commissione (Trasporti):

« Rifinanziamento degli interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile » (approvato dal Senato) (2370) (con parere della I, della V e della VI Commissione);

alla XI Commissione (Agricoltura):

« Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente

coltivate » (testo unificato di un disegno di legge d'iniziativa del Governo e delle proposte PISONI ed altri; BAMBI ed altri, già approvato dalla XI Commissione della Camera e modificato dalla IX Commissione del Senato) (1670-677-901-B) (con parere della I, della IV e della VI Commissione).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

ART. 1-bis.

(Amnistia per reati in materia tributaria).

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

1) per reati punibili soltanto con la pena dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sulle dogane, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;

2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tumbetti per sigarette;

3) per i reati punibili con una pena detentiva non superiore nel massimo a sei mesi, oppure con la multa non superiore a lire duemilioniduecentocinquantamila sola o congiunta alla pena detentiva sopra menzionata, dalle leggi sulle dogane e, limitatamente ai tabacchi, anche sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

L'amnistia è estesa ai reati previsti dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata

quando siano connessi a quelli di contrabbando indicati dal precedente comma, e nei limiti in esso stabiliti.

1. 01.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

ART. 1-ter.

(Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio).

Fuori dei casi previsti dal precedente articolo il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

1) nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti dalle seguenti leggi: sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, nonché, salvo quanto previsto al successivo n. 2), sulle dogane e sul monopolio dei sali e tabacchi;

2) nella misura non superiore a mesi sei di reclusione e a lire duemilioniduecentocinquantomila di multa, solo o congiunta alla predetta pena detentiva, per i reati previsti e puniti dalle leggi sulle dogane e, limitatamente ai tabacchi, anche sul monopolio dei sali e tabacchi.

3) nella misura non superiore alla metà per le pene detentive in conversione, di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o del tributo evasi e degli interessi di mora nei termini indicati nell'articolo 1-quater.

L'indulto è esteso alle pene per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata quando siano connessi a quelli indicati nel comma precedente e nei limiti in esso stabiliti.

1. 02. BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

ART. 1-quater.

(Condizioni per la concessione di amnistia e indulto per i reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati indicati negli articoli 1-bis e 1-ter sono subordinati alle seguenti altre condizioni:

1) che, trattandosi di omissioni di adempimenti o di formalità, previsti dalle singole leggi tributarie, si ottemperi agli adempimenti ed alle formalità omessi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione dell'indulto;

2) che, trattandosi di mancato pagamento di diritti o tributi evasi:

a) si effettui il pagamento dei diritti o dei tributi stessi e dei relativi interessi di mora nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorché non sia intervenuto il procedimento di confisca;

b) il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva superiore ad un mese per uno dei reati previsti dalle leggi sulle dogane, sulle imposte di fabbricazione e di monopolio.

I tributi, i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora, corrisposti per beneficiare dell'amnistia e dell'indulto per i reati in materia tributaria, non sono in nessun caso ripetibili.

1. 03.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

MELLINI. Li diamo per illustrati, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi?

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime

parere contrario per ragioni di scelta globale, non per il merito della questione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, mantiene gli articoli aggiuntivi Bonino Emma 1. 01, 1. 02 e 1. 03, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

MELLINI. Sì, signor Presidente, ma non insistiamo sulla votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo Bonino Emma 1. 01.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bonino Emma 1. 02.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bonino Emma 1. 03.

(È respinto).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

MORINI, *Segretario*, legge:

(*Esclusioni oggettive dall'amnistia*).

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

318 (corruzione per un atto d'ufficio);

319, quarto comma (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);

321 (pene per il corruttore);

355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

371 (falso giuramento della parte);

385 (evasione);

391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive);

443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

501-bis (manovre speculative su merci);

590, secondo comma (lesioni personali colpose aggravate), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale;

644 (usura).

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, quarto comma, 320 e 321 del codice penale, l'esclusione dall'amnistia non opera se la retribuzione corrisposta o promessa ovvero il denaro o l'utilità ricevuta, per sé o per un terzo, sia stata di speciale tenuità e concorrano le circostanze attenuanti generiche;

b) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale militare di pace:

117, primo e secondo comma (omessa esecuzione di un incarico);

118 (abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta a scolta);

119, secondo comma (militare di sentinella, vedetta o scolta che si addormenta);

120 (abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio);

149, numeri 2) e 3) (casi di diserzione immediata);

173 (disobbedienza);

175 (ammutinamento), eccettuata l'ipotesi di cui al n. 2 del primo comma;

218 (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui);

c) ai reati previsti:

1) dall'articolo 41, primo comma, lettera b) della legge 17 agosto 1942, n. 1150 — come sostituito dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (legge urbanistica), e dall'articolo 17, lettera b) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli) — quando si tratti di inosservanza dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, ovvero di lavori eseguiti, senza licenza o concessione o in totale difformità da queste, qualora i lavori medesimi abbiano comportato gravi violazioni delle norme edilizie;

2) dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il reato consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, secondo comma, della stessa legge;

3) dalla legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), nonché dagli articoli 697, 698, 699 del codice penale (detenzione abusiva di armi, omessa consegna di armi e porto abusivo di armi);

4) dall'articolo 1-bis del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito con modificazioni nella legge 30 aprile 1976, n. 159.

Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, l'amnistia non si applica se il reato più grave ed uno degli altri reati sono esclusi dall'amnistia; se è escluso dall'amnistia solo il reato più grave, sono estinti gli altri reati; se sono esclusi dall'amnistia uno o

più dei reati che danno luogo all'aumento di pena, ma non il reato più grave, è estinto solo questo ultimo ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera a), aggiungere i seguenti articoli:

314 (peculato);

315 (malversazione a danno di privati);

316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

317 (concussione);

322 (istigazione alla corruzione);

323 (abuso di ufficio in casi non previsti specificamente dalla legge);

324 (interesse privato in atti di ufficio);

328 (omissione o rifiuto di atti di ufficio).

2. 45. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, CORVISIERI.

Al primo comma, sopprimere l'ultimo capoverso della lettera a).

2. 46. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, CORVISIERI.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerli.

CASTELLINA LUCIANA. Il primo emendamento prevede una serie di reati che non ci sembrano degni di amnistia, perché analoghi a quelli per i quali è stata prevista l'esclusione.

Mi soffermo sull'emendamento 2. 46, perché concerne una delle questioni sulle quali si è svolto, diciamo così, un confronto duro all'interno della maggioranza, prima che il disegno di legge fosse presentato, per l'inclusione o meno nell'amnistia dei reati di corruzione per atti d'ufficio. Credo che quello raggiunto sia un compromesso positivo (ciò indica che, quando ci si vuole opporre alle prevaricazioni del partito di maggioranza relativa, è possibile farlo, se si combatte). Tuttavia, noi chiediamo la soppressione di questo capoverso della lettera a), che racchiude — diciamo così — il compromesso,

non tanto perché riteniamo che questo sia negativo, quanto perché la formulazione data alla soluzione del problema (inclusione di reati di corruzione d'ufficio di piccola entità) è tale da creare un enorme contenzioso, da gravare enormemente la magistratura con questi problemi, e pertanto da rendere sostanzialmente difficile l'applicazione della norma.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera a), dopo le parole: 321 (pene per il corruttore), aggiungere le seguenti: 322 (istigazione alla corruzione).

2. 29.

DI NARDO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, GALASSO, CERQUETTI, ROBERTI, PALOMBY ADRIANA, NICOSIA, SPONZIELLO.

Al primo comma, lettera a), sopprimere le parole: 371 (falso giuramento della parte).

2. 30.

DI NARDO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, GALASSO, CERQUETTI, ROBERTI, PALOMBY ADRIANA, NICOSIA, SPONZIELLO.

Al primo comma, lettera a), dopo le parole: 371 (falso giuramento della parte), aggiungere le seguenti: 373 (falsa perizia o interpretazione).

2. 31.

DI NARDO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, GALASSO, CERQUETTI, ROBERTI, PALOMBY ADRIANA, NICOSIA, SPONZIELLO.

Al primo comma, lettera a), dopo le parole: 444 (commercio di sostanze alimentari nocive), aggiungere le seguenti: 451 (omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro).

2. 35.

DI NARDO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, GALASSO, CERQUETTI, ROBERTI, PALOMBY ADRIANA, NICOSIA, SPONZIELLO.

MENICACCI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENICACCI. Siamo stati subito favorevoli alla previsione di determinate esclusioni oggettive dall'amnistia e, tra l'altro, è agli atti una nostra proposta di legge, che è quasi integralmente ripetuta — sempre per quanto attiene all'articolo 2 — nel disegno di legge governativo, che prevede un riferimento all'articolo 321, concernente pene per il corruttore.

Gli articoli 321 e 322 prevedevano reati di cui all'elenco delle esclusioni oggettive del progetto originario predisposto dal ministro, anticipato dalla stampa. Tale progetto giacque lungamente per oltre un anno: quando fu ripreso in considerazione, prevedeva l'articolo 321, mentre il 322 era stato cassato dall'elenco.

Si tratta di una pena relativa ad un reato grave che desta particolare allarme sociale, quello cioè previsto nell'articolo 321. Per una consequenzialità logica occorre, però, aggiungere il 322, cioè la istigazione alla corruzione. Cioè, se l'amnistia è esclusa per il 321 per il corruttore, lo sia anche per il 322, che attiene alla istigazione alla corruzione.

Le stesse considerazioni valgono per l'emendamento 2. 30, con il quale chiediamo la soppressione delle parole « 371 (falso giuramento della parte) ». Anche qui, ha un senso escludere il 371 se si esclude nell'elenco anche il 372, cioè la falsa testimonianza. Escludendo questo, non ha senso includere il falso giuramento della parte.

Le stesse considerazioni valgono, poi, anche per l'emendamento 2. 31, relativo all'articolo 373 (falsa perizia o interpretazione), che era compreso nel primo progetto ministeriale. La stampa diede ampia conferma di questo fatto. Ora, dopo più di un anno, questo articolo è saltato nella stesura definitiva. A nostro giudizio, invece, la falsa perizia o interpretazione ha una rilevanza negativa quanto il falso giuramento della parte previsto nel provvedimento.

L'emendamento 2. 35 è relativo all'articolo 444 (commercio di sostanze alimentari nocive). Noi proponiamo di aggiungere il riferimento all'articolo 451 (omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro).

Si tratta di un reato di notevole rilevanza sociale che, previsto nel primo progetto, risulta ora cassato nel testo governativo. Noi suggeriamo di reinserirlo nell'elenco delle esclusioni oggettive, di cui all'articolo 2 in esame.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera a), dopo le parole: 321 (pene per il corruttore), aggiungere le seguenti: 353 primo e terzo comma (turbata libertà degli incanti).

2. 38. PAZZAGLIA, ALMIRANTE, TRANTINO, LO PORTO, FRANCHI, VALENSISE, ROMUALDI, SANTIAGATI, TRIPODI, DEL DONNO, MICELI, RAUTI.

FRANCHI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Questo emendamento tende a completare la lunga lista delle esclusioni. Una lista che, per la verità, ci sembra sia stata compilata con poca coerenza, perché si sono lasciati fuori dei reati di grave allarme sociale, mentre tutto il disegno è fondato su questo discorso.

In particolare, questo emendamento tende a includere tra le esclusioni l'articolo 353, primo e terzo comma, relativo alla turbativa della libertà degli incanti.

Mi si consenta, per chiarire meglio la nostra posizione, di leggere il primo comma di questo articolo: « Chiunque con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti... ».

Alla violazione di questa norma è legato un lunghissimo periodo di scandali nel nostro paese. Al discorso delle aste

truccate è legato un periodo drammatico della nostra storia.

Ora, nel momento in cui da parte dei gruppi della maggioranza si afferma, anche se poco sinceramente perché ogni tanto pare che si facciano delle eccezioni, che non si devono coprire i ladri del denaro pubblico, chi turba la vita della pubblica amministrazione e i grandi corruttori, voi lasciate fuori dalla lista delle esclusioni questo articolo.

Noi pensiamo si tratti di una mera dimenticanza e che, quindi, questo articolo debba essere compreso; diversamente, salterebbe tutto il discorso della moralizzazione alla quale dite di aver improntato tutto il provvedimento.

Per questi motivi, vi chiediamo di includere nella lista delle esclusioni l'articolo 353, primo e terzo comma.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera a), sopprimere le parole: 371 (falso giuramento della parte).

2. 44. CAVALIERE.

L'onorevole Cavaliere ha facoltà di svolgerlo.

CAVALIERE. Ho già illustrato il significato di questo emendamento in sede di discussione sulle linee generali e voglio solo aggiungere che, una volta che si includono nell'amnistia i reati di cui agli articoli 372 e 373 del codice penale (falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione), non vedo perché debba essere escluso il falso giuramento della parte, che è indubbiamente un reato molto meno pericoloso, che suscita meno allarme di quello che ho citato prima, visto che il falso giuramento della parte può aversi in un giudizio civile, dove sono a confronto gli interessi di due parti private, mentre la falsa testimonianza, perizia o interpretazione intervengono anche in un giudizio penale, dove sono in gioco interessi collettivi.

Ecco perché dico che la falsa testimonianza, perizia o interpretazione costituiscono reati più gravi e di maggior pericolo rispetto a quello di falso giuramento, per cui è chiaro che se si escludono i primi deve escludersi anche l'altro. Aggiungo che, ove questo mio emendamento fosse respinto, mi vedrei costretto a votare a favore di quegli emendamenti che prevedono l'esclusione dall'amnistia anche della falsa testimonianza, della falsa perizia o interpretazione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera a), dopo le parole: 371 (falso giuramento della parte), aggiungere le seguenti: se commesso da pubblico ufficiale su circostanze inerenti l'esercizio delle funzioni di cui aveva carico.

2. 7. TRANTINO, LO PORTO, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ROMUALDI, SERVELLO, SANTAGATI, FRANCHI, BOLLATI, TREMAGLIA, VALENSISE.

Al primo comma, lettera a), dopo le parole: 371 (falso giuramento della parte), aggiungere le seguenti: 372 (falsa testimonianza) se commesso da pubblico ufficiale su circostanze inerenti l'esercizio delle funzioni esercitate.

2. 39. ALMIRANTE, TRANTINO, LO PORTO, PAZZAGLIA, SANTAGATI, GUARRA, FRANCHI, SERVELLO, BOLLATI, TREMAGLIA, VALENSISE.

FRANCHI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Do per illustrato l'emendamento Trantino 2. 7, signor Presidente. Per quanto riguarda l'emendamento 2. 39, mi riallaccio a quanto diceva or ora l'onorevole Cavaliere: noi riteniamo, però, che la falsa testimonianza debba essere considerata sotto un duplice aspetto. Il falso testimone ha anche la possibilità, come

tutti sappiamo, di ritrattare o rettificare le proprie dichiarazioni, mentre, d'altra parte, un testimone a volte può essere falso anche per errore, per cui non vediamo la necessità di una assoluta severità per questo tipo di reato.

Ci sembra, invece, che la violazione della norma non meriti la concessione dell'amnistia quando la falsa testimonianza sia commessa dal pubblico ufficiale su circostanze inerenti all'esercizio delle sue funzioni. In questo caso, la gravità è eccessiva, non soltanto per la qualità di pubblico ufficiale già preesistente nel soggetto attivo del reato (perché nel momento in cui diventa testimone, chiunque si trasforma in pubblico ufficiale), ma per le funzioni esercitate: si va davanti al giudice per rendere conto di quello che si è fatto, che si è visto o che si è sentito in una veste formale, che ci deriva dalla legge, e quindi in una condizione di potere, rispetto alla quale l'abuso o il non corretto uso può determinare danni incalcolabili non a dei privati, ma all'intera collettività.

Allora, chi ha una qualifica così importante per la funzione che svolge e che deve rendere la testimonianza davanti al giudice su circostanze inerenti alla sua funzione deve essere escluso dall'amnistia.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera a), sopprimere le parole: 385 (evasione); 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive).

2. 20.

MELLINI, FACCIO ADELE, PANNELLA, BONINO EMMA.

MELLINI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera a), dopo le parole: 385 (evasione), aggiungere le se-

guenti: se l'evasione è aggravata dalla violenza o minaccia commessa con armi.

2. 1.

PINTO, GORLA MASSIMO, CASTEL-
LINA LUCIANA.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Per il delitto previsto dall'articolo 385 del codice penale, l'esclusione dell'amnistia non opera nel caso di ritardo non superiore a 15 giorni nel rientro.

2. 2.

PINTO, GORLA MASSIMO, CASTEL-
LINA LUCIANA.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Per il delitto previsto dall'articolo 385 del codice penale, l'esclusione dall'amnistia non opera nel caso che l'evaso si presenti all'autorità carceraria o di polizia entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. 3.

PINTO, GORLA MASSIMO, CASTEL-
LINA LUCIANA.

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerli.

PINTO. L'emendamento 2. 1 consiste nell'aggiungere al primo comma, dopo le parole « 385 (evasione) » le altre: « se l'evasione è aggravata dalla violenza o minaccia commessa con armi ». Questo emendamento mira a raggiungere una mentalità e a far assumere un atteggiamento aperto nei confronti di coloro che sono evasi in un certo modo. Vorrei portare un solo esempio di un detenuto che ho conosciuto nel carcere speciale di Cuneo. Dopo 5 giorni dall'evasione, non commessa con violenza, si è presentato di sua spontanea volontà ed è stato condannato lo stesso alla pena detentiva.

Il secondo emendamento consiste nell'aggiungere dopo il primo comma il se-

guente: « per il delitto previsto dall'articolo 385 del codice penale, l'esclusione dell'amnistia non opera nel caso di ritardo non superiore a 15 giorni nel rientro ». Questo perché molte volte, da una esperienza personale che ho avuto sulle carceri, nei detenuti che godono della semi-libertà vi è un conflitto di coscienza tra il rientrare in carcere o evadere. Molte volte questo è un travaglio che si risolve dopo alcuni giorni.

Il terzo emendamento intende aggiungere un comma, dopo il primo, il quale risulterebbe del seguente tenore: « per il delitto previsto dall'articolo 385 del codice penale, l'esclusione dalla amnistia non opera nel caso che l'evaso si presenti all'autorità carceraria o di polizia entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Questo emendamento rappresenterebbe una soluzione di apertura nei confronti di questo grosso problema. Il detenuto che si presenta in carcere, una volta che verrà approvato questo provvedimento, scontrerà la sua pena. Ritengo che ciò rappresenti l'unico modo per risolvere il problema della latitanza; è un braccio di ferro; o accettiamo una serie di detenuti latitanti e quindi maggiormente predisposti al crimine, alla violenza, al delitto o cerchiamo, in questo modo, di dare loro un minimo di possibilità, cioè quella di continuare a scontare la loro pena in carcere e metterli in condizione di non essere più latitanti. Vi sono due strade: o li consideriamo latitanti e non gli diamo alcuna opportunità di riscatto — mi riferisco sempre a quelle evasioni che non sono avvenute con violenza e senza minaccia di armi — oppure cerchiamo di aiutarli e aprirgli uno spiraglio di luce.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera a), sopprimere le parole da: 590, terzo comma (lesioni personali colpose aggravate), fino alle parole: 538 del codice penale.

2. 43.

CAVALIERE.

L'onorevole Cavaliere ha facoltà di svolgerlo.

CAVALIERE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento non credo abbia bisogno di essere svolto. Ritengo che ci si trovi di fronte ad una manifestazione demagogica: si vuole escludere dall'amnistia la lesione colposa perché deriva da una infrazione alle norme sulla prevenzione degli infortuni. L'aspetto paradossale, come dicevo in sede di discussione sulle linee generali, si ha perché l'esclusione dall'amnistia non si fa dipendere dalla gravità dell'infrazione alle norme di prevenzione degli infortuni, ma dalla gravità dell'evento, dalla gravità delle lesioni che possono essere indipendenti, appunto, dalla gravità dell'infrazione e dalla gravità della colpa. Perciò confido che l'emendamento venga accolto.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera a), dopo le parole: 644 (usura), aggiungere le seguenti: 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui).

2. 21.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo comma, lettera a), dopo le parole: 644 (usura), aggiungere le seguenti: 322 (istigazione alla corruzione).

2. 22.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

L'onorevole Emma Bonino, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerli.

MELLINI. Rinunciamo a svolgerli, riservandoci di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera a), dopo le parole: 644 (usura), aggiungere le seguen-

ti: 441 (adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute).

2. 23.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

L'onorevole Emma Bonino, o altro firmatario ha facoltà di svolgerlo.

MELLINI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera a), dopo le parole: 644 (usura), aggiungere le seguenti: 515 (frode nell'esercizio del commercio).

2. 25.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

L'onorevole Emma Bonino, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

MELLINI. Rinunziamo a svolgerlo, riservandoci di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera a), dopo le parole: 644 (usura), aggiungere le seguenti: 516 (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine).

2. 24.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo comma, ultimo capoverso della lettera a), sopprimere le parole: e concorrano le circostanze attenuanti generiche.

2. 19.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

L'onorevole Emma Bonino, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerli.

MELLINI. Li ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere l'ultimo capoverso della lettera a).

2. 46.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, CORVISIERI.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerlo.

CASTELLINA LUCIANA. Lo do per svolto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere l'ultimo capoverso della lettera a).

2. 33.

DI NARDO, MANCO, MENICACCI, SPONZIELLO.

L'onorevole di Nardo, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

MENICACCI. La dizione del disegno di legge, in questo punto, presenta, a nostro parere, un gravissimo limite che solleva le nostre maggiori riserve, in quanto si affida a una valutazione discrezionale del magistrato.

Queste riserve le abbiamo già espresse in sede di Commissione e ribadite nel corso della discussione sulle linee generali. Si tratta dei casi per i quali si richiede — se non vado errato — la valutazione del magistrato sulla concessione dell'amnistia. Ciò è pericoloso perché non solo si presta a discriminazioni dovute a diversità di valutazioni, da magistrato a magistrato, ma crea un vero e proprio slittamento di poteri. Restiamo convinti che l'esclusione oggettiva dall'amnistia non possa essere lasciata all'arbitrio del giudice.

Considerare i reati non uguali per tutti non è una bella prospettiva di democrazia ed è pericoloso lasciare alla discrezionalità dei magistrati decidere se il *quantum* della corruzione, ad esempio, risulti o meno di speciale tenuità, con il relativo aumento di quel lavoro giudiziario che si voleva diminuire. Sarebbe stato meglio escludere dall'amnistia certi reati di grave allarme sociale e sperare poi nel buon uso della grazia per i casi più pietosi. Vorrei ricordare alcune considerazioni critiche espresse da magistrati autorevoli, uomini di diritto i quali proponevano di escludere dall'amnistia certi reati, impedire o ridurre al massimo la discrezionalità dei magistrati e fare semmai buon uso della grazia per casi particolari.

Per altro, vorrei rilevare che nel primo progetto governativo di amnistia non era prevista la discrezionalità dei magistrati nel decidere il *quantum* di determinati reati per includerli o escluderli dal beneficio dell'amnistia. È stato il vertice dei cinque partiti ad introdurre questa che io definisco una vera e propria *aberratio*, che crea slittamenti di potere dal legislativo al giudiziario. Ed è guardando proprio alla potestà discrezionale insita nell'attuale progetto e in questo capoverso dell'articolo 2 che ne è testimonianza, che io sono indotto a ritenere che queste potestà discrezionali siano tutte da attribuire al desiderio di riscuotere consenso politico. Pensando agli articoli 318, 319, 320 e 321 del codice penale si è in grado di fare quasi nome e cognome di quanti potranno beneficiare o non beneficiare dell'amnistia. Non vogliamo un'amnistia con nome e cognome, ma preferiamo l'automatismo che esclude il più possibile la discrezionalità del magistrato. Si riveda magari l'elencazione delle esclusioni oggettive dall'amnistia, ma questo capoverso, a nostro parere, è assolutamente inammissibile e per questo ne proponiamo la soppressione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, ultimo capoverso della lettera a), sostituire le parole: 319,

quarto comma, 320, con le seguenti: 320, primo comma.

2. 8.

BIASINI, DEL PENNINO.

L'onorevole Biasini, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

DEL PENNINO. Ho già dato ragione, nel corso del mio intervento in sede di discussione sulle linee generali, di questo emendamento. Quindi, sottrarrò solo pochi minuti ai colleghi. Riteniamo che anche il caso contemplato nel quarto comma dell'articolo 319 del codice penale configuri un caso di corruzione propria, da cui deriva un danno per la pubblica amministrazione. Quindi, al di là di quello che è il valore o l'entità della mercede che il corrotto percepisce, crediamo si debba escludere dall'amnistia il reato di cui al quarto comma dell'articolo 319 in ogni caso. Altrimenti rischieremmo, sotto questa formulazione, di reintrodurre un atto di clemenza ingiustificato nei confronti di comportamenti dai quali deriva discredito alle istituzioni e danno per lo Stato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere la lettera b).

2. 4.

PINTO, GORLA MASSIMO.

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerlo.

PINTO. Ho già avuto modo di accennare alle motivazioni dell'emendamento di cui trattasi in sede di intervento in discussione generale. Se lei permette, signor Presidente, svolgerei tutti gli emendamenti da noi presentati alla lettera b) dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli emendamenti in questione sono i seguenti:

Al primo comma, lettera b), sopprimere le parole: 118 (abbandono di posto o

violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta).

2. 26.

PINTO, GORLA MASSIMO.

Al primo comma, lettera b), dopo le parole: 120 (abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio), aggiungere le seguenti: secondo comma.

2. 27.

PINTO, GORLA MASSIMO, CASTELLINA LUCIANA.

Al primo comma, lettera b), dopo le parole: 173 (disobbedienza), aggiungere le seguenti: quando trattasi delle ipotesi di cui al secondo periodo del secondo comma del citato articolo 173.

2. 37.

PINTO, GORLA MASSIMO.

Al primo comma, lettera b), sopprimere le parole: 175 (ammutinamento), eccettuata l'ipotesi di cui al n. 2 del primo comma.

2. 36.

PINTO, GORLA MASSIMO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Per quanto concerne l'emendamento 2. 26, vorremmo sottoporre all'attenzione dei colleghi la prima parte dell'articolo 118 del codice penale militare di pace, che stabilisce che il militare che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto e viola la consegna, è punito con la reclusione militare fino a tre anni. Per questa parte dell'articolo 118 del codice in questione, che rientra, come pena, in quella limite che avevamo proposto, chiediamo l'applicazione dell'amnistia.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 27, con lo stesso chiediamo che l'amnistia non si applichi ai delitti previsti dall'articolo 120 del codice penale militare di pace, secondo comma. Leggo l'articolo in questione: « Fuori dai casi enunciati nei due articoli precedenti, il mili-

tare che abbandona il posto... ». L'articolo fa l'ipotesi che tale abbandono non sia stato foriero di grave danno, e che l'interezzato non abbia abbandonato la guardia a depositi di armi, munizioni, materiali infiammabili ed esplosivi, non l'abbia abbandonato in gravi circostanze di pericolo, non ne sia derivato danno. La pena in questione è da 7 a 15 anni. Quanto meno per i casi esclusi dall'articolo precedente, quello in cui non vi è stato grave danno ed alcuna conseguenza, chiediamo un trattamento diverso. Che l'amnistia, cioè, non venga applicata solo per la seconda parte dell'articolo 120 (quella che afferma che il colpevole è il comandante di un reparto o il militare preposto al servizio di capoposto). Questo emendamento risponde anche alle preoccupazioni suscitate dal caso Kappler. La amnistia non deve, a nostro avviso, essere applicata per quella parte della norma che rende responsabile il comandante o un capoposto.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 37, chiediamo che alle parole « 173 (disobbedienza) » vengano aggiunte le parole seguenti: « Quando trattasi delle ipotesi di cui al secondo periodo del secondo comma del citato articolo 173 ».

L'emendamento 2. 36, credo sia stato già accolto in un testo proposto dalla Commissione. Quindi, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sta bene. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere la lettera b).

2. 18.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

L'onorevole Emma Bonino, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

MELLINI. Lo do per svolto. Ci riserbiamo di intervenire in sede di dichiara-

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera b), sopprimere le parole: 117, primo e secondo comma (omessa esecuzione di un incarico); 118 (abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta); 120 (abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio).

2. 32.

DI NARDO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, GALASSO, CERQUETTI, ROBERTI, PALOMBY ADRIANA, NICOSIA, SPONZIELLO.

MENICACCI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENICACCI. Nel suo intervento come relatore di minoranza, l'onorevole di Nardo ha testualmente affermato: « Evidentemente le esclusioni di cui agli articoli 117, 118, 119 e 120 del codice penale militare di pace contenute nel primo comma, lettera b), dell'articolo 2, sono norme con nome, cognome, indirizzo e fotografia e riguardano esclusivamente il procedimento in corso per il caso Kappler. Si arriva persino ad escludere un fatto sostanzialmente colposo, o meglio un fatto carente di azione volontaria, indicando con l'articolo 119, secondo comma, del codice penale militare di pace "il militare di sentinella, vedetta o scolta che si addormenta" » (il riferimento è al testo del Governo, e non a quello della Commissione): « il legislatore proponente non si rende conto che il provvedimento di clemenza, così concepito, rasenta commenti non del tutto confacenti! ». Noi ribadiamo queste considerazioni critiche. Il caso del soldatino che, invece di fare la sentinella, si è magari accucciato nella garitta per dormire un po', e che per questo non dovrebbe beneficiare dell'amnistia, è a nostro parere iniquo. È iniquo anche il fatto che si voglia fare il pro-

dell'ufficiale e dei due carabinieri accusati di disobbedienza e di violata consegna, come prevede appunto il codice penale militare di pace. Si tratta di due reati che non destano allarme sociale, e nonostante ciò sono stati esclusi dal provvedimento di clemenza. Ecco, si vuol favorire il falso testimone, ma non si è voluto fornire una scappatoia né ai critici del regime — mi permetto di dire — cioè ai giornalisti, né ai militari colpevoli solo di leggerezza. Si tratta di una discriminazione inammissibile, anche perché le tante inchieste sulla fuga dell'ex colonnello Kappler hanno dimostrato che ben altri erano i responsabili di quanto accadde al Celio circa un anno fa.

Noi consideriamo l'amnistia — ci piace ribadirlo in questa circostanza — il paradiso dei farabutti; ma essa deve essere sempre un atto politicamente e giuridicamente coerente. Respingiamo la manovra che presiede a questo testo legislativo, cioè quella del dosaggio effettuato al di fuori del Parlamento; questa differenziazione caso per caso, che si è tentato di porre in atto da parte dei cinque cosiddetti esperti dei partiti della maggioranza ripugna a qualsiasi persona che coltivi un minimo senso di giustizia e di equità.

Ecco le ragioni per le quali abbiamo presentato questo emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera b), sopprimere le parole: 117, primo e secondo comma (omessa esecuzione di un incarico).

2. 17.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo comma, lettera b), sopprimere le parole: 118 (abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta).

2. 16.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo comma, lettera b), sopprimere le parole: 120 (abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare di guardia o di servizio).

2. 14.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo comma, lettera b), sopprimere le parole: 149, numeri 2) e 3) (casi di diserzione immediata).

2. 13.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

A questo emendamento si aggiunge lo emendamento Bonino Emma 1. 67, che avevamo accantonato, del seguente tenore:

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per il reato previsto dall'articolo 149, n. 4 del codice penale militare di pace (Casi di diserzione immediata).

1. 67.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Sono stati presentati altresì i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera b), sopprimere le parole: 173 (disobbedienza).

2. 12.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo comma, lettera b), sopprimere le parole: 175 (ammutinamento), eccettuata l'ipotesi di cui al n. 2) del primo comma.

2. 11.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Al primo comma, lettera b), sopprimere le parole da: 175, alla fine della lettera.

2. 51.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

L'onorevole Emma Bonino, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerli.

MELLINI. Li diamo per svolti signor Presidente e ci riserviamo di svolgere ulteriori considerazioni in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera b), sopprimere gli articoli 120, 149, 173 e 175.

2. 50. CASTELLINA LUCIANA, CORVISIERI.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerlo.

CASTELLINA LUCIANA. In relazione a questo nostro emendamento, c'è da dire che uno dei reati che noi chiediamo di sopprimere dall'elenco di quelli esclusi dall'amnistia è stato poi soppresso su proposta della stessa Commissione. Insistiamo quindi ora sulla soppressione della esclusione dei reati degli articoli 120, 149 e 173, del codice penale militare di pace. Si tratta, in realtà, di reati che, con ogni evidenza, ove fosse stata già applicata la legge, recentemente approvata dal Parlamento, che regola l'esercizio dei diritti democratici all'interno dell'esercito, non sarebbero più tali, in quanto si tratterebbe di esercizio di diritti democratici all'interno dell'esercito. Escludere dunque dall'amnistia questi reati è una chiara incoerenza rispetto ad una legge approvata da questo stesso Parlamento. È tipico, ad esempio, che là dove si parla di disobbedienza e di ammutinamento, si tratta, in molti casi, di semplice denuncia della qualità del rancio che viene somministrato nell'esercito.

Noi abbiamo escluso dal nostro emendamento alcuni altri articoli che qui vengono indicati come oggetto di esclusione — il 117, il 118 e il 119 — perché ci troviamo di fronte a quei famosi articoli del codice che riguardano il caso Kappler.

Devo dire che rispetto a questo problema ci siamo trovati molto in dubbio. Da una parte si trattava di reati, che tali

non potevano essere ritenuti, per le considerazioni che svolgevo prima, di militari che avevano esercitato un puro e semplice diritto di libertà riconosciuto dalla Costituzione, e che così sarebbero stati esclusi dall'amnistia; d'altra parte includere questi reati nell'amnistia avrebbe significato effettivamente impedire lo svolgimento del processo nei confronti dei responsabili della fuga di Kappler.

È ben vero che i responsabili della fuga di Kappler non sono i soldatini che erano a guardia di quella stanza del Celio; ma certo è anche vero che se quel processo nei loro confronti non si svolgerà, difficilmente i responsabili maggiori potranno essere chiamati in causa.

Di fronte a questo fatto, ripeto, siamo stati effettivamente molto in dubbio. Ci troviamo di fronte a una scelta certo difficile, perché tutti sentiamo il dovere di far luce su quello che è avvenuto al Celio circa un anno fa. A questo punto il dubbio si risolve col mettere i due pesi sulla bilancia e chiedere che l'amnistia sia data a tutti quanti, anche se questo dovrà significare che quel processo nei confronti dei responsabili della fuga di Kappler non si farà, nel senso che è chiaro che si tratta di una responsabilità politica e che probabilmente quel processo non avrebbe mai potuto far luce su quelle responsabilità.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera c), sopprimere il n. 1).

2. 34.

DI NARDO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, GALASSO, CERQUETTI, ROBERTI, PALOMBY ADRIANA, NICOSIA, SPONZIELLO.

MENICACCI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENICACCI. Signor Presidente, ritengo valga la pena di spendere poche parole su questo punto 1) dell'articolo 2,

lettera c) che esclude l'applicabilità dell'amnistia per i reati commessi in violazione di norme per la edificabilità dei suoli, quando si tratti di lavori eseguiti senza licenza o concessione, o in totale difformità da queste, qualora i lavori medesimi abbiano comportato gravi violazioni delle norme edilizie. Anche in questo caso è implicito un giudizio e quindi una discrezionalità del magistrato, e quindi valgono le considerazioni che ho fatto precedentemente sul primo capoverso dello stesso articolo 2.

Quanto ai reati previsti da questa legge urbanistica, io penso che il legislatore responsabile di aver varato questa caotica legge avrebbe dovuto essere più benevolo almeno verso quanti, anche in buona fede, ne violarono la tessitura — ripeto, la tessitura — in ordine alle leggi edilizie.

Non avrebbero dovuto essere esclusi dal beneficio dell'amnistia, a mio parere, quanti hanno violato la legge urbanistica (almeno in alcuni casi rigorosamente indicati) perché contro di loro già esiste una notevole, pesante punizione, in quanto possono subire l'abbattimento delle opere realizzate contro ogni previsione urbanistica dell'ente locale, ovvero possono essere condannati al pagamento *in duplo* del costo e della tassazione del valore delle opere che non si ritenga di fare abbattere. È anche possibile che vengano acquisite al comune queste opere pur utilizzabili, ma costruite senza l'autorizzazione data dalla licenza edilizia.

Voglio ricordare agli onorevoli colleghi che mi risulta essere in esame presso la Commissione lavori pubblici un provvedimento tendente a sanare molte situazioni sperequate e altrettanti arricchimenti a favore dell'ente pubblico, cui la legge urbanistica sembra aver dato luogo. C'è un emendamento proposto dal Comitato dei nove, che, pur non aderendo alla nostra posizione di includere nell'amnistia tutti i reati di cui ho detto, indica la via del meno peggio concorrendo a salvare la casa ed il poco denaro a chi ha provveduto a costruire in proprio, senza licenza edilizia, o andando oltre le norme urbanistiche emanate dagli enti locali.

Tenendo conto dei pesanti oneri imposti a colui che ha costruito in violazione di questa tessitura edilizia — ripeto il doppio del costo, la demolizione o l'acquisizione delle opere allo stesso comune, e la sanzione penale, che è di modestissima entità, tenendo conto della legge urbanistica del 1942 — l'esclusione oggettiva dall'applicazione dell'amnistia poteva non essere inserita nel testo in esame.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera c) n. 1), dopo le parole: legge 17 agosto 1942, n. 1150, come sostituito dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (legge urbanistica); aggiungere le seguenti: salvo che la violazione riguardi fondi posseduti da almeno 5 anni o ricevuti per successione ereditaria, e salvo che la lottizzazione non sia stata accompagnata da alcuna opera edificatoria.

2. 28.

DE CINQUE, MORA GIAMPAOLO, LAMORTE, BORRI ANDREA, CAVALIERE, DEL DUCA, CIANNA-MEA, VERNOLA, MORO PAOLO ENRICO, PONTELLO.

Poiché nessuno dei firmatari è presente s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera c), n. 1), dopo le parole: inosservanza dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: salvo che la violazione riguardi fondi posseduti da almeno 5 anni, o ricevuti per successione ereditaria, o alienati con specifica clausola di destinazione agricola o a rischio edificatorio dell'acquirente, e salvo che la lottizzazione non sia stata seguita da alcuna opera edificatoria, e comunque sino al momento del trasferimento per atto pubblico.

2. 49. TRANTINO, LO PORTO, VALENSISE, FRANCHI, BOLLATI, SANTAGATI, GUARRA.

Al primo comma, lettera c), n. 1), dopo le parole: norme edilizie, aggiungere le seguenti: sono tali le violazioni che si riferiscono ad unità immobiliari non monofamiliari e senza carattere di abituale dimora, ovvero alla costruzione, alla ristrutturazione, all'ampliamento di più di un appartamento.

2. 40. TRANTINO, LO PORTO, VALENSISE, FRANCHI, BOLLATI, SANTAGATI, GUARRA.

L'onorevole Trantino ha facoltà di svolgerli.

TRANTINO. Signor Presidente, quando si dettano norme in tema di amnistia con il pretesto di concedere la delega al Presidente della Repubblica si corre il pericolo, là dove la legislazione è carente, di surrogare le norme di diritto sostanziale con la discrezionalità del giudice.

In tema di legislazione urbanistica sappiamo tutti che le carenze e le contraddittorietà sono più forti che mai; si aggiunga, in più, che in questa legge, con l'articolo 2, al di là di ogni criterio di costituzionalità, la delega in senso vero e proprio la diamo al giudice di merito. Da queste constatazioni prendono le mosse gli emendamenti che mi accingo ad illustrare.

In particolare, l'emendamento 2. 49 ha come premessa la valutazione della contraddittorietà della giurisprudenza sul tema. La giurisprudenza del supremo collegio, addirittura, stravolgendo i canoni fin qui seguiti, si adegua a quella dei giudici di merito, al punto che la Corte di cassazione a sezioni unite, ha dichiarato una volta per tutte, nel 1975, l'impossibilità di costituzione di parte civile per i comuni, in quanto carenti di legittimazione. A seguito di questa pronuncia, la dottrina più qualificata ha sviluppato il tema assai ampiamente (ricordo qui le note assai pregevoli del Sandulli). Così, improvvisamente, lo stesso supremo collegio ha finito per lasciare ogni decisione al giudice di merito.

In particolare, sulla lottizzazione abusiva, c'è oggi una ricchissima giurisprudenza da parte di diversi pretori, che hanno con ciò finito per dar vita ad una sorta di produzione legislativa, sostituendosi al Parlamento: ognuno è interprete delle norme di certezza del diritto e, proprio perché queste certezze sul diritto sono tante, manca la « certezza » del diritto sul tema. Allora abbiamo sentito questa necessità, nel momento in cui si lasciavano al giudice di merito poteri che certamente superano quelli dell'arbitrio. Questa incostituzionalità ci ha preoccupato, e ci siamo permessi di sottoporre all'attenzione dei colleghi un esagono di ipotesi che tenga conto innanzitutto dell'arco del possesso.

L'arco del possesso nei cinque anni ubbidisce ad un criterio tecnico che è quello della prescrizione; atteso che la prescrizione opera per i quattro anni e mezzo *in subiecta materia*, i cinque anni rappresenterebbero un punto di certezza tecnica. Abbiamo poi pensato alla successione, perché a volte si eredita un reato più che un fondo in quanto, ereditando un certo fondo, ogni frazionamento per alienazione corrisponde inevitabilmente alla ipotesi di lottizzazione, perché la giurisprudenza riesce a punire persino le intenzioni: forse basta guardare con intenzione divisoria il proprio fondo, perché si ipotizzi una lottizzazione *in itinere*!

Se uno vende uno stacco di terreno e nell'atto pubblico specifica che quello stacco di terreno è utilizzabile soltanto come terreno agricolo, l'acquirente può anche costruire, utilizzando quel suolo che è stato destinato a terreno agricolo. Ma a questo punto egli calamita nella propria sfera criminosa persino l'originario venditore, per cui ci si viene a trovare nella situazione abnorme di contagio per cui l'originario venditore è trascinato in giudizio come lottizzatore abusivo, perché lo acquirente ha già, con la propria disposizione di volontà, attratto nella propria orbita anche il venditore.

Abbiamo, quindi, parlato della volontà criminosa sostitutiva e liberatoria tutte le

volte in cui queste clausole vengono acquisite non solo dalla volontà dell'acquirente, ma lo vengono anche quando l'acquirente assume il rischio edificatorio, per cui colui che ha venduto viene spogliato da qualsiasi possibile conseguenza di responsabilità. Abbiamo prospettato, quindi, l'ipotesi della inerzia dinamica, tutte le volte in cui il cosiddetto lottizzatore (che è poi il venditore per frazionamento) non realizza nel fondo nessuna attività edificatoria, limitando la propria azione alla vendita pura e semplice. In tale ipotesi, non si può certamente parlare di lottizzazione abusiva, perché mancano le infrastrutture, le opere terziarie, insomma quell'attività edificatoria e urbanistica che sola può dar corso alla lottizzazione tecnicamente intesa. Sicché, nel caso in cui si operi solo un frazionamento senza che a tale frazionamento succeda un'attività edificatoria, con qualunque attrezzatura d'ordine urbanistico (sia la strada, sia la luce, sia l'acqua), non si può parlare di lottizzazione abusiva. È infine il momento della certezza incolpevole, al limite della consumazione, che può essere stabilito con il trasferimento per atto pubblico.

Con il nostro emendamento 2. 40 ci siamo occupati delle violazioni, di cui all'articolo 41, primo comma, lettera *b*), della legge urbanistica; e ci siamo permessi di definire in positivo il concetto di gravità, per evitare ulteriori deleghe al giudice di merito. Abbiamo quindi specificato che non dà violazione della legge urbanistica nel caso di unità monofamiliari, abitate con carattere di assiduità; sicché viene ad essere rispettato non solo il concetto di proprietà, che è particolarmente punito da questa legge, ma il concetto di proprietà con una destinazione non speculativa. Abbiamo parlato della cosiddetta edilizia dell'«industrioso», che è una figura particolarmente diffusa nel meridione. L'«industrioso» è colui il quale si ingegna, con la propria fantasia, con il proprio sacrificio, con il proprio impegno, con i propri risparmi, con il proprio sudore, con tutto quello che vi è di più

positivo esistenzialmente parlando, a portare avanti una propria costruzione, oppure a portare avanti la manutenzione o il riattamento o la sistemazione del locale. Anche in questa ipotesi non si può parlare di costruzione abusiva. Si deve, quindi, adottare il concetto positivo della mancanza di gravità, sicché questa attività possa rientrare nell'ambito della amnistia.

Così, con questi due emendamenti che sottoponiamo all'attenzione responsabile dei nostri colleghi, ci siamo permessi di tracciare una norma programmatica per regolarizzare una fascia rilevante di processi con imponenti sgravi alle cancellerie (perché i colleghi che non si occupano di attività forense devono sapere che le cancellerie delle preture sono anzitutto afflitte per i due terzi dal carico delle pendenze urbanistiche), e poi per regolarizzare con norme programmatiche l'applicazione dell'amnistia impropria perché, tutte le volte in cui il giudice deve applicare l'amnistia impropria su istanza di colui il quale intende avvalersene, deve rientrare nel merito della questione e riesumare la pratica, per stabilire con il proprio decreto di amnistia se concorrono in quelle ipotesi tutte le norme dettate relativamente alla gravità del caso. Siccome la gravità del caso è la cosiddetta norma in bianco e siccome sappiamo che *tot capita tot sententiae* (che tradotto con il brocardo più immediato significa: tutto capita nelle sentenze), può succedere che una sentenza del pretore di Milano statuisca in maniera difforme dalla sentenza del pretore di Catania. Proprio per questa ipotesi noi vorremmo che il legislatore indicasse fin d'ora al giudice di merito, che diventa l'interprete e l'esecutore, delle norme di certezza che possano evitare l'arbitrio.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera c) n, 1), sopprimere la parola: totale.

2. 5.

PINTO, GORLA MASSIMO, CASTEL-
LINA LUCIANA.

Al primo comma, lettera c), n. 1), sostituire le parole da: o in totale difformità sino alla fine del numero, con le parole: o in difformità da queste, salvo il caso in cui i lavori medesimi siano stati eseguiti esclusivamente nella propria abitazione principale o nel locale adibito all'espletamento del proprio mestiere, arte o professione.

2. 47. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, CORVISIERI.

CASTELLINA LUCIANA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLINA LUCIANA. Ci troviamo qui di fronte a una questione che riguarda uno dei reati socialmente più odiosi. Prima di tutto, non si capisce perché si voglia escludere dall'amnistia soltanto coloro che abbiano agito in totale difformità e non anche coloro che abbiano agito in parziale difformità dalle norme previste, dato che anche con la parziale deroga alle norme previste si possono compiere scempi urbanistici di grande portata. In secondo luogo, con questa definizione dell'esclusione dall'amnistia si dà un enorme potere discrezionale al giudice, direi quasi un potere legiferante, in quanto il giudice si troverebbe a poter decidere quando i lavori compiuti abbiano comportato gravi violazioni delle norme edilizie e, in base a questo giudizio di gravità o meno dei lavori effettuati, ammettere o escludere dall'amnistia. Si tratta dunque di un potere discrezionale così ampio che non potrebbe che portare all'arbitrio e all'ingiustizia. È vero — ed è stato fatto notare — che è di difficile soluzione il problema di colpire con un'analogia severità i grandi speculatori edilizi, le grandi società immobiliari e il piccolo costruttore abusivo che si è fatto la casa nella borgata di Roma (Roma per metà è fatta di borgate abusive). Ma ad un simile problema, se si vuole fare giustizia davvero e non consentire scappatoie ai grandi speculatori dotati di potenti avvocati, è possibile trovare una

soluzione in modo molto più piano e semplice, e cioè citando espressamente il caso di coloro che hanno compiuto i lavori medesimi in deroga alle leggi urbanistiche, quando li abbiano effettuati per la propria abitazione principale e per il locale adibito all'espletamento del proprio mestiere (si tratta cioè delle botteghe artigiane). In questo modo è possibile usare un atto di clemenza nei confronti dei poveracci senza casa, che si sono fatti la baracca abusivamente, e colpire dovutamente i grandi speculatori.

Con l'articolo che qui viene presentato, invece, si offre una straordinaria scappatoia a tutti coloro che si sono voluti colpire con le recenti leggi di questo Parlamento. Richiamerei quindi l'attenzione degli esperti in urbanistica che siedono in questa Camera, su questo articolo, che è particolarmente grave.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera c), n. 3), dopo la parola: esplosivi) aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati previsti dall'articolo 4 e sopprimere da: nonché a: abusivo di armi.

2. 6.

PINTO, GORLA MASSIMO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerlo.

PINTO. Signor Presidente, molto brevemente vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi un solo particolare, che mi sembra una contraddizione enorme, in questa parte dell'articolo. L'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, prevede per i casi di lieve entità la pena della sola ammenda. È quindi assurdo, a mio avviso, escludere dall'amnistia i casi che la stessa legge sulle armi, cui noi ci riferiamo, considera con particolare clemenza, tanto da punirli con la sola pena pecuniaria. Riteniamo quindi che si debba entrare nella logica della legge stessa e di accettare

pertanto l'emendamento 2. 6 da noi proposto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera c), n. 3), sopprimere le parole: 698, e: omessa consegna di armi.

2. 48. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, CORVISIERI.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerlo.

CASTELLINA LUCIANA. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera c), n. 3), dopo le parole: porto abusivo d'armi, aggiungere le parole: salvo in caso di applicazione dell'articolo 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, per le ipotesi di detenzione e di omessa consegna.

2. 41. TRANTINO, LO PORTO, FRANCHI.

FRANCHI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. La materia a cui si riferisce questo emendamento è molto delicata, per cui mi permetto di richiamare cortesemente l'attenzione dei colleghi, del Comitato dei nove e del Governo. Mi sembra che questo emendamento ci consenta di non commettere un'ingiustizia. La materia a cui l'emendamento si riferisce è quella delle armi; desidero subito dire che l'esclusione di tale settore — così come è prevista nel provvedimento — ci sta bene, perché è giusto escludere dal provvedimento di clemenza i reati in materia di armi. Ma desidero far presente che anche un legislatore giusto, severo e preoccupato ha sentito il bisogno di prevedere — e mi riferisco alla legge 2 ottobre 1967, n. 895 — l'ipotesi di lieve entità, come leggo dall'arti-

colo 5 della legge che ho richiamato. Pur sotto la pressione di un'opinione pubblica, giustamente allarmata e drammaticamente colpita dall'uso e dall'abuso del commercio delle armi, e nel predisporre una delle prime leggi severissime per la prevenzione e la repressione dell'uso delle armi, quel legislatore, ripeto, ha previsto delle pene assai lievi, anche di sei mesi, notevolmente inferiori rispetto alle ipotesi principali; mi domando quindi se sia giusto escludere dal provvedimento di clemenza queste ipotesi di lieve entità. Non ho paura a discutere questa materia, perché i colleghi della Commissione mi daranno atto che ho tentato invano di trattare questo problema. Non è giusto che si consideri alla stessa maniera chi detiene un'arma micidiale e chi, invece, detiene per motivi sentimentali la sciabola del vecchio nonno garibaldino o la vecchia cartuccia di « cecchino » del vecchio Mauser della guerra 1915-18. Quante e quante sentenze di condanna ci sono per la vecchia baionetta del 1915-18! E quante omesse consegne ci sono a tutt'oggi! Mi sono permesso di domandare, più di una volta, ai colleghi della Commissione interni di tentare la riapertura, almeno per un solo mese, dei termini per la denuncia o per la consegna di certe armi, per impedire che delle persone serie ed oneste che non hanno in quel momento fatto in tempo a consegnare o a denunciare queste armi, che non hanno niente a che fare con quelle usate dai delinquenti, debbano incorrere nei rigori della legge. Non mi sembra giusto pertanto che l'esclusione colpisca anche questi casi.

Abbiamo ristretto al massimo l'ipotesi prevista dal nostro emendamento, distinguendo tra chi tiene la vecchia baionetta del 1915-18 in casa, e chi se la porta in giro, fuori di casa. Allora noi, anche per il porto di queste armi che non sono quelle micidiali della delinquenza per cui è giustificato il grave « allarme sociale », proponiamo l'esclusione dal nostro emendamento.

A nome del nostro gruppo mi permetto di chiedere l'accoglimento di que-

sto emendamento che propone di ricomprendere nell'amnistia casi di « omessa consegna » e di « detenzione », escludendo il « porto abusivo di armi ». L'articolo, quindi, resterebbe così com'è, il n. 3 in particolare resterebbe così com'è nel testo della Commissione e dopo le parole « porto abusivo d'armi » si dovrebbero aggiungere le parole: « salvo in caso di applicazione dell'articolo 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, per le ipotesi di detenzione e di omessa consegna ». Cioè meno di quello che il legislatore del 1965 ha previsto come ipotesi di lieve entità.

Noi ci raccomandiamo tanto: mi auguro che il relatore abbia seguito (se gli è stato possibile in questa atmosfera) l'illustrazione del nostro emendamento e ci auguriamo — siccome ci sembra giusto eliminare storture ed ingiustizie — che esso possa essere accolto in questa sede.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

2. 42. PAZZAGLIA, ALMIRANTE, GUARRA, TRANTINO, LO PORTO, VALENSISE, BOLLATI, FRANCHI, TREMAGLIA, SERVELLO, SANTAGATI, BAGHINO.

L'onorevole Pazzaglia o altro firmatario ha facoltà di svolgerlo.

TRANTINO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, con le seguenti: Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale.

2. 9.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI, PANNELLA.

L'onorevole Emma Bonino, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

MELLINI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera a), dopo le parole: « dai seguenti articoli del codice penale: », aggiungere le seguenti: « 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui); ».

2. 52.

Al primo comma, lettera a), sostituire le parole: « 385 (evasione); 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive); » con le seguenti: « 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste nel secondo comma; 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste nel primo comma; ».

2. 53.

Al primo comma, lettera a), sostituire le parole: « 590, secondo comma (lesioni personali colpose aggravate) » con le seguenti: « 590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose) ».

2. 54.

Al primo comma, lettera a), sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

« Per i delitti previsti dagli articoli 316, 318, 319, quarto comma, 320 e 321 del codice penale, l'esclusione dall'amnistia non opera se la retribuzione corrisposta o promessa ovvero il denaro o la utilità ricevuta o ritenuta, per sé o per un terzo, sia stata di speciale tenuità e concorrano le circostanze attenuanti generiche; ».

2. 55.

Al primo comma, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: « 218 (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui), salvo che il denaro o il valore della cosa ricevuta o ritenuta sia stato di speciale tenuità e concorrano le circostanze attenuanti generiche; ».

2. 56.

Al primo comma, lettera b), sopprimere da: 117, primo e secondo comma, sino a: 175 (ammutinamento), eccettuata l'ipotesi di cui al n. 2 del primo comma; 2. 58.

Al primo comma, lettera c), sostituire il n. 1) con il seguente:

1) dall'articolo 41, primo comma, lettera b) della legge 17 agosto 1942, n. 1150 - come sostituito dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (legge urbanistica) - e dall'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli), quando si tratti di inosservanza dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ovvero di lavori eseguiti senza licenza o concessione o in totale difformità da queste, quando si tratti di violazione di grave rilevanza. Sono tali, agli effetti di cui sopra, le violazioni commesse a fine di rilevante profitto, quelle caratterizzate dalla notevole entità dei volumi illegittimamente realizzati e quelle che abbiano comportato un'apprezzabile lesione degli interessi pubblici tutelati da vincoli di carattere idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico-artistico ovvero da vincoli di destinazione a pubblica utilità o a servizi pubblici. In ogni caso l'amnistia si applica quando l'intervento edilizio è stato compiuto in conformità degli strumenti urbanistici vigenti, anche se l'atto amministrativo che lo ha autorizzato è ritenuto illegittimo dal giudice;

2. 57.

La Commissione ha altresì presentato il seguente subemendamento all'emendamento Almirante 2. 39:

Sostituire le parole: « se commesso da pubblico ufficiale su circostanze inerenti l'esercizio delle funzioni esercitate » con le seguenti: « quando la deposizione verte su fatti connessi all'esercizio di pubbliche funzioni esercitate dal testimone ».

0. 2. 39. 1

L'onorevole Felisetti, relatore per la maggioranza, ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2 e di illustrare altresì gli emendamenti presentati dalla Commissione al medesimo articolo.

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Per esprimere il parere, se il Presidente è d'accordo, io seguirò il testo dell'articolo così come esso è proposto dalla Commissione, limitandomi a dare il parere materia per materia; alla fine concluderò affermando che diamo parere contrario a tutti gli emendamenti proposti, fatta eccezione per quelli della Commissione.

Con l'emendamento 2. 52, la Commissione intende introdurre tra le previsioni di esclusione l'articolo 316 del codice penale. Sempre all'articolo 2, respinti tutti gli emendamenti proposti in ordine all'articolo 372 del codice penale, proponiamo un subemendamento della Commissione, indicato col numero 0. 2. 39. 1. all'emendamento Almirante 2. 39 che introduce una specie particolare di esclusione del reato di falsa testimonianza, quando essa sia resa da persona che risponde su materia per la quale ha esercitato le funzioni di pubblico ufficiale.

Sempre all'articolo 2, con l'emendamento 2. 53, la Commissione propone la modifica del trattamento, rispetto all'esclusione dall'amnistia, degli articoli 385 e 391 del codice penale.

La Commissione raccomanda alla Camera l'approvazione dei suoi emendamenti 2. 54 e 2. 55, il quale ultimo regola la materia coordinando la condizione della lieve entità con le varianti introdotte relativamente all'articolo 316.

Tutto quanto figura alla lettera b) di questo articolo, ad eccezione dell'articolo 218, cioè con riferimento alle previsioni di cui agli articoli 117, 118, 119, 120, 149, 173 e 175, dovrebbe essere sostituito con l'emendamento 2. 58 della maggioranza della Commissione, con il quale si propone la cancellazione di tutte queste esclusioni di reati del codice militare di pace con pena edittale inferiore ai tre anni.

Con l'emendamento 2.56 della Commissione, si parifica il trattamento del peculato militare mediante profitto dell'errore altrui, con quello del peculato civile mediante profitto dell'errore altrui.

In materia edilizia, la Commissione propone l'emendamento 2.57 che, invece di deferire al magistrato l'arbitrato o il giudizio discrezionale sulle ipotesi di gravità da non amnistiare e quelle lievi da amnistiare, regola la materia trattando appunto con distinzione le une e le altre. Per tutto il resto (lettera c), numeri 2 e 3 ed ultimo capoverso) la Commissione mantiene l'attuale testo: ovviamente, questo significa che la Commissione è contraria a tutti gli altri emendamenti variamente proposti.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

BONIFACIO, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo si rimette all'Assemblea per gli emendamenti 2.56 e 2.58 della Commissione, accetta gli altri emendamenti della Commissione, e concorda con il parere del relatore sugli altri emendamenti presentati all'articolo 2.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.57 della Commissione, riferendomi a quanto già detto, constato che secondo il principio di fondo contenuto nel testo proposto dal Governo occorre escludere dall'amnistia le più gravi violazioni edilizie. Il nuovo testo proposto dalla Commissione ha il pregio di limitare con opportuni criteri il potere discrezionale del magistrato. Per questa ragione il parere del Governo è favorevole.

LABRIOLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sugli emendamenti della Commissione 2.57 e 2.58.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA. In generale, condividiamo il parere espresso dal relatore a nome della Commissione, ma in particolare voteremo in favore degli emendamenti 2.58, per

il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea, e 2.57 della Commissione.

Voteremo in favore dell'emendamento 2.58 perché ci sembra equo escludere i reati militari dall'articolo 117 al 175 del codice penale militare ricordando, onorevole Presidente, — e ci sembra che questa precisazione sia opportuna dopo che il Governo ha deciso di rimettersi all'Assemblea — che in sede di discussione e di votazione della legge sulla disciplina militare, il Governo assunse un impegno di massima di considerare l'opportunità di un'amnistia di tutti questi reati, cosa che non poteva evidentemente essere risolta in occasione dell'approvazione di quel provvedimento.

Il nostro gruppo ha più volte insistito perché questa questione fosse risolta. La vediamo ora adeguatamente risolta con l'emendamento 2.58 della Commissione e, quindi, voteremo in favore di questo emendamento.

Voteremo anche in favore dell'emendamento della Commissione 2.57, sottolineando la maggiore precisione rispetto al testo originario del Governo che in questo modo ci sembra perdere una delle caratteristiche che suscitava maggiori perplessità: come abbiamo già detto, il testo del disegno di legge originario — che ora viene opportunamente proposto di modificare — finiva per trasferire il potere di amnistia (a proposito del quale molto si è discusso circa le attribuzioni rispettive del Parlamento e del Presidente della Repubblica) addirittura ai giudici. Ci sembrava che questo concedesse una eccessiva latitudine al potere decisorio del giudice nel caso concreto e constatiamo con piacere che con l'emendamento 2.57 si elimina quell'eccessivo margine di incertezza: voteremo pertanto a favore di questi emendamenti.

FELISETTI LUIGI DINO, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELISETTI LUIGI DINO, Relatore per la maggioranza. La Commissione non ha inteso ignorare gli emendamenti che era-

no stati presentati in riferimento ai reati previsti dal codice penale militare di pace; tuttavia, questa volta è forse andata al di là di quanto fosse contenuto in quegli emendamenti e, senza riferimento a posizioni di partito, posso senz'altro dire che l'emendamento proposto dalla Commissione è veramente radicale.

La Commissione propone - credo di poter dire all'unanimità - la cancellazione integrale della lettera *b*) dell'articolo 3, dalla parola « 117 » fino alla parola « 218 » esclusa.

In altre parole, vengono interamente soppresse le previsioni di esclusione dall'amnistia dei reati di cui agli articoli 117, 118, 119, 120, 149, 173 e 175, per le parti per le quali la previsione di esclusione dall'amnistia funzionava, cioè per i reati puniti con pene al di sotto dei tre anni.

Resta quindi, della lettera *b*), soltanto il riferimento all'articolo 218, e cioè il peculato militare mediante profitto dell'errore altrui, che viene disciplinato, con l'emendamento della Commissione 2.56, in maniera analoga al peculato con profitto dell'errore altrui commesso dal civile.

SPAGNOLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso degli emendamenti presentati dall'articolo 2.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLI. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista sulle proposte della Commissione, assunte all'unanimità e tendenti alla soppressione di tutto il punto *b*) del testo del disegno di legge originario e della Commissione, con la sola esclusione del reato previsto dall'articolo 218 (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui), che viene separatamente disciplinato da altro emendamento, come detto dal relatore.

Di conseguenza, la decisione della Commissione deve ritenersi assunta all'unanimità ed il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento 2.58 della Commissione.

TRANTINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sugli emendamenti all'articolo 2.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi riferisco esclusivamente all'emendamento 2.57 della Commissione, che riguarda le violazioni urbanistiche. Credo che la Commissione abbia compiuto un miracolo: è infatti riuscita ad annullare la foschia. Il collega Labriola non credo abbia molti motivi di ritenersi soddisfatto per la considerazione che non è stata affatto disciplinata la deroga in bianco concessa al giudice di merito perché, mentre nel testo originario si parlava soltanto di grave violazione che era, sì un concetto arbitrario, ma era un concetto limitato, si è sostituito il caso della grave violazione con le seguenti ipotesi che allargano all'infinito, in una progressione diabolica, i poteri esplicativi del giudice e la possibilità di abusi interpretativi.

« Grave rilevanza » e « notevole entità » sostituiscono il concetto di gravità. Si parla poi di rilevante profitto e quindi di apprezzabili lesioni, e tutto questo nella cornice di vincoli di destinazione a pubblica utilità o a servizi pubblici. Ciò significa che abbiamo aperto al giudice un enorme potere discrezionale che può dilatare quanto crede, come vuole. Quando poi la pubblica amministrazione dichiara di aver descritto un tratto di terreno ad una futura piazza, ad una zona di inedificabilità assoluta, ci troviamo di fronte all'impatto con i poteri conferiti al giudice e con quelli conferiti alla pubblica amministrazione per la limitazione del diritto del singolo. Sicché, se prima la norma era discutibile, adesso diventa, dal punto di vista tecnico, una norma aberrante con una sicura radice di incostituzionalità, atteso che non è tollerabile l'attribuzione al giudice di assoluti poteri discrezionali non più inerenti a quella che è la discrezionalità nell'ambito dell'applicazione della legge, ma all'interpretazione dei canoni di

quella che deve essere considerata la materia urbanistica.

Devo, quindi, dolermi con la Commissione che, mentre ha cercato di fare uno sforzo notevole per tutte gli altri problemi presentati dall'articolo 2, con l'emendamento 2.57 ha dato il passaporto all'articolo con una lesione della legittimità e delle attese dei cittadini su una materia tanto controversa. Pertanto il Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà contro.

GALASSO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sugli emendamenti all'articolo 2.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento 2.58 della Commissione perché esso si armonizza con i punti individuati già dai nostri emendamenti. Voteremo contro l'emendamento 2.57, sempre della Commissione, perché i nostri emendamenti, tendevano ad eliminare l'ipocrisia legislativa che la norma nel testo proposto dalla Commissione indubbiamente contiene. Essa, infatti, allarga l'area di discrezionalità del magistrato capovolgendo radicalmente, sotto un profilo di costituzionalità, caratteristiche proprie di un provvedimento di amnistia. Poiché questo articolo legittima, in modo indiscriminato, i poteri discrezionali del giudice travolgendo principi costituzionali, a cui dovrebbe uniformarsi ogni legge. Il nostro voto sarà pertanto contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Dobbiamo ora votare l'emendamento Castellina Luciana 2.45, al quale fa seguito l'emendamento della Commissione 2.52; faccio presente all'Assemblea che l'emendamento Castellina Luciana 2.45 comprende una serie di ipotesi, mentre l'emendamento della Commissione 2.52 prevede solo il caso dell'articolo 316 del codice penale, cioè peculato mediante profitto dell'errore altrui, che è compreso nell'emendamento Castellina Luciana 2.45. Resta però chiaro che l'eventuale non approvazione dell'e-

mendamento Castellina Luciana 2.45 non preclude la votazione dell'emendamento 2.52, che prevede l'articolo 316.

Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 2.45, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2.52, accettato dal Governo.

(È approvato).

Resta così assorbito il concorrente, analogo emendamento Bonino Emma 2.21.

Pongo in votazione l'emendamento di Nardo 2.29, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia 2.38, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti di Nardo 2.30 e Cavaliere 2.44, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo all'emendamento Trantino 2.7.

TRANTINO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Trantino.

Pongo in votazione il subemendamento della Commissione 0.2.39.1 all'emendamento Almirante 2.35 accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Almirante 2.39, accettato dalla Commissione e dal Governo nel testo così modificato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento di Nardo 2.31, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bonino Emma 2.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2.53 accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pinto 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento di Nardo 2.35, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cavaliere 2.43, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2.54, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Bonino Emma 2.21 è assorbito dall'emendamento 2.52 della Commissione, precedentemente approvato.

L'emendamento Bonino Emma 2.22 è altresì precluso dalla precedente votazione dell'emendamento di Nardo 2.29.

Pongo in votazione l'emendamento Bonino Emma 2.25, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti di Nardo 2.33 e Castellina Luciana 2.46.

Onorevole di Nardo, mantiene il suo emendamento 2.33, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DI NARDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Luciana Castellina, mantiene il suo emendamento 2.46, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CASTELLINA LUCIANA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di Nardo 2.33.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.55 della Commissione.

DEL PENNINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

DEL PENNINO. Poiché l'emendamento della Commissione è integralmente sostitutivo dell'ultimo capoverso della lettera a) dell'articolo 2, chiedo che l'emendamento Biasini 2.8, di cui sono co-firmatario, sia considerato come subemendamento di tale emendamento della Commissione, e quindi votato prima di esso.

PRESIDENTE. Ciò non è possibile, onorevole Del Pennino. L'emendamento 2.55 della Commissione è interamente sostitutivo dell'ultimo capoverso della lettera a) dell'articolo 2, e deve essere votato autonomamente. Quello che posso fare è precisare espressamente che comunque non sarà preclusa la votazione dell'emendamento Biasini 2.8.

DEL PENNINO. Sta bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.55 della Commissione,

accettato dal Governo, con la precisazione che tale votazione non precluderà il successivo emendamento Biasini 2. 8.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Biasini 2. 8, considerato in riferimento al nuovo testo di cui all'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Essendo stato ritirato l'emendamento Bonino Emma 2. 19, dovremmo passare alla votazione degli identici emendamenti Pinto 2. 4 e Bonino Emma 2. 18. Poiché però è stato presentato l'emendamento 2. 58 della Commissione, vorrei chiedere all'onorevole relatore se non ritenga che quest'ultimo emendamento della Commissione assorbe entrambi i precedenti emendamenti, ipotizzando una fattispecie più ampia.

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Ritengo proprio di sì, signor Presidente. Capisco che possa destare stupore una proposta della Commissione che va al di là delle attese; sta di fatto che l'emendamento 2. 58 della Commissione, proponendo la soppressione di tutti i richiami contenuti nella lettera b), dell'articolo 2, escluso quello all'articolo 218 del codice penale militare, da un lato regola in questo modo tutta la materia, dall'altro assorbe tutti gli emendamenti che in relazione agli stessi richiami sono stati proposti da diversi colleghi.

PINTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

PINTO. Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti 2. 4, 2. 26, 2. 27, 2. 37 e 2. 36, che risultano assorbiti dall'emendamento 2. 58 della Commissione.

MELLINI. Signor Presidente, vorrei rivolgere alcune brevi osservazioni al rela-

tore per la maggioranza in merito a questi emendamenti che stiamo per votare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Non vorrei defraudare il collega Felisetti dello stupore che si attende dalla sua dichiarazione. C'è stupore, se egli vuole, ma esso semmai dovrebbe riguardare questo fatto: che non mi sembra esatto, tecnicamente, che l'emendamento della Commissione sia più ampio di quello relativo alla soppressione della lettera b) dell'articolo 2, la quale comprendeva anche l'indicazione del reato di cui all'articolo 218. L'esclusione del 218 limitatamente ai casi per cui è escluso il peculato con profitto dell'errore altrui, previsto dal codice penale ordinario, ci trova consenzienti.

Dobbiamo però dire, da un punto di vista tecnico, che la soppressione dell'intera lettera b), ovviamente, è il più che comprende il meno della soppressione di tutti gli articoli contenuti nella lettera b), tranne il 218, con l'aggiunta e la modifica- zione del Comitato dei nove.

Con questa precisazione, dichiariamo che è certamente con soddisfazione che vediamo esclusa questa odiosa discriminazione a danno di questi reati militari. Detto questo, voteremo a favore dell'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, oltre che votare per l'emendamento 2. 58 della Commissione, ella il suo emendamento 2. 18, lo ritira o no?

MELLINI. La Commissione dovrebbe dirci cosa vuol fare del nostro emendamento. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, le chiedo se ella insiste sul suo emendamento.

MELLINI. Va bene, signor Presidente, lo ritiro. Il relatore, comunque, avrebbe dovuto esporre le sue ragioni con maggior chiarezza. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.58 della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti di Nardo 2.32, Bonino Emma 2.17, 2.16, 2.14, 2.13, 2.12, 2.11 e 2.51 nonché l'emendamento Castellina Luciana 2.50.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2.56.

(È approvato).

Onorevole Menicacci, mantiene l'emendamento di Nardo 2.34 di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MENICACCI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'emendamento della Commissione 2.57.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Mi permetto di sottoporre alla sua attenzione, signor Presidente, il confronto tra l'emendamento 2.40 presentato dal nostro gruppo e l'emendamento 2.57 della Commissione, attinenti entrambi alle violazioni edilizie.

La prima parte dell'emendamento della Commissione è del tutto identica rispetto alla prima parte dell'articolo 2 nel testo della Commissione; la differenza è, quindi, soltanto nella seconda parte dell'emendamento della Commissione. Il nostro emendamento 2.40, invece, precisa in termini inequivocabili — e, quindi, si distacca maggiormente dal testo della Commissione — quali siano i limiti entro i quali si possono considerare non gravi le violazioni. Dice questo in negativo, indicando quali siano le violazioni gravi.

Preciso, pertanto, quale sarà il nostro atteggiamento in questa votazione. Noi

chiediamo che vengano stabiliti dei limiti precisi, in modo che il giudice non abbia facoltà discrezionale, in modo che a Milano non si interpreti la legge diversamente da quanto avviene a Palermo. Questo può essere fatto considerando meritevoli dell'amnistia solo i cosiddetti piccoli abusivi, che sono quelli che hanno costruito una sola unità immobiliare, destinata ad abitazione personale; sono esclusi, pertanto, quelli che si costruiscono una seconda abitazione — magari al mare —, a differenza che nell'emendamento della Commissione. Chiediamo, attraverso il nostro emendamento, che ci sia un altro limite: quello della costruzione (o della ristrutturazione o dell'ampliamento) di un solo appartamento. Si tratta di limiti ristrettissimi, che non possono dare, quindi, luogo a violazioni di rilievo della legge edilizia.

Di fronte a questa pur diversa formulazione, noi chiediamo che sia messo in votazione prima il nostro emendamento e, quindi, quello della Commissione. Sul nostro emendamento chiediamo lo scrutinio segreto, precisando, anche che il carattere restrittivo della nostra proposta emendativa — che è assolutamente diversa rispetto a quella della Commissione — dovrebbe imporre a tutti coloro che si ergono a difensori delle norme edilizie di votare a favore.

Vorrei concludere, signor Presidente, con un'ulteriore raccomandazione all'Assemblea: se dovesse essere approvato l'emendamento della Commissione, sul quale con molta attenzione ha parlato l'onorevole Trantino, e che è, a quanto mi risulta, il testo predisposto dal Ministero dei lavori pubblici, i « palazzinari » di molte città sarebbero dichiarati amnistiati dai giudici, anche in relazione a giudizi di carattere tecnico e amministrativo che verranno dati dalle amministrazioni comunali, a seconda del loro colore politico. Si tratta quindi di premiare, con questo emendamento che la Camera si accinge a votare, coloro che hanno commesso violazioni non trascurabili delle norme edilizie: altro che venire incontro al poveretto che si è costruito la casa

con le proprie mani, senza attendere la decisione della Commissione: questa è la grande differenza che sussiste tra il nostro emendamento e quello della maggioranza! È per tale motivo che noi chiediamo che il nostro emendamento 2.40 sia votato per primo e richiamiamo la attenzione della Camera sulle responsabilità che si assumerebbe approvando un emendamento quale quello proposto dalla Commissione.

CASTELLINA LUCIANA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLINA LUCIANA. Signor Presidente, chiedo che il nostro emendamento 2.47 sia posto in votazione prima di quello della Commissione. A differenza dell'oratore che mi ha preceduto, non trovo giusto dire che l'emendamento della Commissione sia peggiorativo dell'articolato che ci è stato presentato; in realtà è migliorativo, nel senso che qualcosa della ispirazione che ci aveva indotto a presentare i nostri emendamenti è stata accolta. In effetti si limita il totale potere arbitrario del giudice che precedentemente esisteva; ma tutto questo viene fatto attraverso una grande complicazione, in **venti righe inestricabili, incomprensibili** per la gente; e noi sappiamo che, quando la gente non capisce, si va incontro ad un grave abuso giudiziario, a favore di chi ha più avvocati e, dunque, più soldi.

Innanzitutto mi chiedo a cosa servano leggi incomprensibili, se a non favorire i potenti. In secondo luogo, vorrei conoscere l'ispirazione che muove la maggioranza ad accogliere parzialmente le proposte della minoranza, e non integralmente, come del resto noi chiedevamo nel nostro emendamento, in poche righe chiare e comprensibili a tutti.

A questo punto, dichiariamo che ci asterremo: l'emendamento della Commissione è un miglioramento rispetto all'articolato precedente, ma certo è assai poco chiaro.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, nel chiedere anche noi che si voti, prima di quello della Commissione, l'emendamento Trantino 2.40, dobbiamo riconoscere che quest'ultimo colpisce la speculazione, stabilendo criteri di differenziazione tra la speculazione dei « palazzinari » e quella dei piccoli abusivi: criteri migliori di quelli contenuti nell'emendamento della Commissione.

La realtà è che l'emendamento della Commissione 2. 57, con una serie di aggettivi messi in fila, riesce chiaramente ad eludere il problema di stabilire che le uniche violazioni delle leggi urbanistiche che non rientrano dell'amnistia (perché questo si è detto, questo si è raccontato, questo si è sottolineato, questo si è ripetuto) sono quelle operazioni compiute nell'intento di costruirsi la casa, operazioni che nulla hanno a che vedere con una vera e propria attività imprenditoriale. Altro che precisazioni, collega Luciana Castellina, del già confuso testo originario! Qui si è andati molto più in là. Il fatto di stabilire che non vi sono grandi violazioni delle volumetrie, che non vi sono grandi violazioni delle disposizioni di carattere urbanistico, significa in realtà consentire che anche l'attività imprenditoriale abusiva sia compresa nell'amnistia. Si potrà arrivare a dire che rispetto ad un determinato progetto non sia totalmente abusiva; che rispetto alla proporzione tra il progetto che poteva essere realizzato e quello che è stato effettivamente realizzato c'è soltanto un aumento, poniamo, del 25 per cento: questo si potrà arrivare a dire, attraverso la giurisprudenza.

Riteniamo, quindi, che sia stato frustrato tutto il discorso per cui si stava per varare una disposizione in forza della quale si doveva stabilire che soltanto i piccoli abusivi, soltanto i baraccati o i semibaraccati, che volevano diventare proprietari di una piccola unità edilizia familiare, sarebbero stati inclusi nell'amnistia.

Non è vero: qui si è scavalcato tutto e sono amnistiati i « palazzinari »! A questo punto è chiaro che sarebbe assurdo e veramente grave che si volesse dire che quello è un emendamento di destra, che quello è un emendamento reazionario, perché questo discorso non lo abbiamo mai accettato. Chiamiamo le cose con il loro nome: l'emendamento reazionario è quello della Commissione! L'emendamento che favorisce gli speculatori è quello della Commissione; e se l'altro emendamento viene da quella parte, credo che dobbiamo tutti quanti dolerci di non essere stati capaci di fare altrettanto.

SPAVENTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAVENTA. Signor Presidente, desidero solo osservare che non mi sembra assolutamente possibile, per quanto mi riguarda, votare l'emendamento della Commissione 2.57 nella sua seconda parte. Non sono assolutamente in grado di comprendere cosa significhino termini quali « irrilevante profitto », « notevole entità », « apprezzabile lesione » e via discorrendo. Questi sono termini che si prestano solamente ad un'incertezza completa del diritto e quindi ad un arbitrio completo; pertanto non potrò votare a favore di questo emendamento.

PINTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Chiedo scusa ai colleghi per il minuto che intendo portare via; vorrei tuttavia sottolineare che durante tutto il dibattito siamo stati molto severi su tutta una serie di reati: violenza aggravata, violenza, picchettaggio, cioè su quei reati su cui insieme con molti dei nostri compagni — e quando dico « compagni » intendo questa parola nel senso più largo del termine —, siamo stati duri e, per paura di cedere troppo, non abbiamo ceduto su

quei reati che per anni sono stati un cavallo di battaglia della sinistra. Ora, per paura di includere all'interno della « non-amnistia » i baraccati, dobbiamo votare un emendamento di questo tipo. Inviterei ad un attimo di attenzione i colleghi sul fatto che a Napoli, città famosa per i baraccati, che si facevano la « baracca », le baracche sono state distrutte per cercare di dare un'impronta di piano all'edilizia popolare. Allora cerchiamo di andarci cauti sul contadino che deve farsi la baracca, che poi non è più una baracca ma diventa la villetta per i figli: cerchiamo quindi di non essere troppo elastici in questa occasione.

Sull'emendamento della Commissione 2.57 — in questo la mia dichiarazione di voto non concorda con quella della collega Luciana Castellina — voto contro, perché penso che la Commissione non abbia avuto il coraggio di accettare fino in fondo l'emendamento che noi abbiamo proposto. Che lo scopo dell'emendamento sia anche quello di salvare chi ha fatto un ampliamento alla propria casa o al proprio locale adibito a mestiere o a professione è vero; però, compagni del partito comunista e compagni del partito socialista, stiamo attenti a non essere stati duri su certi reati e poi a cedere il fianco agli speculatori e ai corruttori. Queste sono battaglie che abbiamo portato avanti per anni: stiamo quindi attenti a non fare errori in questa occasione. Infatti, un giudice che ha un potere discrezionale così grande nell'interpretazione di questo emendamento — che può essere vastissima — può compiere degli arbitri in una materia estremamente delicata.

Invito pertanto la Commissione a prendersi, se ne ha bisogno, un quarto d'ora di tempo per formulare diversamente questo emendamento (*Applausi del deputato Mellini*).

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, se mi consente, vorrei dire che la Commissione non è insensibile al tipo di discussione che si sta svolgendo; chiede pertanto di poter accantonare gli emendamenti riferi-

ti alla lettera c, n. 1, dell'articolo 2, per approfondirne l'esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore per la maggioranza. Onorevoli colleghi, non è facile per la Commissione — occorre riconoscerlo — trovare la giusta formulazione; è molto facile dire un no o un sì, con tutti i condizionamenti che indubbiamente ciascuno dei termini che sono stati citati, avendo contorni assolutamente imprecisi, possono determinare.

Passiamo dunque alla votazione degli altri emendamenti presentati alla restante parte dell'articolo 2.

Pongo in votazione l'emendamento Pinto 2. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 2. 48, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*È respinto*).

Onorevoli colleghi, ricordo che, sull'emendamento Trantino 2. 41 è pervenuta alla Presidenza richiesta di votazione per scrutinio segreto da parte del gruppo del MSI-destra nazionale.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Trantino 2. 41, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti | 384 |
| Votanti | 383 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 192 |
| Voti favorevoli | 67 |
| Voti contrari | 316 |

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
 Adamo Nicola
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Amalfitano Domenico Maria
 Amarante Giuseppe
 Ambrogio Franco Pompeo
 Amici Cesare
 Andreoni Giovanni
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo detto Iso
 Anselmi Tina
 Antoni Varese
 Arfè Gaetano
 Armato Baldassare
 Armella Angelo
 Arnone Mario
 Ascari Raccagni Renato
 Azzaro Giuseppe
 Bacchi Domenico
 Balbo di Vinadio Aimone
 Baldassari Roberto
 Baldassi Vincenzo
 Ballardini Renato
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barba Davide
 Barbarossa Voza Maria Imm.
 Barbera Augusto
 Barca Luciano
 Bardelli Mario
 Bartolini Mario Andrea
 Bassetti Piero
 Bassi Aldo
 Battino-Vittorelli Paolo

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Belardi Merlo Eriase | Cavigliasso Paola |
| Belci Corrado | Cecchi Alberto |
| Belussi Ernesta | Ceravolo Sergio |
| Benedikter Johann detto Hans | Cerra Benito |
| Bernardini Vinicio | Cerrina Feroni Gianluca |
| Bernini Bruno | Cerullo Pietro |
| Bernini Lavezzo Ivana | Ciai Trivelli Anna Maria |
| Bertani Eletta | Ciannamea Leonardo |
| Bertoli Marco | Ciavarella Angelo |
| Biamonte Tommaso | Ciccardini Bartolomeo |
| Bianchi Beretta Romana | Cirasino Lorenzo |
| Bianco Gerardo | Citaristi Severino |
| Bini Giorgio | Citterio Ezio |
| Bisignani Alfredo | Ciuffini Fabio Maria |
| Bocchi Fausto | Coccia Franco |
| Boldrin Anselmo | Cocco Maria |
| Bolognari Mario | Codrignani Giancarla |
| Bonalumi Gilberto | Colomba Giulio |
| Bonifazi Emo | Colonna Flavio |
| Bonino Emma | Colucci Francesco |
| Bosi Maramotti Giovanna | Colurcio Giovanni Battista |
| Bottarelli Pier Giorgio | Conchiglia Calasso Cristina |
| Bottari Angela Maria | Conte Antonio |
| Branciforti Rosanna | Conti Pietro |
| Bressani Pier Giorgio | Corà Renato |
| Brini Federico | Corallo Salvatore |
| Brocca Beniamino | Corghi Vincenzo |
| Broccoli Paolo Pietro | Corradi Nadia |
| Brusca Antonino | Cossiga Francesco |
| Buro Maria Luigia | Costa Raffaele |
| Buzzoni Giovanni | Costamagna Giuseppe |
| Cacciari Massimo | Cravedi Mario |
| Calaminici Armando | Cresco Angelo Gaetano |
| Calice Giovanni | Cuffaro Antonino |
| Cantelmi Giancarlo | Cuminetti Sergio |
| Canullo Leo | D'Alema Giuseppe |
| Cappelli Lorenzo | D'Alessio Aldo |
| Cappelloni Guido | Dal Maso Giuseppe Antonio |
| Carandini Guido | Danesi Emo |
| Cardia Umberto | Da Prato Francesco |
| Carelli Rodolfo | De Caro Paolo |
| Carlassara Giovanni Battista | De Gregorio Michele |
| Carloni Andreucci Maria Teresa | Del Castillo Benedetto |
| Carmeno Pietro | Del Duca Antonio |
| Carrà Giuseppe | De Leonardis Donato |
| Casadei Amelia | Dell'Andro Renato |
| Casalino Giorgio | Del Pennino Antonio |
| Casati Francesco | De Poi Alfredo |
| Cassanmagnago Cerretti Maria L. | Di Giannantonio Natalino |
| Castellucci Albertino | Di Giulio Fernando |
| Castoldi Giuseppe | Donat-Cattin Carlo |
| Cavaliere Stefano | Dulbecco Francesco |

Erminero Enzo
Esposto Attilio
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Federico Camillo
Felicetti Nevio
Felicetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Flamigni Sergio
Formica Costantino
Forni Luciano
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Froio Francesco
Furia Giovanni
Fusaro Leandro
Galasso Andrea
Galloni Giovanni
Galluzzi Carlo Alberto
Gambolato Pietro
Gamper Hugo
Garbi Mario
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Giadresco Giovanni
Giannantoni Gabriele
Giordano Alessandro
Giovagnoli Angela
Giuliani Francesco
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gramegna Giuseppe
Granati Caruso Maria Teresa
Granelli Luigi
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Guglielmino Giuseppe
Ianni Guido
Labriola Silvano
La Loggia Giuseppe
Lamanna Giovanni

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Torre Pio
Leccisi Pino
Lettieri Nicola
Libertini Lucio
Licheri Pier Giorgio
Lima Salvatore
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco
Macciotta Giorgio
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Marchi Dascola Enza
Margheri Andrea
Marraffini Alfredo
Martini Maria Eletta
Martino Leopoldo Attilio
Marzano Arturo
Masiello Vitilio
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Mazzarino Antonio
Mazzola Francesco Vittorio
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Menicacci Stefano
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Miana Silvio
Miceli Vincenzo
Milano De Paoli Vanda
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Misasi Riccardo
Mondino Giorgio Annibale
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Dino
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Napoli Vito
Nespolo Carla Federica
Noberasco Giuseppe

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1978

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco
Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Palomby Adriana
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pannella Marco
Papa De Santis Cristina
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta Maria Agostina
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Perrone Antonino
Petrella Domenico
Pezzati Sergio
Piccoli Flaminio
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisoni Ferruccio
Pontello Claudio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Pratesi Piero
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio
Pumilia Calogero
Quaranta Enrico
Quarenghi Vittoria
Quercioli Elio
Radi Luciano
Raicich Marino
Ramella Carlo
Reggiani Alessandro
Rende Pietro
Ricci Raimondo
Riga Grazia
Riz Roland
Robaldo Vitale
Rocelli Gian Franco
Romualdi Pino
Rosati Elio
Rosini Giacomo

Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Emilio
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabbatini Gianfranco
Saladino Gaspare
Salomone Giosuè
Salvato Ersilia
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sandri Renato
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Savino Mauro
Savoldi Gianni
Sbriziolo De Felice Eirene
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scotti Vincenzo
Sedati Giacomo
Segni Mario
Segre Sergio
Sgarlata Marcello
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Spigaroli Alberto
Squeri Carlo
Stefanelli Livio
Stella Carlo
Tamburini Rolando
Tamini Mario
Tani Danilo
Tantalo Michele
Tedeschi Nadir
Terraroli Adelio
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Todros Alberto

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1978

Toni Francesco
 Torri Giovanni
 Tozzetti Aldo
 Trantino Vincenzo
 Trezzini Giuseppe Siro
 Triva Rubes
 Trombadori Antonello
 Urso Giacinto
 Urso Salvatore
 Usellini Mario
 Vaccaro Melucco Alessandra
 Vagli Maura
 Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Vecchietti Tullio
 Venegoni Guido
 Venturini Aldo
 Vetere Ugo
 Villari Rosario
 Vincenzi Bruno
 Vineis Manlio
 Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zaniboni Antonino
 Zavagnin Antonio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zucconi Guglielmo
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Si è astenuto:

Caruso Antonio

Sono in missione:

Bernardi Guido
 Bisaglia Antonio
 Cazora Benito
 Colombo Emilio
 Foschi Franco
 Maggioni Desiderio
 Servello Francesco

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pinto 2. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pinto 2. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

MISASI, *Presidente della IV Commissione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo, onorevole Misasi.

MISASI, *Presidente della IV Commissione.* Propongo di stralciare la lettera c), n. 1, dell'articolo 2, testé accantonata, per riprenderne successivamente l'esame sotto forma di articolo aggiuntivo. La Camera potrebbe intanto procedere alla votazione della restante parte dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Ritengo che, se non vi sono obiezioni, la richiesta dell'onorevole presidente della IV Commissione possa essere accolta.

(Così rimane stabilito).

Pongo pertanto in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati e con lo stralcio della lettera c, n. 1, testé effettuato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 (*Commenti*).

Onorevoli colleghi, domani non potremo iniziare la seduta prima delle 10, sia per permettere la riunione dell'Ufficio di Presidenza sia per consentire la riunione di qualche Commissione ed anche perché sarebbe opportuno che la Camera procedesse all'approvazione finale del provvedimento in esame in tempo utile per rimmetterlo all'altro ramo del Parlamento nelle prime ore del pomeriggio (*Generali commenti*).

BONINO EMMA. Chiedo di parlare per un richiamo per l'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONINO EMMA. Credo che finire all'una o alle due non faccia differenza.

Io di diritto non capisco nulla, ma vorrei evitare che anche per l'articolo 3 ci si trovasse nella situazione in cui ci siamo trovati con l'articolo 2, con accantonamenti ed estrema difficoltà di seguire il dibattito. Chiedo, pertanto, di poter seguire il dibattito su questo disegno di legge; onestamente, non sono riuscita a seguire, per la velocità della Commissione, l'esame degli emendamenti che non avevo a portata di mano. Chiedo, quindi, di proseguire la discussione domani alle 10 proseguendo fino alle 14.

A nostro avviso, l'articolo 3 è tecnicamente molto complesso. Io non sono una esperta, ma mi hanno detto che si tratta di un articolo assai importante. Per non ritrovarci in queste condizioni tremende, credo che anche la Commissione potrebbe riflettere su ciò che intende fare.

PRESIDENTE. Onorevole Emma Bonino, all'articolo 3 è stato presentato un solo emendamento della Commissione, mentre tutti gli altri emendamenti sono già stampati. Credo che, con un po' di buona volontà da parte di tutti, sia possibile esaminare anche questo articolo. (*Applausi a sinistra e all'estrema sinistra — Commenti del deputato Emma Bonino*). D'altra parte, onorevole Bonino, lei ha visto che, nei limiti in cui la Presidenza può cercare di venire incontro alle varie richieste segnalate, ci si è mossi in ogni modo per dare ad esse tutto lo spazio possibile e per giungere, in certi casi, ad affermazioni, che mi sono parse molto utili: ritengo che lo stralcio deliberato poco fa non sia un fatto negativo, ma estremamente positivo.

Passiamo pertanto all'articolo 3. Se ne dia lettura.

MORINI, Segretario, legge:

(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia).

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. Si tiene conto delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, nn. 7, 9 e 10, del codice penale, salvo che, ai sensi dell'articolo 69 del codice stesso, risultino prevalenti o equivalenti le attenuanti previste dall'articolo 62, nn. 1 e 6, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

d) della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, del codice penale si tiene conto, se prevalente o equivalente, ai sensi dell'articolo 69 del codice stesso, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 625, nn. 1 e 4, del codice penale;

e) in nessun altro caso si tiene conto delle circostanze attenuanti o della loro prevalenza o equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti;

f) per i delitti previsti dal codice penale militare di pace, le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale si applicano in relazione ai casi di prevalenza o equivalenza tra le circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace e le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia).

Ai fini del computo della pena per la applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione e dalla recidiva;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo casi di prevalenza o equivalenza preveduti dall'articolo 69, secondo e terzo comma, del codice penale;

d) per i soli reati di cui al precedente articolo 1 non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dal concorso di circostanze aggravanti, che non siano più di tre, anche se queste determinano la pena in maniera autonoma, salvo nei casi di lesioni personali gravissime di cui al capoverso dell'articolo 583 del codice penale e di morte come conseguenza di altro delitto di cui agli articoli 586 e 588 del codice penale;

e) si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dall'età.

3. 15.

DI NARDO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, GALASSO, CERQUETTI, ROBERTI, PALOMBY ADRIANA, NICOSIA, SPONZIELLO.

L'onorevole Menicacci intende svolgerlo?

MENICACCI. Lo do per illustrato e faccio rilevare che si tratta di una formulazione più sintetica e più chiara di quella adottata dalla Commissione, perché richiama la stessa dizione presente nel progetto di legge del 1970.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Alla lettera c), premettere la parola: non; dopo la parola: reato, aggiungere le parole: ad eccezione di quella prevista dall'articolo 61, n. 9, del codice penale; sopprimere le parole da: Si tiene conto delle circostanze, *fino alla fine della lettera.*

3. 18. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, CORVISIERI.

Sostituire la lettera d), con la seguente:

d) si tiene conto della diminuzione di pena, nella misura massima prevista dalla legge, dipendente dalle circostanze attenuanti.

3. 19. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, CORVISIERI.

Sopprimere la lettera e).

3. 20. CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerli.

CASTELLINA LUCIANA. Li do per svolti, signor Presidente, facendo solo osservare che tali emendamenti si muovono nella stessa linea di quelli volti ad estendere i limiti dell'amnistia.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Alla lettera c), sostituire le parole: Si tiene conto delle circostanze aggravanti, fino alla fine della lettera, con le seguenti: salvo i casi di prevalenza o equivalenza preveduti dall'articolo 69, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale. Conseguentemente sopprimere le lettere d) ed e).

3. 2. BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI, PANNELLA.

Alla lettera c) sopprimere la parola: 9.

3. 4. BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI, PANNELLA.

Alla lettera c), sopprimere le parole: e 10.

3. 3. BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI, PANNELLA.

Sostituire la lettera d) con la seguente:

d) delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 62 del codice penale si tiene

conto, se prevalente o equivalente ai sensi dell'articolo 69 del codice stesso, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante, fatta eccezione per quella prevista dall'articolo 625, n. 1, del codice penale.

3. 6.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Alla lettera d), dopo le parole: della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, aggiungere le seguenti: ed all'articolo 62, n. 1.

3. 7.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Alla lettera d), dopo le parole: della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, aggiungere le seguenti: ed all'articolo 62, n. 2.

3. 14.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Alla lettera d), dopo le parole: della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, aggiungere le seguenti: ed all'articolo 62, n. 3.

3. 11.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Alla lettera d), dopo le parole: della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, aggiungere le seguenti: ed all'articolo 62, n. 5.

3. 10.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Alla lettera d), dopo le parole: della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, aggiungere le seguenti: ed all'articolo 62, n. 6.

3. 9.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Alla lettera d), dopo le parole: della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, aggiungere le seguenti: ed all'articolo 62-bis.

3. 8.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

Alla lettera d), sopprimere le parole:
e 4.

3. 5.

BONINO EMMA, FACCIO ADELE,
MELLINI, PANNELLA.

L'onorevole Mellini intende svolgerli?

MELLINI. Li diamo per svolti, signor Presidente, riservandoci di intervenire successivamente per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mellini.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Alla lettera c), sopprimere la parola: 7.

3. 17.

FERRARI SILVESTRO, PONTELLO, SABBATINI.

Alla lettera d), sostituire le parole: della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, con le seguenti: delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 62, nn. 4 e 6.

3. 16.

FERRARI SILVESTRO, FUSARO.

L'onorevole Silvestro Ferrari ha facoltà di svolgerli.

FERRARI SILVESTRO. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire la lettera e) con la seguente:

e) si tiene conto delle circostanze attenuanti e della loro prevalenza o equi-

valenza rispetto alle circostanze aggravanti diverse da quelle di cui alla lettera c) di quest'articolo.

3. 1.

PINTO, GORLA MASSIMO, CASTEL-
LINA LUCIANA.

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerlo.

PINTO. Lo diamo per svolto, signor Presidente, riservandoci di intervenire successivamente per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) per i minori degli anni 21 si tiene conto delle attenuanti di cui all'articolo 62-bis del codice penale.

3. 21. TRANTINO, LO PORTO, PAZZAGLIA,
VALENSISE, FRANCHI, SANTA-
GATI, GUARRA, TREMAGLIA.

L'onorevole Trantino ha facoltà di svolgerlo.

TRANTINO. Lo do per svolto, signor Presidente. Mi riservo di intervenire successivamente per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la lettera f) con la seguente:

f) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.

3. 22.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di svolgerlo, ed è altresì pregato di esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 3.

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento della Commissione si illustra da sé, e ne raccomando alla Camera l'approvazione. Sono contrario a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 3.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Accetto l'emendamento 3.22 della Commissione e concordo, per il resto, con il parere espresso dall'onorevole relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento di Nardo 3.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 3.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bonino Emma 3.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Silvestro 3.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bonino Emma 3.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bonino Emma 3.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Bonino Emma 3.6.

PANNELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, colleghi, siamo di fronte ad un altro punto centrale del provvedimento. Non è il caso di lasciarsi prendere dalla stanchezza per avere alibi successivi da far valere. Questo aspetto del provvedimento di amnistia è particolarmente discriminatorio e grave. Il fatto di aver prescelto semplicemente un'attenuante, quella della speciale tenuità, con riferimento al reato contro il patrimonio, mentre si fanno cadere le attenuanti generiche, deve essere sottolineato in maniera particolare. Votiamo un provvedimento di amnistia ed escludiamo, come attenuanti, i motivi di particolare valore morale e sociale.

Se esistono imputati che hanno agito in base a motivi riconosciuti - con sentenza - di particolare valore morale e sociale, li eliminiamo: su questo punto è bene essere franchi. Ho udito alcune motivazioni politiche di sinistra e sarebbero queste (preferisco riferirle, perché non ne ho udite altre). Eccole: se domani un giudice riconoscesse alle Brigate rosse di aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale? Questa è la ragione per cui questi motivi (sui quali la sinistra ufficiale ha in passato sempre insistito perché venissero riconosciuti negli altri provvedimenti di amnistia) oggi in questo provvedimento vengono cassati. I motivi di particolare valore morale e sociale non devono essere presi in considerazione nel giudizio di valenza.

Ora, se mi consentite, un Parlamento che vota un provvedimento detto di clemenza e si preoccupa che non riguardi chi ha agito per motivi di particolare valore morale e sociale è non in contraddizione, ma in un momento aberrante di decisione politica. Ma non si tratta soltanto di questo. Abbiamo anche degli elementi, che pure vanno presi in considerazione; ad esempio, quello della provocazione ed anche quello classico, anche se

un po' desueto, di aver agito per suggestione della folla in tumulto: cose che sono ancora scritte nel nostro codice penale.

Quindi, in realtà, se abbiamo assistito al altre contraddizioni in proposito, abbiamo deciso di mantenere una discriminazione proprio nei confronti di quei reati (resistenza, oltraggio, violenza privata) che sono sempre stati l'emblema di una giustizia autoritaria, repressiva, e di classe. In questo momento, quando dobbiamo affrontare il problema dell'articolo 69 del codice penale, e cioè il problema del giudizio di valenza dovuto, noi depenniamo, e la Commissione, il Governo e la maggioranza ritengono che sia giusto che chi sicuramente, con sentenza di valenza riconosciuta, ha agito per motivi di particolare valore morale e sociale, non abbia diritto all'amnistia. La provocazione non esiste più. Perché? Non riusciamo a comprenderlo.

Per questo insistiamo con convinzione su questo emendamento - che chiediamo sia votato per scrutinio segreto - ed auspichiamo che da parte dell'Assemblea vi sia un ripensamento su questo punto. Questo è il segno dell'amnistia. In fondo, un'amnistia che nega queste attenuanti, è un'amnistia che denota chiaramente un certo tipo di cultura giuridica e un certo modo di concepire questo provvedimento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 3. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1978

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 372 |
| Maggioranza | 187 |
| Voti favorevoli . . . | 49 |
| Voti contrari | 323 |

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
 Adamo Nicola
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Allegra Paolo
 Amalfitano Domenico Maria
 Amarante Giuseppe
 Ambrogio Franco Pompeo
 Amici Cesare
 Andreoni Giovanni
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo detto Iso
 Anselmi Tina
 Antoni Varese
 Arfè Gaetano
 Armato Baldassare
 Armella Angelo
 Arnone Mario
 Ascari Raccagni Renato
 Azzaro Giuseppe
 Bacchi Domenico
 Balbo di Vinadio Aimone
 Baldassari Roberto
 Baldassi Vincenzo
 Ballardini Renato
 Balzamo Vincenzo
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barbarossa Voza Maria Imm.
 Barbera Augusto
 Barca Luciano
 Bardelli Mario
 Bartocci Enzo
 Bartolini Mario Andrea
 Bassetti Piero
 Bassi Aldo
 Battino-Vittorelli Paolo
 Belardi Merlo Eriase
 Belci Corrado

Bellocchio Antonio
 Belussi Ernesta
 Berlinguer Giovanni
 Bernardini Vinicio
 Bernini Bruno
 Bernini Lavezzo Ivana
 Bertani Eletta
 Bertoli Marco
 Biamonte Tommaso
 Bianchi Beretta Romana
 Bianco Gerardo
 Bini Giorgio
 Bisignani Alfredo
 Bocchi Fausto
 Boldrin Anselmo
 Bolognari Mario
 Bonalumi Gilberto
 Bonifazi Emo
 Bonino Emma
 Bosi Maramotti Giovanna
 Bottarelli Pier Giorgio
 Bottari Angela Maria
 Branciforti Rosanna
 Bressani Pier Giorgio
 Brini Federico
 Brocca Beniamino
 Broccoli Paolo Pietro
 Brusca Antonino
 Bucalossi Pietro Enrico Alfredo
 Buro Maria Luigia
 Buzzoni Giovanni
 Cacciari Massimo
 Calaminici Armando
 Calice Giovanni
 Cantelmi Giancarlo
 Canullo Leo
 Cappelli Lorenzo
 Cappelloni Guido
 Carandini Guido
 Cardia Umberto
 Carelli Rodolfo
 Carlassara Giovanni Battista
 Carloni Andreucci Maria Teresa
 Carmeno Pietro
 Carrà Giuseppe
 Caruso Antonio
 Casadei Amelia
 Casalino Giorgio
 Casati Francesco
 Cassanmagnago Cerretti Maria L.
 Castellina Luciana
 Castoldi Giuseppe

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1978

Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Cecchi Alberto
Ceravolo Sergio
Cerra Benito
Cerrina Feroni Gianluca
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciannamea Leonardo
Ciavarella Angelo
Ciccardini Bartolomeo
Cirasino Lorenzo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Coccia Franco
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Colurcio Giovanni Battista
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conti Pietro
Corallo Salvatore
Corghi Vincenzo
Corradi Nadia
Cossiga Francesco
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
D'Alema Giuseppe
D'Alessio Aldo
de Carneri Sergio
De Caro Paolo
De Gregorio Michele
Del Duca Antonio
De Leonardis Donato
Dell'Andro Renato
Del Pennino Antonio
Di Giannantonio Natalino
Di Giulio Fernando
Di Vagno Giuseppe
Dulbecco Francesco
Erminero Enzo
Esposito Attilio

Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Federico Camillo
Felicetti Nevio
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Flamigni Sergio
Formica Costantino
Forni Luciano
Forte Salvatore
Fortunato Giuseppe
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Froio Francesco
Furia Giovanni
Fusaro Leandro
Galasso Andrea
Galloni Giovanni
Galluzzi Carlo Alberto
Gambolato Pietro
Garbi Mario
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Giadresco Giovanni
Giannantonio Gabriele
Giordano Alessandro
Giovagnoli Angela
Giuliari Francesco
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gramegna Giuseppe
Granati Caruso Maria Teresa
Granelli Luigi
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Guglielmino Giuseppe
Ianni Guido
Labriola Silvano
Lamanna Giovanni
La Torre Pio
Leccisi Pino
Lettieri Nicola

Licheri Pier Giorgio
Lima Salvatore
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco
Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Mannuzzu Salvatore
Marchi Dascola Enza
Margheri Andrea
Marraffini Alfredo
Martini Maria Eletta
Martino Leopoldo Attilio
Martorelli Francesco
Marzano Arturo
Masiello Vitilio
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco Vittorio
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Menicacci Stefano
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Miana Silvio
Miceli Vincenzo
Milano De Paoli Vanda
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Misasi Riccardo
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Dino
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Napoli Vito
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Noberasco Giuseppe
Occhetto Achille
Olivi Mauro
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Ottaviano Francesco
Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Palomby Adriana
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pannella Marco
Papa De Santis Cristina
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta Maria Agostina
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Perrone Antonino
Petrella Domenico
Pezzati Sergio
Piccoli Flaminio
Pinto Domenico
Pisoni Ferruccio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Pratesi Piero
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio
Pumilia Calogero
Quarenghi Vittoria
Quercioli Elio
Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raicich Marino
Ramella Carlo
Reggiani Alessandro
Rende Pietro
Ricci Raimondo
Riga Grazia
Riz Roland
Robaldo Vitale
Rocelli Gian Franco
Romualdi Pino
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
 Salomone Giosuè
 Salvato Ersilia
 Salvi Franco
 Sandomenico Egizio
 Sandri Renato
 Sanese Nicola
 Sangalli Carlo
 Santuz Giorgio
 Sanza Angelo Maria
 Sarri Trabujo Milena
 Sarti Armando
 Savino Mauro
 Savoldi Gianni
 Sbriziolo De Felice Eirene
 Scalia Vito
 Scaramucci Guaitini Alba
 Scotti Vincenzo
 Sedati Giacomo
 Segni Mario
 Segre Sergio
 Sgarlata Marcello
 Sicolo Tommaso
 Silvestri Giuliano
 Sobrero Francesco Secondo
 Spagnoli Ugo
 Spataro Agostino
 Speranza Edoardo
 Spigaroli Alberto
 Stella Carlo
 Tamburini Rolando
 Tamini Mario
 Tani Danilo
 Tantalo Michele
 Tedeschi Nadir
 Terraroli Adelio
 Tesi Sergio
 Tesini Aristide
 Tessari Alessandro
 Tessari Giangiacomo
 Todros Alberto
 Toni Francesco
 Torri Giovanni
 Tozzetti Aldo
 Trantino Vincenzo
 Trezzini Giuseppe Siro
 Triva Rubes
 Urso Giacinto
 Urso Salvatore
 Usellini Mario
 Vaccaro Melucco Alessandra
 Vagli Maura

Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Vecchietti Tullio
 Venegoni Guido
 Venturini Aldo
 Vetere Ugo
 Villari Rosario
 Vincenzi Bruno
 Vineis Manlio
 Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zaniboni Antonino
 Zavagnin Antonio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoso Giuliano
 Zucconi Guglielmo
 Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Bernardi Guido
 Bisaglia Antonio
 Colombo Emilio
 Foschi Franco
 Maggioni Desiderio
 Servello Francesco

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 3. 19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bonino Emma 3. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bonino Emma 3. 14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bonino Emma 3. 11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bonino Emma 3. 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bonino Emma 3. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferrari Silvestro 3. 16.

FERRARI SILVESTRO. Chiedo che la votazione di questo emendamento avvenga per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata dal prescritto numero di deputati.

(È appoggiata).

FERRARI SILVESTRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul mio emendamento 3. 16.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI SILVESTRO. Signor Presidente, ritengo che, sebbene la Commissione abbia modificato, alla lettera *d*) dell'articolo 3, il testo originario del disegno di legge, sia opera di ingiustizia e di diritto « moderno » (diciamo così, per non aggiungere altro) non considerare, nella valutazione delle circostanze attenuanti, accanto al numero 4 dell'articolo 62, anche il numero 6, cioè l'avvenuto risarcimento del danno, l'aver riparato le conseguenze dannose del reato.

È questo un principio elementare di diritto e non capisco per quale ragione, in un'amnistia che copre anche delitti contro il patrimonio, non si debba tener conto del ravvedimento dell'autore del reato, limitandosi a prendere in considerazione soltanto l'attenuante della lievità del danno. In questo modo, si rimette la valutazione esclusivamente alla discrezionalità del giudice.

PRESIDENTE. Onorevole Silvestro Ferrari, devo farle presente (le chiedo scusa se me ne accorgo solo ora) che il suo emendamento 3. 16 deve ritenersi precluso a seguito della reiezione dell'emendamento Bonino Emma 3. 9, sostanzialmente identico.

Pongo in votazione l'emendamento Bonino Emma 3. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bonino Emma 3. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 3. 20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pinto 3. 1.

PINTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Quello che è successo un attimo fa ha dimostrato che 30 parlamentari democristiani avevano votato contro un emendamento solo per il fatto che aveva la firma Emma Bonino, mentre poi, dopo che un loro amichetto si trovava in difficoltà... *(Vive proteste).*

Una voce al centro. Signor Presidente, qui non c'è alcun amichetto!

PINTO. Vorrei fare solo una dichiarazione di voto molto calma.

PRESIDENTE. Lei determina delle reazioni meno calme, onorevole Pinto.

PINTO. Chiedo scusa ai colleghi del termine « amichetto »: avrei dovuto dire « compagno di partito ». Il ministro giustifica le novità di disciplina, rispetto alle

precedenti amnistie, in tema di comparazione tra aggravanti e attenuanti, con il fatto che nel 1974 la materia - articolo 69 del codice penale - è stata modificata nel senso di concedere un ampio giudizio di equivalenza o prevalenza dell'attenuante sull'aggravante, sicché oggi, è stato detto, l'applicazione dell'amnistia potrebbe risultare troppo estesa anche in casi troppo gravi. In Commissione sono stati fatti questi esempi.

Ammesso che queste ragioni fossero fondate - ho votato prima a favore dell'emendamento radicale -, esse non giustificano l'esclusione della rilevanza dell'attenuante quando non vi sia la circostanza aggravante. Quando la pena del reato, senza aggravanti, superi i tre anni, potrebbe essere ricondotta per effetto di un'attenuante entro tali limiti. Ad esempio la violenza privata, punita con una pena massima di quattro anni, potrebbe rientrare nell'amnistia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pinto 3.1 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Trantino 3.21. Avverto che su questo emendamento mi è pervenuta richiesta di votazione a scrutinio segreto da parte del gruppo del MSI-destra nazionale.

VALENSISE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENSISE. L'emendamento Trantino 3.21 tende a far considerare per la concessione dell'amnistia ai minori degli anni 21 le attenuanti generiche. Si tratta dell'estremo tentativo di correggere il rigore del testo legislativo in relazione alla personalità degli inquisiti e degli imputati. Si tratta di ritenere rilevante, ai fini dell'applicazione dell'amnistia, nei confronti dei minori degli anni 21, le attenuanti generiche che, come è noto, sono attenuanti usate dal giudice per adeguare la pena

al fatto, per adeguare la pena alla personalità dell'imputato, soprattutto per correggere la gravità e la severità eccessiva di talune pene edittali presenti nel nostro codice. Da parte nostra richiamiamo l'attenzione dell'Assemblea su questo emendamento che intende estendere il beneficio dell'amnistia in favore dei molti giovani che per la prima volta delinquono, in considerazione della loro età e della particolare situazione in cui si sono trovati ad agire.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Trantino 3.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 366 |
| Maggioranza | 184 |
| Voti favorevoli . . . | 54 |
| Voti contrari | 312 |

(La camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abbiati Dolores
 Adamo Nicola
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Allegra Paolo
 Amalfitano Domenico Maria
 Amarante Giuseppe
 Ambrogio Franco Pompeo
 Amici Cesare
 Andreoni Giovanni
 Angelini Vito
 Anselmi Tina

Antoni Varese
Arfè Gaetano
Armato Baldassare
Armella Angelo
Arnone Mario
Ascari Raccagni Renato
Azzaro Giuseppe
Bacchi Domenico
Balbo di Vinadio Aimone
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Ballardini Renato
Baizamo Vincenzo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria Immacolata
Barbera Augusto
Barca Luciano
Bardelli Mario
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Battino-Vittorelli Paolo
Belardi Merlo Eriase
Belci Corrado
Belussi Ernesta
Berlinguer Giovanni
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bernini Lavezzo Ivana
Bertani Eletta
Bertoli Marco
Biamonte Tommaso
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bini Giorgio
Bisignani Alfredo
Bocchi Fausto
Boldrin Anselmo
Bolognari Mario
Bonifazi Emo
Bonino Emma
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Branciforti Rosanna
Bressani Pier Giorgio
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Brusca Antonino
Bucalossi Pietro Enrico Alfredo
Buro Maria Luigia
Buzzoni Giovanni

Cacciari Massimo
Calaminici Armando
Calice Giovanni
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Carandini Guido
Cardia Umberto
Carelli Rodolfo
Carlassara Giovanni Battista
Carlioni Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Carrà Giuseppe
Caruso Antonio
Casadei Amelia
Casalino Giorgio
Casati Francesco
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa
Castellucci Albertino
Castoldi Giuseppe
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Cecchi Alberto
Ceravolo Sergio
Cerra Benito
Cerrina Feroni Gianluca
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciannamea Leonardo
Ciavarella Angelo
Cirasino Lorenzo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Coccia Franco
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Colurcio Giovanni Battista
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conti Pietro
Corà Renato
Corallo Salvatore
Corgi Vincenzo
Corradi Nadia
Cossiga Francesco
Costa Raffaele

Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cuffaro Antonio
Cuminetti Sergio
D'Alema Giuseppe
D'Alessio Aldo
Da Prato Francesco
de Carneri Sergio
De Caro Paolo
De Gregorio Michele
Del Duca Antonio
De Leonardis Donato
Dell'Andro Renato
Del Pennino Antonio
Di Giannantonio Natalino
Di Giulio Fernando
Di Vagno Giuseppe
Dulbecco Francesco
Erminerò Enzo
Esposito Attilio
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Federico Camillo
Felicetti Nevio
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Flamigni Sergio
Formica Costantino
Forni Luciano
Forte Salvatore
Fortunato Giuseppe
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Froio Francesco
Furia Giovanni
Fusaro Leandro
Galasso Andrea
Galloni Giovanni
Galluzzi Carlo Alberto
Gambolato Pietro
Garbi Mario
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Giadresco Giovanni
Giannantoni Gabriele

Giordano Alessandro
Giovagnoli Angela
Giuliani Francesco
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gramegna Giuseppe
Granati Caruso Maria Teresa
Granelli Luigi
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Guglielmino Giuseppe
Ianni Guido
Labriola Silvano
Lamanna Giovanni
La Torre Pio
Leccisi Pino
Lettieri Nicola
Libertini Lucio
Licheri Pier Giorgio
Lima Salvatore
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco
Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Mannuzzu Salvatore
Marchi Dascola Enza
Margheri Andrea
Marraffini Alfredo
Martini Maria Eletta
Martino Leopoldo Attilio
Martorelli Francesco
Marzano Arturo
Masiello Vitilio
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco Vittorio
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Menicacci Stefano
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Meucci Enzo

Miana Silvio
Miceli Vincenzo
Milano De Paoli Vanda
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Misasi Riccardo
Monteleone Saverio
Mora Gianpaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Dino
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Napoli Vito
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Noberasco Giuseppe
Occhetto Achille
Olivi Mauro
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco
Padula Pietro
Pagliai Amabile Morena
Palomby Adriana
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pannella Giacinto Marco
Papa De Santis Cristina
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta Maria Agostina
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Perrone Antonino
Petrella Domenico
Pezzati Sergio
Piccoli Flaminio
Pisanu Giuseppe
Pisoni Ferruccio
Pontello Claudio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Prandini Giovanni
Pratesi Piero
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quercioli Elio
Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raicich Marino
Ramella Carlo
Reggiani Alessandro
Rende Pietro
Ricci Raimondo
Riga Grazia
Riz Roland
Robaldo Vitale
Rocelli Gian Franco
Romualdi Pino
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabbatini Gianfranco
Salomone Giosuè
Salvato Ersilia
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sandri Renato
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Savino Mauro
Sbriziolo De Felice Eirene
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scotti Vincenzo
Sedati Giacomo
Segni Mario
Segre Sergio
Sgarlata Marcello
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Sobrero Francesco Secondo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Spigaroli Alberto

Stella Carlo
 Tamburini Rolando
 Tamini Mario
 Tani Danilo
 Tantalo Michele
 Tedeschi Nadir
 Terraroli Adelio
 Tesi Sergio
 Tesini Aristide
 Tessari Alessandro
 Tessari Giangiacomo
 Todros Alberto
 Toni Francesco
 Torri Giovanni
 Tozzetti Aldo
 Trantino Vincenzo
 Trezzini Giuseppe Siro
 Triva Rubes
 Trombadori Antonello
 Urso Giacinto
 Urso Salvatore
 Usellini Mario
 Vaccaro Melucco Alessandra
 Vagli Maura
 Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Vecchietti Tullio
 Venegoni Guido
 Venturini Aldo
 Vetere Ugo
 Villari Rosario
 Vincenzi Bruno
 Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zaniboni Antonino
 Zavagnin Antonio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zucconi Guglielmo
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Bernardi Guido
 Bisaglia Antonio
 Colombo Emilio
 Foschi Franco
 Maggioni Desiderio
 Servello Francesco

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 3. 22, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Il seguito del dibattito è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni e di una mozione.

MORINI, *Segretario*, legge le interrogazioni e la mozione pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Martedì 1° agosto 1978, alle 10.

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia (2343);

MELLINI ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (882);

CASTELLINA LUCIANA ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (1656);

MENICACCI: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (2062);

— *Relatori:* Felisetti Luigi Dino, *per la maggioranza;* di Nardo, *di minoranza.*

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 21 luglio 1978, n. 383, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (2345);

— *Relatore:* Vernola.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 (*approvato dal Senato*) (2347);

— *Relatore:* Migliorini.

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

Variazione al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento) (*approvato dal Senato*) (2350);

— *Relatore:* Squeri;

Variazione al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (secondo provvedimento) (*approvato dal Senato*) (2351);

— *Relatore:* Squeri;

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, recante modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile (*approvato dal Senato*) (2366);

— *Relatore:* Bonalumi.

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, concernente norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie (*approvato dal Senato*) (2365);

— *Relatore:* Tedeschi.

8. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (*approvato dal Senato*) (2367);

— *Relatore:* Matarrese.

9. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

SCALIA ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme per il voto degli italiani all'estero (792);

TREMAGLIA ed altri: Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (33);

SINESIO ed altri: Esercizio del voto degli italiani all'estero (711);

PRETI ed altri: Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (1037);

TREMAGLIA ed altri: Divieto di cancellazione dalle liste elettorali dei cittadini italiani emigrati all'estero (1122).

10. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

Senatori BRANCA ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale (*approvata dal Senato in prima deliberazione*) (1441);

— *Relatore:* Labriola.

11. — *Discussione dei progetti di legge:*

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Norme riguardanti la ristrutturazione del Conto nazionale dei trasporti (153);

— *Relatore:* Piccinelli.

Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo (445);

SALVI ed altri: Nuove disposizioni sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (240);

BERNARDI: Norme transitorie sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (798);

— Relatore: Cattanei;

Senatori CIPELLINI ed altri: Aumento da lire 200 milioni a lire 400 milioni del contributo all'Unione italiana dei ciechi (*approvato dal Senato*) (550);

— Relatore: Aniasi.

FUSARO ed altri: Norma integrativa della legge 28 marzo 1968, n. 340, per la estensione dei benefici previsti dalla citata legge a tutti gli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media (828);

SERVADEI ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media, attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella *D*, quadro secondo, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito nella legge 30 marzo 1976, n. 88, e già inquadrati nel ruolo *C* (206);

DE CINQUE ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche di ruolo in servizio nella scuola media ed attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella *D*, quadro secondo annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 marzo 1976, n. 88, e già appartenenti al ruolo *C* (298);

— Relatore: Quarenghi Vittoria;

Senatori DELLA PORTA ed altri: Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquote in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria (*approvata dal Senato*) (985);

— Relatore: Gottardo;

TOMBESI e MAROCCO: Modifiche dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, relativa ai servizi marittimi locali dell'Adriatico (1354);

GUERRINI ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, contenente norme sul « Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale » (1444);

SABBATINI ed altri: Integrazioni alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernenti il riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1456);

BAGHINO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1585);

— Relatore: Tombesi;

Delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave (*approvato dal Senato*) (1472);

— Relatore: Citaristi;

Legge-quadro concernente la formazione professionale dei lavoratori (1348);

COSTAMAGNA ed altri: Principi fondamentali in materia di formazione professionale (185);

CHIARANTE ed altri: Principi in materia di formazione professionale (714);

TEDESCHI ed altri: Legge quadro sulla formazione professionale (890);

BALLARDINI ed altri: Principi fondamentali in materia di formazione professionale (1320);

MASSARI: Legge-quadro per la formazione professionale dei lavoratori (1746);

PAVONE: Legge cornice per la formazione professionale dei lavoratori (1913);

— Relatore: Bonalumi;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo de l'Aja del 28 novembre 1960 relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, e adesione all'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 complementare dell'Accordo suddetto (*approvato dal Senato*) (1974);

— *Relatore*: Salvi;

Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore (1275);

NICOSIA ed altri: Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore (341);

MASTELLA MARIO CLEMENTE: Ristrutturazione della scuola italiana (1002);

RAICICH ed altri: Norme generali sull'istruzione. Ordinamento della scuola secondaria (1068);

BIASINI ed altri: Norme generali sull'istruzione. Istituzione e ordinamento della scuola secondaria superiore unitaria. Principi fondamentali in materia di istruzione artigiana e professionale (1279);

LENOCI ed altri: Ordinamento della scuola secondaria superiore unitaria (1355);

DI GIESI ed altri: Riorganizzazione del sistema scolastico e riforma della scuola secondaria superiore (1400);

ZANONE ed altri: Riforma della scuola secondaria superiore (1437);

TRIPODI ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento scolastico italiano (1480);

— *Relatore*: Di Giesi;

PEGGIO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) (1315);

ASCARI RACCAGNI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) e di altre società a prevalente capitale pubblico (1647);

— *Relatore*: Tani Danilo;

Adesione all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del nord, con allegati, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974, e sua esecuzione (931);

— *Relatore*: Di Giannantonio.

12. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio*:

Contro il deputato Almirante, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 87);

— *Relatore*: Mirate;

Contro il deputato Bacchi, per i reati di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza) e dell'articolo 341, prima parte e ultimo comma, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 82);

— *Relatore*: Gargani Giuseppe;

Contro i deputati Almirante, Tripodi, Nicosia, Roberti, Valensise, De Marzio, Abelli, Calabrò, Delfino, Baghino, Cerullo, Sponziello, Franchi, Guarra, Pazzaglia, Tremaglia, di Nardo, Servello, Romualdi, Manco, d'Aquino, Menicacci, Rauti, Santagati, Cerquetti, Palomby Adriana, Bollati, per il reato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (doc. IV, n. 30);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Cerullo, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 1 e 2, secondo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (doc. IV, n. 59);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Orsini Gianfranco, per il reato di cui agli articoli 5, primo, secondo e terzo comma, e 29 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (violazione delle disposizioni sul trasporto delle materie radioattive) (doc. IV, n. 65);

— *Relatore*: Testa;

Contro il deputato De Petro, per il reato di cui all'articolo 589, prima parte, del codice penale (omicidio colposo) (doc. IV, n. 73);

— *Relatore*: Testa;

Contro il deputato Bartolini, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 112, n. 1, e all'articolo 314 del codice penale (peculato aggravato) (doc. IV, n. 88);

— *Relatore*: Sabbatini;

Contro il deputato Cerullo, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 95);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Pompei, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, primo comma, n. 1, e 328, primo comma, del codice penale (omissione di atti di ufficio continuata e aggravata) (doc. IV, n. 79);

— *Relatore*: Stefanelli;

Contro il deputato Preti, per il reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale e all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 98);

— *Relatore*: Borri Andrea;

Contro il deputato Saccucci, per il reato di cui all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (manifestazioni fasciste) (doc. IV, n. 97);

— *Relatore*: Codrignani Giancarla;

Contro i deputati Pannella, Bonino Emma, Pinto e Gorla Massimo, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, e 414, n. 2, del codice penale (istigazione a delinquere aggravata) (doc. IV, n. 92);

— *Relatore*: Perantuono;

Contro i deputati Pannella, Bonino Emma, Mellini, Faccio Adele e Pinto, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli arti-

coli 112, n. 1, e 414, n. 2, del codice penale (istigazione a delinquere aggravata) (doc. IV, n. 93);

— *Relatore*: Perantuono;

Contro il deputato Manco Clemente, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, n. 7, 112, n. 1 e 630, secondo comma del codice penale (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione aggravato) (doc. IV, n. 86);

— *Relatore*: Bandiera.

13. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

MELLINI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende che hanno determinato la fine della detenzione del criminale di guerra Herbert Kappler (*urgenza*) (1742);

— *Relatore*: Accame;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — PANNELLA ed altri: Modificazione all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (29);

— *Relatore*: Caruso;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — BOZZI ed altri: Modificazioni all'istituto della immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (41);

— *Relatore*: Caruso;

MELLINI ed altri: Norme per la tutela delle prestazioni di attività lavorativa nella produzione di beni e di servizi da parte di membri di comunità religiose e per la somministrazione degli alimenti in favore di religiosi e ministri di culto (1833);

— *Relatore*: Ciannamea;

BALZAMO ed altri: Libertà di espressione e comunicazione (13);

— *Relatori*: Mastella e Pennacchini;

MATTEOTTI ed altri: Disciplina giuridica della rappresentazione in pubblico delle opere teatrali e cinematografiche (648);

— *Relatori*: Mastella e Pennacchini;

PICCINELLI ed altri: Abolizione delle commissioni di censura cinematografica (700);

— *Relatori*: Pucciarini e Pennacchini;

BALZAMO ed altri: Riordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato «Corpo di polizia della Repubblica italiana» (12);

— *Relatore*: Mammi;

FLAMIGNI ed altri: Riordinamento democratico dell'amministrazione della pubblica sicurezza e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato Corpo di polizia della Repubblica italiana (900);

— *Relatore*: Mammi;

PANNELLA ed altri: Istituzione del corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza (CUOPS) per la tutela della legalità repubblicana (1167);

— *Relatore*: Mammi;

MAZZOLA ed altri: Istituzione del corpo civile della polizia di Stato: provvedimenti urgenti e norme di delega per il riordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza (1338);

— *Relatore*: Mammi;

DELFINO ed altri: Istituzione, stato giuridico, diritti sindacali e disciplina del Corpo nazionale di polizia (1376);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI ed altri: Istituzione del Corpo di polizia. Riordinamento del servizio di pubblica sicurezza. Organi rappresentativi del personale. Istituzione del ruolo civile del personale del Corpo di polizia (1381);

— *Relatore*: Mammi;

COSTA ed altri: Istituzione del Corpo di polizia della Repubblica Italiana. Provvedimenti relativi alla riorganizzazione della polizia. *Status* e diritti dei suoi appartenenti e norme di comportamento degli stessi (1468);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI ed altri: Valutazione del titolo di studio negli esami di idoneità al grado di vice brigadiere nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (272);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI ed altri: Estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza già militarizzato nelle Forze armate (368);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI e SERVELLO: Modifica dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, recante disposizioni a favore di categorie del personale della pubblica sicurezza (372);

— *Relatore*: Mammi;

BELCI ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardante il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (379);

— *Relatore*: Mammi;

CALABRÒ: Corresponsione «a vita» dell'indennità speciale di cui alle leggi 3 aprile 1958, n. 460, e 26 luglio 1961, n. 709, ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (485);

NICOSTA ed altri: Conglobamento delle indennità complementari, nonché della indennità di alloggio, nello stipendio base e loro pensionabilità a favore delle forze dell'ordine (pubblica sicurezza, carabinieri, agenti di custodia, guardie di finanza, Corpo forestale dello Stato) e rivalutazione dello stipendio conglobato (576);

— *Relatore*: Mammi;

BERNARDI ed altri: Disposizioni a favore di categorie del personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1152);

BOFFARDI INES ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile (1278);

— *Relatore*: Mammi;

BOFFARDI INES: Estensione dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, concernente disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1800);

— *Relatore*: Mammi;

FORTUNA: Abrogazione degli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, recante disposizioni per l'applicazione del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio, riguardanti l'esecutività in Italia della sentenza di nullità del matrimonio e dei rescritti di dispensa del matrimonio rato e non consumato (59);

— *Relatore*: Pontello;

MELLINI ed altri: Abrogazione del capo V del titolo II del codice di procedura penale (88);

— *Relatore*: Pontello;

MELLINI ed altri: Tutela dei diritti dei cittadini della Repubblica di lingua diversa da quella italiana e delle minoranze linguistiche (662);

— *Relatore*: Vernola.

14. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Regolamento)*:

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti dei motocicli (*urgenza*) (61);

— *Relatore*: Piccinelli;

PENNACCHINI: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale (*urgenza*) (155);

— *Relatore*: Grassi Bertazzi;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — NATTA ALESSANDRO ed altri: Norme in materia di elettorato attivo e passivo (*urgenza*) (191);

— *Relatore*: Segni;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — FRACANZANI ed altri: Modifiche agli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo (*urgenza*) (533);

— *Relatore*: Segni.

La seduta termina alle 23,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

INTERROGAZIONI E MOZIONE
ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

GIADRESCO, BOTTARELLI E CONTE ANTONIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere la situazione della gestione dei fondi e dei criteri di funzionamento delle istituzioni scolastiche e culturali italiane di Vancouver per le quali il Governo italiano assegna un contributo di oltre cento milioni annui.

L'urgenza dell'interrogazione è dettata (oltreché dall'asprezza di passate polemiche giornalistiche locali) da recenti documenti pubblicati sul giornale *L'Eco d'Italia* di Vancouver che mettono direttamente in causa l'operato dell'ex console italiano in quella città, dottor Giovanni Germano. (5-01218)

BELLOCCHIO, ESPOSTO, GATTI E BERNARDINI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere il numero dei progetti che dal 1964 al 1977 sono stati ammessi al finanziamento del FEOGA ed il relativo ammontare;

quanti di essi hanno ricevuto il prescritto finanziamento del Governo italiano; quali iniziative s'intendano adottare affinché la quota di finanziamento spettante allo Stato italiano, sia contestuale a quello della Comunità. (5-01219)

BERLINGUER GIOVANNI E MIANA. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere:

a) se sia a conoscenza del fatto che all'atto del recente rinnovo della Commissione tecnica del CNEN per la Sicurezza nucleare e la Protezione sanitaria (la cui composizione e le cui funzioni sono definite dagli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, ne sono entrati a fare parte, in qualità di esperti designati dal Presidente del CNEN, funzionari del CNEN con

compiti e responsabilità molto elevati nel settore della promozione dell'energia nucleare;

b) se non ritenga incompatibile con il corretto funzionamento della Commissione tecnica stessa, chiamata a svolgere un ruolo di alto rilievo tecnico nel controllo di un settore così delicato, la presenza in essa di funzionari che sono coinvolti invece nella promozione e nello sviluppo di quelle stesse attività che sono soggette al vaglio della Commissione;

c) se non ritenga opportuno dissipare l'ombra che così deriva sulla credibilità della Commissione, ombra tanto più inopportuna nella fase delicata che attraversa oggi la « questione energetica », facendo sì che siano ristabilite le necessarie garanzie di corretta funzionalità della Commissione tecnica. (5-01220)

FELICETTI NEVIO, ESPOSTO, PERANTUONO E BRINI FEDERICO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che, secondo quanto riportato con grande evidenza nella edizione del 30 luglio 1978 della pagina regionale abruzzese di un quotidiano romano, la notizia della apertura del tratto Cocullo-Popoli della autostrada Roma-Pescara sarebbe stata comunicata dal titolare del dicastero dei lavori pubblici al vice segretario della democrazia cristiana onorevole Gaspari, deputato abruzzese —:

1) se effettivamente, in contrasto con ogni corretta concezione democratica, si è ritenuto di dar luogo al ricordato, censurabile comportamento;

2) in caso affermativo, in base a quali criteri, che non siano incaute reminiscenze di metodi di governo lontani e irripetibili, si è ritenuto di tentare una inaccettabile operazione pubblicitaria a favore di un esponente per quanto autorevole della democrazia cristiana, fra l'altro impudentemente utilizzando una vicenda, come quella della costruzione della autostrada Roma-Pescara, per la quale la pubblica opinione attende con legittima impazienza l'avvio di una rigorosa inchiesta parlamentare che accerti responsabilità gravi e sconcertanti. (5-01221)

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1978

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica per il ripristino della pensione di guerra della signora Vergari Rosa Maria nata il 19 aprile 1915 a Cutrofiano (Lecce).

La pratica è stata inoltrata dalla Direzione provinciale del tesoro di Lecce in data 28 febbraio 1976 con protocollo n. 1629. (4-05621)

CASALINO E CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

fin dal 5 aprile fu presentata interrogazione a risposta scritta (4-04857) per segnalare il malcontento, il disagio e la preoccupazione esistente fra i degenti dell'ospedale sanatoriale interprovinciale Antonio Galateo di Lecce, suggerendo di predisporre un'indagine tendente ad accertare i fatti denunciati e rimuovere gli ostacoli che impediscono agli ammalati di avere quella serenità d'animo indispensabile per una rapida guarigione;

a distanza di quattro mesi, mentre gli interroganti non hanno avuto risposta, la situazione nel sanatorio si è ulteriormente aggravata spingendo i pazienti a perdere la calma e a insistere con altre denunce epistolari circostanziate, anche se anonime per paura di rappresaglie;

un'ultima protesta indirizzata soprattutto all'Ispettorato del lavoro di Lecce indica fatti e riferimenti precisi come lo infortunio subito alla mano da un dipendente destinato a mansioni estranee ai suoi compiti e all'attività sanatoriale —

quali sono i motivi che impediscono di intervenire prontamente con un'indagine per accertare i fatti, normalizzare la situazione e ridare fiducia nella capacità di fare giustizia da parte delle istituzioni democratiche, agli ammalati e ai dipendenti dell'ospedale sanatoriale interprovinciale Antonio Galateo di Lecce.

(4-05622)

CASALINO. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

da tre mesi sono spenti uno dei moli, la banchina e il fanale verde dell'ingresso del porto peschereccio Canneto di Gallipoli avvenuto in seguito a un violento fortunale di libeccio;

il porto che normalmente ospita decine di motopescherecci e centinaia di motobarche per la pesca, nella stagione estiva offre rifugio anche ai battelli da diporto di ogni tipo stazza e nazionalità che in transito doppiando il periplo salentino o provenienti dal medio oriente, sostano per ammirare le antichità e le caratteristiche della cittadina oltre che per godere dello splendore del clima e del paesaggio;

permanendo lo stato di oscurità su uno dei due moli di ingresso del porto potrebbero verificarsi incidenti anche gravi specialmente ai naviganti poco esperti che approdano per la prima volta —

quali sono i motivi che impediscono l'immediato allacciamento della corrente elettrica e l'accensione della luce del molo e del fanale verde del porto Canneto di Gallipoli per garantire la sicurezza della navigazione e se intendono intervenire per sollecitare che ciò sia fatto immediatamente prima che succeda qualche incidente mortale. (4-05623)

FRASCA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso:

che la nuova legge che disciplina la attività venatoria sancisce il divieto di qualsiasi tipo di caccia dopo il 31 marzo di ogni anno;

che nelle province di Reggio Calabria e Messina, da quasi un secolo, si svolge la « Sagra dell'Adorno », che esercita sulle due sponde dello stretto un irresistibile richiamo folkloristico, che coinvolge migliaia di cacciatori provenienti anche dall'America;

che, in conseguenza del citato divieto, tale importante raduno viene ad

essere impedito in contrasto con quanto è stato previsto per altre regioni d'Italia dove è stata fatta eccezione per la caccia di tipo tradizionale —

se il Ministro non ritenga opportuno promuovere adeguate iniziative tese a consentire la « Sagra dell'Adorno » in deroga alla norma che pone alla data del 31 marzo il divieto di caccia. (4-05624)

FRASCA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza del vivo malcontento esistente fra la popolazione di Castrovillari (Cosenza) e comuni circostanti per la paventata decisione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di sopprimere la sezione del Circolo costruzioni postelegrafiche di Castrovillari.

Premesso che tale eventuale provvedimento si verrebbe ad aggiungere, con notevole, comprensibile nocumento per gli interessati, a tutta una sequela di altre soppressioni operate in Castrovillari negli ultimi cinquant'anni, come la Sottoprefettura, il Distretto militare, i reparti militari di stanza alle caserme « Pace » e « Manes », la Brigata delle guardie di finanza, l'Archivio notarile, ecc., l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga necessario valutare appieno la questione scongiurando il pericolo della soppressione della sezione del Circolo costruzioni postelegrafiche di Castrovillari. (4-05625)

FRASCA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare al fine di garantire, ai superstiti rimasti in stato di vedovanza anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 febbraio 1977, n. 903, il beneficio della reversibilità di pensione.

L'interrogante ritiene fortemente discriminante l'aver prefissato la data del 18 dicembre 1977 per potere usufruire delle norme contenute nella precitata legge in materia di reversibilità di pensione perché

sarebbe stato più equo estendere tale diritto a tutti i superstiti, indipendentemente dalla data di decesso del coniuge.

(4-05626)

FRASCA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se ritiene opportuno promuovere adeguate, urgenti iniziative tese a ripristinare, nei comuni di Castrovillari e Rossano, in provincia di Cosenza, il servizio di revisione autoveicoli da alcuni mesi soppresso.

A tale riguardo l'interrogante sente di dovere evidenziare che il provvedimento di che trattasi ha determinato, in seno alle popolazioni delle decine di comuni che gravitano intorno a Castrovillari e Rossano, disagi e notevoli danni anche di natura economica, con conseguente senso di insoddisfazione per tale iniziativa ministeriale.

L'interrogante soggiunge, infine, che la surrichiamata necessità di ripristinare il predetto servizio appare quanto mai urgente anche perché, i comuni interessati, hanno deciso di astenersi dall'effettuare la revisione degli autoveicoli presso la sede di Cosenza. (4-05627)

BACCHI DOMENICO, ANTONI E MARTORELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se rispondono a verità i fatti ripetutamente denunciati secondo i quali ancora non sarebbero state rimborsate a migliaia di cittadini — prevalentemente lavoratori a reddito fisso — le somme pagate in più per effetti del cumulo.

Gli interroganti, mentre fanno presente che nel 1977 l'allora Ministro delle Finanze aveva promesso che entro l'anno sarebbe stato effettuato il rimborso, desiderano sapere quali iniziative il Governo ha preso o intende prendere per eliminare gli inconvenienti denunciati.

(4-05628)

SQUERI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se il Governo intende accogliere la proposta fatta dal senatore Giuseppe Brusasca, quale ex vicepresidente

te del Comitato di liberazione nazionale Alta Italia, per il conferimento della medaglia d'oro al valore militare alla memoria del militare internato caduto nei lagers tedeschi e rimasto ignoto.

La proposta del senatore Brusasca è calorosamente condivisa da coloro che combatterono sul territorio nazionale contro la dittatura fascista e contro l'occupazione tedesca perché i 600.000 militari che, pure essendo stati privati, in violazione delle leggi internazionali, delle condizioni di prigionieri di guerra, vollero rimanere nelle umilianti condizioni di bisogno, di disprezzo e di morte del loro internamento, rifiutando di collaborare con i nemici interni ed esterni della libertà della loro Patria, hanno dato un altissimo contributo di dignità e di onore alla causa della liberazione.

È giusto riconoscere che non ci fu nessun'altra partecipazione alla lotta internazionale per l'abbattimento delle dittature di Hitler e di Mussolini come quella dei 600.000 internati italiani che affrontarono ininterrottamente per mesi, per anni le sevizie morali, i sacrifici materiali, la perdita della vita rendendo in questo modo un immenso servizio alla causa del riscatto del popolo e delle Forze armate dell'Italia.

È, pertanto, doveroso che alla memoria dei militari caduti nei lagers e rimasti sconosciuti, che non hanno potuto e non potranno avere nominativamente i riconoscimenti che, dopo lunga attesa, sono stati fatti ai superstiti e alle loro Associazioni, sia concessa la medaglia d'oro al valore militare.

Fu infatti, la loro, vera gloria perché essi seppero rimanere fedeli agli ideali della patria nonostante gli appelli delle famiglie, gli allettamenti dei carcerieri e dei loro mandanti, le privazioni, le degradazioni fisiche e lo sgomento dei continui annientamenti.

Le Forze armate della Repubblica italiana devono essere orgogliose di questi caduti e onorarne la memoria.

Il Governo deve concedere ad essi il riconoscimento del loro grande merito,

che fu valore consapevole, continuo, generoso di dedizione estrema.

Lo chiedono tutti gli uomini liberi che dalla immolazione di questi martiri traggono ispirazioni per più costanti e più coerenti difese della libertà. (4-05629)

PERRONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sono a conoscenza che è stato aggiudicato alla ditta WARREX di Roma, rappresentante dei forni di incenerimento di costruzione francese, l'appalto concorso per la fornitura e posa in opera di un impianto di incenerimento di rifiuti presso la Manifattura Tabacchi di Palermo;

se non ritengano che l'assegnazione di detto appalto alla WARREX contribuisce a gravare la bilancia commerciale del nostro Paese per i pagamenti da effettuare ad una società francese per l'importazione dei macchinari;

se hanno meditato sul fatto che la improbabile immediata disponibilità sul nostro mercato di pezzi di ricambio ed altri accessori di macchinari in questione potrebbe essere causa di interruzione della attività degli impianti;

infine, l'interrogante chiede di sapere dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle finanze come intendono proteggere le industrie italiane e i livelli di occupazione già gravemente minacciati, acconsentendo che si scelga un impianto francese da utilizzare in una azienda dello Stato. (4-05630)

STEGAGNINI E PEZZATI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere -

premesso che nelle ultime settimane assommano a ben dieci gli incendi che hanno distrutto o gravemente danneggiato complessi e infrastrutture industriali nella zona di Montemurlo (Firenze), con grave pregiudizio per l'economia e l'occupazione locale nonché per l'incolumità di abitanti e maestranze;

poiché circolano insistenti voci che indicano i sinistri come causati non già

dalla delittuosa attività di ignoti piromani ma da possibili azioni intimidatorie od estorsive;

quali provvedimenti di natura preventiva e repressiva intenda adottare, ad integrazione dell'opera delle Forze di polizia della zona, anche per evitare che si costituiscano speciali squadre o « ronde » di operai con compiti di autotutela e di « vigilanza », la qual cosa oltre suonare sfiducia nei confronti degli organi di Polizia competenti, costituirebbe altresì un pericoloso precedente. (4-05631)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere qual'è l'atteggiamento del Governo sul disegno di legge per il rifinanziamento della legge n. 1102 del 1971 a favore delle comunità montane;

per chiedere l'intervento del Governo per sbloccare la grave situazione in cui si trovano le Comunità montane, prive di finanziamento dal 1° gennaio 1978. (4-05632)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della difesa e dell'interno per conoscere i termini della contrattazione per l'affitto da parte dell'Amministrazione dell'intera proprietà dell'Ente "Villaggio del Fanciullo" di Civitavecchia (che fa capo alla società San Paolo) compresa tra la via Aurelia ed il mare, compresa l'antica torre del Marangone ed il porticciuolo, proprietà che dovrebbe essere destinata a caserma e centro di addestramento per sommozzatori dell'Arma dei carabinieri.

« In particolare gli interroganti chiedono di conoscere se i Ministri interessati non ritengano che siano giustificate le proteste della popolazione della città di Civitavecchia e della zona, che vede

ulteriormente ridotta, con tale destinazione, la disponibilità per i cittadini del litorale e delle spiagge, già ampiamente manomesse, sottratte all'accesso e inquinate da impianti industriali, costruzioni private ed insediamenti militari, e ciò in contrasto con i progetti e le scelte delle Amministrazioni locali.

« Gli interroganti chiedono di conoscere se non ritengano i Ministri che tale affitto, riguardanti beni acquistati e costruiti con ampio e determinante concorso di aiuti italiani ed internazionali per le specifiche finalità sociali e morali dell'iniziativa rappresentata dal "Villaggio del Fanciullo", non si traduca in una inammissibile speculazione sugli aiuti stessi.

« Gli interroganti chiedono infine di conoscere quali ulteriori provvedimenti essi intendono adottare al riguardo.

(3-02941) « MELLINI, PANNELLA, BONINO
EMMA, FACCIO ADELE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il Ministro dei lavori pubblici, per sapere - premesso che l'amministrazione provinciale di Isernia, dopo avere accettato la domanda di risoluzione del contratto di appalto dell'impresa Bresciano s.a.s. relativo al quarto lotto del fondo Valle Trigno per le notevoli difficoltà di ordine tecnico e finanziario in cui la stessa si dibatteva e per il grave ritardo nella esecuzione dei lavori, ha poi ingiunto la prosecuzione dei medesimi con il parere favorevole della Cassa per il Mezzogiorno alla nuova società Bresciano S.p.A. nata dalla trasformazione della predetta Bresciano s.a.s. - se:

1) la Cassa per il Mezzogiorno è a conoscenza che la nuova Bresciano S.p.A., oltre a non essere iscritta all'albo nazionale dei costruttori, pare faccia capo al gruppo coinvolto nel recente fallimento della società Venchi 2000 (l'azienda dolciaria torinese legata all'ININ);

2) e per quali motivi è stato dato parere favorevole alla prosecuzione dei la-

vori da parte della nuova Bresciano S.p.A. nonostante la stessa non sia iscritta, oltre che nell'albo nazionale dei costruttori, anche nell'elenco delle imprese di fiducia della Cassa stessa;

3) e quali provvedimenti intendono adottare in merito e se non ritengano di dover disporre, previa urgente inchiesta, la revoca del parere favorevole di cui innanzi si è detto nei confronti della società Bresciano S.p.A., che oltre alle difficoltà in cui opera e che sono già state denunciate dall'amministrazione provinciale di Isernia, tali comunque da giustificare la revoca dei lavori precedentemente commessi, ha eseguito solo una minima parte dei lavori assegnati, i quali dovevano essere ultimati entro il mese di agosto 1978; ciò con gravissimo pregiudizio per tutta l'economia molisana.

(3-02942) « MENICACCI, CERQUETTI, CERULLO, GALASSO, MANCO CLEMENTE, SPONZIELLO, BONFIGLIO, DI NARDO, PALOMBY ADRIANA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della marina mercantile, per conoscere le cause che hanno portato all'arresto di due uomini dell'equipaggio del motopeschereccio *Eschilo* ad opera di un sommergibile libico.

« Per sapere se il fatto è accaduto in acque internazionali oppure in acque territoriali libiche, come dà per scontato il *Corriere della Sera* del 31 luglio;

per sapere quali misure il Governo italiano ha adottato e quali intende adottare in ordine alla condizione dei due marinai catturati;

per sapere, in particolare, cosa il Governo italiano ha fatto per raggiungere gli opportuni accordi con il Governo libico in ordine alla collaborazione con quel Paese nel settore della pesca, al fine di garantire, per questa via, condizioni di tranquillità nelle attività della marineria italiana nel rispetto dei diritti sovrani della Repubblica libica.

(3-02943)

« GUERRINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Governo, per conoscere:

1) l'esatta dinamica dei fatti che hanno condotto al sequestro di due pescatori italiani da parte di un sommergibile libico;

2) se è stata accertata la comunicazione del marconista che ha indicato il peschereccio "Eschilo" al momento del piratesco episodio in acque internazionali;

3) quali iniziative sono in atto per risolvere energicamente e con la tutela del diritto e della dignità della nazione, le questioni sorte dall'assurdo episodio;

4) quali iniziative, infine, si intendono assumere per garantire la pesca ai battelli italiani, unica fonte di guadagno per centinaia di pescatori, e per farla finita con questi soprusi a danno dei nostri pescherecci, ricordando che nel porto di Tripoli si trova da alcuni giorni il motopeschereccio "Palma I" con 12 uomini di equipaggio bloccato nel canale di Sicilia da una motovedetta libica.

(3-02944) « BAGHINO, LO PORTO, SANTAGATI, TRANTINO ».

MOZIONE

« La Camera,

preoccupata per l'aggravarsi delle attività mafiose in Sicilia e in altre parti del territorio nazionale, senza, peraltro, che gli organismi istituzionali preposti abbiano realizzato apprezzabili risultati nell'azione di prevenzione e di repressione del fenomeno;

preso atto che la Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia in Sicilia, concludendo i suoi lavori dopo oltre un decennio dalla sua costituzione, ha depositato le relazioni contenenti le proposte per combattere il fenomeno mafioso;

considerato che la Commissione ha individuato nei rapporti fra Stato e città-

dini, così come storicamente si sono determinati in Sicilia, il sorgere e l'affermarsi del sistema di potere mafioso che ripropone oggi la sua virulenza nonostante alcuni risultati significativi ottenuti con le lotte delle masse popolari, delle forze culturali, sindacali e dei partiti democratici;

considerato che le proposte della Commissione sono indirizzate in primo luogo a rimuovere le condizioni di inferiorità economiche e sociali del popolo siciliano e ad estendere e sviluppare il controllo democratico su tutte le attività economiche, politiche e amministrative;

considerato che solo in questa prospettiva di rinnovamento delle strutture economiche, civili e democratiche sarà possibile dare efficacia alle necessarie misure di prevenzione e repressione del fenomeno mafioso, anche per restituire alle

istituzioni il necessario prestigio in un clima di rinnovata fiducia dei cittadini;

impegna il Governo

ad esaminare in collaborazione con la Regione siciliana le conclusioni e le proposte della Commissione parlamentare di inchiesta al fine di predisporre i provvedimenti attuativi con sollecitudine e rigore nel rispetto delle competenze specifiche dello Stato e della Regione.

(1-00059) « LA TORRE, NATTA ALESSANDRO, OCCHETTO, SPAGNOLI, ALINOVÌ, ARNONE, BACCHI DOMENICO, BOLOGNARI, BOTTARI ANGELA MARIA, CERRA, CORALLO, FANTACI, GUGLIELMINO, MANCUSO, MARTORELLI, MICELI VINCENZO, ROSSINO, SPATARO, TERRANOVA ».